



REGIONE  
UMBRIA

# LA PIANIFICAZIONE D'AREA VASTA NELLE ESPERIENZE REGIONALI



CONTRIBUTO PER LA RIFORMA DELLA L.R. DELL'UMBRIA 28/1995

## 2. DOCUMENTI DI LAVORO

INU

Istituto  
Nazionale di  
Urbanistica  
Sezione Umbria

STUDIO CONDOTTO DA CHIARA BAGNETTI E RICCARDO GUARNELLO  
COORDINAMENTO DI FRANCO MARINI



**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
*- Volume 2° Documenti di Lavoro -*

**Sezione INU Umbria**

# **LA PIANIFICAZIONE D'AREA VASTA NELLE ESPERIENZE REGIONALI**

**VOLUME 2°**  
***DOCUMENTI DI LAVORO***

**RICERCA COMMISSIONATA DALLA REGIONE UMBRIA:**

---

***Assessorato Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente:***

Assessore Lamberto Bottini

***Direzione Ambiente, Territorio e Infrastrutture:***

Direttore Ing. Luciano Tortoioli

***Ufficio Valorizzazione del Territorio e Tutela del Paesaggio, Tecnologie dell'informazione:***

Dirigente Arch. Nicola Beranzoli

**RICERCA A CURA DI INU SEZIONE UMBRIA:**

---

***Coordinamento:***

Arch. Franco Marini – Presidente INU Umbria

***Redazione dello studio:***

Arch. Chiara Bagnetti e Arch. Riccardo Guarnello – Soci aderenti INU Umbria

**MAGGIO 2009**

## INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>1. ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>7</b>
<b>2. RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA DELLA L.R. 28 DEL 10/04/1995: QUESTIONARI E INTERVISTE.....</b>	<b>9</b>
2.1 OPINIONI E CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA .....	11
2.2 OPINIONI E CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI TERNI.....	19
2.3 OPINIONI E CONTRIBUTI DELL'ANCI.....	33
<b>3. LA RICOGNIZIONE CRITICA DELLE LEGGI REGIONALI: SCHEDE ANALITICHE .....</b>	<b>37</b>
3.1 CRITERI E STRUMENTI DI ANALISI.....	37
3.2 LEGGI VIGENTI REDATTE DOPO L'EMANAZIONE DEL CODICE URBANI (DLGS 42/2004).....	41
3.3 LEGGI VIGENTI REDATTE DOPO LA LEGGE COSTITUZIONALE 3/2001 .....	113
3.4 LEGGI VIGENTI REDATTE DOPO LA L. 142/1990 .....	139
3.5 LEGGI VIGENTI REDATTE DOPO IL DPR 616/1977 .....	233
<b>4. RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA LEGISLAZIONE E NELLA PRASSI DELLE REGIONI: SCHEDE ANALITICHE.....</b>	<b>273</b>
4.1 CONTENUTI DELLE NORMATIVE REGIONALI.....	273
4.2 CONTENUTI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI LIVELLO TERRITORIALE .....	299
<b>5. ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO. INTERVISTE AGLI ATTORI: ESITI APPLICATIVI DELLE LEGGI REGIONALI DI LOMBARDIA, VENETO, CAMPANIA.....</b>	<b>303</b>
5.1 REGIONE LOMBARDIA – L.R. 12/2005 .....	303
5.2 REGIONE VENETO – L.R. 11/2004 .....	311
5.3 REGIONE CAMPANIA – L.R. 16/2004.....	315
<b>ALLEGATO</b>	
<b>NORME REGIONALI IN MATERIA D'AREA VASTA: INDICI E QUADRO SINOTTICO.....</b>	<b>321</b>

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

## INTRODUZIONE

Gli elaborati **n.1 – Documento di sintesi** e **n.2 – Documenti di lavoro**, contengono e riordinano gli esiti della ricerca “La pianificazione d’area vasta nelle esperienze regionali” commissionata dalla Regione Umbria all’I.N.U. e sviluppata dalla sezione regionale umbra.

La ricerca, che nasce come strumento di supporto per il gruppo di lavoro che sta predisponendo il progetto di riforma della L.R. 28/95 “Norme in materia di pianificazione territoriale e urbanistica”, vuole fornire strumenti e indicazioni utili a sciogliere alcuni importanti quesiti concernenti livelli, competenze e strumenti di pianificazione per il governo del territorio nell’area vasta in Umbria.

Le attività di ricerca si sono avvalse, oltre che di strumenti analitici specificamente predisposti (griglie di valutazione ecc.), dell’interlocuzione diretta con alcuni portatori di esperienze applicative sia della L.R. 28/95, sia di alcune delle più avanzate esperienze regionali, con specifico riferimento ad aspetti rilevanti che la riforma deve affrontare.

I temi di centrale interesse della ricerca individuati nella Convenzione stipulata tra I.N.U. e Regione Umbria sono:

2. - rapporto tra pianificazione regionale e provinciale;
3. - rapporto tra pianificazione e programmazione delle risorse;
4. - rapporto tra pianificazione territoriale e pianificazione paesaggistica;
5. - coinvolgimento delle sovrintendenze nella redazione dei piani paesistici;
6. - copianificazione e rapporti con i comuni

In risposta a tali questioni, la ricerca ha richiesto una vasta attività di analisi e vaglio di documenti non solo normativi, come i **testi di legge regionale**, ma anche di **studi, articoli e testi di commento** (Rapporto del Territorio; articoli Edilizia e Territorio; ecc.) nonché di **documenti di pianificazione e programmazione** di numerose Regioni (ad. es. PTR di recente approvazione).

Rispetto alla vastità, ma soprattutto la complessità dei temi indagati (ciascuno dei quali sarebbe potuto essere oggetto di una specifica ricerca), è stato ricostruito un “panorama” complessivo in cui emergono alcune esperienze di maggiore significatività e forza, la cui esemplarità potrà essere vagliata nella determinazione del nuovo corso del governo del territorio umbro.

E’ infatti nota la non “omologabilità” *tout court* di strumenti e soluzioni, in particolare in un territorio frastagliato e multiforme come quello italiano, dove ogni regione si rinnova, seguendo direttive, norme e indirizzi univoci, ma su matrici culturali e strutturali proprie che determinano soluzioni ogni volta originali.

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

## 1. ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

La ricerca è stata strutturata sulla base di quanto previsto dalla Convenzione I.N.U. – Regione Umbria.

Alla luce della complessità del lavoro e dell'importante mole della parte analitica, il prodotto finale è stato articolato in due parti complementari, una costituita dall'intero corpo dei dati raccolti e analizzati (Vol. 2° - Documenti di lavoro), l'altra, più snella di sintesi critica dei contenuti e degli esiti della ricerca (Vol. 1° - Documento di sintesi).

La scelta è stata determinata dalla volontà di fornire un documento di agile consultazione (Vol. 1°), rispetto al quale il lettore possa scegliere sia una lettura rapida, quanto selezionare specifiche sezioni di approfondimento (Vol. 2°).

Viene di seguito descritta l'organizzazione dei due documenti e i loro reciproci rapporti di corrispondenza e complementarità:

### Vol. 1° – DOCUMENTO DI SINTESI

INTRODUZIONE	
1.	<b>ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO</b>
2.	<b>L'ESPERIENZA UMBRA. RIFLESSIONI SULLA L.R. 28/1995</b>
2.1	CARATTERI ED ESITI DELLA LR 28/1995 NELLA VICENDA URBANISTICA UMBRA
2.2	IL PROCESSO DI RINNOVAMENTO IN ATTO
2.3	L'ESPERIENZA APPLICATIVA DELLA LR 28/1995: IL PUNTO DI VISTA DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
3.	<b>LA RICOGNIZIONE CRITICA DEI QUADRI LEGISLATIVI REGIONALI</b>
3.1	CRITERI E STRUMENTI DI ANALISI
3.2	LE LEGGI REGIONALI DOPO IL DECRETO URBANI. TRATTI COMUNI ED ELEMENTI DI DISTINZIONE
3.3	LE LEGGI REGIONALI PRIMA DEL DECRETO URBANI

### Vol. 2° – DOCUMENTI DI LAVORO

INTRODUZIONE	
1.	<b>ARTICOLAZIONE DELLA RICERCA E CONTENUTI DEL DOCUMENTO</b>
2.	<b>RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA DELLA L.R. 28 DEL 10/04/1995: QUESTIONARI E INTERVISTE</b>
2.1	OPINIONI E CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
2.2	OPINIONI E CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA DI TERNI
2.3	OPINIONI E CONTRIBUTI DELL'ANCI
3.	<b>LA RICOGNIZIONE CRITICA DEI QUADRI LEGISLATIVI REGIONALI: SCHEDE ANALITICHE</b>
3.1	CRITERI E STRUMENTI DI ANALISI
3.2	LEGGI REDATTE DOPO L'EMANAZIONE DEL CODICE URBANI (DLGS 42/2004)
3.3	LEGGI VIGENTI REDATTE DOPO LA LEGGE COSTITUZIONALE 3/2001
3.4	LEGGI VIGENTI REDATTE DOPO LA L. 142/1990
3.5	LEGGI VIGENTI REDATTE DOPO IL DPR 616/1977
ALLE GATO	NORME REGIONALI IN MATERIA D'AREA VASTA – INDICI E QUADRO SINOTTICO

<b>4.</b>	<b>IL RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE NELLE LEGGI REGIONALI</b>
4.1	CONTENUTI DELLE NORMATIVE REGIONALI
4.2	CONTENUTI PROGRAMMATORI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI LIVELLO TERRITORIALE
<b>5.</b>	<b>ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO. INTERVISTE AGLI ATTORI</b>
5.1	STRUTTURA E FINALITÀ DEL QUESTIONARIO
5.2	LE RISPOSTE AI TEMI COMUNI
5.3	LE RISPOSTE AI TEMI SPECIFICI E ALTRE INDICAZIONI EMERSE
<b>6</b>	<b>PRINCIPALI ESPERIENZE DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA IN ITALIA ED ESITI CONSEGUITI</b>
6.1	LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA DOPO IL CODICE URBANI
6.2	LO STATO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA IN ITALIA
6.3	LE ESPERIENZE REGIONALI DEI NUOVI PIANI VIGENTI SENSU CODICE URBANI
<b>7</b>	<b>VALUTAZIONI E QUESTIONI APERTE</b>
7.1	ALLA RICERCA DI UN FILO COMUNE
7.2	LA PIANIFICAZIONE D'AREA VASTA NELLE PROPOSTE DI LEGGE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO GIACENTI IN PARLAMENTO.
7.3	PIANIFICAZIONE D'AREA VASTA E GOVERNO DEL TERRITORIO: CONVERGENZE, DIVERGENZE E NODI IRRISOLTI NELLA LEGISLAZIONE RECENTE

<b>4.</b>	<b>RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA LEGISLAZIONE E NELLA PRASSI DELLE REGIONI: SCHEDE ANALITICHE</b>
4.1	CONTENUTI DELLE NORMATIVE REGIONALI
4.2	CONTENUTI PROGRAMMATORI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI DI LIVELLO TERRITORIALE
<b>5.</b>	<b>ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO. INTERVISTE AGLI ATTORI: ESITI APPLICATIVI DELLE LEGGI REGIONALI DI LOMBARDIA, VENETO, CAMPANIA</b>
5.1	REGIONE LOMBARDIA – LR 12/2005
5.2	REGIONE VENETO – LR 11/20045.
5.3	REGIONE CAMPANIA – LR 16/2004

Par.3.2  
 Cap.5

## **2. RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA DELLA L.R. 28 DEL 10/04/1995: QUESTIONARI E INTERVISTE**

L'esperienza applicativa della LR 28/95 è stata sottoposta alla valutazione di alcuni soggetti portatori di esperienze significative a livello amministrativo-gestionale, in grado di fornire non solo punti di vista critici ma anche indicazioni propositive utili alla revisione della legge.

Sono stati quindi individuati in quelle provinciali e comunali le "voci" significative delle amministrazioni locali, e sono state contattati l'Arch. Donatella Venti coordinatore del PTCP di Terni, l'Arch. Claudio Mammoli ex Responsabile dell'Ufficio PTCP di Perugia, e nella veste di rappresentante dell'ANCI per i temi urbanistici, Wladimiro Boccali, assessore all'urbanistica del Comune di Perugia.

Wladimiro Boccali è stato intervistato (7 domande dirette) mentre ai referenti provinciali sono stati somministrati dei questionari articolati in 10 temi rispetto ai quali è stato richiesto di esprimersi indicando pregi/punti di forza, difetti/punti di debolezza e proposte/osservazioni. Naturalmente le domande dell'intervista e i temi dei questionari sono convergenti. La sintesi dei questionari e dell'intervista a Boccali è riportata nel par. 2.3 del Volume 1 – Documento di Sintesi.

Per quanto concerne i questionari è stata lasciata libera la scelta di rispondere solo ai temi ritenuti di maggiore interesse in considerazione della finalità della ricerca, e cioè il supporto alla revisione della L.R. 28/95.

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

## **2.1 Opinioni e contributi della Provincia di Perugia**

Referente: **Arch. Claudio Mammoli ex Responsabile Ufficio PTCP Provincia di Perugia**

### **TEMA 1 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE**

#### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

La L.R. 28/95 stabilisce con buona chiarezza il ruolo del Piano Provinciale (PTCP) nel quadro della pianificazione territoriale, riconoscendo la molteplicità dei soggetti istituzionali partecipanti alla gestione del territorio e collocando il PTCP nella posizione centrale di raccordo e coordinamento della pianificazione comunale prevista dalla ex legge 142/90, di piano di tutela ambientale e, ancora, di piano paesaggistico.

La attribuzione di questo ultimo ruolo, a differenza degli altri che discendono direttamente dalla legislazione nazionale, ha corrisposto ad una scelta autonoma e per certi aspetti originale rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane, ma sostenuta da una visione di pianificazione di scala intercomunale o sovracomunale, in grado di superare i limiti amministrativi dei singoli comuni e di integrare, in una dimensione di valorizzazione, la tutela patrimoniale (paesaggistica e ambientale) con le scelte di sviluppo, potendo essere la prima ragione e motore del secondo.

Questa posizione, che maturò nei primi anni '80, portò ad un contenzioso al momento della uscita della L. 431/85, ma la Regione Umbria ha continuato a sostenerla ritenendo che l'unicità di uno strumento di pianificazione d'area vasta in campo urbanistico territoriale e di tutela paesaggistico-ambientale, (prima i Comprensori, poi, dopo la L.142/90, le Province) fosse la condizione per un governo del territorio consapevole ed efficace. La scelta di un livello di pianificazione paesaggistica alla scala subregionale era collegata appunto alla necessaria coincidenza di questa con quella territoriale che si era andata via via attestando alla scala provinciale.

L'esperienza della Provincia di Perugia che ha avviato il processo di formazione del PTCP nel 1995, portandolo a compimento e quindi attivando le proprie competenze nel 2000, è stata quella di costruire un Piano corrispondente al profilo assegnato dalla legge regionale: lo ha configurato come piano strutturale e ha posto la Provincia stessa in una posizione organica al processo di piano comunale, potenzialmente di sostegno efficace nei suoi confronti ed estranea a conflitti di competenze, con una azione sussidiaria da esercitare in modo pertinente e discreto.

La L.R. 28/ 95 prevede a monte del PTCP, una fase di pianificazione regionale con la formazione del PUT alla cui predisposizione dovrebbe partecipare la molteplicità dei soggetti istituzionali competenti per la gestione del territorio alla formazione dei piani; viene così almeno introdotto un riferimento alla copianificazione pur senza usare quel sostantivo, ma, dalla formulazione della legge stessa, emerge una visione fortemente gerarchizzata della pianificazione in cui la partecipazione degli altri soggetti alla fase di costruzione del Piano regionale (ed in particolar modo quella della Provincia) appare sostanzialmente solo di supporto tecnico-operativo.

**DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

La debolezza del rapporto tra i due soggetti istituzionali della pianificazione d'area vasta all'interno della realtà regionale umbra, consiste nella contraddittorietà delle assegnazioni di competenze e nel sostanziale mantenimento di quel modello di pianificazione a "cascata" che si vorrebbe superato dalla stessa legge o con altre successive leggi (quali per esempio, la L.R. 27/2000). Nella 28/95 il PUT è definito strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, ma anche per la pianificazione urbanistica comunale e dei piani di settore regionali introducendo il primo e fondamentale elemento di confusione per la sovrapposizione (o pletoricità) di competenze create. Se il piano d'area vasta è quello provinciale, che deve svolgere il lavoro di coordinamento e raccordo della pianificazione urbanistica comunale, il riferimento di quest'ultima non può che essere il PTCP, mentre lo strumento di pianificazione e programmazione regionale dovrà essere il riferimento della pianificazione provinciale e solo nella forma compiuta del PTCP potrà ritrovarsi la coerenza dei PRG con le linee e le scelte regionali, pena la dichiarazione di pletoricità degli altri strumenti di pianificazione d'area vasta. Inoltre, il sistema delle specifiche competenze dei livelli istituzionali di pianificazione, contrasta con l'ipotesi di un piano "a cascata" che prevede ad ogni passaggio la definizione ad una scala di maggior dettaglio di decisioni e scelte assunte precedentemente e invariabilmente a monte.

Al di là di possibili, ma comunque limitate, situazioni contraddittorie che possono essersi verificate, nel corso di questi primi otto anni di operatività delle funzioni di coordinamento e controllo del PTCP, tra province e comuni, la responsabilità dell'attuale abbassamento della attenzione e tensione disciplinare verso un rinnovato modo di pianificare, va attribuita all'aver sviluppato un confuso sistema di competenze per il governo del territorio in cui i "nuovi" principi di autonomia degli enti e di sussidiarietà delle funzioni non hanno sostituito la vecchia visione gerarchica del "piano a cascata" e della struttura piramidale che gli sta dietro. Che questa visione gerarchica sia tuttora ben salda è indicato dal fatto che la attuale discussione sul rapporto tra pianificazione regionale e provinciale continua a trattare la questione "di quanti piani ha bisogno l'Umbria" e "dei problemi che la presenza di più piani territoriali provoca nei comuni" anziché discutere dei ruoli istituzionali che ciascun soggetto deve svolgere per consentire al meglio l'espressione delle altre autonomie. L'aver spostato la questione sulla inutilità della compresenza di più soggetti in merito alla pianificazione territoriale in Umbria, anche in rapporto alla relativa estensione della regione, segnala una adesione al modello semplificativo autoritario che nega il valore della presenza di più soggetti, in questo caso stabiliti per legge, titolati ad esprimersi su scelte di interesse comune, e l'atteggiamento autoreferenziale di sapere risolvere tutto in casa.

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

Ad ogni livello di piano dovrebbe invece corrispondere la specificità di funzioni che gli appartiene strutturalmente: a quello regionale la formazione del quadro di riferimento a scala sovragregionale e nazionale e le strategie con cui la società regionale dovrà raccordarsi con l'esterno oltre che, naturalmente, la programmazione di settore di settore di sua competenza; alla provincia la costruzione del Piano Territoriale di Coordinamento nel quale le strategie regionali e le scelte di settore si confrontano con il quadro delle problematiche urbanistiche e territoriali in modo da evidenziare le situazioni di compatibilità ed incompatibilità, le criticità e le circostanze facilitanti e di fornire ai comuni e agli altri soggetti interessati scenari complessi ed esaustivi i cui collocare le proprie scelte; ai comuni la definizione degli assetti dei propri territori e le scelte insediative o di trasformazione territoriale.

**NOTE**

## **TEMA 2 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA E COINVOLGIMENTO DELLE SOVRINTENDENZE**

### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

La scelta della L.R. 28/95, come già ricordato, ha una sua ragione storica che non dovrebbe essere dimenticata. La tutela del patrimonio storico artistico e paesaggistico non è separabile dalla sua messa in valore, in termini sostenibili, all'interno del contesto territoriale di cui è comunque spesso parte integrante. Sviluppo del territorio e valorizzazione del patrimonio esprimono lo stesso concetto in un contesto di sostenibilità.

Il Piano d'Area Vasta previsto dalla ex legge 142/90 è sostanzialmente un Piano Paesistico in cui, oltre a mettere in relazione i comuni per meglio coordinare gli assetti dei loro ambiti urbani, si fornisce loro il quadro strutturale del territorio comune, indicandone le relazioni, le problematiche, le opportunità e le invarianti, vale a dire gli aspetti identitari; in questo evidentemente c'è anche il "paesaggio" come immagine fisica e percepibile, certo non solo sotto l'aspetto visivo, ma comunque partendo da questo, dell'assetto territoriale e quindi immagine concreta di esso.

La circostanza che il Piano Paesaggistico del D.Lgs 42/04 coincida con questo Piano o no, è una questione assolutamente formale.

Il PTCP, in quanto Piano d'area Vasta ai sensi della legge sulla riforma delle Autonomie locali, è il piano complessivo che integra nella sua dimensione territoriale (provinciale) tutti gli aspetti che non possono essere colti dalla dimensione comunale e per questo ha il compito di fornire a questa il quadro di riferimento. Il problema è solo di opportunità: la coincidenza tra i due piani sarebbe senz'altro la situazione di maggiore efficienza; la non coincidenza rileverebbe la necessità di riconoscere e affermare la presenza di competenze concorrenti. Il Paesaggio è l'elemento identificativo del territorio e pertanto tema essenziale della pianificazione d'area vasta.

Detto questo, è chiaro che la concorrenza di competenze può costituire un fattore positivo e propositivo qualora le competenze si esprimono in risorse (materiali ed immateriali) disponibili a supporto di percorsi preferenziali condivisi. A tale proposito ed a titolo di esempio, va ricordata l'esperienza della collaborazione della Provincia di Perugia con la Soprintendenza Archeologica dell'Umbria per la costruzione del tema Archeologico nel PTCP nella quale, sulla base di una consapevolezza di un nesso stretto tra pianificazione urbanistica e "rischio archeologico" e della condivisione del rischio che è comune e dannoso sia per chi opera nella trasformazione del territorio e sia per chi lavora per la conservazione del patrimonio storico-culturale, è stato composto per la prima volta un quadro unitario delle conoscenze, individuate le situazioni sensibili ed eseguita una prima valutazione del rischio che è andata a fare parte integrante, tramite il PTCP, dei processi di pianificazione comunale nonché di quelli di progettazione e valutazione ambientale, per i quali laddove esistevano competenze specifiche e dirette, la Sovrintendenza già forniva i criteri e gli indirizzi per una progettazione sostenibile dal punto di vista archeologico.

Questo lavoro comune è stato possibile, inizialmente per la condivisione della problematica e l'interesse comune delle strutture tecniche dei due Enti e in seguito in base ad un protocollo di intesa tra Provincia e Soprintendenza che ha permesso un triennio di collaborazione continua. L'assenza di una messa a regime di questo rapporto ha fatto sì che l'esperienza, pur avendo dato risultati fino allora inimmaginabili dal punto di vista della collaborazione interistituzionale, si esaurisse con l'invecchiamento del quadro delle conoscenze con essa prodotto.

Un rapporto stretto di collaborazione tra i soggetti competenti per la gestione complessiva del territorio e quelli dedicati alla tutela del patrimonio storico artistico paesaggistico, senz'altro ha la possibilità di portare all'individuazione di linee strategiche condivise che legano le diverse competenze su obiettivi unitari (ottimizzazione delle risorse) siano essi quelli relativi ai controlli, o quelli relativi alla formazione (di tecnici, di cittadini, ecc.), alle strategie e alle politiche, ma è chiaro anche che questo rapporto non deve essere episodico, o dipendente dalla attenzione e lungimiranza dei funzionari, ma deve essere una azione istituzionale e come tale, permanente e continua.

**DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

Se il principale punto di debolezza della pianificazione paesaggistica risiede nella separatezza da quella territoriale, il punto di debolezza della attuale linee di tendenza su questo tema è quello di voler uscire dal percorso che la Regione Umbria stessa aveva individuato, con una felice intuizione, nella prima stagione di pianificazione regionale e riproporre di nuovo la separatezza dal Piano d'Area Vasta; in questo caso prospettando un Piano Paesaggistico Regionale che comunque dovrà essere sviluppato con le Sovrintendenze; vale a dire da due soggetti titolari di competenze concorrenti sulla pianificazione paesaggistica (Stato e Regione) non hanno però competenze dirette sulla pianificazione d'area vasta a meno che una di esse, la Regione, non voglia sostituire le Province che questa titolarità l'hanno in base a leggi nazionali. E' anche il caso di ricordare che in Umbria, in base a quella felice intuizione sopra ricordata, le Province hanno avviato una esperienza di pianificazione paesaggistica di tutto rispetto, malgrado l'assoluta assenza di criteri e di linee guida regionali, e da oltre 8 anni anche di gestione paesaggistica dei propri territori.

Motivare la esigenza di una pianificazione paesaggistica regionale, con la constatazione delle diversità (più nelle impostazioni tecnico-scientifiche che negli orientamenti normativi) tra i due PTCP con valore di piano paesaggistico, esce dall'ambito della ragionevolezza in quanto questa richiederebbe tutt'al più il recupero del ruolo finora disatteso di guidare con punti di riferimento, linee e indirizzi, l'attività delle Province in materia e riallineare in tal modo una pianificazione provinciale che comunque agisca sugli assetti territoriali in modo integrato con la tutela paesaggistica e ambientale.

Ma in realtà la debolezza di questo atteggiamento della Regione riguardo la pianificazione paesaggistica, è segnalata anche dalla difficoltà di trovare una formulazione concreta coerente con l'insieme di enunciati che accompagnano gli atti fin qui elaborati: da una parte, il piano regionale e i tre livelli della pianificazione paesaggistica; la collaborazione interistituzionale con la chiamata dei comuni e delle province in questo processo; dall'altra, il recupero dei PTCP provinciali per la individuazione di un livello regionale, a maglie più larghe compatibile con la realtà regionale descritta dai piani provinciali insieme al disinteresse per tutto ciò che i PTCP hanno fatto e stanno facendo, spesso su esplicito mandato del PUT, su questo tema da alcuni anni.

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

La Regione svolga il suo compito di coordinare effettivamente la formazione dei PTCP per la loro valenza di piano paesaggistico, promuovendo il confronto con e tra le Province e sviluppo un rapporto di collaborazione interistituzionale permanente con le Sovrintendenze chiamandole a partecipare su questo tema alla fase della elaborazione del Piano ( vedi l'esperienza sopra ricordata).

Promuova l'apertura di tavoli e/o osservatori permanenti interistituzionali cui partecipano i soggetti della gestione del territorio alla scala d'area vasta e le sovrintendenze per:

- la definizione di obiettivi comuni, la costruzione delle strategie adeguate e il monitoraggio dei risultati ottenuti;
- l'avvio di programmi di attività formativa-informativa con iniziative rivolte ai vari segmenti della popolazione (scolastica, professionisti, abitanti-fruitori, ecc.) e finalizzate allo sviluppo e consolidamento della conoscenza del territorio, in particolare di quello di appartenenza, e con essa della capacità di giudizio del patrimonio reale disponibile e di coinvolgimento nella sua gestione.

L'organizzazione di queste attività dovrebbe vedere coinvolte in prima persona le Autonomie locali insieme alla Regione ed alle Sovrintendenze, sia attraverso la formazione di proprio personale e sia mediante le iniziative che questo potrà diffondere nei propri territori.

**NOTE**

### **TEMA 3 - STRUMENTI E PROCESSI DI COPIANIFICAZIONE**

#### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Il metodo della copianificazione è l'unico metodo credibile per la gestione delle trasformazioni in un territorio dalla struttura complessa e in un contesto non autoritario. La copianificazione praticata garantisce la compatibilità e la coerenza dei vari processi di trasformazione attuati, la fattibilità delle scelte che mettono in moto quei processi, l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili. La copianificazione è il metodo di lavoro dei soggetti che, nella loro autonomia, con competenze diverse ed obiettivi generali comuni, intendono lavorare insieme per sfruttare le sinergie e ottenere risultati migliori per tutti.

L'uso del termine "copianificazione" è entrato nella legislazione urbanistico-territoriale umbra con la L.R. 11/05. Questa legge, al capo I° del titolo II°, introduce la copianificazione nella formazione dei PRG: afferma che essa si basa sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni e stabilisce:

- a) che essa costituisce il metodo per il governo del territorio che mira a conseguire, nell'attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti istituzionalmente coinvolti
- b) che essa garantisce, nel rispetto delle prerogative e dell'autonomia dei singoli soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del territorio.

I cinque articoli successivi stabiliscono "come" (soggetti, modalità operative e tempi) si deve svolgere la copianificazione nel processo di formazione del "documento programmatico" e nella successiva "conferenza di copianificazione".

La Provincia di Perugia ha informato da subito il proprio PTCP sulla copianificazione, e questa compare come metodo base già nel Progetto Preliminare di PTCP, approvato nel '97. Ha riconosciuto questo metodo come il più organico all'applicazione del principio di sussidiarietà sia nella sua azione pianificatoria d'area vasta (fornire dati strutturali, quadri sistematici, criteri indirizzi e direttive per una gestione consapevole a livello comunale di temi di natura sovracomunale), che in quella di coordinamento e raccordo della pianificazione comunale (comunicare con e comunicare fra).

Concretamente, la Provincia, ha cominciato a sperimentare questo metodo, già nel corso di elaborazione del primo PTCP, soprattutto all'interno della propria struttura tecnica, con un lavoro intersettoriale che rispondeva alla sua natura di quadro di riferimento per la pianificazione di settore e per la programmazione economica provinciali; ma anche all'esterno sviluppando operazioni di diverso grado di complessità, con altre strutture ed istituzioni (compresa quella citata, con la Sovrintendenza Archeologica, nella scheda 2), dando luogo a risultati anche innovativi. A livello di copianificazione istituzionale o della sussidiarietà, ha introdotto il concetto che il PTCP fornisce alla pianificazione comunale, con i suoi tematismi, "il lessico base" con cui la copianificazione si esprime e, con i suoi principi e regole, "la sintassi" di questa comunicazione, che dovrà facilitare la realizzazione del Piano Strutturale e poi semplificare la verifica della sua compatibilità ambientale, rinnovando, operativamente, la prassi abituale. Sempre a questo livello, negli anni successivi ha continuato a costituire un elemento di supporto (sussidiario) alla attività istituzionale dei comuni, con l'individuazione di percorsi di ricerca e sperimentazione di metodologie (con visuali, e rapporto viabilità-paesaggio) su temi per i quali era chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento.

Ma la strada della copianificazione attraversa prospettive ben più significative ed innovative: passa per il coinvolgimento diretto e contestuale dei soggetti che operano ai diversi livelli della pianificazione, sulle varie problematiche emergenti, passa per lo scambio di competenze ed esperienze in tempo reale rispetto ai problemi posti e per loro soluzione congiunta. Passa anche per quella forma allargata di copianificazione che è la partecipazione: non solo i portatori di risorse e interessi, ma anche i portatori di diritti (di cittadinanza, di qualità della vita, ecc.) dovrebbero entrare stabilmente in questi processi; e su questo c'è ancora moltissimo da fare. Ciò che ancora manca nella esperienza umbra è una consolidata esperienza di copianificazione e, di conseguenza, l'esigenza è quella di un repertorio di strumenti rodati e della disponibilità di soggetti (operatori e tecnici) esperti, organizzati in strutture operative.

**DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

La debolezza di questo metodo sembra ricadere innanzitutto difficoltà di essere messo in pratica, a causa della diffidenza dei soggetti che dovrebbero essere coinvolti, e che vedono invece nell'ingresso di altri soggetti nel proprio campo di azione una interferenza limitante i propri diritti ed interessi; ma esistono altri importanti punti di debolezza che richiedono specifica consapevolezza e preparazione proprio ai sostenitori di questo metodo: il rischio (la certezza) di mettere in moto processi più impegnativi, o tempi più lunghi e stancanti che possono diminuire la costanza dell'impegno degli attori; la necessità di approfondimenti durante il processo di elaborazione (la copianificazione sviluppa problematiche reali), necessità di risorse adeguate, sia di mezzi finanziari che di operatori preparati.

Per questo probabilmente, le esperienze fin qui sviluppate, anche dalla Provincia di Perugia sono state soprattutto quelle di "pianificazione istituzionale" in cui il vecchio rapporto, in qualche modo di tipo gerarchico, ancora permane, e la forza dei criteri del PTCP per la formazione del PRG, pur espressi e soprattutto concepiti in una dimensione di copianificazione, risiede più sul passaggio obbligato della conferenza istituzionale, che sulla condivisione totale della diversità dei ruoli e delle competenze tra Provincia e Comune.

Ma la copianificazione non si improvvisa, essa ha bisogno di regole certe che ne permettano lo sviluppo, non di briglie e laccioli che ne limitano gli spazi.

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

È necessario che la copianificazione venga sperimentata effettivamente e sistematicamente, al fine di individuare forme e strumenti efficaci per il contesto umbro e, in primo luogo, perché venga superata la pur naturale diffidenza verso le nuove forme di organizzazione delle procedure, elemento determinante l'attuale situazione di stallo. Perché ciò avvenga occorre che la copianificazione sia diffusa e resa un elemento della quotidianità dell'agire e al tempo stesso, sia osservata nelle forme che assume e nei risultati che produce per poter far tesoro di questi e costruire un repertorio di linee e criteri efficaci.

L'ipotesi potrebbe essere quella di un programma di medio tempo, per la sperimentazione di esperienze sui vari temi di interesse territoriale o urbanistico-territoriale e relative a tutti i livelli di pianificazione, affiancato da un osservatorio che monitora il suo svolgimento per elaborare linee guida e/o strutturare processi e strumenti. La sperimentazione dovrebbe prevedere anche una azione formativa specifica per i tecnici e gli operatori soprattutto rivolta alla gestione dei momenti partecipativi, di confronto delle ipotesi e di verifica delle scelte proposte.

**NOTE**

#### **TEMA 4 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONI SPECIALISTICHE E DI SETTORE**

Non compilato

#### **TEMA 5 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE**

Non compilato

#### **TEMA 6 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

##### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Nel sistema della pianificazione regionale, il quadro istituzionale formato da Regione, Province e Comuni deve trovare una collocazione articolata che consenta ad ogni soggetto di esercitare il proprio ruolo in autonomia e in forma sussidiaria.

Nel dibattito che ha portato alla riforma delle autonomie locali, e poi ne ha seguito lo sviluppo nelle esperienze di pianificazione d'area vasta che le province andavano avviando, questi ruoli venivano identificati nella funzione della Regione di definire, con il suo piano di indirizzo, le linee di politica territoriale regionale in rapporto al quadro nazionale ed europeo e le strategie per il loro sviluppo; in quella della Provincia la formazione del un piano territoriale di supporto e guida per la pianificazione urbanistica e per la pianificazione di settore (coordinamento e raccordo); in quella del comunale con la formazione di un piano strutturale strategico con cui vengono scelti gli assetti del territorio del comune mettendo in rapporto la gestione del territorio con le scelte strategiche operate.

La Regione dell'Umbria, dopo oltre 10 anni dalla uscita della L.R. 28/95 e 5 dalla approvazione del nuovo PUT (L.R. 27/00), ha avviato la elaborazione di un Disegno Strategico Territoriale. La formazione di questo strumento potrebbe effettivamente essere la risposta reale alla situazione di scarsa chiarezza e causa di forte impaccio nei rapporti istituzionali mantenuta finora su questo tema; ma perché ciò sia possibile sarà necessario che la Regione riconosca in questo il suo specifico e insostituibile strumento di programmazione strategica con il quale fornire le linee di politica territoriale regionale in rapporto al quadro nazionale ed europeo e le strategie per il loro sviluppo guidando i processi di pianificazione d'area vasta e comunale, mettendo da parte la tendenza a attribuirsi altre competenze di piano territoriale che, nell'attuale sistema, finiscono inevitabilmente con il riproporre inattuali ed inaccettabili forme di pianificazione a cascata.

##### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

La L.R. 28/95, nel delineare i ruoli della pianificazione territoriale regionale e di quella provinciale (artt.5 e 12), se da una parte sembra esprimere chiaramente le funzioni dei due strumenti (di riferimento la prima, di coordinamento la seconda), ha anche introdotto, come è già stato rilevato, un elemento di forte contraddizione stabilendo che il PUT è strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per le pianificazioni territoriali provinciale, comunale e di settore. In tal modo infatti, ha di nuovo introdotto in modo evidente la struttura della pianificazione a cascata che corrisponde all'esatto contrario delle modalità proprie di un sistema di autonomie di pari dignità che si dovrebbero muovere in termini di sussidiarietà.

##### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI**

##### **NOTE**

**TEMA 7 - VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PIANI E DEGLI STRUMENTI**

Non compilato

**TEMA 8 - APPLICAZIONE E EFFICACIA DEL PUT NEL SUO RAPPORTO CON IL PTCP**

Non compilato

**TEMA 9 - RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LE POLITICHE IN ATTO ED I RELATIVI STRUMENTI UTILIZZATI**

Non compilato

**TEMA 10 - IL PIANO TERRITORIALE E I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO**

Non compilato

## **2.2 Opinioni e contributi della Provincia di Terni**

Referente: **Arch. Donatella Venti**, coordinatore del PTCP Provincia di Terni

### **TEMA 1 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE**

#### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

La definizione dei contenuti e del "ruolo" che in Umbria assumono i PTCP, discende dalla produzione legislativa regionale della seconda metà degli anni '90, costituita dalla L.R. 28/95 e dalla L.R. 31/97. La legge regionale 28 del 95 ha avuto il merito di costituire un primo riferimento per la pianificazione di livello regionale e provinciale, ma ha rappresentato un quadro normativo incompleto, avendo rimandato ad altro atto legislativo la ridefinizione dei contenuti e delle procedure di approvazione dei Piani regolatori comunali, ridefinizione oltremodo necessaria in quanto l'introduzione della pianificazione d'area vasta di livello provinciale e la riformulazione dei contenuti del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) regionale, come quadro di riferimento programmatico per la pianificazione infraregionale (territoriale, urbanistica e di settore), avevano posto l'urgenza della rimodulazione del sistema di relazioni da instaurarsi tra PTCP e PRG. La legge n. 31 del 1997 in realtà non aveva efficacemente risolto il coordinamento e l'armonizzazione delle competenze assegnate ai diversi livelli del governo locale ed ai relativi piani. Allo stesso modo la successiva L.r.11 del 2004, pur inserendo importanti innovazioni quali la perequazione, un "parziale" percorso ciclico di risalita dei contenuti dal piano comunale verso il PUT ed il PTCP attraverso gli accordi di copianificazione e le possibili variazioni degli strumenti regionale e provinciale per effetto delle previsioni del PRGS (anche se nei fatti di assai difficile realizzazione, stante la complessa procedura prevista dalla L.r.11) ed una rivisitazione della parte strutturale ed operativa dei piani comunali, non ha raggiunto l'obiettivo di superare l'impostazione ancora altalenante delle leggi vigenti ed avviare un processo di rinnovamento ispirato a principi maggiormente coerenti con le nuove e ridistribuite funzioni che il sistema delle autonomie locali, nel suo complesso, e le Regioni in particolare sono chiamate a svolgere.

Questa filosofia di fondo aveva peraltro ispirato la conclusione del percorso, seguito dalla Regione a partire dalla L.R. 3/99, di attribuzione di competenze agli enti Locali, in attuazione dei decreti Bassanini. Vari aspetti, tra cui il valore di piano paesistico dei PTCP, l'auto-approvazione degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni esclusivamente previa verifica di congruenza con la pianificazione superiore, il trasferimento di importanti funzioni in materia ambientale alle Province in attuazione del D.Lgvo.112/98, hanno di fatto configurato un sistema delle autonomie locali che, seppure faticosamente, subentra all'ente regionale, seguendo il principio di una aggregazione di competenze relativamente a "settori" di intervento che connotano i diversi enti territoriali (le competenze ambientali coagulate nell'ente provinciale, i rapporti autorizzatori-concessori incentrati sul Comune, lo sviluppo di adeguati spazi di autonomia decisionale nella gestione delle risorse finalizzate allo sviluppo di azione strategiche ai vari livelli).

Parlando poi di pianificazione paesaggistica, la scelta di fondo della Regione dell'Umbria, da sempre, era stata quella di integrare in un unico strumento i contenuti di pianificazione territoriale ed urbanistica con quelli propri della pianificazione paesaggistica e ambientale. Già nel primo Piano urbanistico territoriale (P.U.T.) regionale (1983) erano infatti presenti in maniera sostanziale "ragioni" di tipo ambientale<sup>1</sup> che conformavano gli indirizzi di assetto territoriale, anche se in realtà la pianificazione di settore, successivamente intervenuta, ha scarsamente colloquiato con lo stesso Piano territoriale, generando di fatto un quadro regionale per molti aspetti contraddittorio e discordante. Solo con la legge regionale n. 28 del 95 è stato riaffermato e affidato ai piani di area vasta il criterio di priorità e di coordinamento delle pianificazioni "specialistiche", che, con l'introduzione, ad opera della L.142/90 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, risultano essere sia di iniziativa regionale che provinciale. Altro elemento che occorre sottolineare è la rinuncia, da parte della Regione Umbria, a redigere un Piano paesistico regionale, avendo delegato tale competenza prima<sup>2</sup> ai Piani Urbanistici Comprensoriali e successivamente ai P.T.C.P. Ora questo sistema di contenuti (e competenze) viene messo in discussione dall'adeguamento da parte della Regione al Codice

<sup>1</sup> In particolare per i temi dell'agricolo pregiato, le aree boschive, le fasce ripariali, i corsi d'acqua, le aree di particolare interesse ambientale, le risorse idriche sotterranee, le visuali lungo le principali vie di comunicazione.

<sup>2</sup> I contenuti dei P.U.C., istituiti con la L.R. n.40 del 1975, sono stati integrati per effetto della L. 431/85 con i contenuti paesaggistici fino alla loro soppressione ad opera della L.R. 6/90.

Urbani, che, in particolare nella sua più recente rivisitazione, ripropone il Piano Paesistico Regionale, mentre assegna compiti diretti di tutela alle Soprintendenze regionali, tra cui l'espressione di pareri sui piani in zone vincolate. Questo pone non pochi problemi nella rivisitazione dei PTC, non essendo ancora chiara la "forma" che il PPR Umbro andrà a percorrere (Atto di indirizzo? Quadro di riferimento? Piano paesistico vero e proprio che si sovrappone ai PTC?).

**DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:** ( "CONCORDO PIENAMENTE CON QUANTO AFFERMATO DA MAMMOLI" )

La debolezza del rapporto tra i due soggetti istituzionali della pianificazione d'area vasta all'interno della realtà regionale umbra, consiste nella contraddittorietà delle assegnazioni di competenze e nel sostanziale mantenimento di quel modello di pianificazione a "cascata" che si vorrebbe superato dalla stessa legge o con altre successive leggi (quali per esempio, la L.R. 27/2000). Nella 28/95 il PUT è definito strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, ma anche per la pianificazione urbanistica comunale e dei piani di settore regionali introducendo il primo e fondamentale elemento di confusione per la sovrapposizione (o pletoricità) di competenze create. Se il piano d'area vasta è quello provinciale, che deve svolgere il lavoro di coordinamento e raccordo della pianificazione urbanistica comunale, il riferimento di quest'ultima non può che essere il PTCP, mentre lo strumento di pianificazione e programmazione regionale dovrà essere il riferimento della pianificazione provinciale e solo nella forma compiuta del PTCP potrà ritrovarsi la coerenza dei PRG con le linee e le scelte regionali, pena la dichiarazione di pletoricità degli altri strumenti di pianificazione d'area vasta. Inoltre, il sistema delle specifiche competenze dei livelli istituzionali di pianificazione, contrasta con l'ipotesi di un piano "a cascata" che prevede ad ogni passaggio la definizione ad una scala di maggior dettaglio di decisioni e scelte assunte precedentemente e invariabilmente a monte.

Al di là di possibili, ma comunque limitate, situazioni contraddittorie che possono essersi verificate, nel corso di questi primi otto anni di operatività delle funzioni di coordinamento e controllo del PTCP, tra province e comuni, la responsabilità dell'attuale abbassamento della attenzione e tensione disciplinare verso un rinnovato modo di pianificare, va attribuita all'aver sviluppato un confuso sistema di competenze per il governo del territorio in cui i "nuovi" principi di autonomia degli enti e di sussidiarietà delle funzioni non hanno sostituito la vecchia visione gerarchica del "piano a cascata" e della struttura piramidale che gli sta dietro. Che questa visione gerarchica sia tuttora ben salda è indicato dal fatto che la attuale discussione sul rapporto tra pianificazione regionale e provinciale continua a trattare la questione "di quanti piani ha bisogno l'Umbria" e "dei problemi che la presenza di più piani territoriali provoca nei comuni" anziché discutere dei ruoli istituzionali che ciascun soggetto deve svolgere per consentire al meglio l'espressione delle altre autonomie. L'aver spostato la questione sulla inutilità della compresenza di più soggetti in merito alla pianificazione territoriale in Umbria, anche in rapporto alla relativa estensione della regione, segnala una adesione al modello semplificativo autoritario che nega il valore della presenza di più soggetti, in questo caso stabiliti per legge, titolati ad esprimersi su scelte di interesse comune, e l'atteggiamento autoreferenziale di sapere risolvere tutto in casa.

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

La normativa regionale richiede approfondimenti e diversificazioni appropriati, in cui si dovrebbe maggiormente rafforzare il ruolo specifico del PTCP, quale piano di coordinamento e di raccordo, e quello dei Comuni, quali decisori ed attuatori, attraverso la normativa dei singoli PRG, delle "suggestioni", indirizzi e linee di assetto generale configurate dai PTCP, tenuto conto delle diversità territoriali. Da tempo la Provincia di Terni, ma anche credo la Provincia di Perugia, applicano la co-pianificazione attraverso specifici accordi per ambiti intercomunali (sistemi di complementarietà funzionali), che nella loro gestione hanno in parte rivisto le aggregazioni proposte dal PTC assumendo le "geografie variabili" delle collaborazioni/accordi anche settoriali in atto (quali quelle discendenti dai programmi filiera TAC, dai programmi complessi quali il PRUSST, dai Contratti d'area). Nei fatti dunque la Provincia può coerentemente porsi come soggetto che, attraverso le proprie specifiche competenze, coadiuva i Comuni nel porre in essere politiche integrate territoriali che, per scala di intervento o per complessità di tematiche, necessitano dell'apporto sia di più soggetti/enti sia di più competenze disciplinari/tecniche (come nel caso di programmi complessi volti alla riqualificazione non solo architettonica, ma anche ambientale, della sostenibilità, dei servizi e delle infrastrutture spesso di competenza della Provincia). La nuova legge sull'area vasta deve dunque porsi come "quadro" di riferimento, senza troppo "normare e definire", come purtroppo consuetudine delle leggi regionali, ma agevolando l'opportunità di costruire politiche per il territorio ed assegnando alla Provincia (definitivamente e senza ripensamenti) la pianificazione dell'area vasta, intesa come sopra ricordato, come "bussola d'orientamento" per gli enti territoriali comunali ed altri – si pensi alle Comunità Montane ed alle competenze nei piani di gestione SIC e ZPS-.

## **TEMA 2 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA E COINVOLGIMENTO DELLE SOVRINTENDENZE**

### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Come prima accennato il PTCP assume fundamentalmente un carattere paesaggistico e ambientale, definendo le destinazioni d'uso del territorio, a seconda del grado di compromissione o di integrità delle risorse presenti. Questi contenuti, ed in particolare il valore di piano paesaggistico (ex lege 431/85), costituiscono il punto di attacco del processo di formazione del piano e la sua principale forza rispetto al sistema degli attori locali. Come ormai noto il PTC di Terni ha assunto l'Ecologia del Paesaggio quale insieme di tecniche di valutazione e di analisi, che consentono l'individuazione dei processi generali che condizionano le diverse unità di paesaggio e la descrizione dei caratteri principali, funzionali e strutturali, del sistema paesistico, delle dinamiche significative (confrontando i rilievi delle unità ecosistemiche in almeno tre soglie storiche), delle condizioni attuali di equilibrio e dei range di variabilità degli indici significativi utilizzati (biopotenzialità territoriale, habitat standard pro-capite, connettività e circuitazione del sistema seminaturale, grana, eterogeneità, ecc.).

La eco-sostenibilità delle scelte di piano si basa pertanto su una analisi, e quindi conoscenza, integrata dell'ambiente, nella sua complessità. In quanto anche piano paesaggistico configura i caratteri dei quadri ambientali o le unità di paesaggio, come risultato dell'interazione dinamica tra uomo-ambiente, individuandone struttura (elementi, origine, forma e matrice prevalente) e gli apparati funzionali (abitativo, produttivo, sussidiario, protettivo).

I contenuti relativi alla tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico, culturale e paesaggistico sono comunque espressi sia nelle singole schede per U.d.p. sia nelle norme di "categoria" contenute nel titolo V. Sia per il PTC vigente sia per la sua revisione questi contenuti sono stati espressi in stretto coordinamento con le Soprintendenze competenti, che hanno fatto e fanno parte del Comitato Scientifico del PTC. In particolare con la Soprintendenza Archeologica nella definizione del "rischio archeologico", nell'individuazione delle aree da sottoporre a speciale tutela ed osservazione, integrando i contenuti della pianificazione comunale nonché di quelli di progettazione e valutazione ambientale.

### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

L'attuale scenario non appare molto confortante, soprattutto se ci riferisce ad alcune "inopportune" ingerenze ministeriali verso i Comuni (ed indirettamente o direttamente verso la Provincia) nella predisposizione dei PRG, utilizzando lo strumento "improprio" del vincolo indiretto monumentale. Si legge una scarsa considerazione degli enti locali ed una politica del vincolo sovrapposta (e preponderante) rispetto a quella del Piano e del progetto. Parimenti non trova una cultura di pianificazione grandi sponde anche in ambito disciplinare, in cui si rileva piuttosto una buona competenza nel "mitigare"/ migliorare piuttosto che nel ricreare legami complessi, funzione propria della pianificazione. Fatto salvo l'ottimo rapporto con i referenti delle Soprintendenze che collaborano sia a livello territoriale che nell'ambito del Comitato Scientifico.

### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

Come evidenziato nell'atto delle Giunte Provinciali rispetto alla formazione del PPR di richiesta di chiarezza nel redigendo PPR (che vede lo stretto coinvolgimento della Direzione Regionale e delle Soprintendenze) delle ricadute nei PTCP e del rapporto PPR/PTCP la copianificazione dovrà essere assolutamente di tipo paritetico, rispettando competenze e funzioni dei diversi enti e non ripetendo l'errore di un rapporto gerarchico (ti dico io come devi fare) tra pianificazione regionale e provinciale/comunale. Il percorso è sicuramente più complesso, a partire dalla ricerca di linguaggi comuni, nonché di argomenti/definizioni condivise, ma crediamo questo solo possa essere il percorso.

Successivamente si potranno organizzare eventi formativi, workshop di approfondimento che diffondano questa rinnovata "cultura" del paesaggio e dei beni culturali e storici (come proposto da Mammoli)

### **NOTE**

### TEMA 3 - STRUMENTI E PROCESSI DI COPIANIFICAZIONE

#### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Il PTCP vigente individua alcuni ambiti di livello intercomunale, individuati sulla base delle caratteristiche geografiche, insediative, della accessibilità e della "gravitazione" rispetto ai luoghi centrali, nonché della cooperazione in atto, tra i quali favorire e promuovere accordi di co-pianificazione, tesi ad uno stretto coordinamento delle strategie territoriali, con particolare riferimento alla individuazione di poli e agglomerati produttivi intercomunali, alla distribuzione di servizi di livello territoriale, alla gestione integrata di itinerari tematici, culturali, dello sport e del sistema museale ed espositivo, nonché di coordinamento rispetto alle azioni di tutela e salvaguardia, gestione dei rischi e nuova infrastrutturazione.

Attraverso gli Accordi di Co-pianificazione, stipulati tra Comuni contermini con la Provincia, si sono definiti i contenuti alla scala territoriale dei nuovi PRGS, recepiti nei Documenti preliminari, previsti prima dalla L.R. 31/97 ed ora riproposti dalla L.R. 11/2005; per alcuni ambiti i PRGS sono stati veri e propri piani intercomunali, ovvero hanno seguito fino alla conclusione un unico iter procedimentale, mentre, per la maggior parte, hanno dato luogo alla redazione dei piani comunali da parte di un unico gruppo di progettazione, separandosi poi nelle diverse fasi previste dall'iter di approvazione.

In entrambi i casi hanno consentito una visione di insieme del territorio di ambito, attivando interessanti progettualità e mettendo a sistema le "vocazioni" di ogni singolo territorio.

La maggior parte degli ambiti riconosciuti dal PTCP hanno dato luogo ad Accordi di pianificazione; solo in alcuni casi il Comune ha preferito redigere autonomamente il proprio PRGS, sulla base dei contenuti dell'Accordo. Solo in 2 casi, al momento, la redazione del PRGS non è stata preventivamente preceduta da uno specifico Accordo.

La progettualità nella copianificazione degli Ambiti Territoriali del PTCP ha dato risultati soddisfacenti nell'attuazione delle dinamiche territoriali della pianificazione territoriale provinciale<sup>3</sup>: fin dalla prima esperienza della pianificazione condivisa per Ambiti territoriali è emersa la volontà di concepire il PTCP non come momento determinato e sovraordinato della attività amministrativa, ma «come un sistema in cui intervengono diversi strumenti sia di tipo tecnico-scientifico, sia di tipo gestionale amministrativo per la previsione, la simulazione di scenari, il monitoraggio, la valutazione dei risultati».

#### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

L'attuale concezione della copianificazione, risiede più sul passaggio obbligato all'interno della conferenza istituzionale, e tra l'altro "normato" da direttive regionali di tipo procedimentale, che su aspetti progettuali e strategici, quindi di contenuto. Fermo restando il positivo giudizio sugli Accordi stipulati con i Comuni, l'attuale "formula" contenuta nella L.R. 11/2005 di fatto "svilisce" l'accordo di co-pianificazione a mero passaggio burocratico.

<sup>3</sup> Si riportano alcuni dei contenuti degli Accordi di Co-pianificazione: I Comuni aderenti all'Accordo si impegnano a predisporre studi e analisi sulla base delle cartografie tematiche contenute nel PTCP e dei criteri stabiliti nelle relative N. di A.; tali studi verranno integrati ad una scala analitica e cartografica adeguata al territorio comunale. In base alle risultanze dei vari studi i Comuni provvedono alla nuova delimitazione delle porzioni di territorio aventi le caratteristiche di appartenenza alle varie classi o zone stabilite nelle N. di A. del PTCP. Gli stessi comuni si impegnano a redigere la cartografia tematica a corredo del PRG parte strutturale e dotarsi di procedure informatizzate secondo gli standard previsti dalla delibera di Giunta Regionale 16.9.1998, n. 5284 e secondo le caratteristiche del SIT della Provincia di Terni. Un altro aspetto importante che dovrà essere riportato nell'adeguamento dei P.R.G. parte strutturale al PTCP, è costituito dalle Norme e Indirizzi sul paesaggio e i beni storici contenuti nel Capo VI delle N. di A. Il PTCP fissa la disciplina paesaggistica per gli ambiti vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/99 che costituisce elemento vincolante per la pianificazione comunale generale, attuativa e per gli interventi di trasformazione urbanistica, ambientale ed edilizia che dovranno essere coerenti con le motivazioni contenute nei singoli provvedimenti di tutela e con la salvaguardia degli elementi paesaggistici che connotano gli ambiti vincolati. In particolare nelle aree di rischio storico-archeologico, così come individuate nelle tavole strutturali tematiche del PTCP, i Comuni, di concerto con la Soprintendenza, in sede di redazione del PRG parte strutturale, ove siano previsti interventi di trasformazione o nuova edificazione, perimetrano le aree di rischio sulla base di indagini di superficie, individuano le emergenze storico-archeologiche di tipo puntuale essendo ricomprese nelle categorie di beni di cui all'art. 6 della L.R. n. 53/74; così pure sono ricompresi i manufatti dell'archeologia industriale di interesse storico e documentale.

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

Parola chiave: una co-pianificazione basata su strategie e progetti e non su procedure. Revisionare la L.R. 11 così da restituire agli Accordi di pianificazione i contenuti e non fossilizzarli in direttive o altro (come fatto dalla Regione). Non in tutti gli accordi è necessaria la presenza della Regione, ma a seconda delle tematiche affrontate.

Nella revisione del PTC si intende partire dalle aggregazioni intercomunali significative alla scala di area vasta già riconosciute, verificandone gli esiti ed integrando i parametri, alla base della precedente individuazione, con quanto "percepito" dalla popolazione, ovvero con quegli "ambienti di vita" che di fatto rappresentano i luoghi del quotidiano (la scuola, il lavoro, i servizi) e che fanno parte dei "paesaggi della percezione" richiamati dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

In ciascun ambito verranno quindi approfonditi i contesti paesaggistici, le problematiche di tipo ambientale, le carenze di servizi o le difficoltà nella loro gestione, le politiche in atto e quelle che dovrebbero essere messe in campo o sperimentate, anche al fine di rafforzare le "identità" locali.

La revisione del PTC dovrà infine suggerire gli strumenti più adatti per affrontare le tematiche emerse e dare concretezza al percorso, attingendo tra gli strumenti già sperimentati, come nel caso del PRUSST "Il Nera dalla prima industrializzazione allo sviluppo sostenibile", promosso per l'ambito vallivo e della conca ternanarnese dai Comuni di Terni, Narni e dalla Provincia, o dei progetti integrati della filiera TAC, ovvero promovendo Master Plan intercomunali e uffici associati di progetto, o ancora proponendo nuovi strumenti di co-progettazione, che vedano il coinvolgimento anche di "soggetti deboli" ovvero non necessariamente e solamente dei proprietari o delle imprese interessati agli interventi (come nel caso dei bandi PRUSST o dei progetti integrati TAC), ma anche di associazioni del volontariato, gruppi o singoli cittadini, come previsto nei Contratti di fiume e di Paesaggio.

**NOTE**

#### **TEMA 4 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONI SPECIALISTICHE E DI SETTORE**

##### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Il PTC per norma nazionale, discendente dalla legge 142/90, ha anche valore di Piano di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, laddove vengano stipulati opportuni accordi o protocolli con gli enti funzionalmente delegati.

Questo contenuto del Piano è stato assunto dal PTCP come "punta di diamante" per regolamentare e meglio incidere sui processi di trasformazione del territorio.

Inoltre il vigente Piano della Provincia di Terni ha sempre cercato di comporre il quadro delle pianificazioni di settore, tenendo il più possibile aggiornato il quadro di riferimento normativo/pianificatorio sovraordinato (PAI, Piani regionali settore rifiuti, acque superficiali e sotterranee, inquinamento elettromagnetico e luminoso, PRAE, etc.).

##### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

La pianificazione di settore non concepisce né il principio down-top né di processi ciclici; risulta pertanto spesso difficile colloquiare con le autorità territoriali preposte, che concepiscono la pianificazione esclusivamente in forma gerarchica ed assolutamente non ciclica (il piano provinciale, approfondendo contenuti e scale dovrebbe apportare miglioramenti al piano originario), spesso, come nel caso del PAI, prevedendo lunghe procedure per il suo aggiornamento o addirittura, come sempre nel caso del PAI, non prevedendo affatto correzioni e miglioramenti.

##### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

Dovrebbe essere prevista per legge nazionale la possibilità introdotta dalla L.R. 11/2005 di una modifica, tramite accordi e ratifiche, degli strumenti di settore di livello nazionale, regionale o di bacino ad opera di altre pianificazioni ed in particolare dei PTC, che, come ricordato hanno valore di Piano di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

##### **NOTE**

## **TEMA 5 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE**

### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Nel PTC vigente sono definiti gli obiettivi specifici che la Provincia di Terni intende assumere e, di conseguenza, quali azioni e/o quali interventi diretti la Provincia di Terni intende mettere in campo, e quali trasformazioni e di che tipo la Provincia di Terni intende effettivamente promuovere e/o eventualmente sostenere, nel tempo di durata del proprio piano, e con specifico riferimento alle parti del territorio provinciale in cui tali interventi, azioni e trasformazioni dovranno essere localizzati e realizzati, essenzialmente in relazione alle caratteristiche "naturali" degli stessi, al sistema delle principali infrastrutture di cui essi possono già disporre, al sistema insediativo esistente e, più in generale, alle "risorse locali" che possono essere ragionevolmente attivate e valorizzate.

Questo è ragionevolmente relazionato con la capacità di spesa e di intervento diretto, proponendo delle schede di progetto e delle azioni chiave di coordinamento. Nella gestione (8 anni) una parte di queste azioni si sono concretizzate sia per iniziativa della Provincia sia per iniziativa di altre amministrazioni, anche secondo modalità di intervento non ipotizzate dal Piano (ad esempio la valorizzazione dei territori marginali, assunta come obiettivo generale e rispetto ad alcuni progetti di tipo tradizionale, quali i circuiti museali, si è realizzata attraverso l'Ecomuseo del Paesaggio, che con maggior forza ha saputo valorizzare le risorse posizionate nei sistemi locali marginali).

Una buona percentuale di queste sono state finanziate con fondi strutturali ed altra parte con strumenti di tipo Programmi complessi (PRUSST, Contratti di quartiere e PUC). Di fatto la "concretezza" dimostrata ha favorito processi reali di trasformazione ed il piano ha guidato nelle strategie di fondo. Tutto questo è stato possibile grazie ad un percorso molto articolato di ascolto delle Comunità locali ed al parallelo ruolo di coordinamento della programmazione svolto (ma solo in quella occasione) dall'Amministrazione Provinciale nel 1996-1998.

### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

Dopo il 1998 la Regione ha percorso altre modalità per coordinare la programmazione territoriale dei fondi strutturali (bandi e finanziamenti minuti a pioggia, forme di coordinamento libere) che di fatto hanno interrotto il coordinamento intercomunale e per ambiti "omogenei" realizzato dalla Provincia di Terni alla fine degli anni 90 (con la consulenza del CLES) e che ha permesso di redigere il Piano sulla scorta delle reali esigenze percepite dai territori e dei progetti che venivano messi in campo (e considerati finanziabili).

### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

Le funzioni di "coordinamento" del piano territoriale provinciale, sono rivolte essenzialmente alle pianificazioni comunali. Tali funzioni, per altro, dovrebbero inglobare anche gli orientamenti e gli indirizzi regionali, eventualmente articolati, rimodulati e/o perfezionati – ovvero meglio definiti e/o in qualche modo concretizzati – attraverso i programmi di sviluppo provinciali, relativamente alle modalità di attuazione e ai macro- obiettivi dello sviluppo sociale ed economico, della tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni storico- artistici (ivi inclusi i centri abitati di più antica formazione) e, più in generale, della sostenibilità ambientale e sociale. Dovrebbe pertanto essere definitivamente assegnata la funzione di coordinamento della programmazione territoriale e redazione di piani di area per ambiti alla Province.

### **NOTE**

La proposta evidentemente assegnerebbe un ruolo troppo rilevante alle Province, dovendo definire l'allocazione dei fondi e quindi delegando di fatto il "centro" del potere politico discrezionale regionale.

## TEMA 6 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

### PREGI/PUNTI DI FORZA:

La Regione dell'Umbria, dopo oltre 10 anni dalla uscita della L.R. 28/95 e 5 dalla approvazione del nuovo PUT (L.R. 27/00), ha avviato la elaborazione di un Disegno Strategico Territoriale.

Il DST è lo strumento con il quale la Regione ha inteso soddisfare due esigenze fondamentali (semplificando):

- definire una visione strategica che si ricollegasse alle politiche europee in materia di coesione territoriale e all'allocazione ed utilizzo dei fondi strutturali<sup>4</sup>,
- porre le basi per una rivisitazione del Piano Urbanistico Territoriale, passando dall'attuale rigidità di "Piano quadro", ad uno strumento più flessibile e soprattutto strategico che restituisca la visione di uno sviluppo sostenibile del territorio, e che abbia come base di partenza la *territorializzazione dello sviluppo*.

Al DST è affidato il compito di fornire un contributo programmatico-progettuale alle politiche paesistiche regionali che verranno articolate e specificate con il Piano Paesaggistico Regionale.

Nelle intenzioni della Regione, quindi, il DST rappresenta la sintesi fra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo ed il governo del territorio entrambi componenti che trovano un equilibrio nel riconoscimento del paesaggio come riferimento primario. I *progetti strategici regionali* vanno a costituire l'**Agenda Territoriale Regionale** di riferimento per lo sviluppo. In coerenza con le linee strategiche ed i Progetti Strategici Territoriali Regionali, è possibile definire dei *progetti di iniziativa locale*, ovvero Progetti di Iniziativa dei Territori (PIT<sup>5</sup>) per i quali è possibile attivare diverse forme di finanziamento (tra cui fondi POR per i Progetti Integrati Territoriali). Tali progetti faranno parte di uno specifico Repertorio ed i cui il DST stabilisce, anche di raccordo con quanto indicato nel QSN, criteri di scelta ed inserimento che ne consentirà il finanziamento e la realizzazione.

In sintesi, quindi, il modello del DST è strutturato su due livelli:

- da un lato, in un approccio top-down proprio del ruolo sovraordinato della Regione, per il quale viene individuata una visione strategica di sviluppo alla macroscale (linee strategiche di sviluppo) e definiti dei progetti strategici regionali;
- dall'altro si attiva un approccio bottom-up teso, compatibilmente ed in coerenza dei contenuti del DST, a raccogliere le istanze di sviluppo che vengono dal basso attraverso la costruzione del *repertorio delle iniziative locali*.

### DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:

In forza dell'attuale L.R. 28/1995, va rilevato che, nell'ambito della costruzione del *Repertorio di progetti di iniziativa dei territori* indicati dal DST, le Province non hanno, ad oggi, un ruolo di coordinamento nella raccolta delle proposte effettuate dalle comunità locali.

Questo aspetto non consente di espletare quella attività di coordinamento, programmazione tra le diverse istanze alla micro-scale che sarebbe opportuno sia svolto da un ente che opera proprio politiche ed azioni di raccordo.

<sup>4</sup> Il DST ha corrisposto anche all'esigenza di contribuire alla costruzione del Disegno Strategico Regionale, che ha rappresentato uno dei documenti con il quale la Regione Umbria ha partecipato, di concerto con lo Stato Italiano Italiano, alla EU programmazione 2007-2013, ed in particolare alla cooperazione territoriale europea per la quale i singoli Stati Membri hanno prodotto i QSN ai quali fanno riferimento i PO Nazionali e Regionali.

<sup>5</sup> Nel POR Umbria con Progettazione Integrata Territoriale vengono definiti quell' "insieme di operazioni funzionalmente collegate, finalizzate al raggiungimento di un obiettivo comune che potranno comprendere, altresì, interventi relativi alle aree urbane minori all'interno di un'area sovra-comunale". Ciò lascerebbe intravedere un ruolo di coordinamento da parte delle Province che potrebbero avviare, con i comuni, una attività di raccolta delle diverse istanze e proposte, per poi sottoporle alla Regione per l'inserimento nel repertorio. (Cfr. POR § Asse IV – Accessibilità Aree Urbane sotto § 4.4.1 pg.116). Allo stato attuale tuttavia, se la legge regionale 28/1995 non venisse modificata dando alle Province tale ruolo, la costruzione del Repertorio ovvero la raccolta delle proposte dei comuni e l'azione di coordinamento sarà svolta direttamente dalla Regione stessa.

Anche la Regione Umbria, nella raccolta delle proposte non potrà opportunamente valutarle avendo una visione di scala troppo alta, e, quindi, non efficacemente concreta ed operativa.

Non mettere nelle condizioni la Provincia di lanciare iniziative e progetti a scale sovra-comunale (sempre se restasse immutata la L.R. 28/1995) non consente di attivare in maniera efficace ed efficiente i canali di finanziamento POR ed in particolare quelli legati alla Progettazione Integrata Territoriale (PIT) destinate, a differenza dei PISU (Piano Integrato di Sviluppo Urbano – strumento destinato ai Comuni) ad aree di dimensioni sovracomunale. Va rilevato poi un altro aspetto.

Il DST, che pur si configura come strumento di governo del territorio, non cita mai in tutto il rapporto i PTCP, né per quel che attiene i contenuti paesaggistici degli stessi (la delega della Regione alle Province non è stata revocata) e neppure per azioni di coordinamento e di raccordo che sono poi la base più forte delle competenze provinciali, derivanti anche da leggi nazionali.

Solo marginalmente, in riferimento alla struttura del repertorio ed ai criteri di selezione delle proposte locali e nell'individuazione dei contesti paesaggistici (regionali, di area vasta, locali), in mancanza dei riferimenti del PPR (la gerarchia dei paesaggi è ancora in via di definizione ma la il POR ed altro dovrebbero già esser aperti a proposte), si dice genericamente che si "potrà far riferimento alla disciplina paesaggistica declinata dai PTCP".

#### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

La formazione di questo strumento potrebbe effettivamente essere la risposta reale alla situazione di scarsa chiarezza e causa di forte impaccio nei rapporti istituzionali mantenuta finora su questo tema; ma perché ciò sia possibile sarà necessario che la Regione riconosca in questo il suo specifico e insostituibile strumento di programmazione strategica con il quale fornire le linee di politica territoriale regionale in rapporto al quadro nazionale ed europeo e le strategie per il loro sviluppo guidando i processi di pianificazione d'area vasta e comunale, mettendo da parte la tendenza a attribuirsi altre competenze di piano territoriale che, nell'attuale sistema, finiscono inevitabilmente con il riproporre inattuali ed inaccettabili forme di pianificazione a cascata.

Inoltre si evidenzia che i progetti strategici regionali individuati nel DST (Direttrice longitudinale nord – sud; Il sistema delle direttrici trasversali est-ovest; Progetto Tevere; Il Progetto Appennino; Il Progetto di Reti e di Centri storici; Il Progetto capacità produttiva e sostenibilità; La rete di cablaggio a banda larga.) in linea di massima (ad esclusione del Progetto Appennino) andranno ad interessare il territorio Provinciale di Terni essendo ogni proposta, associata ad ambiti piuttosto ampi e non precisamente delineati. I progetti strategici regionali proposti si realizzeranno per gradi di approfondimento ed, inoltre, la Regione, attraverso i progetti integrati locali, lascerà aperta una finestra alle istanze provenienti dal basso.

Resta in tutti i casi da chiarire il ruolo della Provincia nel coordinamento e raccordo delle istanze *dal basso* e nella possibilità di farsi promotrice delle iniziative - richiamate nel POR e riprese nel DST – dei Progetti Integrati Territoriali di natura sovracomunale; ruolo che andrà ad affermarsi solo con la modifica della L.R. 28/1995.

#### **NOTE**

## TEMA 7 - VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PIANI E DEGLI STRUMENTI

### PREGI/PUNTI DI FORZA:

La valutazione del Piano è stata oggetto dello specifico workshop (Villalago 31 marzo 2008), applicando il metodo partecipativo del *conversation café*<sup>6</sup> e, per la valutazione, la *SWOT analysis*<sup>7</sup>.

Tre gli ambiti di discussione affrontati da ciascun gruppo e riflettenti, inoltre, le principali argomentazione ritenute centrali nella verifica del PTCP da parte degli amministratori Provinciali e dei membri del Comitato Scientifico e Tecnico di revisione del PTCP. Tra questi, quindi:

1. Il paesaggio;
2. Aspetti e tematiche ambientali;
3. Ambiti territoriali (Servizi, Mobilità, Infrastrutture).

Un quarto gruppo ha, inoltre, focalizzato l'attenzione sugli aspetti strategici del PTCP, ritenendo tale sessione non meramente di valutazione a consuntivo del piano ma anche e soprattutto propositiva specie da parte dei diversi rappresentanti amministrativi degli enti partecipanti all'incontro.

A partire da un generale riscontro piuttosto positivo del Piano nel suo complesso da parte dei Comuni partecipanti e degli *stakeholders*, la valutazione ha offerto numerosi spunti per consolidare alcuni aspetti ritenuti positivi (ad esempio le U.d.P. come strumento da affinare rispetto alle diverse componenti del sistema paesaggistico, l'utilità di avere indicatori di riferimento per bilanci a livello bio-geografico, norme flessibili che implicano una ragionata applicazione), per evidenziare i punti di debolezza, quali, un esempio per tutti, i tempi lunghi di "assimilazione" di una serie di strumenti, presupposti dal Piano (i bilanci ambientali, la valutazione attraverso indicatori, le compensazioni ambientali), nonché alcuni "concetti" base (quali il perseguimento degli equilibri, la *carrying capacity*<sup>8</sup> le matrici ambientali e paesaggistiche, il ruolo funzionale delle diverse unità di paesaggio), per individuare alcune opportunità offerte sia dal Piano che dalla sua successiva gestione (la percezione sociale e le integrazioni richieste dalla Convenzione Europea del Paesaggio, la limitazione del consumo di suolo da collegare a bilanci sui costi ambientali e sociali degli sprechi in termine di erosione di risorse limitate e la possibilità di applicare principi perequativi alla scala di area vasta, premiando i Comuni più "virtuosi").

Molte le considerazione sui punti di debolezza e sulle attuali minacce: restano irrisolti importanti nodi nel sistema degli enti tra cui la sovrapposizione tra competenze, in particolare quelle ambientali, le risorse sempre più limitate negli investimenti degli enti locali, tra cui quelli che dovrebbero servire da volano per interventi di riqualificazione dell'esistente nonché di miglioramento ambientale e paesaggistico, l'irrigidimento verso l'alto delle competenze autorizzatorie per ambiti e beni vincolati, scissa dal processo di pianificazione, un sistema della mobilità regionale che non supporta adeguatamente le scelte localizzative dei piani urbanistici, un'offerta sempre più limitata di trasporto pubblico, e solo alcune, poche, aree "privilegiate" da alcuni interventi infrastrutturali, quale la metropolitana di superficie a Terni, che di fatto non risolve le problematiche in maniera strutturale, la generale mancanza di chiare idee di sviluppo che orientino le scelte territoriali.

Va rilevato, quale comune denominatore delle diverse sessioni, - derivante, inoltre, dalle sostanziali

<sup>6</sup> Il **Conversation Café** è un metodo che mira a promuovere conversazioni regolari tra un gruppo limitato di partecipanti affrontando argomentazioni anche impegnative. In tale metodo ad un approccio piuttosto informale vengono, nel contempo, applicate regole rigide di rispetto reciproco delle opinioni altrui. Tale movimento nasce a Seattle dopo l'11/9 e ne è autore Vicki Robin.

<sup>7</sup> La SWOT (acronimo inglese per Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) è parte del generale approccio Logic Framework utilizzato a livello EU per la definizione e sviluppo di una idea progettuale e la sua valutazione. La SWOT, in particolare, è uno degli strumenti di cui si fa uso nella fase di analisi preparatoria indirizzata verso diversi *stakeholders* individuati quali principali soggetti potenzialmente interessati ad una determinata azione o progetto. La SWOT è uno strumento di semplice ed immediata applicabilità essendo uno strumento di analisi partecipatorio, facilmente accessibile ai più. Ovviamente l'accuratezza delle informazioni fornite ne condiziona il contenuto e, di conseguenza, gli assunti di partenza della fase pianificatoria. (Definition partly taken from the EU EuropeAid website and specifically the Project Cycle Manual, 2004 Edition).

<sup>8</sup> La **carrying capacity** (letteralmente "capacità di carico") traducibile in italiano come **capacità portante dell'ambiente** è la capacità di un ambiente e delle sue risorse di sostenere un certo numero di individui. La nozione deriva dall'idea che solo un numero definito di individui può vivere in un certo ambiente, con a disposizione risorse limitate. (Definition by Wikipedia).

modifiche normative in atto ed ad una sempre maggiore consapevolezza che nasce dal confronto a livello europeo - la necessità di avviare una profonda modifica nell'approccio alle fonti di energia alternative, potendo il piano porsi come occasione di pianificazione generale, localizzazione appropriata e promozione di diverse tecnologie che vadano a vantaggio sia dei singoli sia del ricco settore imprenditoriale locale.

**DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

La valutazione dovrebbe essere parte integrante di un processo di pianificazione, possibilmente nelle forme allargate previste per i percorsi di agenda 21 locale e/o con le forme dell'urbanistica partecipata.

Mentre sono sempre più numerose le forme di Bilancio sociale, stenta ad emergere nella disciplina urbanistica il "sano" ricorso alla valutazione e verifica non solo dei contenuti del Piano, ma anche delle attività di gestione dello stesso.

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

La pianificazione di area vasta, in questa seconda stagione di piani e nella generale revisioni degli strumenti, deve confrontarsi con le tematiche emergenti sia dal punto di vista ambientale (eolico, fotovoltaico, aree a rischio, ciclo dei rifiuti, etc.) sia dal punto di vista sociale (integrazione e multiculturalità, nuove centralità urbane, sistema dei servizi, relazioni con le aree metropolitane), sperimentando nuove forme di piano (forme di patto territoriale, piano "selettivo" solo su alcuni contenuti strategici ed in quelli in cui le Province hanno diretta competenza) ed in generale costruendo delle visioni condivise dal sistema degli attori locali al fine di aumentare l'efficacia delle strategie e mettere a sistema le (poche) risorse ancora disponibili, nonché sollevare gli enti comunali dalla perversa spirale "più case/consumo di suolo più risorse da oneri di urbanizzazione".

**NOTE**

## **TEMA 8 - APPLICAZIONE E EFFICACIA DEL PUT NEL SUO RAPPORTO CON IL PTCP**

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b>  Il PUT come legge trova sua applicazione nel PTCP. Credo molto alla proprietà transitiva, ovvero nel fatto che una volta approvato il PTCP debba essere l'unico riferimento per la pianificazione comunale, avendo in sé assorbito e declinato con maggiore "accuratezza" i contenuti generali del PUT. Discorso a parte merita la RERU, la cui scala ed il cui approfondimento lascia spazio per aggiustamenti, ma non certo per una sua completa "rivisitazione" da parte del PTCP.
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b>  
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>  
<b>NOTE</b>  

## **TEMA 9 - RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LE POLITICHE IN ATTO ED I RELATIVI STRUMENTI UTILIZZATI**

Non compilato

## **TEMA 10 - IL PIANO TERRITORIALE E I CONTENUTI DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO**

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b>  La provincia ha pienamente fatto propri i contenuti della Convenzione Europea, applicandola già in alcuni progetti pilota. Già nel PTC vigente sono presenti elementi di anticipazione della stessa, rifacendosi alle più recenti teorie geografiche ed ecologiche, che prendendo spunto verso la metà del secolo scorso, dalla fotografia aerea che, per la prima volta, ha permesso di evidenziare legami e relazioni non percepibili alla scala umana, hanno tentato di conferire oggettività al paesaggio, evidenziando le relazioni tra i caratteri dei mosaici ambientali e i processi biologici.  Le teorie ecosistemiche, correlate ai caratteri spaziali hanno infatti dato corpo alle teorie ecologiche sul paesaggio, evidenziando le correlazioni esistenti e oggettive, tra strutture e processi e tra le scale spazio-temporali <sup>9</sup> .  Entrambe gli approcci mostrano, però, delle carenze nella descrizione della complessità del paesaggio: il primo accusa le carenze delle conoscenze fisico-biologiche che stanno alla base di molti processi costitutivi del paesaggio, incentrandosi sugli aspetti legati alla percezione antropica umana, il secondo ignora l'importanza dei processi cognitivi che permettono lo scambio di informazione tra il mondo e l'osservatore, e incidono fortemente sulle modalità di interpretazione, quindi di uso (scelte) e trasformazione dei mosaici ambientali.  Il Ptcp di Terni vuole affrontare queste tematiche complesse, attraverso l'integrazione di metodologie scientifiche per lo studio della parte oggettiva del paesaggio e di quelle finalizzate a mettere a fuoco gli aspetti cognitivi e, soprattutto, le interdipendenze esistenti tra di essi.
--

<sup>9</sup> Carl Troll (1939) fu il primo a porre le basi dell'ecologia del paesaggio, disciplina che si occupa precisamente degli aspetti citati .

Il PTC è “bussola d’orientamento” non solo per i PRGS, ma anche per alcuni progetti in corso, in particolare quelli attinenti i “paesaggi della provincia”. Uno dei principali elementi di interesse dei programmi e progetti in corso, tra i quali il Progetto Pilota Ecomuseo del Paesaggio, il Progetto Ruralmed 2/Interreg Medoc linea tematica “Paesaggi della ruralità contemporanea” ed il progetto “Parco dei Laghi”, risiede nella consequenzialità delle azioni in essi contenute rispetto alla pianificazione di area vasta, dal loro essere inseriti nell’ambito di una pianificazione di tipo intercomunale e, non ultimo, dall’essere concrete sperimentazioni di un ascolto attivo delle comunità locali con l’obiettivo di “una creazione continua del paesaggio”.

Lavorare alle diverse scale sia spaziali che temporali permette inoltre di analizzare i contesti paesaggistici senza perdere di vista la correlazione tra i fenomeni, dal generale al particolare e viceversa, e, di conseguenza, progettare le trasformazioni avendo ben chiare le ripercussioni che esse potranno avere sia sul sistema (nei progetti menzionati l’intero sub sistema paesistico corrispondente all’area dell’Alto Orvietano ed il sistema paesaggistico della Conca Ternana), sia sulle diverse Unità di Paesaggio interessate.

I territori rurali sono luoghi per eccellenza di “paesaggio”, sia nella relazionalità con gli insediamenti urbani, come rado rispetto al denso, sia come “contenitore” di emergenze (grandi o piccole che siano...è emergenza la pieve così come lo è il fontanile). Nella definizione della Convenzione Europea, il Paesaggio non assume solo valenze percettive, ma anche affettive, economiche, culturali con la popolazione che vi abita e con quella che ne fruisce. La convenzione riporta anche chiaramente al valore delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro “quadro di vita”.

Inoltre intendere il paesaggio come “bene comune”, in particolare nei territori rurali e montani, diviene uno degli elementi che chiamano ad una maggiore “responsabilità” chi vive, lavora, modificando i territori, in quanto anche le piccole trasformazioni possono stravolgere un paesaggio. Una parte importante dell’analisi è quindi quella che si rivolge alla comprensione delle “capacità tecniche” di trasformazione del territorio, attraverso il racconto da parte dei Tesori viventi delle tecniche tramandate da generazioni che rischiano di scomparire in pochi anni. Allo stesso modo i Racconti del Territorio, spesso legate a toponimi, illustrano con particolare forza narrativa, i luoghi rimasti nell’immaginario delle collettività locali.

Un passaggio fondamentale è pertanto quello di proporre forme di ascolto attivo degli abitanti rivolte ad una maggiore consapevolezza dell’importanza della cura dei luoghi, ma anche tese ad individuare processi di nuovo sviluppo locale coerenti con un uso attento delle risorse (e quindi anche del paesaggio) e conseguenti attribuzioni di valore, anche in termini di regole da perseguire all’interno della pianificazione territoriale e locale.

A partire dunque da questo scenario è stato naturale individuare come uno degli elementi fondanti i progetti la partecipazione delle comunità locali, attivando laboratori con gli abitanti per la costruzione di “mappe di comunità”, volte a rappresentare, nella prima fase, il modo con cui ogni comunità, con le sue differenziazioni di età, sesso, cultura, percepisce e “vede”i propri luoghi di vita, partendo dall’assunto che i cittadini non siano più degli “spettatori”, ma “attori”nel percorso di realizzazione. Le Mappe di comunità<sup>10</sup>, attraverso diverse modalità di rappresentazione finale, sono finalizzate all’individuazione dell’intreccio tra spazio di vita, spazio delle relazioni, spazio della rappresentazione mentale.

**DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

L’attuale percorso di formazione del PPR mal si correla con i contenuti della CEP, configurandosi ancora una volta come un percorso gerarchico e a cascata, assolutamente Top down.

**PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

Si veda quanto riportato sul tema Piano paesistico

**NOTE**

<sup>10</sup> Le Mappe di Comunità si ispirano alle Parish Map elaborate all’interno di Common Ground: la “parrocchia” viene intesa come il più piccolo territorio in cui una comunità si riconosce, con cui instaura un senso di appartenenza.

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

## 2.3 Opinioni e contributi dell'ANCI

Referente: **Dott. Wladimiro Boccali** Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Perugia, Responsabile ANCI Umbria per l'Urbanistica

1 *Dopo la riforma della normativa urbanistica in materia di pianificazione comunale la Regione sta avviando la riforma della L.R. 28/1995 in materia di pianificazione territoriale d'area vasta, che dovrà ridisegnare le competenze e gli strumenti della Regione e delle Province. Quali sono le richieste e le esigenze dei comuni umbri in tale materia?*

**W.B.:** Il filo rosso che lega tutto il dibattito in materia urbanistica, edilizia in questi ultimi anni è quello di superare sovrapposizioni di competenze, duplicazioni, incoerenza tra diversi strumenti di pianificazione ed enti.

In fondo per semplificare: la necessità di cercare di mettere un po' più a sistema le politiche, gli indirizzi e le competenze.

Dopo averne discusso in tutte le occasioni, si va avanti tuttavia per segmenti, per avvicinamento.

[...]

La politica non scommette su se stessa; in fondo non crediamo di essere in grado di fare vera promozione e dunque tutte le normative partono da un atteggiamento vincolistico.

Brutalizzando la questione: da un lato si ha l'idea del privato che - nei confronti del patrimonio pubblico dal punto di vista paesaggistico, ambientale - se non lo si vincola fortemente troverà il modo di "creare danni" al bene comune; dall'altro invece c'è la "struttura" che, ai vari livelli, ha un atteggiamento piuttosto "schizofrenico" poiché mentre cerca di delegare le responsabilità finale ad altri livelli, al contempo non vuol perdere il "potere".

Prima di tutti i discorsi di carattere tecnico c'è una impostazione culturale sbagliata. E dunque di qui l'esigenza di ripartire dai grandi principi (in cui si preveda di tutelare il paesaggio e puntare sulla qualità) evitando di creare una sovrabbondanza di vincoli, ma mettendo in coerenza gli strumenti soprattutto evitando di fare cose astratte dalla realtà.

La necessità di confrontarsi con la realtà si concretizza essenzialmente in due aspetti: avere degli strumenti di pianificazione territoriale non avulsi dal contesto economico e dalle risorse che in questo territorio possono arrivare e la programmazione d'area vasta.

Su questo potremmo riscoprire un ruolo importante della Provincia, invece ad esempio di sovrapporsi al lavoro che fanno i comuni (si pensi alla verifica di un piano attuativo quando questo viene già verificato tecnicamente dal tecnico redattore, l'istruttore del comune, la commissione per la qualità architettonica, la sovrintendenza e politicamente dalla Giunta comunale, la commissione, il consiglio, il consiglio di circoscrizione).

La Provincia dovrebbe invece esercitare un'azione programmatrice, di "omogeneizzazione" dei criteri, in collaborazione con i comuni. In Umbria la grande maggioranza è rappresentata da piccoli comuni; per i piccoli comuni è comprensibile l'esigenza di avere professionalità adeguate; è tuttavia incomprensibile che in un grande comune la Provincia si sovrapponga, a volte si sostituisca in termini di programmazione e di gestione anche la più "quotidiana" del territorio: è incomprensibile per un grande comune dovrebbe essere facoltativo, su richiesta, per un piccolo comune. Sarebbe dunque opportuno prevedere la possibilità che un comune di piccole dimensioni possa avvalersi di competenze e professionalità della Provincia, ma questa deve essere una possibilità e non la prassi.

Le linee che vanno evidenziate sono dunque queste:

- 1) cultura innovativa;
- 2) norme che forniscano principi chiari: i macro obiettivi che si intende raggiungere;
- 3) norme che non siano svincolate dalla realtà ma che si calino nel contesto territoriale paesaggistico esistente ed in generale dal punto di vista economico (intendendo situazione economica attuale, di breve-medio periodo) rapportate a fondi europei e comunque pubblici dando con la pianificazione territoriale un indirizzo all'economia;
- 4) competenze chiare, uscendo dall'ambiguità sancendo con fermezza il binomio "potere-responsabilità" e viceversa.

[...]

2 *Come giudica attualmente lo stato della pianificazione d'area vasta in Umbria? I Comuni hanno un quadro di riferimento chiaro?*

**W.B.:** Non può essere data una risposta univoca. Ci si deve lavorare, sia sul piano politico che tecnico.

3 *Quale dovrebbe essere il ruolo della Regione e delle Province in materia di governo del territorio? In particolare quale è la posizione dell'ANCI sul ruolo delle province anche alla luce della attuale discussione che ne propone l'abolizione dopo che negli anni passati sembravano essere un tassello importante nell'ottica del principio di sussidiarietà?*

**W.B.:** Oltre a quanto detto precedentemente aggiungo che relativamente alla Provincia, si dovrebbero ridurre moltissimo le funzioni "gestionali" (sul progetto specifico) a meno che il singolo comune non chieda sostegno alla Provincia in questa direzione. Si dovrebbe dare invece più funzione e ruolo nella programmazione di area vasta sia in termini urbanistici che in termini di utilizzo di risorse. Le competenze sull'attuazione della pianificazione dovrebbero essere riservate ai comuni.

4 *Come giudica la frammentazione delle competenze in materia di governo del territorio nella Regione Umbria? Le competenze in materia di infrastruttura, urbanistica, paesaggio, ambiente, riqualificazione urbana, edilizia residenziale pubblica, sono disperse in 5 assessorati. Non è una rinuncia al governo del territorio? Ritiene che debba esserci un assessorato regionale al governo del territorio che riunifichi tali competenze?*

**W.B.:** Può esistere una sana via di mezzo. Il risultato complessivo non è sempre detto che si realizzi riducendo i luoghi decisionali; è importante che non ci sia una forte frammentazione; però anche per la politica se si sa che il contesto di riferimento è unico, coordinarsi è meglio. Capita che anche nei comuni più grandi che ci siano delle contraddizioni interne; in questo potrebbe funzionare il Documento Strategico piuttosto che la pianificazione strategica che alcuni comuni hanno introdotto perché comunque da una cornice nella quale muoversi. Alla

fine dunque possono esserci anche competenze diverse se l'indirizzo è chiaro: ridurre la frammentazione ma all'interno di una cornice determinata.

- 5 *La Regione ha elaborato di recente un "quadro strategico territoriale", tentando di saldare la programmazione delle risorse con la ricaduta che avranno sul territorio. E' uno strumento che va incoraggiato ed introdotto nella normativa regionale?*

**W.B.:** Avere una strategia complessiva è importante poiché si deve fornire un quadro di riferimento entro cui ci si possa muovere; è importante indicare dove, nel medio periodo, si intende portare la comunità regionale dal punto di vista economico, paesaggistico: entro queste linee si debbono fare gli strumenti di attuazione, contestualizzandoli, interpretando l'andamento economico, le modifiche internazionali in atto anche dal punto di vista degli investimenti. Considerando il territorio un volano di sviluppo, ma non come negli anni '80, cioè rendita fondiaria come alimentazione dell'economia e ciclo dell'edilizia come impulso all'economia: anche ora il ciclo dell'economia riparte con l'edilizia (lo fa da Obama alla Merkel), ma noi dobbiamo dire che in Umbria per noi ad esempio il ciclo dell'edilizia è di un certo tipo, va in una certa direzione. Il quadro generale ci serve per questo.

- 6 *La Regione sta elaborando il nuovo piano paesistico. Che si aspetta da questo strumento? Come può essere risolto il conflitto in corso con le province?*

**W.B.:** E' opportuno in Umbria avere un quadro unitario di intervento sul paesaggio. La promozione del nostro territorio, la programmazione economica dovrà essere sempre più focalizzata sul livello regionale.

Si dovrebbe invece ridurre l'intervento della Regione nel campo della gestione, riservando soprattutto alle grandi linee di indirizzo dal punto di vista strategico; nei livelli sottostanti si dovrà anche qui dare attuazione sempre in una ottica strategica rispetto alla pianificazione prevista e dunque arrivare ad una programmazione più di dettaglio.

[...]

Anche ad esempio nel campo dell'energia ci vuole un quadro di riferimento, poi si lavorerà per un processo partecipativo di tutti gli enti che determina l'indirizzo regionale, ma è da escludere i fenomeni schizofrenici che anche recentemente si sono venuti a creare in questo settore; ci sono alcuni casi anche con gli investitori privati veramente imbarazzanti.

- 7 *Le risorse che hanno la più alta ricaduta sul paesaggio come il Piano di sviluppo rurale o i fondi GAL ritiene che siano spese adeguatamente? E' opportuno apportare delle innovazioni sull'utilizzo di tale risorse?*

**W.B.:** C'è un po' un cambio di strategia che ha impartito la Regione in questi ultimi anni, dal patto per lo sviluppo in avanti, ovvero quello improntato sul lavorare sui macro obiettivi, le

macro direzioni senza parcellizzare. Perseguendo questa linea, si auspica che si possano ottenere dei risultati.

[...]

In alcuni bandi – penso ad esempio al TAC C4 – a volte con i privati qualche difficoltà si è riscontrata, perché il lavoro di accompagnamento, di crescita e di sensibilizzazione a lavorare insieme in sinergia verso un obiettivo è stato molto impegnativo. Anche su questo ognuno deve ritagliare il suo ruolo, ed anche le Province possono contribuire.

Si torna al discorso precedente ovvero che molti comuni son piccoli e a volte hanno poche competenze; infatti i GAL hanno dato una mano a coordinare le attività.

### **3. LA RICOGNIZIONE CRITICA DELLE LEGGI REGIONALI: SCHEDE ANALITICHE**

#### **3.1 Criteri e strumenti di analisi**

Parte sostanziale della ricerca è costituita dalla lettura critica delle norme per il governo del territorio vigenti in tutte le regioni d'Italia, sviluppata attraverso l'utilizzo di una griglia opportunamente costruita per indirizzare l'analisi verso campi d'indagine di specifico interesse (vedi Tab.1).

Il livello di varietà dei quadri regionali si è rivelato notevole, confermando la nota eterogeneità della "cultura" e delle tradizioni amministrative del territorio italiano.

Alla complessità dell'analisi hanno inoltre concorso la presenza di più norme concernenti il governo del territorio e la continua attività di revisione delle leggi in adeguamento a nuove norme o alle evoluzioni del contesto disciplinare e politico-culturale.

Il criterio con cui le schede e i testi critici sono stati analizzati e di seguito riportati è cronologico. I "paletti" di riferimento sono le date di emanazione di leggi che hanno costituito dei momenti significativi nell'evoluzione della legislazione urbanistica, territoriale e paesaggistica in Italia.

Questa classificazione non descrive il livello di aggiornamento delle leggi regionali, perché alcune norme pur essendo datate, sono state continuamente aggiornate (vedi Piemonte con la L.R. 56/1977): la cronologia va quindi letta esclusivamente come "data di nascita" delle leggi.

Nella Tabella riportata in Allegato insieme agli indici delle leggi, è stato ricostruito il quadro sinottico delle normative e degli strumenti di pianificazione d'area vasta previsti nelle diverse legislazioni regionali, ordinate secondo i criteri sopradescritti.

Nella lettura critica delle leggi l'analisi degli strumenti paesaggistici è stata sviluppata congiuntamente a quelli territoriali e urbanistici, al fine di rintracciare immediatamente, nella compilazione della griglia di valutazione, le relazioni tra strumenti e leggi concernenti i diversi aspetti.

Inoltre, in considerazione del fatto che negli ultimi anni sono stati elaborati alcuni progetti di leggi regionali ancora *in itinere*, a valle dell'analisi delle leggi vigenti sono stati sviluppati specifici testi di commento delle nuove proposte.

Le Regioni interessate sono:

- PL Regione Piemonte n. 488/2007 (in discussione)
- PL Regione Marche n. 156/2007 (in discussione)
- PL Regione Abruzzo approvato con DGR 907/C 2006
- PL Regione Emilia-Romagna approvato con DGR del 27/07/07

I gruppi di leggi raccolti in base ai criteri sopra descritti sono di seguito illustrati.

### **GRUPPO 1 - Leggi vigenti redatte dopo l'emanazione del Codice Urbani Dlgs 42/2004.**

Queste leggi sono particolarmente interessanti in quanto rappresentative di una "generazione" recente ma avente già all'attivo alcuni anni di applicazione e gestione. Infatti tra questi casi regionali sono stati selezionati "i testimoni privilegiati" cui somministrare i questionari valutativi sull'efficacia applicativa delle leggi regionali, parte integrante della presente ricerca.

- Prov. Trento (T.Alto Adige)      LP 5 /2008
- Friuli Venezia-Giulia              LR 5/2007
- Toscana                              LR 1/2005
- Lombardia                          LR 12/2005
- Veneto                                LR 11/2004
- Campania                            LR 16/2004

### **GRUPPO 2 - Leggi vigenti redatte dopo la Legge Costituzionale 3/2001**

Queste leggi sono state approvate immediatamente dopo la Riforma del Titolo V della Costituzione e sono state caratterizzate al momento della loro emanazione, da un buon livello di sperimentalismo.

- Calabria                              LR 19/2002
- Puglia                                LR 20/2001

### **GRUPPO 3 - Leggi vigenti redatte dopo la L. 142/1990**

Nel corso degli anni '90 la riflessione e la produzione legislativa regionale è stata particolarmente fertile e innovativa: questo in questo gruppo ricadono leggi di nodale importanza come la prima legge "modello INU", la n. 5/1995 della Regione Toscana e la n. 20/2000 dell' Emilia Romagna:

- Emilia-Romagna                    LR 20/2000 e ssmm
- Basilicata                            LR 23/1999 e ssmm
- Lazio                                 LR 24/1998 e ssmm
- Valle d'Aosta                      LR 11/1998 e ssmm
- Liguria                                LR 36/1997 e ssmm
- Prov. di Bolzano (T.Alto Adige) LP 13/1997
- Umbria                                LR 28/1995 e ssmm
- Marche                                LR 34/1992 e ssmm

**GRUPPO 4 - Leggi vigenti redatte dopo il 1977 (DPR 616/1977)**: si tratta di un gruppo di leggi il cui impianto è datato e che nel tempo hanno subito integrazioni e aggiornamenti più o meno ingenti.

- Sardegna                                LR 45 /1989 e ssmm
- Molise                                    LR 28/1989 e ssmm
- Abruzzo                                 LR 18/1983 e ssmm
- Piemonte                                LR 56/1977 e ssmm
- Sicilia                                    LR 28/1962 e ssmm e LR 72/1978 e ssmm

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

REGIONE	Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione		
	Livello Regionale	Livello Provinciale/ sovracomunale	Livello Comunale
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<i>Strumento: .....</i> <i>Validità: .....</i>	<i>Strumento: .....</i> <i>Validità: .....</i>	<i>Strumento: .....</i> <i>Validità: .....</i>
<b>Contenuti paesaggistici</b>	<i>Strumento: .....</i>	<i>Strumento: .....</i>	<i>Strumento: .....</i>
<b>Contenuti strategici</b>			
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>			
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>			
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>			
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>			
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>			
<b>Valutazione Ambientale</b>			
<b>Altri aspetti di interesse</b>			

**Tab. 1 - Griglia di lettura e valutazione delle Leggi Regionali: essa è la “matrice” attraverso cui le leggi regionali sono state analizzate.**

### **3.2 Leggi vigenti redatte dopo l'emanazione del Codice Urbani (Dlgs 42/2004)**

- **Prov. Trento** (T.Alto Adige)    L.P.5 /2008
- **Friuli Venezia-Giulia**        LR 5/2007
- **Toscana**                        LR 1/2005
- **Lombardia**                    LR 12/2005
- **Veneto**                         LR 11/2004
- **Campania**                    LR 16/2004

### 3.2.1 LEGGE PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO n. 1 del 4 Marzo 2008

#### "Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio"

##### Sintesi Critica

---

La Provincia autonoma di Trento ha competenza primaria in materia urbanistica, ambientale e di tutela del paesaggio e dunque, in accordo con tale prerogativa ha normato in modo articolato tale materia.

La nuova legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008 del Trentino fa sì che tale regione si aggiunga ad un gruppo oramai numeroso di amministrazioni che hanno promosso riforme organiche del loro ordinamento in materia urbanistica.

In linea con la sua tradizione normativa e con la pratica urbanistica la nuova legge prevede un nuovo sistema di pianificazione articolato in quattro strumenti: il Piano Urbanistico Provinciale (PUP), il Piano Territoriale della Comunità (PTC), i Piani Regolatori Generali (PRG) e i Piani dei Parchi provinciali.

Il sistema della pianificazione inoltre, comprende altri strumenti di pianificazione con funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale ovvero i regolamenti edilizi e i piani attuativi.

Per superare la logica della pianificazione gerarchica a cascata viene introdotta la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale che si ispira alla sussidiarietà responsabile mediante un processo di integrazione fra i piani e l'aggiornamento del sistema della pianificazione.

Il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) è lo **strumento di valenza Territoriale e Urbanistica** di governo e di pianificazione del territorio provinciale previsto dalla Legge con il quale si definiscono le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per le trasformazioni territoriali.

Il piano persegue l'obiettivo di garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile; di definire il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, assicurando il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica; di assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione nel territorio europeo; di accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.

Gli elementi che qualificano in modo originale il piano provinciale sono rappresentati dalla individuazione delle invarianti, definite come gli "elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale" e dalla carta del paesaggio che fornisce l'interpretazione del paesaggio utile nella definizione delle scelte di sviluppo e nella conseguente valutazione della sua sostenibilità.

Per quanto riguarda il livello locale il Piano Territoriale delle Comunità e il Piano Regolatore Generale assumono rispettivamente il ruolo di componente strutturale e operativa del piano.

I Piani Territoriali delle Comunità (PTC) sono gli strumenti di pianificazione del territorio delle comunità con i quali sono definiti, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali.

Costituiscono contenuti essenziali del PTC, oltre che gli aspetti tradizionali degli strumenti

urbanistici di area vasta con valenza strutturale: l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio; la carta di regola del territorio che assume da un lato di piano strutturale, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle invarianti e dall'altro di piano strategico stabilendo regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile; l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza; la definizione di linee di indirizzo per la determinazione di linee di indirizzo la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa; il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale.

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento di pianificazione urbanistica del Comune che assicura l'operatività e attribuisce efficacia conformativa alle previsioni delineate con il piano territoriale delle comunità.

I piani non hanno scadenza, tuttavia il PRG può fissare un termine massimo di validità – tra cinque e dieci anni – per determinate previsioni di particolare rilevanza per la comunità locale, che decadono se non viene presentato il piano attuativo o la domanda del titolo abilitativo previsto per la realizzazione dell'intervento.

I Comuni possono stipulare accordi con soggetti privati al fine di recepire nel PRG progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione che vanno ad integrare.

L'elemento di forte innovazione e contemporaneamente di distinzione è rappresentato dalla attribuzione della componente strutturale ad un ambito sovracomunale: la separazione della componente strutturale da quella operativa attribuendola a due soggetti diversi appare una delle più importanti scommesse del legislatore trentino.

Relativamente ai **contenuti Paesistici** presenti nella Legge Provinciale, significativa è la scelta di attribuire al PUP la valenza paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004: il Piano Urbanistico Provinciale costituisce dunque lo strumento di governo del territorio che rappresenta il quadro di riferimento ambientale, territoriale e paesaggistico.

La Legge Provinciale esplicita chiaramente la **valenza strategica** individuando nel PUP lo strumento che prevede strategie, direttive e prescrizioni; costituisce difatti contenuto essenziale del piano urbanistico la definizione degli indirizzi per le strategie che costituiscono il quadro di riferimento nella strategica della pianificazione urbanistica e di settore.

Alla scala locale, come detto, il piano territoriale della comunità definisce le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale.

Per quanto riguarda **rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse**, come detto, la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, assicurando il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica, è uno degli obiettivi perseguiti dal Piano Urbanistico Provinciale.

La legge della Provincia autonoma di Trento inoltre riconduce il tema della programmazione delle risorse nell'ambito della autovalutazione dei piani (art. 6).

L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il

pianificatore integra le considerazioni sia ambientali che socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

Tra gli **Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** individuati dalla nuova normativa provinciale deve essere essenzialmente segnalato il Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT) che cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente; il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

La **valenza conformativa degli strumenti di pianificazione** è presente sia nel Piano Urbanistico Provinciale laddove all'art. 11 si stabilisce che i contenuti del piano sono espressi da norme vincolanti e prescrittive che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento; sia nel Piano Regolatore Generale laddove si specifica all'art. 29 che assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione.

Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della **Partecipazione** per la definizione delle scelte. Questo metodo si realizza mediante l'intervento dei soggetti interessati nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione; l'utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti dalla legge; il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonché dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche nell'ambito degli accordi-quadro di programma; il ricorso agli accordi tra comuni e privati nell'ambito delle procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonché nell'utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.

Il **Coordinamento** dei vari enti viene definito per mezzo dell'*accordo-quadro di programma* che definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.

La **Valutazione Ambientale Strategica** si concretizza in quella che viene chiamata all'art. 6 della legge "Autovalutazione dei piani", dove si definisce che gli strumenti sottoposti a questo processo sono il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore; sono invece esclusi i piani regolatori che hanno un carattere attuativo e operativo. Con questa procedura il legislatore ha inteso integrare il processo di valutazione nel processo di piano, quasi a definirne un modello operativo, differenziandosi così dalle esperienze che strutturano la VAS come un percorso di valutazione ex post da attribuirsi ad un soggetto terzo rispetto al progettista e all'amministratore che adotta e/o approva il piano.

Tra gli **altri aspetti di interesse** da evidenziare è l'istituzione della *commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio* (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del

territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio e l'istituzione della *commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio* (CPC) che ha il potere di esprimere pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali, rilasciare le autorizzazioni di sua competenza per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio, esprimere pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi.

Fonti:

- L.P. TRENTO del 4 marzo 2008, N. 1 "Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio" (B.U. 11 marzo 2008, n. 11)
- "La legge provinciale della provincia autonoma di Trento" di Francesco Sbetti in "Edilizia e Territorio" n. 12/2008
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>		
<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<p><b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO<sup>11</sup></b></p>	<p><b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b></p>	
	<p><i>Strumento: PUP</i></p> <p><i>Validità: indeterminata</i></p> <p><b>Art. 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale</b></p> <p>1. Il piano urbanistico provinciale (PUP) è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale con il quale si definiscono le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per le trasformazioni territoriali.</p> <p>2. Il piano urbanistico provinciale persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole, nel rispetto del principio di sussidiarietà responsabile;</p> <p>b) definire il quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, assicurando il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica;</p> <p>c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione nel territorio europeo;</p> <p>d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.</p> <p><b>Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale</b></p> <p>1. Il piano urbanistico provinciale definisce i propri contenuti per perseguire gli obiettivi indicati dall'art. 10. Costituiscono contenuti essenziali del piano urbanistico provinciale, comunque:</p> <p>a) l'inquadramento strutturale e l'individuazione invariante (art. 12);</p> <p>b) l'analisi del sistema del paesaggio trentino mediante la carta del paesaggio (art. 13);</p> <p>c) l'individuazione delle aree di tutela ambientale - stabilendone la specifica normativa d'uso per la</p>	<p><i>Strumento: PRG</i></p> <p><i>Validità: indeterminata</i></p> <p><b>Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale</b></p> <p>[...]</p> <p>3. [...] il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i quali sono essenziali:</p> <p>a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;</p> <p>b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;</p>

<sup>11</sup> LEGGE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio"  
 (B.U. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2)

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

		<p>valorizzazione paesaggistico-ambientale - e dei beni ambientali, da sottoporre a tutela del paesaggio nelle forme e con le modalità previste dal titolo III;</p> <p>d) i criteri, gli indirizzi e i parametri per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni;</p> <p>e) la sintesi della disciplina degli aspetti legati alla sicurezza fisica del territorio, nelle componenti idrogeologiche, valanghive, sismiche e di difesa dal pericolo d'incendi boschivi, mediante la carta di sintesi della pericolosità (art. 14);</p> <p>f) la definizione degli indirizzi per le strategie che costituiscono il quadro di riferimento nella valutazione strategica della pianificazione urbanistica e di settore.</p> <p>2. [...]</p> <p>3. I contenuti del piano urbanistico provinciale sono espressi da:</p> <p>a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;</p> <p>b) norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione;</p> <p>c) indicatori strategici e parametri, da implementare, monitorare e aggiornare attraverso il SIAT, per misurare e valutare il livello di conseguimento degli obiettivi nell'ambito del processo di valutazione degli strumenti di pianificazione.</p> <p>4. Il piano urbanistico provinciale è costituito dai seguenti elementi essenziali:</p> <p>a) la relazione illustrativa e i relativi allegati;</p> <p>b) la struttura cartografica;</p> <p>c) le norme di attuazione.</p>	
<b>Contenuti Paesistici</b>		<p><i>Strumento: PUP</i></p> <p><b>Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale</b></p> <p>1. Il piano urbanistico provinciale definisce i propri contenuti per perseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 10. Costituiscono contenuti essenziali del piano urbanistico provinciale, comunque:</p> <p>a) [...];</p>	

		<p>b) l'analisi del sistema del paesaggio trentino mediante la carta del paesaggio (art. 13);</p> <p>c) l'individuazione delle aree di tutela ambientale - stabilendone la specifica normativa d'uso per la valorizzazione paesaggistico-ambientale - e dei beni ambientali, da sottoporre a tutela del paesaggio con le modalità previste dal titolo III;</p> <p>2. Il piano urbanistico provinciale comprende tra i territori di cui al comma 1, lettera c), le aree indicate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ha valenza di piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nella delimitazione dei territori il piano può adeguare, per ragioni di andamento orografico, la profondità delle fasce contermini ai laghi e ai fiumi o torrenti, escludere in tutto o in parte i corsi d'acqua che non hanno rilevanza a fini paesaggistici, escludere le zone totalmente o parzialmente edificate.</p> <p><b>Art. 13 - Carta del paesaggio</b></p> <p>1. Al fine del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici la carta del paesaggio e le relative linee guida, previste dal piano urbanistico provinciale, forniscono l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità e delle invarianti che gli strumenti di pianificazione territoriale utilizzano come ausilio nella definizione delle scelte di sviluppo e nella conseguente valutazione della sua sostenibilità e dell'equilibrio territoriale.</p> <p>2. I piani territoriali delle comunità approfondiscono e interpretano la carta del paesaggio con riferimento al territorio, anche mediante l'utilizzo di scale cartografiche idonee, tenuto conto delle linee guida previste dal piano urbanistico provinciale.</p> <p><i>Strumento: PTC</i></p> <p><b>Art. 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità</b></p> <p>1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali.</p>
--	--	--

<b>Contenuti strategici</b>	<p><i>Strumento:</i></p>	<p><i>Strumento: PUP</i></p> <p><b>Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale</b></p> <p>1. Il piano urbanistico provinciale definisce i propri contenuti per perseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 10. Costituiscono contenuti essenziali del piano urbanistico provinciale, comunque:</p> <p>[...]</p> <p>f) la definizione degli indirizzi per le strategie che costituiscono il quadro di riferimento nella valutazione strategica della pianificazione urbanistica e di settore.</p> <p><i>Strumento: PTC</i></p> <p><b>Art. 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità <sup>12</sup></b></p> <p>1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali.</p> <p>[...]</p> <p>2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.</p> <p>3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della comunità, comunque:</p> <p>a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;</p> <p>b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito territoriale della comunità;</p> <p>c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi</p>
-----------------------------	--------------------------	---

<sup>12</sup> Per il termine "comunità", che ricorre ripetutamente nell'articolo, v. la definizione ex LP 3/2006 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*) e s.m.i., art. 2 (*Definizioni*): "comunità": ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni.

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

		<p>evolutivi, lo sviluppo sostenibile;</p> <p>d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza [...];</p> <p>e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invariati e la loro eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale;</p> <p>f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali;</p> <p>g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;</p> <p>h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa [...];</p> <p>i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, [...];</p> <p>j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale [...];</p> <p>k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale [...];</p> <p>l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale [...];</p> <p>m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili [...];</p> <p>n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale [...]</p>	
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>		<p><b>Art. 6 - Autovalutazione dei piani</b></p> <p>1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.</p> <p>2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti dal comma 1.</p> <p>3. L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento</p>	

		<p>della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.</p> <p>4. [...]</p> <p>5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b></p>		<p><b>Art. 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale</b></p> <p>1. La Provincia, attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente.</p> <p>2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.</p> <p>3. Gli elementi conoscitivi del piano urbanistico provinciale, dei piani di settore della Provincia, degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni costituiscono la struttura fondamentale del SIAT.</p> <p>4. La Provincia, le comunità e i comuni forniscono al SIAT le informazioni in materia di pianificazione territoriale in loro possesso.</p> <p>5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:</p> <p>a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni;</p> <p>b) le specificazioni tecniche che la Provincia, le comunità e i comuni devono seguire nella redazione dei piani territoriali per garantire uniformità e omogeneità nella loro elaborazione;</p> <p>c) i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni nonché per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale, per creare una rete unificata provinciale;</p> <p>d) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT.</p> <p>6. La Giunta provinciale individua le modalità di coordinamento fra i dipartimenti competenti in materia di urbanistica, di programmazione e le strutture provinciali tenute all'implementazione del sistema.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b></p>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale</b></p> <p>[...]</p> <p>3. I contenuti del piano urbanistico provinciale sono espressi da:</p> <p>a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><b>Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale</b></p> <p>1. [...]</p> <p>2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.</p> </td> </tr> </table>	<p><b>Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale</b></p> <p>[...]</p> <p>3. I contenuti del piano urbanistico provinciale sono espressi da:</p> <p>a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;</p>	<p><b>Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale</b></p> <p>1. [...]</p> <p>2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.</p>
<p><b>Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale</b></p> <p>[...]</p> <p>3. I contenuti del piano urbanistico provinciale sono espressi da:</p> <p>a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;</p>	<p><b>Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale</b></p> <p>1. [...]</p> <p>2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.</p>			

<p><b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b></p>		<p><b>Art. 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità</b></p> <p>1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali.</p>	<p><b>Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale</b></p> <p>1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.</p> <p>2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.</p>
<p><b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b></p>		<p><b>Art. 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie</b></p> <p>1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte. Questo metodo si realizza mediante:</p> <p>a) l'intervento dei soggetti interessati nell'ambito delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;</p> <p>b) l'utilizzo degli accordi-quadro di programma previsti da questa legge;</p> <p>c) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi nonché dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche nell'ambito degli accordi-quadro di programma;</p> <p>d) il ricorso agli accordi tra comuni e privati nell'ambito delle procedure di approvazione del piano regolatore generale e dei piani attuativi, nonché nell'utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.</p> <p>2. Per i fini di cui al comma 1, le comunità e i comuni assicurano appropriate misure di informazione per favorire la partecipazione della cittadinanza sugli atti deliberativi di prima adozione delle varianti generali o delle revisioni dei rispettivi strumenti urbanistici.</p> <p><b>Art. 22 - Accordo-quadro di programma</b></p> <p>1. L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta [...] dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.</p> <p>2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano</p>	

		<p>soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo.</p> <p>5. L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Valutazione Ambientale</b></p>		<p><b>Art. 6 - Autovalutazione dei piani</b></p> <p>1. Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o da questa legge sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione. L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.</p> <p>2. I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti dal comma 1.</p> <p>3. L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.</p> <p>4. L'autovalutazione e la rendicontazione si svolgono con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 (Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario) della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che riguardano la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.</p> <p>5. Se ne ricorrono i presupposti l'autovalutazione e la rendicontazione comprendono la valutazione d'incidenza, volta a considerare, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 10 del 2004, gli effetti diretti e indiretti dei piani sugli habitat e sulle specie afferenti i siti e le zone individuati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Altri aspetti di interesse</b></p>		<p><b>Art. 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio</b></p> <p>1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.</p> <p>2. In particolare spetta alla commissione:</p> <p>a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica;</p> <p>b) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;</p> <p>c) esprimere pareri alle comunità ai fini dell'adozione del piano territoriale delle comunità;</p> <p>d) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni urbanistiche per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;</p> <p>e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni ai fini paesaggistici [...].</p>

		<p><b>Art. 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità</b></p> <p>1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).</p> <p>2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:</p> <p>a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell'adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali;</p> <p>b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza [...] per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;</p> <p>c) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i piani guida, e delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale.</p> <p>3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia.</p>
--	--	--

### 3.2.2 LEGGE REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA n. 5 del 23 Febbraio 2007 "Riforma dell'Urbanistica e Disciplina dell'Attività edilizia e del Paesaggio"

#### Sintesi Critica

---

La nuova legge n. 5/2007 del Friuli Venezia Giulia conferma alcune tendenze consolidate.

In particolare, il piano comunale viene sdoppiato in una parte di carattere strutturale ed una operativa e gli strumenti gestionali sono rinnovati con l'introduzione della perequazione e della compensazione urbanistica.

Altri aspetti tuttavia meritano di essere evidenziati: la pianificazione di scala sovracomunale riduce significativamente il ruolo della Provincia, attribuendo alla Regione e ai raggruppamenti di Comuni il ruolo di soggetti promotori di questa scala di pianificazione, mentre la disciplina del paesaggio che recepisce il codice Urbani si presenta organicamente saldata all'attività di pianificazione.

La logica che sottende ai livelli di governo del territorio è chiarita dal titolo I della legge riferito alle Disposizioni Generali quando specifica le attribuzioni della Regione, della Provincia e del Comune. Sono riservate infatti alla Regione attribuzioni in via esclusiva, mentre è previsto che il Comune eserciti la funzione della pianificazione territoriale "nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di risorse essenziali di interesse regionale". Le attribuzioni della Provincia sono limitate alla elaborazione di "programmi territoriali strategici" – la cui definizione risulta peraltro alquanto generale – oltre alla funzione, con Comuni e Comunità Montane, di pianificazione sovracomunale.

Gli **Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica** previsti dalla Legge Regionale sono:

Per quanto riguarda il livello Regionale, il *Piano Territoriale Regionale* (PTR) "lo strumento di pianificazione territoriale regionale con cui la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale". La forma del PTR risulta sostanzialmente tradizionale e prevede l'articolazione in un documento che analizza lo stato del territorio della regione, le principali dinamiche che esercitano un'influenza sull'assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonché lo stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni; un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, e descrive le azioni di pianificazione per conseguire gli obiettivi; idonee rappresentazioni grafiche; norme di attuazione che disciplinano tutta l'attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la coerenza del PTR; una relazione illustrativa.

I contenuti prescrittivi del PTR evidenziano come questo strumento si richiami più al concetto proprio di piano territoriale piuttosto che a quello di quadro strutturale di riferimento per la pianificazione di Province e Comuni, come previsto da altre Regioni (si consideri, ad esempio, il caso delle legislazioni in merito di Toscana ed Emilia Romagna).

Per quanto riguarda il livello Provinciale/sovracomunale si è già accennato ai compiti attribuiti alla Provincia, mentre il tema della pianificazione sovracomunale guarda più alla tradizione urbanistica del Friuli che alla nuova esperienza delle Regioni italiane che individuano nel piano territoriale provinciale lo strumento cardine della pianificazione di area vasta, mentre la LR del Friuli attribuisce questo ruolo alla Regione ed ai Comuni. La pianificazione sovracomunale trova attuazione mediante lo strumento del piano strutturale – piano tipicamente di scala comunale nelle altre regioni – che considera come territorio quello dei Comuni interessati.

La pianificazione sovracomunale consente: "la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l'ampliamento di quelle esistenti; la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala

sovracomunale". E' ipotizzabile che i nuovi ambiti di carattere sovracomunale andranno a costituire gli effettivi ambiti territoriali e rappresenteranno contemporaneamente gli enti di governo del nuovo piano strutturale.

Per quanto riguarda il livello Comunale, come nella maggioranza delle leggi regionali di nuova generazione, i livelli della pianificazione di carattere comunale sono tre: il *Piano Strutturale Comunale* (PSC), il *Piano Operativo Comunale* (POC) e i *Piani Attuativi Comunali* (PAC).

La natura strutturale del PSC emerge con chiarezza dai suoi compiti principali: costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo, conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali; recepisce le prescrizioni di PTR; fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS); stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale; individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture, definiti secondo le tipologie e nei limiti del PTR; definisce la metodologia e i criteri, nonché i limiti, per l'individuazione degli ambiti di perequazione urbanistica, di compensazione urbanistica e di compensazione territoriale.

A valle della pianificazione strutturale, il POC sviluppa le indicazioni del piano strutturale e procede a conformare i diritti edificatori: si procede all'attribuzione dell'edificabilità solo in questa seconda fase dell'attività di pianificazione.

Il terzo livello della pianificazione comunale consiste nei PAC; con l'istituzione dei piani attuativi si assiste anche a una significativa semplificazione procedurale: le procedure di adozione e approvazione sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi tradizionali, dai piani particolareggiati ai programmi di recupero e riqualificazione urbana.

Relativamente ai **contenuti Paesistici** presenti nella Legge Regionale, significativa è la scelta di attribuire al PTR la valenza paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004. Le norme relative al paesaggio sono contenute nella terza parte, la valenza paesaggistica è attribuita al PTR il quale qualifica i tipi di paesaggio e individua gli ambiti di paesaggio in base alle caratteristiche naturali e storiche e in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici; definisce inoltre definisce per ciascun ambito di paesaggio le prescrizioni da recepirsi direttamente negli strumenti urbanistici comunali, nonché criteri e metodologie per la definizione a livello comunale e sovracomunale degli aspetti paesaggistici di dettaglio e di qualità. Attraverso l'istituto dell'intesa di pianificazione, la Regione garantisce infine i contenuti paesaggistici dei piani strutturali e operativi.

La Legge Regionale esplicita chiaramente la **valenza strategica** degli strumenti previsti, anche se non ne delinea una diretta operatività. Indica difatti che il PTR debba perseguire "finalità" strategiche per quanto concerne gli aspetti della conservazione e della valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale; la finalità strategica delle migliori condizioni per la crescita economica della Regione e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale; delle pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali; della coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini; del miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualità ambientale; delle migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative; della sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.

Nessun articolo della legge si occupa specificatamente dei **rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse**.

Gli **Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** individuati dalla normativa regionale sono invece vari.

Innanzitutto la legge specifica chiaramente che il PTR è rappresentato mediante WebGIS o altri più evoluti sistemi informatici e banche dati, nonché da supporti grafici idonei a rappresentare l'assetto territoriale, inoltre specifica che Regione e Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, tali strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati sono inseriti nel *Sistema territoriale regionale* (SITER): questa operazione costituisce certificazione di conformità all'originale.

La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio; tale struttura fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche.

Strumento efficace con il quale la Regione dà conto della condizione del territorio è la pubblicazione annuale del *Rapporto sullo stato del territorio* che fornisce anche informazioni sull'attività di pianificazione svolta dalla Regione e dai Comuni.

Come è avvenuto in altre Regioni, la legge fissa i principi e delinea le principali modalità di intervento, lasciando tuttavia dubbi interpretativi circa diversi aspetti delle nuove forme di pianificazione. Opportunamente, la Regione Friuli Venezia Giulia prevede l'emanazione del *regolamento di attuazione* che viene varato con il DGR n. 86 del 20/03/2008.

Con il regolamento sono emanate le norme di attuazione della Parte I della legge con riferimento ai contenuti minimi del Documento Preliminare di Piano, ai contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, alle procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali, all'informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione, alla disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio, alle specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio. Sono inoltre emanate le norme di attuazione della Parte II della legge disciplinando il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici, gli oneri di urbanizzazione, gli standard urbanistici, la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa, il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia.

Poco esplicitata la **Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione**: la legge chiarisce semplicemente che il PTR è costituito da norme di attuazione che disciplinano tutta l'attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la cogenza del PTR stesso. Viene inoltre specificato che il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa della proprietà e durata indeterminata.

Il **Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica** viene delineato dalla norma in cui si specifica che i Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo; anche il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR attraverso una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.

La **Copianificazione**, come detto, avviene attraverso l'istituto della pianificazione sovracomunale che può coinvolgere il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazione sovracomunale.

Sono previsti inoltre piani territoriali infraregionali quali strumenti di pianificazione di enti pubblici a cui è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali: il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.

Il **Coordinamento** tra Comuni e la Regione viene definito per mezzo dell'*intesa di pianificazione* sul PSC al termine della *conferenza di pianificazione*; l'intesa ha per oggetto il recepimento nel PSC delle prescrizioni di PTR vigente, nonché la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il Comune può proporre che nell'intesa siano previsti interventi di trasformazione del territorio e scelte urbanistiche relative a risorse essenziali di livello comunale.

Il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio viene svolto invece dalla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale tramite l'attività dell'*Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica* mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.

Strumento di **Partecipazione** nella formazione e variazione del PSC è la *Conferenza di pianificazione* convocata e presieduta dal Comune; che verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul Documento Preliminare di Piano; la Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le Amministrazioni statali competenti, nonché i Comuni contermini sono convocati di diritto alla Conferenza al fine del raggiungimento delle intese o degli atti di assenso.

Il PTR prevede l'applicazione della procedure di **Valutazione Ambientale Strategica** nella formazione del piano, in particolare l'art. 10 chiarisce che "la formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento". Anche il PSC deve fissare gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica, mentre il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.

**Aspetto di interesse** da evidenziare è la ridefinizione da parte della legge dei nuovi strumenti di gestione e autorizzazione urbanistica. Tra gli strumenti a cui è affidata l'attuazione dei piani urbanistici entrano i nuovi strumenti della perequazione e della compensazione urbanistica. Allo strumento della perequazione urbanistica spetta il compito di assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri; la perequazione non rappresenta tuttavia lo strumento esclusivo di gestione della trasformazione urbanistica potendo il POC stabilire il ricorso alla tradizionale sequenza espropriativa. La legge non si limita a recepire lo strumento della perequazione urbanistica, ma innova in modo significativo istituendo il nuovo strumento della compensazione fondiaria, sulla scorta di alcune importanti esperienze italiane. Nel caso infine di piani a carattere sovracomunale, i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori a fronte di equivalenti valori di natura urbanistica o economica

Fonti:

- L.R. FRIULI V.G. del 23 febbraio 2007, N. 5 "Riforma dell'Urbanistica e Disciplina dell'Attività edilizia e del Paesaggio" (B.U.R. 29 febbraio 2007, n. 9)
- D.G.R. del 20 marzo 2008, N. 86 "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 (B.U.R. 19 marzo 2008, n. 12)
- "Per attuare i piani il Friuli Venezia Giulia punta su perequazione e compensazione dei diritti" di Ezio Miceli e Francesco Sbeti in "Edilizia e Territorio" n. 10/2008
- "Il Friuli Venezia Giulia fissa nel regolamento i contenuti minimi dei piani" di Ezio Miceli in "Edilizia e Territorio" n. 15/2008.
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA <sup>13</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
	<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p>Strumento: <b>PTR</b></p> <p>Validità: non definita</p> <p><b>Art. 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:</p> <p>a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;</p> <p>b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio;</p> <p>c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;</p> <p>d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti;</p> <p>e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente;</p> <p>f) contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l'uso all'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.</p>	<p>Strumento: <b>PSC</b></p> <p>Validità: non definita</p> <p><b>Art. 4 - Attribuzioni della Provincia</b></p> <p>1. La Provincia svolge la funzione dell'elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni di PTR.</p> <p>2. La Provincia svolge attività e funzioni di pianificazione sovracomunale con le modalità di cui agli articoli 27 e 28.</p> <p><b>Art. 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale</b></p> <p>1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.</p> <p>2. La funzione della pianificazione sovracomunale è svolta con le modalità degli articoli 27 e 28.</p> <p>3. Il Comune capoluogo, la Comunità montana e la Città metropolitana possono svolgere singolarmente la funzione della pianificazione sovracomunale.</p> <p><b>Art. 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici</b></p> <p>1. I Comuni territorialmente contermini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, che intendono svolgere congiuntamente la funzione della pianificazione sovracomunale, possono, [...], affidare la predisposizione degli strumenti urbanistici a:</p> <p>a) Associazione intercomunale anche costituita in ASTER;</p> <p>b) Unione di Comuni;</p> <p>c) Comune capoluogo;</p> <p>d) Comunità montana;</p> <p>e) Città metropolitana;</p> <p>f) Provincia.</p>

<sup>13</sup> **LEGGE REGIONALE FRIULI 23 febbraio 2007, N. 5 "Riforma dell'Urbanistica e Disciplina dell'Attività edilizia e del Paesaggio"**

(B.U.R. 29 febbraio 2007, n. 9)

		<p><b>Art. 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale</b></p> <p>1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto delle procedure di cui al capo III del presente titolo e delle prescrizioni di PTR, <u>mediante lo strumento del PSC</u>, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.</p> <p>2. La pianificazione sovracomunale consente:</p> <p>a) la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l'ampliamento di quelle esistenti;</p> <p>b) la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale.</p>	
<b>Contenuti Paesistici</b>	<p><i>Strumento: PTR</i></p> <p><b>Art. 9 - Elementi del PTR</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Il PTR esprime altresì la valenza paesaggistica di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico di cui alle direttive comunitarie e relativi atti di recepimento, nonché alle norme di legge nazionale e regionale.</p> <p><b>Art. 54 - Finalità</b></p> <p>1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato.</p> <p>2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche.</p> <p><b>Art. 55 - Beni paesaggistici</b></p> <p>1. I beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal PTR e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.</p> <p><b>Art. 57 - Valenza paesaggistica del PTR</b></p> <p>1. La valenza paesaggistica è attribuita al PTR, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143 del decreto</p>		<p><i>Strumento: PSC</i></p> <p><b>Art. 16 - Finalità strategiche del PSC</b></p> <p>1. Il PSC persegue le seguenti finalità strategiche:</p> <p>a) la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in relazione ai profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>legislativo 42/2004, e successive modifiche, qualora il medesimo sia predisposto nel rispetto di procedure, tempi e metodologie indicate dall'intesa interistituzionale di cui all'articolo 6, comma 2.</p> <p>2. Il PTR qualifica i tipi di paesaggio e individua gli ambiti di paesaggio in base alle caratteristiche naturali e storiche e in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.</p> <p>3. Il PTR definisce per ciascun ambito di paesaggio le prescrizioni da recepirsi direttamente negli strumenti urbanistici comunali, nonché criteri e metodologie per la definizione a livello comunale e sovracomunale degli aspetti paesaggistici di dettaglio e di qualità.</p> <p>4. La Regione, ai fini di cui all'articolo 135, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, garantisce con l'intesa di pianificazione che il PSC e il POC dei Comuni interessati dall'ambito di paesaggio abbiano i contenuti previsti dal comma 3.</p>		
<b>Contenuti strategici</b>	<p>Strumento: <b>PTR</b></p> <p><b>Art. 8 - Finalità strategiche del PTR</b></p> <p>1. Il PTR (Piano Territoriale Regionale) persegue le seguenti finalità strategiche:</p> <p>a) la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;</p> <p>b) le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale;</p> <p>c) le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali;</p> <p>d) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini;</p> <p>e) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l'innalzamento della qualità ambientale;</p> <p>f) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con</p>		<p>Strumento: <b>PSC</b></p> <p><b>Art. 16 - Finalità strategiche del PSC</b></p> <p>1. Il PSC persegue le seguenti finalità strategiche:</p> <p>a) la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in relazione ai profili naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;</p> <p>b) le migliori condizioni per la crescita economica del Comune e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema comunale;</p> <p>c) la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Comune con i territori contermini;</p> <p>d) il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e, in generale, l'innalzamento della qualità ambientale;</p> <p>e) le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;</p> <p>f) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio comunale.</p>

	<p>lo scopo di mantenere la più estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonché per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;</p> <p>g) la sicurezza rispetto ai rischi correlati all'utilizzo del territorio.</p>		
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>			
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici</b></p> <p>1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie informatiche standardizzate, secondo modalità stabilite ai sensi del presente articolo.</p> <p>2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L'inserimento dei piani nel SITER costituisce certificazione di conformità all'originale. [...]</p> <p><b>Art. 35 - Supporti informativi e cartografici</b></p> <p>1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all'organizzazione di una banca dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica, riguardanti le dinamiche del territorio.</p> <p>2. I soggetti che approvano PSC, POC e PAC trasmettono alla Regione copia dei piani medesimi in formato elettronico [...]</p> <p>3. È fatto obbligo agli uffici regionali, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici di inviare periodicamente alla struttura di cui al comma 1 le informazioni territoriali a disposizione per l'implementazione della banca dati informatica.</p> <p>4. La struttura di cui al comma 1 fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell'Amministrazione regionale. [...]</p> <p><b>Art. 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio</b></p> <p>1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia con il quale dà conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il rapporto dà conto inoltre dell'attività di pianificazione svolta dalla Regione e dai Comuni. Il Rapporto è messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.</p> <p>2. I Comuni pubblicano ogni anno il Rapporto comunale sullo stato del territorio con il quale danno conto della condizione del territorio nell'anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto d'esame. Il Rapporto comunale dà inoltre conto dell'attività di pianificazione svolta dall'Amministrazione comunale, nonché dell'attività edilizia eseguita. Il Rapporto è messo a disposizione del pubblico in formato elettronico entro il trenta giugno ed è trasmesso alla Regione con il medesimo formato entro la stessa data. [...]</p> <p><b>Art. 61 - Potestà regolamentare</b></p> <p>1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonché ai seguenti ulteriori principi:</p> <p>a) adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;</p> <p>b) semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;</p> <p>c) collaborazione tra i soggetti istituzionali;</p> <p>d) responsabilità;</p> <p>e) sviluppo sostenibile;</p> <p>f) interesse regionale.</p> <p>2. [...]</p>		

	<p>3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con riferimento a:</p> <p>a) contenuti minimi del DPP;</p> <p>b) contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC;</p> <p>c) procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;</p> <p>d) informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;</p> <p>e) disciplina dell'osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'attività edilizia e del paesaggio;</p> <p>f) specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.</p> <p>4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono disciplinati:</p> <p>a) il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;</p> <p>b) gli oneri di urbanizzazione;</p> <p>c) gli standard urbanistici;</p> <p>d) la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;</p> <p>e) il controllo e la vigilanza sull'attività edilizia;</p> <p>f) le residenze agricole;</p> <p>5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte III della presente legge in materia di paesaggio e sono disciplinati i procedimenti amministrativi con riferimento a:</p> <p>a) funzionamento delle Commissioni provinciali e delle Commissioni locali per il paesaggio;</p> <p>b) procedura e termini di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.</p> <p>[...]</p>		
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p><b>Art. 9 - Elementi del PTR</b></p> <p>1. Il PTR è costituito da:</p> <p>[...]</p> <p>d) norme di attuazione che disciplinano tutta l'attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la coerenza del PTR;</p>		<p><b>Art. 21 - Piano operativo comunale</b></p> <p>1. Il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa della proprietà e durata indeterminata. È facoltà di ogni Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalità sovracomunale. Il POC sovracomunale è adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC sovracomunale.</p>
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p><b>Art. 13 - Piani di settore</b></p> <p>1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.</p> <p>2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR [...]</p> <p><b>Art. 14 - Piani territoriali infraregionali</b></p> <p>1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini</p>		

	<p>istituzionali.</p> <p>2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.</p> <p>3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.</p>		
<b>Copianificazione. Coordinamento e Partecipazione</b>	<p><b>Art. 6 - Intese con lo Stato</b></p> <p>[...]</p> <p>2. La Regione, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, stipula con i Ministeri competenti l'intesa per la valenza paesaggistica del PTR.</p> <p><b>Art. 14 - Piani territoriali infraregionali</b></p> <p>1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.</p> <p>2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR. [...]</p> <p><b>Art. 19 - Intesa di pianificazione</b></p> <p>1. Il Comune e la Regione definiscono l'intesa di pianificazione sul PSC (<i>Piano Strutturale Comunale</i>) al termine della conferenza di pianificazione.</p> <p>2. L'intesa ha per oggetto il recepimento nel PSC delle prescrizioni di PTR vigente, nonché la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.</p> <p>3. Il Comune può proporre che nell'intesa siano previsti interventi di trasformazione del territorio e scelte urbanistiche relative a risorse essenziali di livello comunale.</p> <p>4. La Regione esprime l'intesa sul PSC con deliberazione della Giunta regionale e il Comune con la deliberazione consiliare, [...].</p> <p><b>Art. 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale</b></p> <p>1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti. [...]</p> <p><b>Art. 29 - Ente di pianificazione intercomunale</b></p> <p>1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazione sovracomunale. [...]</p> <p><b>Art. 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio</b></p> <p>1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.</p> <p>2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i soggetti pubblici per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati. [...]</p>		
	<p><b>Art. 5 - Attribuzioni della Regione</b></p> <p>1. La funzione della pianificazione della tutela e dell'impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione. [...]</p>	<p><b>Art. 4 - Attribuzioni della Provincia</b></p> <p>1. La Provincia svolge la funzione dell'elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni di PTR. [...]</p>	<p><b>Art. 3 - Attribuzioni del Comune</b></p> <p>1. La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza, interesse regionale e sussidiarietà, nonché nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di</p>

			<p>risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.</p> <p>2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita la funzione della pianificazione territoriale a livello sovracomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell'azione prevista, non possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale. [...]</p> <p><b>Art. 18 - Conferenza di pianificazione</b></p> <p>1. Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.</p> <p>2. La conferenza verifica la completezza e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul DPP.</p> <p>3. La Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le Amministrazioni statali competenti, nonché i Comuni contermini sono convocati di diritto al fine del raggiungimento delle intese o degli atti di assenso.</p> <p>4. Il Comune ha facoltà di convocare altri soggetti pubblici.</p>
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 10 - Formazione del PTR</b></p> <p>1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.</p>		<p>Strumento: <b>PSC</b></p> <p>Validità: indeterminata</p> <p><b>Art. 15 - Piano strutturale comunale</b></p> <p>1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e:</p> <p>[...]</p> <p>c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS);</p> <p><b>Art. 17 - Procedura di formazione del PSC</b></p> <p>[...]</p> <p>12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.</p> <p><b>Art. 21 - Piano operativo comunale</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da</p>

			incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 29 - Ente di pianificazione intercomunale</b></p> <p>1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, possono costituire l'Ente di pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l'esercizio congiunto della funzione della pianificazione sovracomunale. [...]</p> <p><b>Art. 31 - Perequazione urbanistica</b></p> <p>1. Il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili interessati.</p> <p>2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria è stabilita nel POC (Piano Operativo Comunale) e nei PAC (Piano Attuativo Comunale), in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.</p> <p><b>Art. 32 - Compensazione urbanistica</b></p> <p>1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune, a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale a ciò preventivamente destinate.</p> <p>2. La compensazione può aver luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli interventi, che stabilisca:</p> <p>a) le modalità di calcolo dei crediti edificatori;</p> <p>b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;</p> <p>c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori;</p> <p>d) la corresponsione di un importo pari all'indennità di esproprio per il caso di impossibilità di utilizzazione del credito edificatorio nel periodo convenuto.</p> <p><b>Art. 33 - Compensazione territoriale</b></p> <p>1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura urbanistica o economica.</p> <p><b>Art. 58 - Autorizzazione</b></p> <p>[...]</p> <p>3. La Regione delega il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai soggetti di pianificazione sovracomunale il cui ambito territoriale coincida con uno o più AGEPA (Ambito territoriale ottimale per la Gestione del Paesaggio), nonché al Comune che abbia provveduto singolarmente all'adeguamento del proprio strumento urbanistico al PTR. Nel caso in cui il Comune svolga singolarmente la funzione della pianificazione strutturale, il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, resta vincolante.</p> <p>4. La perimetrazione degli AGEPA è demandata ad apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previa consultazione dei Comuni.</p> <p><b>Art. 59 - Commissioni locali per il paesaggio</b></p> <p>1. I soggetti che svolgono la funzione di pianificazione territoriale sovracomunale, ai sensi dell'articolo 26, istituiscono la commissione per il paesaggio quale organo di supporto ai soggetti delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.</p> <p>2. Le Commissioni sono costituite per ambiti sovracomunali e sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.</p>		

### 3.2.3 LEGGE REGIONALE della TOSCANA n. 1 del 3 Gennaio 2005 e ss. mm. ii.

#### “Norme per il governo del territorio”

##### Sintesi Critica

---

Con la Legge Regionale n. 1 del 2005 la Regione Toscana introduce le nuove norme del governo del territorio, vero e proprio testo unico regionale in materia che verrà successivamente modificato ed integrato da successive leggi regionali nel 2005, 2006 e 2007.

Il “modello di governo” della Toscana – come sottolinea Marco Gamberoni, dirigente del settore Indirizzi della pianificazione della Regione Toscana – prevede di stabilire dei legami non formali e stretti tra la programmazione dello sviluppo e le forme del governo del territorio. Questo ha portato a ripensare al rapporto tra gli enti istituzionali, e anche a ridefinire contenuti, ruolo ed efficacia della tecnica dell'azione istituzionale.

Il fine sostanziale è quello di rendere coerente il rapporto tra le politiche, le azioni e la programmazione dello sviluppo.

Con la legge regionale n. 1 del 2005 si è inteso riaffermare ed evolvere i principi affermati dalla precedente legge regionale n. 5 del 1995 ed in particolare rafforzare le sinergie tra i soggetti attraverso un procedimento unificato che aumenti l'efficienza dei percorsi decisionali e tra i settori con il riallineamento delle norme di riferimento di un codice regionale; assumere i contenuti delle nuove disposizioni comunitarie sulla valutazione integrata degli atti strategici; migliorare l'efficacia nel procedimento degli obiettivi della riforma avviata nel 1995.

I limiti dell'esperienza precedente al 2005 sono stati quelli relativi alle scarse sinergie per il permanere di molti procedimenti paralleli (le pianificazioni separate); costi della pianificazione gravosi; un insoddisfacente controllo della legge sulle scelte di singoli soggetti pianificatori che producono effetti su altri soggetti internazionali; controllo incompleto sugli strumenti della gestione da parte degli strumenti strategici.

Gli obiettivi fondamentali che si è posta a nuova legge sono dunque quello di realizzare gli strumenti per attuare la sussidiarietà, disciplinare un procedimento unificato per la formazione degli atti di pianificazione, costruire riferimenti unificati per coniugare sviluppo e tutela e per garantire lo sviluppo sostenibile.

Tra i principali elementi di innovazione della legge è da segnalare la distinzione, a tutti i livelli istituzionali, della forma del piano nelle due parti, statutaria e strategica.

Lo *statuto del territorio* – evidenzia ancora Gamberoni – dettaglia i principi della territorialità, rappresentativa di tutti gli elementi fisici, morfologici, culturali, da rispettare nel lungo periodo sia dagli atti di pianificazione, che dagli atti di programmazione; al contempo costituisce la griglia delle regole non negoziabili del territorio, le invarianti strutturali: i principi per l'utilizzazione e per le prestazioni delle risorse evolutive del paesaggio.

Il governo del territorio è perseguito mediante gli strumenti della pianificazione territoriale (piano di indirizzo territoriale regionale, piano territoriale di coordinamento provinciale, piano strutturale comunale) e gli atti di governo del territorio (regolamento urbanistico comunale, piani complessi di intervento, piani attuativi degli strumenti della pianificazione territoriale, piani e programmi di settore

La Legge Regionale individua all'art. 48 il *Piano di Indirizzo Territoriale* (PIT) quale principale **Strumento di valenza Territoriale e Urbanistica**: il piano delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l'indicazione e la definizione degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti; del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di

rilievo sovraprovinciale; delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.

Il PIT, approvato il 24/07/2007 è articolato in indirizzi di medio periodo fondati su due capisaldi:

- di costituzione di una visione condivisa, espressione della territorialità regionale, che indica le regole invariante territoriali, ma anche di un "patto" interistituzionale sottoscritto tra Regione e il sistema delle Autonomie locali. La visione condivisa permette all'istituzione di rappresentare se stessa, in uno dei principali momenti dell'intenzionalità amministrativa, e la sua costruzione, in forme cooperative con il sistema delle autonomie locali, un passaggio forte per posizionare politiche, orientare strategie, elencare azioni progettuali e, in fin dei conti, presentare "progetti di territorio" a valenza regionale;
- di integrazione e coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010, in modo da delineare un unico processo per raggiungere gli stessi traguardi strategici unificanti.

Il piano è composto da tre materiali di base: il Documento di Piano, la Disciplina di Piano e il Quadro conoscitivo.

Il *Documento di Piano* contiene i principi sostantivi e le regole della pianificazione, cioè le risorse territoriali, interpretate come statuti e agende, che precedono e condizionano le scelte sia della pianificazione territoriale che quella settoriale. Tali scelte sono organizzate in metaobiettivi, che individuano i "discrimini" strategici essenziali ed imprescindibili, per la costituzione di politiche d'azione integrate e in obiettivi conseguenti orientati al medio periodo; la *Disciplina di Piano*, in riferimento al primo documento, contiene l'apparato normativo che traduce gli obiettivi in indirizzi operativi; il *Quadro conoscitivo* è l'apparato delle ricerche messe a punto per svelare i meccanismi di funzionamento dello spazio territoriale.

Per quanto riguarda il livello Provinciale/sovracomunale il *Piano Territoriale di Coordinamento* delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l'individuazione degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale; della specificazione dei criteri della valutazione integrata; degli indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale; degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale; dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi.

Per quanto riguarda il livello Comunale, la Regione Toscana, con la L.R.T. 1/2005, ha stabilito che gli strumenti della pianificazione territoriale locale siano divisi in due parti sostanziali: il *Piano Strutturale* ed il *Regolamento Urbanistico*.

Il *Piano Strutturale* delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio; delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale; delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sub-sistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base degli standard; dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado; della disciplina della valutazione integrata; delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione o all'adeguamento del regolamento urbanistico.

Il *Regolamento Urbanistico* disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale; esso si compone di due parti: quella relativa alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e quella relativa alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.

Relativamente ai **contenuti Paesistici** previsti dalla Legge Regionale, si specifica che lo Statuto del Territorio, contenuto nel Piano di Indirizzo Territoriale, in relazione all'ambito regionale individua e definisce i sistemi territoriali e funzionali che costituiscono la struttura del territorio; le invarianti strutturali; i principi per l'utilizzazione delle risorse essenziali nonché le prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi prestazionali e di qualità; le aree dichiarate di notevole interesse pubblico.

Già dalla LR 5/1995, la tutela e valorizzazione del paesaggio sono criteri guida delle politiche di sviluppo del piano regionale e dei piani provinciali a valenza paesistica, come riaffermato dal Titolo "Disposizioni generali per la tutela e l'uso del territorio" della LR 1/2005 (segnatamente rivolto al Patrimonio naturale e culturale, al Patrimonio insediativo e al Territorio rurale). La legge assegna ai piani a tutti i livelli di governo compiti di coordinamento, indirizzo, verifica di compatibilità delle trasformazioni con i valori paesaggistici. Tale azione è assolta attraverso la "Parte Statutaria" dei piani, in cui si definiscono le invarianti, le risorse e i beni da tutelare e le regole condivise per il loro uso. In particolare lo *Statuto* (art. 33, LR 1/2005) del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) ha valenza di piano paesaggistico e ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo per la tutela dei beni attraverso: il riconoscimento dei valori, la loro rappresentazione nell'Atlante, la definizione di indirizzi condivisi di valorizzazione, l'individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica.

Nella LR 01/2005 il governo del territorio è dunque inteso come l'insieme delle attività relative all'uso del territorio, con riferimento sia agli aspetti conoscitivi, che normativi e gestionali e coinvolge sia la tutela che la valorizzazione e le trasformazioni delle risorse territoriali e ambientali. Da ciò emerge la nozione di territorio come risorsa collettiva, che esprime un proprio carattere in quanto risultato di un'azione sociale di lungo periodo.

Altro strumento di valenza paesistica è rappresentato naturalmente dal *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTCP); l'art. 34 della legge definisce la disciplina paesaggistica chiarendo che gli statuti del PTCP e del Piano Strutturale dei comuni integrano lo statuto del PIT relativamente alle aree di notevole interesse pubblico e agli obiettivi per la valorizzazione del paesaggio dei beni paesaggistici.

La Legge – come detto – individua nel *Piano di Indirizzo Territoriale* lo strumento a **valenza strategica** di ambito vasto.

A livello provinciale è naturalmente il PTCP lo strumento che delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia come visto precedentemente, mentre a livello locale è il Piano Strutturale che definisce gli aspetti operativi e gestionali attraverso l'individuazione di azioni e di progetti, in connessione con la programmazione economica nel medio periodo, anche legato all'arco di una legislatura.

Nessun articolo della legge si occupa specificatamente dei **rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse**.

L'art. 209 della legge tuttavia si occupa di "Disposizioni finanziarie" e stabilisce che agli oneri di cui alla presente legge si debba far fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base (UPB); stabilisce inoltre che agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2 (funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici), e dagli interventi regionali di cui all'articolo 35 bis (valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico) si faccia fronte con le risorse annualmente stanziare nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti".

Tra gli **Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** individuati dalla normativa regionale il più rilevante risulta il *Sistema Informativo Geografico Regionale* che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.

Si segnala anche la definizione dei piani regolatori portuali che costituiscono atti di governo del territorio di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.

Altri strumenti per la gestione a livello locale sono il già citato *Regolamento Urbanistico* che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale; i *Piani attuativi* che costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio; i *Piani per l'edilizia economica e popolare*; i *Piani per gli insediamenti produttivi* ovvero delle aree da destinare a insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici; i *Piani di recupero del patrimonio edilizio* che attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree all'interno degli ambiti connotati da condizioni di degrado individuate dal regolamento urbanistico; i *Programmi complessi di riqualificazione insediativa* che costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi, e sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione.

La **Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione**, non viene esplicitamente espressa dagli articoli di legge eccezion fatta per gli effetti dello *Statuto del Territorio*. L'art. 6 della legge regionale prevede difatti che l'individuazione, nell'ambito dello statuto, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi; le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto, non danno luogo ad alcun indennizzo.

Ai fini del **Coordinamento** degli strumenti della pianificazione territoriale, qualora sia opportuno la definizione o la variazione contestuale, il comune, la provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, promuovono la conclusione di apposito *accordo di pianificazione* definendo consensualmente gli strumenti di pianificazione. La legge istituisce inoltre, in via permanente, la *conferenza paritetica interistituzionale* al fine di comporre gli eventuali conflitti insorti tra i soggetti istituzionalmente competenti.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla **Partecipazione**, la legge prevede che la Regione partecipi alla definizione e all'attuazione dei piani e programmi di competenza statale, con particolare riferimento alla stipulazione degli accordi e delle intese interistituzionali. Essa garantisce, nelle sedi relative, la coerenza degli atti statali con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli altri atti di governo del territorio adottati e approvati dai soggetti competenti in attuazione della presente legge. La Regione partecipa inoltre alle intese specificamente previste dall'art. 1, c. 1, della L. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dall'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) per l'individuazione delle infrastrutture, opere e insediamenti ivi previsti, secondo quanto espressamente disposto dalle medesime norme statali. La Regione assicura altresì la partecipazione degli enti locali interessati ed il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione delle decisioni di propria competenza, richiedendone in ogni caso il relativo parere e conformandosi ad esso nei casi di esclusiva rilevanza locale. Prima fra tutte, la Regione Toscana

ha emanato una specifica legge dedicata alla partecipazione la 69/2007, “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”.

Qualsiasi azione di trasformazione o forma di governo necessita dunque di una collaborazione interistituzionale degli enti che di fatto hanno la competenza in materia e il coinvolgimento delle comunità insediate. Proprio per questo l'azione del governo della regione deve assicurare il coordinamento delle politiche e la sinergia delle intenzionalità di tutti i settori e di tutti i soggetti che incidono sulle risorse stesse.

La legge afferma inoltre la necessità di procedere a **Valutazioni integrate** degli effetti ambientali, territoriali, economici, sanitari e sociali indotti dalle trasformazioni del territorio, dando attuazione alla direttiva 2001/42/CEE.

Le valutazioni saranno effettuate prima dell'adozione. La nuova legge conferma che le disposizioni di carattere territoriale degli atti delle politiche di settore sono preventivamente sottoposte a una verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio. Gli strumenti della pianificazione territoriale determinano gli atti da sottoporre alle valutazioni.

**Altro aspetto di interesse** da evidenziare è l'istituzione, ai fini di garantire da parte dei comuni, delle province e della Regione la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento, del garante della comunicazione, figura che può essere scelta all'interno della struttura dell'ente ad esclusione del responsabile del procedimento o all'esterno, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l'esercizio delle relative funzioni.

Fonti:

- LEGGE REGIONALE della TOSCANA n. 1 del 3 Gennaio 2005 e ss. mm. ii
- “Legge Regione Lombardia n. 1/2005” di Marco Gamberini in “Edilizia e Territorio” n. 4/2005
- “Atlante della Pianificazione Territoriale” a cura di Valeria Lingua – D.U.P.T. Università degli Studi di Firenze Marzo 2008
- “La nuova pianificazione paesaggistica” di Attila Peano, Angioletta Voghera con il contributo della Commissione Nazionale Paesaggio e Ambiente
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>TOSCANA<sup>14</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale ed Urbanistica</b>	<p><i>Strumento: PIT<sup>15</sup></i></p> <p><i>Validità: 5 anni</i></p> <p><b>Art. 9 - Gli strumenti della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui al comma 2 [...].</p> <p>2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:</p> <p>a) il piano regionale di indirizzo territoriale, disciplinato dall'articolo 48;</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 5 - Statuto del territorio</b></p> <p>1. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 contengono lo statuto del territorio.</p> <p>2. Lo statuto di cui al comma 1 assume e ricomprende, all'interno dello specifico strumento della pianificazione territoriale, le invarianti strutturali (le risorse, i beni e le regole relative all'uso, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime), quali elementi cardine dell'identità dei luoghi, consentendo in tal modo l'individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione nel territorio interessato la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 48 - Piano di indirizzo territoriale</b></p> <p>3. Il piano di indirizzo territoriale</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><i>Validità: .....</i></p> <p><b>Art. 9 - Gli strumenti della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui al comma 2 [...].</p> <p>2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:</p> <p>b) il piano territoriale di coordinamento provinciale, disciplinato dall'articolo 51;</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 51 - Piano territoriale di coordinamento</b></p> <p>2. Il piano territoriale di coordinamento delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l'individuazione:</p> <p>a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale;</p> <p>b) della specificazione dei criteri della valutazione integrata [...];</p> <p>c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale [...];</p> <p>d) degli indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale;</p> <p>e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al</p>	<p><i>Strumento: PS</i></p> <p><i>Validità: .....</i></p> <p><b>Art. 9 - Gli strumenti della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. I comuni, le province e la Regione provvedono all'approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui al comma 2 [...].</p> <p>2. Gli strumenti della pianificazione territoriale sono:</p> <p>[...]</p> <p>c) il piano strutturale comunale, disciplinato dall'articolo 53.</p> <p><b>Art. 53 - Piano strutturale</b></p> <p>2. Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione:</p> <p>a) degli obiettivi e degli indirizzi per la programmazione del governo del territorio;</p> <p>b) delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;</p> <p>c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sottosistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base degli standard [...];</p> <p>d) delle aree di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c) e all'articolo 51, comma 3, lettera b) con efficacia immediata;</p> <p>e) delle prescrizioni per gli atti di cui</p>

<sup>14</sup> **LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 gennaio 2005, N. 1 "Norme per il governo del territorio"**

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 26 gennaio 2005, n. 15 (B.U.R.T. 27 gennaio 2005, n. 6)*

*L.R. 27 dicembre 2005, n. 70 (B.U.R.T. 30 dicembre 2005, n. 48)*

*L.R. 21 giugno 2006, n. 24 (B.U.R.T. 23 giugno 2006, n. 19)*

*L.R. 28 luglio 2006, n. 37 (B.U.R.T. 9 agosto 2006, n. 26)*

*L.R. 20 marzo 2007, n. 15 (B.U.R.T. 28 marzo 2007 n. 6)*

<sup>15</sup> **Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana 2005-2010, DGR n.72 del 24 luglio 2007.**

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l'indicazione e la definizione:</p> <p>a) degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti;</p> <p>b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovraprovinciale;</p> <p>c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.</p>	<p>territorio rurale [...];</p> <p>f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi [...].</p>	<p>all'articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui all'articolo 10, comma 2;</p> <p>f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado;</p> <p>g) della disciplina della valutazione integrata ai sensi dell'articolo 14;</p> <p>h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione o all'adeguamento del regolamento urbanistico.</p>
<b>Contenuti Paesistici</b>	<p><i>Strumento: PIT</i></p> <p><b>Art. 33 - Disciplina regionale di tutela paesaggistica</b></p> <p>1. In base alle caratteristiche naturali e storiche dei luoghi ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici lo statuto di cui all'articolo 5 contenuto nel piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 individua i beni paesaggistici di cui al comma 1 dell'articolo 32, detta prescrizioni per la tutela dei beni paesaggistici stessi ed individua i criteri a cui le province si attengono per ripartire il territorio in ambiti paesaggistici differenziati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34, comma 2.</p> <p>2. In funzione dei diversi ambiti di cui al comma 1, lo statuto del piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 attribuisce corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica rispondono ai requisiti indicati nell'articolo 143, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>3. Lo statuto del piano di indirizzo territoriale ha valenza di piano paesaggistico e ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ai sensi dell'articolo 143 comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esso contiene:</p> <p>a) la ricognizione generale dell'intero territorio, attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;</p> <p>b) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, della pianificazione e di difesa del suolo;</p> <p>c) la determinazione di misure per la</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 34 - Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale</b></p> <p>1. Gli statuti del piano territoriale di coordinamento delle province e del piano strutturale dei comuni integrano lo statuto del piano di indirizzo territoriale relativamente alle regole per la tutela dei beni di cui all'articolo 32, comma 1 e agli obiettivi per la valorizzazione del paesaggio attraverso:</p> <p>a) il recepimento dei vincoli di tutela dei beni paesaggistici imposti dal piano di indirizzo territoriale;</p> <p>b) la definizione delle azioni e strategie per la valorizzazione del paesaggio, in coerenza con gli indirizzi del piano di indirizzo territoriale.</p> <p>2. In conformità con quanto previsto nello statuto del piano di indirizzo territoriale ed in conformità con i criteri da esso stabiliti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lo statuto del piano territoriale di coordinamento delle province indica specificamente gli ambiti paesaggistici e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica e indica i criteri per l'individuazione delle aree di cui alle lettere a), b), c) del comma 3.</p> <p>3. In conformità con quanto previsto nello statuto del piano di indirizzo territoriale e nello statuto del piano territoriale di coordinamento, lo statuto del piano strutturale dei comuni indica specificamente:</p> <p>a) le aree nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>b) le aree nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi</p>	<p><i>Strumento: PS</i></p> <p><b>Art. 34 - Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale</b></p> <p>1. Gli statuti del piano territoriale di coordinamento delle province e del piano strutturale dei comuni integrano lo statuto del piano di indirizzo territoriale relativamente alle regole per la tutela dei beni di cui all'articolo 32, comma 1 e agli obiettivi per la valorizzazione del paesaggio attraverso:</p> <p>a) il recepimento dei vincoli di tutela dei beni paesaggistici imposti dal piano di indirizzo territoriale;</p> <p>b) la definizione delle azioni e strategie per la valorizzazione del paesaggio, in coerenza con gli indirizzi del piano di indirizzo territoriale.</p> <p>2. In conformità con quanto previsto nello statuto del piano di indirizzo territoriale ed in conformità con i criteri da esso stabiliti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lo statuto del piano territoriale di coordinamento delle province indica specificamente gli ambiti paesaggistici e i relativi obiettivi di qualità paesaggistica e indica i criteri per l'individuazione delle aree di cui alle lettere a), b), c) del comma 3.</p> <p>3. In conformità con quanto previsto nello statuto del piano di indirizzo territoriale e nello statuto del piano territoriale di coordinamento, lo statuto del piano strutturale dei comuni indica specificamente:</p> <p>a) le aree nelle quali la realizzazione delle opere e degli interventi consentiti, in considerazione del livello di eccellenza dei valori paesaggistici o della opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale, richiede comunque il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>b) le aree nelle quali, invece, la realizzazione di opere ed interventi</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;</p> <p>d) l'individuazione generale degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate;</p> <p>e) l'individuazione generale delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;</p> <p>f) l'individuazione generale, ai sensi dell'articolo 143, comma 3 lettera h) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142 del medesimo Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.</p> <p><b>Art. 48 - Piano di indirizzo territoriale</b></p> <p><b>1.</b> Lo statuto del territorio di cui all'articolo 5, contenuto nel piano di indirizzo territoriale approvato dalla Regione, in relazione all'ambito regionale individua e definisce:</p> <p>a) i sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio;</p> <p>b) le invarianti strutturali di cui all'art. 4;</p> <p>c) i principi per l'utilizzazione delle risorse essenziali nonché le prescrizioni inerenti ai relativi livelli minimi prestazionali e di qualità;</p> <p>d) le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 2.</p> <p><b>2.</b> Lo statuto di cui al comma 1 ha anche valore di piano paesaggistico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 ed altresì ai sensi di quanto previsto dall'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e pertanto individua i beni paesaggistici e la relativa disciplina.</p>	<p>può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>[...]</p>	<p>può avvenire sulla base della verifica della conformità alle previsioni della disciplina paesaggistica contenuta negli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio, effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e con le modalità previste dalla relativa disciplina, e non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>c) le aree significativamente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.</p> <p>[...]</p>
<b>Contenuti strategici</b>	<p><i>Strumento: PIT</i></p> <p><b>Art. 48 - Piano di indirizzo territoriale</b></p> <p><b>3.</b> Il piano di indirizzo territoriale delinea la strategia dello sviluppo territoriale mediante l'indicazione e la definizione:</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 51 - Piano territoriale di coordinamento</b></p> <p><b>2.</b> Il piano territoriale di coordinamento delinea la strategia dello sviluppo territoriale della provincia mediante l'individuazione:</p>	<p><i>Strumento: PS</i></p> <p><b>Art. 53 - Piano strutturale</b></p> <p><b>2.</b> Il piano strutturale delinea la strategia dello sviluppo territoriale comunale mediante l'indicazione e la definizione:</p> <p>a) degli obiettivi e degli indirizzi per</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>a) degli obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti;</p> <p>b) del ruolo dei sistemi metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle aree caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovraprovinciale;</p> <p>c) delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali.</p>	<p>a) degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del piano di indirizzo territoriale;</p> <p>b) della specificazione dei criteri della valutazione integrata [...];</p> <p>c) degli immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale [...];</p> <p>d) degli indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali di cui alla lettera a) del comma 1, promuovendo la formazione coordinata degli strumenti della pianificazione territoriale;</p> <p>e) degli indirizzi, i criteri ed i parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale [...];</p> <p>f) dei criteri e degli indirizzi per le trasformazioni dei boschi [...].</p>	<p>la programmazione del governo del territorio;</p> <p>b) delle unità territoriali organiche elementari che assicurano un'equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale;</p> <p>c) delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari per le unità territoriali organiche elementari, sistemi e sottosistemi nel rispetto del piano di indirizzo territoriale e del regolamento regionale, nonché sulla base degli standard [...];</p> <p>d) delle aree di cui all'articolo 48, comma 4, lettera c) e all'articolo 51, comma 3, lettera b) con efficacia immediata;</p> <p>e) delle prescrizioni per gli atti di cui all'articolo 52, comma 2 e degli atti comunali di cui all'articolo 10, comma 2;</p> <p>f) dei criteri di individuazione delle aree connotate da condizioni di degrado;</p> <p>g) della disciplina della valutazione integrata ai sensi dell'articolo 14;</p> <p>h) delle misure di salvaguardia, di durata non superiore a tre anni, da rispettare sino all'approvazione o all'adeguamento del regolamento urbanistico.</p>
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<p><b>Art. 209 - Disposizioni finanziarie</b></p> <p>1. Agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base (UPB):</p> <p>a) UPB 341 (Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento);</p> <p>b) UPB 342 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese di investimento);</p> <p>c) UPB 343 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti).</p> <p>1 bis. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2, e dagli interventi regionali di cui all'articolo 35 bis si fa fronte con le risorse annualmente stanziati nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti.</p>		
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 28 - Il sistema informativo geografico regionale</b></p> <p>1. La Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato sistema informativo, che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui al presente titolo ed ai titoli I e II della presente legge, in coerenza altresì con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.</p> <p><b>Art. 47 bis - Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti</b></p> <p>1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l'accordo di pianificazione di cui all'art. 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.</p> <p><b>Art. 47 ter - Piano regolatore portuale</b></p> <p>1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.</p>		

		<p><b>Art. 55 - Regolamento urbanistico</b></p> <p>1. Il regolamento urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale; esso si compone di due parti:</p> <p>a) disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti;</p> <p>b) disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio.</p> <p>2. La disciplina di cui al comma 1 lettera a) individua e definisce:</p> <p>a) il quadro conoscitivo dettagliato ed aggiornato periodicamente del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e delle funzioni in atto;</p> <p>b) il perimetro aggiornato dei centri abitati inteso come delimitazione continua che comprende tutte le aree edificate e i lotti interclusi;</p> <p>c) la disciplina dell'utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;</p> <p>d) le aree all'interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;</p> <p>e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard;</p> <p>f) la disciplina del territorio rurale;</p> <p>g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio;</p> <p>h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla l.r. 39/2000 in base all'approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;</p> <p>i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.</p> <p><b>Art. 56 - Piani complessi d'intervento</b></p> <p>1. Il comune, in conformità col piano strutturale, può adottare il piano complesso per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati.</p> <p><b>Art. 65 - Piani attuativi</b></p> <p>1. I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di</p>
--	--	---

			<p>attuazione del regolamento urbanistico o dei piani complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio.</p> <p><b>Art. 71 - Piani per l'edilizia economica e popolare</b></p> <p>1. I comuni possono dotarsi di un piano per la realizzazione di alloggi a carattere economico o popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.</p> <p><b>Art. 72 - Piani per gli insediamenti produttivi</b></p> <p>1. I comuni possono formare un piano delle aree da destinare a insediamenti industriali, artigianali, commerciali e turistici ai sensi dell'art. 27 della L. 865/71.</p> <p><b>Art. 73 - Piani di recupero del patrimonio edilizio</b></p> <p>1. I piani di recupero del patrimonio edilizio attuano il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree all'interno degli ambiti connotati da condizioni di degrado individuate dal regolamento urbanistico, anche attraverso interventi di completamento, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento.</p> <p><b>Art. 74 - Programmi complessi di riqualificazione insediativa</b></p> <p>1. I programmi complessi di riqualificazione insediativa costituiscono strumenti di programmazione attuativa assimilati a piani attuativi, e sono finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti anche attraverso interventi di nuova edificazione. Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private.</p>
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p><b>Art. 5 - Statuto del territorio</b></p> <p>1. Gli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9 contengono lo statuto del territorio.</p> <p><b>Art. 6 - Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto</b></p> <p>1. L'individuazione, nell'ambito dello statuto, delle invarianti strutturali, costituisce accertamento delle caratteristiche intrinseche e connaturali dei beni immobili in esso ricompresi. Le conseguenti limitazioni alle facoltà di godimento dei beni immobili, individuati sulla base dei principi stabiliti dalla legge statale, contenute nello statuto, non danno luogo ad alcun indennizzo.</p>		
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p><b>Art. 10 - Gli atti del governo del territorio</b></p> <p>1. Ai sensi della presente legge, sono atti di governo del territorio: il regolamento urbanistico comunale disciplinato dall'articolo 55, i piani complessi di intervento disciplinati dall'articolo 56, nonché i piani attuativi di cui all'articolo 65.</p> <p>2. Sono inoltre compresi tra gli atti di governo del territorio, qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti</p>		

	<p>della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi:</p> <p>a) i piani e i programmi di settore;</p> <p>b) gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati.</p>
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 8 - Partecipazione agli atti di competenza statale</b></p> <p>1. La Regione partecipa alla definizione e all'attuazione dei piani e programmi di competenza statale, con particolare riferimento alla stipulazione degli accordi e delle intese interistituzionali. Essa garantisce, nelle sedi relative, a coerenza degli atti statali con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli altri atti di governo del territorio adottati e approvati dai soggetti competenti in attuazione della presente legge.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, la Regione partecipa alle intese specificamente previste dall'art. 1, c. 1, della L. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e dall'art. 1, c. 1, del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) per l'individuazione delle infrastrutture, opere e insediamenti ivi previsti, secondo quanto espressamente disposto dalle medesime norme statali. Contribuisce inoltre alla localizzazione, nel territorio regionale, delle stesse opere, infrastrutture ed insediamenti, in attuazione dei criteri strategici concordati con lo Stato e con gli ulteriori soggetti eventualmente partecipanti all'intesa, relativamente alle caratteristiche tipologiche, economico-finanziarie e qualitative delle opere di cui si tratti.</p> <p>3. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, la Regione assicura altresì la partecipazione degli enti locali interessati ed il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione delle decisioni di propria competenza, richiedendone in ogni caso il relativo parere e conformandosi ad esso nei casi di esclusiva rilevanza locale.</p> <p><b>Art. 21 - Accordi di pianificazione</b></p> <p>1. Qualora sia opportuno, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 9, la definizione o variazione contestuale dei medesimi ai sensi delle disposizioni della presente legge, il comune, la provincia o la Regione, in base all'interesse prevalente, promuovono la conclusione di apposito accordo di pianificazione secondo quanto previsto dal presente capo I.</p> <p>2. Con l'accordo di pianificazione le amministrazioni di cui al comma 1 definiscono consensualmente gli strumenti di pianificazione di cui si tratti.</p> <p><b>Art. 24 - Istituzione della conferenza</b></p> <p>1. È istituita, in via permanente, la conferenza paritetica interistituzionale al fine di comporre gli eventuali conflitti insorti, ai sensi di cui alle disposizioni del presente capo, tra i soggetti istituzionalmente competenti.</p> <p><b>Art. 28 - Il sistema informativo geografico regionale</b></p> <p>1. La Regione, le province e i comuni concorrono alla formazione ed alla gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, di seguito denominato sistema informativo, che costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti, in conformità con le disposizioni di cui al presente titolo ed ai titoli I e II della presente legge, in coerenza altresì con gli indirizzi nazionali e comunitari in tema di informazione geografica.</p>
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 11 - Disposizioni generali</b></p> <p>1. I comuni, le province e la Regione, ai fini dell'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana.</p> <p>2. Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'articolo 14.</p> <p>[...]</p> <p>5. Con apposito regolamento, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata, ivi inclusi gli indicatori per il monitoraggio degli effetti, nonché le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente ai sensi della Direttiva europea 2003/35/CEE (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale) e delle altre organizzazioni interessate.</p> <p><b>Art. 14 - Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata</b></p> <p>1. Ai fini dell'effettuazione o meno della valutazione integrata di cui all'articolo 11, deve tenersi conto, prioritariamente, della misura in cui l'atto di cui si tratti costituisca quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.</p>

**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p><b>2.</b> Fermo restando quanto disposto dal comma 1, deve essere inoltre valutato il rapporto di influenza e reciproca interrelazione tra il piano o programma di settore di cui si tratti, e gli altri eventuali atti di programma correlati, ivi compresi quelli gerarchicamente ordinati rispetto ad esso. Relativamente agli effetti derivanti dal piano o programma, deve esserne preso in considerazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'eventuale carattere cumulativo;</li><li>b) la natura sovracomunale;</li><li>c) l'entità ed estensione nello spazio, tenendo conto dell'area geografica e della popolazione potenzialmente interessata.</li></ul> <p><b>3.</b> Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;</li><li>b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente;</li><li>c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;</li><li>d) ai rischi per la salute umana o per l'ambiente;</li><li>e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo;</li><li>f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;</li><li>g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.</li></ul>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 19 - Il garante della comunicazione</b></p> <p><b>1.</b> I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo.</p> <p><b>2.</b> Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione, che può essere scelto all'interno della struttura dell'ente ad esclusione del responsabile del procedimento o all'esterno, nel procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio disciplinandone, con apposito regolamento, l'esercizio delle relative funzioni.</p>

### 3.2.4 LEGGE REGIONALE della LOMBARDIA n. 12 del 11 Marzo 2005 e ss. mm. ii.

#### “Norme per il governo del territorio”

##### Sintesi Critica

---

La Regione Lombardia, dopo alcuni anni di intenso dibattito, approva nel 2005 la disciplina sul governo del territorio confermando molti dei contenuti delle precedenti leggi di riforma.

Tale legge innova profondamente il livello di pianificazione comunale sostituendo al PRG il Piano di Governo del Territorio (PGT) nell'ambito del quale vengono previsti tre distinti atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

Interessanti sono le nuove concezioni ed approcci per la tutela e valorizzazione di paesaggio e ambiente che la legge attribuisce al Piano Territoriale Regionale inteso come quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia su ambiente e paesaggio; contestualmente la legge assegna per la tutela e valorizzazione dei paesaggi un ruolo centrale al piano locale (PGT) attraverso il Documento di Piano.

La legge della Lombardia 4/2008 costituisce il terzo significativo intervento legislativo di modifica alla Legge regionale 12/2005; intervento di modifica corposo interessando circa la metà degli articoli della legge stessa.

Obiettivo dichiarato è quello di dare un assestamento, per quanto possibile definitivo, alla legge per il governo del territorio, affrontando alcuni profili emersi come problematici e quindi proponendone una ridefinizione all'insegna della chiarezza, non senza elementi di significativa novità.

In generale, tra le principali novità introdotte dalle recenti modifiche alla legge regionale, deve essere innanzitutto menzionata la disciplina di semplificazione degli strumenti di pianificazione per i comuni minori.

La nuova legge propone inoltre una migliore definizione del livello di pianificazione provinciale in rapporto ai comuni, rimuovendo alcuni elementi di ambiguità ed incoerenza presenti precedentemente.

Una considerazione particolare merita poi l'introduzione di nuove disposizioni di indirizzo della pianificazione comunale relative ad alcune problematiche specifiche e la salvaguardia delle aree indirettamente interessate dalle grandi infrastrutture per la mobilità.

In sintesi, gli **Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica** previsti dalla Legge Regionale sono:

Per quanto riguarda il livello Regionale, il *Piano Territoriale Regionale* (PTR) “costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province”, definisce “le linee orientative dell'assetto del territorio regionale” e indica “il quadro delle caratteristiche fisiche del territorio, gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale, il quadro delle iniziative inerenti la realizzazione delle infrastrutture e opere pubbliche di interesse regionale e nazionale, i criteri operativi per la salvaguardia dell'ambiente”.

Il PTR risponde dunque all'esigenza di un piano di natura contestualmente strategica e operativa, in una logica orizzontale e flessibile, di forte integrazione tra politiche, obiettivi e strumenti attuativi.

Al fine di creare uno strumento di governo efficace, il PTR è strutturato in diverse sezioni: Presentazione, Documento di Piano, Piano Paesaggistico Regionale, Strumenti operativi, Sezioni tematiche, Valutazione Ambientale del PTR.

Il *Documento di Piano*, elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni, definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico della Lombardia, ovvero le linee orientative dell'assetto del territorio regionale identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità che si ritiene indispensabile governare per il perseguimento degli obiettivi. Gli obiettivi definiti nel *Documento di Piano* costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a vario livello nel governo del territorio un riferimento centrale e da condividere per la valutazione dei propri strumenti programmatori ed operativi. Il Documento evidenzia alcuni elementi del PTR che hanno effetti diretti sul territorio e sugli altri strumenti di pianificazione, in particolare gli obiettivi prioritari di interesse regionale e i Piani Territoriali Regionali d'Area.

Per quanto riguarda il livello Provinciale/sovracomunale il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTCP) è concepito come atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia con il quale vengono definiti gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale.

Il PTCP, per la parte di carattere programmatico, definisce il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni avvenute; indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore e approfondendo i contenuti della programmazione regionale; indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che prevalenti per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi; definisce criteri per l'organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l'inserimento ambientale e paesaggistico; stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore indicativo; individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale, definendone i criteri per l'inserimento ambientale e paesaggistico; prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni; indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all'incentivazione dell'associazionismo tra i comuni.

Per quanto riguarda il livello Comunale, il Piano di Governo del Territorio (PGT) definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: il *Documento di Piano*; il *Piano dei Servizi*; il *Piano delle Regole*.

Il *Documento di Piano* si occupa di definire gli obiettivi che l'amministrazione comunale intende perseguire nella gestione del territorio anche con riferimento allo sviluppo economico-sociale, connotandosi dunque come uno strumento altamente flessibile contrapposto al piano delle regole. Se, infatti, da una lato il documento di piano si occupa di aspetti chiaramente riconducibili alla materia urbanistica quali gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, l'individuazione cartografica degli ambiti di trasformazione definendo anche le modalità di intervento e il recepimento delle previsioni prevalenti, dall'altro sono presenti contenuti connessi con gli interessi che trovano nel territorio la loro diretta esplicazione quali le politiche di intervento per la residenza,

le attività produttive primarie, secondarie e terziarie nonché la compatibilità di tali politiche con le risorse attivabili da parte della pubblica amministrazione. Si può così evidenziare la natura mista del documento di piano come luogo della sintesi tra le fondamentali linee di azione del governo del territorio e le scelte politiche con le risorse attivabili da parte della pubblica amministrazione.

Il *Piano delle Regole* è lo strumento che definisce a livello operativo le prescrizioni urbanistiche vincolanti e conformative del regime dei suoli nell'ambito del tessuto urbano consolidato; a partire dalla analisi delle caratteristiche fisico-morfologiche che denotano il tessuto insediativo esistente, definisce i criteri da rispettare in caso di interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento nei nuclei di antica formazione e i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.

Il *Piano dei Servizi* rappresenta uno strumento con efficacia immediata e prescrittiva e vincolante e non è soggetto a termini di validità. Rappresenta lo strumento su cui si hanno maggiori conoscenze e sperimentazioni, visto che è già prefigurato dalla L.R. 1/2001; i Comuni elaborano tale strumento al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale a supporto delle funzioni insediate e previste ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale. La Regione Lombardia è stata la prima Regione in Italia ad introdurre lo strumento del Piano dei servizi, che rappresenta lo strumento di transizione dallo standard quantitativo a quello prestazionale, col quale la Pubblica Amministrazione può proporre al cittadino un disegno coerente ed integrato di offerta di servizi, sulla cui base si fonda anche la qualificazione di un territorio e la sua competitività.

Relativamente ai **contenuti Paesistici** previsti dalla Legge Regionale, questa esprime chiaramente la valenza paesaggistica del *Piano Territoriale Regionale* (PTR). In particolare la norma precisa che il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.

Altro strumento di valenza paesistica è rappresentato naturalmente dal *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTCP), che raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e coordina la pianificazione urbanistica dei Comuni e definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-economica della Provincia ed ha valore di piano paesaggistico-ambientale.

La Legge individua nel Piano Territoriale Regionale lo strumento a **valenza strategica** di ambito vasto: come precedentemente specificato il PTR è infatti strumento di supporto all'attività di governance territoriale della Regione, proponendosi di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale, di cui analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali e, quindi, per l'intera regione.

A livello provinciale è naturalmente il PTCP lo strumento che assume rilevanza strategica, mentre è il Documento di Piano che, in ambito locale, individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale.

Nessun articolo della legge si occupa approfonditamente dei **rapporti tra pianificazione e**

### **programmazione delle risorse.**

Ne viene fatto un accenno relativamente al *Piano territoriale regionale d'area* specificando che qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l'approvazione di un piano territoriale regionale d'area, che disciplini il governo di tali aree; tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie.

Nel PTR, il collegamento con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale che viene elaborato annualmente ed è strumento relazionato al bilancio regionale, consente di aggiornare le previsioni pianificatorie di scala regionale con le relative risorse finanziarie (rif.: art 22 LR 12/05).

Tra gli **Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** individuati dalla normativa regionale il più rilevante risulta il *Sistema Informativo Territoriale (SIT)* e l'*Osservatorio permanente della programmazione territoriale*, che provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione.

Altro strumenti da segnalare è rappresentato dal già citato *Piano territoriale regionale d'area* a livello regionale e alcuni piani di livello locale quale il *Piano dei Servizi*, i *Piani attuativi comunali*, i *Programmi integrati di intervento*.

La **Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione**, non viene esplicitamente espressa dagli articoli di legge eccezion fatta per gli effetti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT relativamente alle previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici, all'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità; all'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento. Viene anche chiaramente espresso dalla legge come le previsioni e le indicazioni contenute dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole hanno carattere prescrittivo e vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

Relativamente al **Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica** si rileva come il PTCP, per la parte di carattere programmatico indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie. Si segnala inoltre come la legge regionale preveda l'integrazione del piano dei servizi, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS).

Il tema della **Copianificazione** viene introdotto nell'ambito della redazione del Piano dei Servizi che può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale: al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva dunque il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.

Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i

quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso; in particolare il **Coordinamento** tra Comuni, Province e la Regione viene realizzato attraverso il PTR e i PTCP che hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della legge regionale, abbiano efficacia prevalente e vincolante.

Le Norme per il governo del territorio stabiliscono che, nella elaborazione del PTR, la Giunta Regionale debba individuare le modalità con le quali consultare tutti i soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi nonché le altre forme di **Partecipazione** di soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano.

Anche in fase di predisposizione del PTCP, la provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori delle aree regionali protette, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge consultazioni con detti enti, secondo modalità dalla stessa determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per inoltrare le proprie proposte.

La legge regionale prevede inoltre che al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi.

**Altri aspetti di interesse** da evidenziare sono l'istituzione in ciascuna provincia, a cura della provincia stessa, della conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all'urbanistica. La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale, al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, all'ottimizzazione organizzativa per l'acquisizione ed alla gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.

Interessanti sono anche le disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti che consentono di redigere il PGT ovvero il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole quale articolazione di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili.

Fonti:

- LEGGE REGIONALE della LOMBARDIA n. 12 del 11 Marzo 2005 e ss. mm. ii.
- "Legge Regione Lombardia n. 4/2008" di Giulio Bardelli in "Edilizia e Territorio" n. 14/2008
- "Legge Regione Lombardia n. 12/2005" di Francesco Basile in "Edilizia e Territorio" n. 11/2005
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>LOMBARDIA<sup>16</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento: PTR</i></p> <p><i>Validità:</i> indeterminata</p> <p><b>Art.19 - Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale</b></p> <p>1. Il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni. [...]</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><i>Validità:</i> indeterminata</p> <p><b>Art. 15 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. [...]</p>	<p><i>Strumento: PGT</i></p> <p><i>Validità:</i> Documento di piano 5 anni, Piano di Servizi indeterminata, Piano delle Regole indeterminata</p> <p><b>Art. 7 - Piano di governo del territorio</b></p> <p>1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:</p> <p>a) il documento di piano;</p> <p>b) il piano dei servizi;</p> <p>c) il piano delle regole.</p>
<b>Contenuti Paesistici</b>	<p><i>Strumento: PTR</i></p> <p><b>Art.19 - Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale</b></p> <p>1. [...] Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione e a tal fine ha i contenuti e l'efficacia di cui agli articoli 76 e 77.</p> <p>2. In particolare, il PTR:</p> <p>b) definisce:</p> <p>1) le linee orientative dell'assetto del territorio regionale, anche con riferimento all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale;</p> <p><b>Art. 76 - Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale.</b></p> <p>1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 15 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. [...] Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.</p> <p>6. Per la parte inerente alla tutela paesaggistica, il PTCP dispone quanto previsto dall'articolo 77, individua le previsioni atte a raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale e può inoltre individuare gli ambiti territoriali in cui risulti opportuna l'istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale. [...]</p>	<p><i>Strumento: PGT – Documento di Piano</i></p> <p><b>Art. 8 - Documento di piano</b></p> <p>2. [...] il documento di piano:</p> <p>e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;</p> <p>e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene</p>

<sup>16</sup> **LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 11 marzo 2005, N. 12 "Legge per il governo del territorio"**

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 27 dicembre 2005, n. 20 (B.U.R.L. 30 dicembre 2005, n. 52, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 3 marzo 2006, n. 6 (B.U.R.L. 7 marzo 2006, n. 10, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 14 luglio 2006, n. 12 (B.U.R.L. 18 luglio 2006, n. 29, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 27 febbraio 2007, n. 5 (B.U.R.L. 2 marzo 2007, n. 9, 2° suppl. ord.)*

*L.R. 3 ottobre 2007, n. 24 (B.U.R.L. 4 ottobre 2007, n. 40, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 14 marzo 2008, n. 4 (B.U.R.L. 4 aprile 2008, n. 14, 1° suppl. ord.)*

	<p>nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.</p> <p>2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all'attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione.</p> <p><b>Art. 77 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.</b></p> <p>1. Entro due anni dall'approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell'articolo 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di maggiore definizione [...]. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.</p> <p>2. Il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione agli indirizzi e agli obiettivi di qualità paesaggistica è disciplinato dallo stesso PTR, che deve assicurare la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.</p>		<p>percepito.</p> <p><b>Strumento: PGT – Piano delle Regole</b></p> <p><b>Art. 108 - Piano delle Regole</b></p> <p>1. Il piano delle regole:</p> <p>e) individua:</p> <p>[...]</p> <p>2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;</p> <p>3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:</p> <p>[...]</p> <p>g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;</p>
<b>Contenuti Strategici</b>	<p><b>Art.19 - Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale</b></p> <p>1. Il piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province. La Regione con il PTR indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni. [...]</p> <p>2. In particolare, il PTR:</p> <p>a) indica:</p> <p>1) gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale, come espressi dal</p>	<p><b>Art. 15 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. Con il piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, la provincia definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. [...]</p> <p>4. Il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione,</p>	<p><b>Art. 8 - Documento di piano</b></p> <p>2. [...] il documento di piano:</p> <p>a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale. [...]</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>programma regionale di sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore;</p> <p>2) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale e nazionale con particolare attenzione al loro inserimento nel paesaggio e nel territorio rurale e forestale;</p> <p>3) i criteri operativi per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti di regolamentazione e programmazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche, della riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico, dello smaltimento dei rifiuti;</p> <p>4) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio</p>	<p>di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali.</p>	
<p><b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b></p>	<p><b>Art.20 – Piano territoriale regionale d'area</b></p> <p>6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovragionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l'approvazione di un piano territoriale regionale d'area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso [...].</p> <p><b>Art. 22 Aggiornamento del piano territoriale regionale.</b></p> <p>1. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, approvato ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 15 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. [...] Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale per i contenuti e nei termini di cui ai commi seguenti.</p>	<p><i>Strumento: PGT – Documento di Piano</i></p> <p><b>Art. 8 - Documento di piano</b></p> <p>2. [...] il documento di piano:</p> <p>d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo [...]</p>

	<p>programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell'Unione Europea.</p> <p>2. La Giunta regionale è autorizzata, per le finalità previste dal presente articolo, [...], a conferire incarichi professionali, anche al fine di effettuare ricerche, acquisire e realizzare dotazioni strumentali e pubblicazioni.</p>		
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 3 - Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni</b></p> <p>1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all'attività progettuale. Il SIT è fondato su basi di riferimento geografico condivise tra gli enti medesimi e aggiornato in modo continuo. Gli elaborati dei piani e dei progetti approvati dagli enti locali, inseriti sulle basi geografiche fornite dal SIT, vengono ad esso conferiti in forma digitale per ulteriori utilizzazioni ai fini informativi.</p> <p><b>Art. 5 - Osservatorio permanente della programmazione territoriale.</b></p> <p>1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, costituisce presso la competente Direzione generale l'Osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L'Osservatorio, anche con l'utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione. L'Osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta, in particolare relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio; la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all'aggiornamento ed all'interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti all'attuazione degli strumenti di pianificazione.</p>		
	<p><b>Art.12 – Piano territoriale regionale d'area</b></p> <p>6. Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovregionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l'approvazione di un piano territoriale regionale d'area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio stesso [...].</p> <p>6. [...] La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può deferire in tutto o in parte l'elaborazione del piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o comunque avvalersi della collaborazione di tali enti. In tal caso il piano territoriale regionale d'area, per le aree ivi comprese, ha natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest'ultimo e da esso venendo recepito, previo parere favorevole del consiglio provinciale interessato.</p>		<p><b>Art. 9 - Piano dei servizi</b></p> <p>8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).</p> <p><b>Art. 12 - Piani attuativi comunali</b></p> <p>1. L'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.</p> <p>2. Il documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali.</p> <p><b>Art. 92 - Programmi integrati di intervento.</b></p> <p>4. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale secondo quanto definito al comma 5, per la sua approvazione il sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 267/2000.</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

			<p><b>5.</b> Sono definiti di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti:</p> <p>a) interventi finanziari a carico della Regione;</p> <p>b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;</p> <p>c) grandi strutture di vendita;</p> <p>d) opere dello Stato o di interesse statale.</p> <p><b>6.</b> L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 4 è di competenza della Regione.</p>
<p><b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b></p>	<p><b>Art. 20 - Effetti del piano territoriale regionale</b></p> <p><b>4.</b> Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, nonché inerenti all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali di cui alla L.R. 86/1983, non costituenti parchi naturali o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. [...]</p> <p><b>5.</b> Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano.</p>	<p><b>Art. 18 - Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale.</b></p> <p><b>2.</b> Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:</p> <p>a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell'articolo 77;</p> <p>b) l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, [...];</p> <p>c) la individuazione degli ambiti di cui all'articolo 15, comma 4, (destinati all'attività agricola) fino alla approvazione del PGT;</p> <p>d) l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento [...].</p>	<p><b>Art. 8. - Documento di piano.</b></p> <p><b>3.</b> Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.</p> <p><b>Art. 9 - Piano dei servizi</b></p> <p><b>11.</b> Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.</p> <p><b>Art. 10 - Piano delle regole</b></p> <p><b>5.</b> Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.</p>
<p><b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b></p>		<p><b>Art. 15 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p><b>2.</b> Il PTCP, per la parte di carattere programmatico:</p> <p>[...]</p> <p>b) indica gli obiettivi di sviluppo</p>	<p><b>Art. 9 - Piano dei servizi</b></p> <p><b>8.</b> Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

		economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordando le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, proponendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie.	generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
<b>Copianificazione. Coordinamento e Partecipazione</b>	<p><b>Art. 1 - Oggetto e criteri ispiratori.</b></p> <p>2. La presente legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza.</p> <p><b>Art. 2 - Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale</b></p> <p>1. Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso.</p> <p>[...]</p> <p>4. Il piano territoriale regionale e i piani territoriali di coordinamento provinciali hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della presente legge, abbiano efficacia prevalente e vincolante.</p> <p>5. Il governo del territorio si caratterizza per:</p> <p>a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;</p> <p>b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;</p> <p>c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.</p> <p><b>Art. 3 - Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni</b></p> <p>1. La Regione, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale integrato, di seguito denominato SIT, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale, di pianificazione del territorio e all'attività progettuale.</p>		
	<p><b>Art. 21 - Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d'area.</b></p> <p>1. [...] La Giunta regionale esamina le proposte ricevute e valuta gli elementi utili dei quali intende tenere conto nella elaborazione del PTR o sue varianti, individuando altresì le modalità con le quali consultare tutti i soggetti interessati al piano in quanto portatori di interessi diffusi nonché le altre forme di partecipazione di soggetti pubblici e privati, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano.</p>	<p><b>Art. 17 - Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. In fase di predisposizione del PTCP, la provincia assicura la partecipazione attiva dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori delle aree regionali protette, degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, anche mediante forme diverse di partecipazione e persegue la coerenza degli obiettivi di piano con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva; a tal fine la provincia svolge consultazioni con detti enti, secondo modalità dalla stessa determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine congruo per inoltrare le proprie proposte.</p>	<p><b>Art. 9 - Piano dei servizi</b></p> <p>8. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti e condiviso a livello operativo e gestionale.</p> <p>9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.</p>
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani.</b></p> <p>1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi. [...] La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la</p>		

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l'utilizzazione del SIT.</p> <p><b>2.</b> Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.</p> <p><b>3.</b> Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione anche agroambientali che devono essere recepite nel piano stesso.</p>	
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 16 - Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette.</b></p> <p><b>1.</b> In ciascuna provincia è istituita, a cura della provincia stessa, una conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette i cui territori di competenza ricadono anche parzialmente nel territorio provinciale, avente funzioni consultive e propositive nell'ambito delle materie trasferite alle province attinenti al territorio e all'urbanistica. La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti alla redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale, al conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, all'ottimizzazione organizzativa per l'acquisizione ed alla gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio</p>	<p><b>Art. 10 bis - Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti.</b></p> <p><b>1.</b> Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.</p> <p><b>2.</b> Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa.</p>

### 3.2.5 LEGGE REGIONALE del VENETO n.11 del 23 aprile 2004 e ss.mm.

#### “Norme generali di governo e uso del territorio”

##### Sintesi Critica

---

La legge veneta 11/2004 ha sostituito la longeva ma ormai superata LR 61/1985 di “prima generazione”, la cui tradizionale impostazione concorreva all’inefficienza e alla rigidità del sistema della pianificazione regionale.

La nuova legge è quindi stata costruita sulla scorta dell’importante esperienza disciplinare e operativa, di sperimentazione e di verifica della L.R. 61 ed ha proposto di superare i meccanismi del piano tradizionale promuovendo un metodo di pianificazione “dinamico” capace di interpretare e interrelate i fenomeni territoriali (separazione piano strutturale – operativo) ponendo al centro del processo di pianificazione il territorio nella sua dimensione ambientale e paesaggistica (contenuti del PAT; processo di VAS obbligatorio) e introducendo con decisione strumenti di copianificazione interistituzionale. La legge si occupa unicamente della materia urbanistica lasciando, salvo che per le zone agricole, alla legislazione statale la regolamentazione edilizia in applicazione al principio di sussidiarietà.

Nella legge n. 11/2004 il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale ai tre livelli del comune, della provincia e della Regione.

Gli **strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica** previsti dalla Legge Regionale sono:

- piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC): in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione, delineando una visione strategica del territorio regionale opportunamente concertata e connessa agli strumenti di programmazione. Gli altri piani urbanistici e territoriali sono tenuti all’adeguamento al PTRC, che ha valenza paesaggistica ai sensi del Codice Urbani.
- piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP); delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali. Recepisce indicazioni dal livello regionale specificandone e normandone alcune di sua specifica competenza.
- piano regolatore comunale (PRC): è ripartito in piano strutturale e piano operativo ed è così composto: piano di assetto del territorio comunale (PAT) o intercomunale (PATI) che delineano le scelte strategiche di assetto e di sviluppo, piano degli interventi comunali (PI) strumento di valenza conformativa e validità quinquennale attuato attraverso piani urbanistici attuativi (PUA). Allo strumento PATI, già largamente avviato alla sperimentazione, sono stati attribuiti interessanti caratteri di flessibilità in quanto esso può essere “tematico” e riguardare solo alcuni aspetti di specifico e comune interesse (ad. Es. turismo, produzione, ecc.). Sul piano procedimentale, a conferma della sua rilevanza nell’ambito della pianificazione comunale, il PAT è l’unico strumento soggetto all’approvazione provinciale. Vengono introdotti gli istituti della perequazione urbanistica, strumento da applicarsi nella costruzione della componente strutturale del piano, la compensazione urbanistica e del credito edilizio, che favorisce l’equità di operazioni di demolizione e ricostruzione nella riqualificazione di ambiti degradati.

I PTRC, i PTCP, nonché i PAT e i PI, sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e quindi dell’attuale Codice Urbani. I diversi livelli di

pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza. In particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso (principio della flessibilità).

Il PTRC assume valore di strumento urbanistico e territoriale con **contenuti paesistici** come previsto dal decreto legislativo 42/2004; la legge 11/04 prevede che la strumentazione urbanistica e territoriale provinciale e comunale sia articolata in adeguamento e in specificazione alle indicazioni del PTRC, ivi compresi quelle paesaggistiche e ambientali. I piani di maggior dettaglio devono infatti sviluppare "le direttive attraverso opportune analisi ed approfondimenti pianificatori" e attuare le prescrizioni e adeguare l'individuazione dei vincoli in relazione alla diversa scala di rappresentazione.

Ai sensi della legge 11/2004 a livello regionale il PTRC porta **contenuti strategici** in quanto strumento che "indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione" raccordato con il piano di sviluppo regionale, e quindi con la programmazione economico-finanziaria regionale e la pianificazione di settore. A scala locale il PAT assume valore strategico ai fini dell'assetto dei territori comunali (PAT) o intercomunali (PATI).

**I rapporti tra pianificazione e programmazione** delle risorse nella legge sono esplicitati nel raccordo tra PTRC e PSR (Piano di Sviluppo Regionale) e in quello tra il Programma degli Interventi (PI) comunale e il bilancio pluriennale comunale e altre fonti di finanziamento regionali e statali. Il PTRC è pensato per essere strumento di supporto all'attività di *governance* territoriale della Regione in quanto rende coerente la visione strategica della programmazione regionale con la dimensione fisica, ambientale e culturale del territorio, ed è costruito attraverso importanti attività di ascolto (definizione della *community vision*).

Tra gli strumenti per **l'attuazione e la gestione dei Piani** a livello regionale sono individuati i progetti strategici per il PTRC, destinati ad attuare interventi rilevanti per porzioni di territorio. A livello comunale sono previsti i Piani Urbanistici Attuativi, che hanno efficacia dei vecchi piani particolareggiati, PEEP, PIP ecc. e anche di Programma Integrato. I progetti strategici, attuati tramite accordo di programma, sono indicati dal PTRC.

Altri strumenti attuativi previsti dalla legge sono da considerarsi gli accordi di programma, le società di trasformazione urbana, gli accordi pubblico-privati, ma anche i meccanismi di perequazione e compensazione urbanistica e il credito edilizio.

Il Piano di Assetto Territoriale comunale ha **valenza conformativa** del territorio, il Piano degli Interventi ha valenza conformativa della proprietà.

La legge esplicita **il rapporto con la pianificazione di settore e specialistica** nel coordinamento dei PTRC con "i piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi" "che lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi"; tali eventuali modifiche comportano l'immediata revisione e aggiornamenti degli elaborati e hanno immediata efficacia sulla

pianificazione provinciale e comunale, tenute all'adeguamento.

La legge 11 prevede “**Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione**” (CAPO II), e cioè di confronto e dialogo tra i diversi soggetti pubblici interessati alla pianificazione del territorio quali comuni province e regione ecc., e anche soggetti privati (art.6). Le norme riferite a Coordinamento e integrazione delle informazioni (CAPO III) contribuiscono all'efficacia della collaborazione tra enti definendo strumenti di omogeneizzazione, aggiornamento e diffusione delle informazioni territoriali regionali. La legge prevede il PATI, piano urbanistico intercomunale di copianificazione.

Per quanto concerne il **coordinamento**, la legge 11/04 esplicita i rapporti tra diversi livelli di pianificazione specificando che sono “tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza” e che “ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti”. Inoltre i piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento e ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.

La regione Veneto pone tra i principi alla base di ogni processo pianificatorio il principio delle **partecipazione** (Art. 5) stabilendo che nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli enti conformino la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, ma anche “con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione”. Le modalità di tali processi sono formalizzate in parte dalla legge: a livello comunale è prevista una “procedura di pianificazione concertata tra comune, provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati” per la redazione del PAT; a livello provinciale, per la redazione del PTCP si assume il metodo della concertazione e della partecipazione al momento dell'esame del documento preliminare redatto dall'Ente; similmente, a livello regionale la Giunta regionale assume il metodo della concertazione e della partecipazione per l'esame del documento preliminare redatto in sede regionale.

La legge regionale prevede l'applicazione della procedure di **Valutazione Ambientale Strategica** a tutti i livelli di pianificazione al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale. La VAS deve accompagnare le scelte degli strumenti urbanistici individuando in primo luogo gli elementi di crisi già presenti sul territorio, definendo gli obiettivi di sostenibilità e verificando rispetto alle diverse scelte possibili gli impatti previsti, le misure di mitigazione e di compensazione. La valutazione fa dunque parte del processo di pianificazione e ne costituisce un elemento essenziale sia nella fase di costruzione del quadro conoscitivo che nella individuazione delle scelte progettuali che nella verifica degli effetti delle diverse trasformazioni sul territorio. La legge propone in particolare che la formazione del PTRC e delle sue varianti avvenga con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento.

**Altro aspetti di interesse** da evidenziare è l'attenzione rivolta alla qualità di piani e progetti di particolare rilievo. La Giunta regionale è chiamata a riconoscere quelli di “particolare qualità e rilevanza, rappresentativi della specifica cultura urbanistica e architettonica del Veneto, concedendo la possibilità di fregiarsi dello stemma e dello specifico logo della Regione”.

Fonti:

- L.R. VENETO 23 aprile 2004, N. 11 " Norme generali di governo e uso del territorio " (BUR n. 45/2004)
- "Veneto, riforma a singhiozzo - Le nuove norme transitorie congelano le varianti fino all'approvazione del PAT", Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio, n. 43 del 8 novembre 2004
- " In vigore la legge quadro del veneto il PAT primo livello di pianificazione" - Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 19 del 17 maggio 2004 - GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO
- "L'avvio della legge regionale veneta 11/2004" di Marisa Fantin, 2006, [www.inuveneto.it](http://www.inuveneto.it).
- "Piani e Quadri Regionali" a cura di Mauro Giudice - "Rapporto dal Territorio 2007" INU, 2008

VENETO <sup>17</sup>	Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione		
	Livello Regionale	Livello Provinciale/ sovracomunale	Livello Comunale
Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica	<p><i>Strumento: PTRC</i></p> <p><b>Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).</b></p> <p>1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione(...).</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)</b></p> <p>1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali (...)</p>	<p><i>Strumento: PRC (PAT+PI)</i></p> <p><b>Art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale.</b></p> <p>1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).</p> <p>2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.</p>
	<p><i>Strumento: PTRC</i></p> <p><b>Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).</b></p> <p>Comma 1:</p> <p>(...) b) indica le zone e i beni da destinare a particolare tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali nonché recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele;</p> <p>c) <u>indica i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici e archeologici, nonché per la tutela delle identità storico-culturali dei luoghi, disciplinando le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello</u></p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).</b></p> <p>.....</p> <p>h) individua e precisa gli ambiti di tutela per la formazione di parchi e riserve naturali di competenza provinciale nonché le zone umide, i biotopi e le altre aree relitte naturali, le principali aree di risorgiva, da destinare a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse naturali e della salvaguardia del paesaggio;</p> <p>i) individua e disciplina i corridoi ecologici al fine di costruire una rete di connessione tra le aree protette, i biotopi e le aree relitte naturali, i fiumi e le risorgive;</p> <p>j) perimetra i centri storici, individua le ville venete e i complessi e gli edifici di pregio architettonico, le relative pertinenze e i contesti</p>	<p><i>Strumento: PRC</i></p> <p><b>Art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale</b></p> <p>2. Il piano di assetto del territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale.</p> <p><b>Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT).</b></p> <p>(..)</p> <p>b) disciplina, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura <u>geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica</u>, in</p>

<sup>17</sup> **LEGGE REGIONALE VENETO 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”**

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 21 ottobre 2004, n. 20 (B.U. 22 ottobre 2004, n. 106)*

*L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 (B.U. 1 marzo 2005, n. 23)*

*L.R. 2 dicembre 2005, n. 23 (B.U. 6 dicembre 2005, n. 115)*

*L.R. 10 agosto 2006, n. 18 (B.U. 15 agosto 2006, n. 72)*

*L.R. 26 giugno 2008, n. 4 (BUR 1 luglio 2008, n. 54)*

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p><u>di integrità e rilevanza dei valori paesistici:</u></p> <p>(...)</p>	<p>figurativi;</p>	<p>conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore.</p> <p>Art. 16 – Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).</p> <p>1. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione finalizzato al coordinamento fra più comuni e può disciplinare in tutto o in parte il territorio dei comuni interessati o affrontare singoli tematismi. La necessità del coordinamento può essere stabilita dai comuni interessati e dal PTCP o dal PTRC a seconda che l'intercomunalità riguardi una o più province.</p>
<p><b>Contenuti strategici</b></p>	<p><b>Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).</b></p> <p>1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. In particolare:</p>		
<p><b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b></p>	<p><b>Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).</b></p> <p>1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione.</p>	<p><b>Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).</b></p> <p>1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e <u>gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale</u>, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:</p>	
<p><b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b></p>	<p><b>Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati.</b></p> <p>1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.</p> <p>2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.</p> <p>3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.</p> <p>4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.</p> <p><b>Art. 7 - Accordo di programma.</b></p> <p>1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti</p>		

pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.

(...)

**Art. 26 – Progetti strategici.**

1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.

2. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. (7)

**Art. 35 – Perequazione urbanistica.**

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica.

3. Il piano degli interventi (PI), i piani urbanistici attuativi (PUA), i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata attuano la perequazione (...).

**Art. 36 – Riqualificazione ambientale e credito edilizio.**

1. Il comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

2. Il comune con il piano degli interventi (PI) disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma

3. La demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale di cui al comma 1, determinano un credito edilizio.

4. Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37. (...)

**Art. 37 – Compensazione urbanistica.**

1. Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>			<p>di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.</p> <p><b>Art. 38 – Società di trasformazione urbana.</b></p> <p>1. I comuni, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni</p>
		<p><b>Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).</b></p> <p>1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali, ed in particolare:</p> <p>m) individua, sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 1, lettera g), gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali, artigianali, turistico-ricettivi e delle grandi strutture di vendita;</p> <p>n) individua gli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni ai sensi dell'articolo 16;</p>	<p>Il Piano di Assetto Territoriale comunale ha valenza conformativa del territorio (definisce ambiti e invariants territoriali), il Piano degli Interventi ha valenza conformativa della proprietà (individuazione aree di intervento) in attuazione del PAT</p>
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p><b>Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).</b></p> <p>2. I piani di settore ed i piani di sviluppo delle grandi reti di servizi sono sempre oggetto di coordinamento con il PTRC e lo integrano e modificano qualora ciò sia previsto da specifiche leggi. Al fine di restituire un unico quadro pianificatorio e conoscitivo coerente, si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti cartografici al PTRC.</p>	<p><b>Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).</b></p> <p>2. Il PTCP assume l'efficacia e la valenza di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, alle condizioni previste nel medesimo articolo.</p>	

<b>Copianificazione, coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 5 – Concertazione e partecipazione.</b></p> <p>1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.</p> <p>2. L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.</p> <p><b>Art. 8 - Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica.</b></p> <p>1. Al fine di diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del Veneto e di agevolare le valutazioni degli effetti degli strumenti di pianificazione, è istituito presso la Giunta regionale l'osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica, con la partecipazione di rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie professionali interessate.</p> <p>2. L'osservatorio elabora, pubblica e diffonde dati e analisi riguardanti la pianificazione e ne promuove la conoscenza.</p> <p>3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.</p> <p><b>Art. 9 – Cartografia tecnica regionale.</b></p> <p>1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).</p> <p>2. La base cartografica degli strumenti urbanistici comunali è aggiornata a cura del comune secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).</p> <p><b>Art. 10 - Quadro conoscitivo e basi informative.</b></p> <p>1. Il quadro conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.</p> <p>2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale. (3)</p> <p>3. La Giunta regionale individua condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. A tale scopo ciascuna amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, anche connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.</p> <p><b>Art. 11 – Parametri per la validazione del quadro conoscitivo.</b></p> <p>1. La Giunta regionale verifica, mediante l'impiego di idonee procedure, gli archivi alfa-numeriche dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).</p> <p>2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 50. (4)</p> <p><b>Art. 15 – Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia.</b></p> <p>1. Per la formazione del piano di assetto del territorio (PAT) può essere attivata una procedura di pianificazione concertata tra comune, provincia, enti locali e altri soggetti pubblici interessati.</p> <p>(...)</p> <p><b>4. Il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) è lo strumento di pianificazione intercomunale finalizzato a pianificare in modo coordinato scelte strategiche e tematiche relative al territorio di più comuni.</b></p> <p>5. L'approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti comporta l'obbligo per i comuni di adeguarsi adottando apposite varianti al piano di assetto del territorio (PAT) ed al piano degli interventi (PI) entro il termine massimo di un anno. (...)</p> <p><b>Art. 23 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale.</b></p> <p>11. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio</p>
---	--

	<p>comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale di coordinamento provinciale, purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tal caso la modifica è approvata dal consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la variante si intende approvata.</p> <p><b>Art. 25 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di coordinamento.</b></p> <p>10. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale regionale di coordinamento purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tale caso la modifica è approvata dalla Giunta regionale subordinatamente all'acquisizione del parere della competente commissione consiliare e acquista efficacia ai sensi del comma 8.</p> <p><i>La procedura prevista dal presente articolo integrata da quanto previsto dall'art. 143 comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche è applicata per l'approvazione dei piani paesaggistici previsti dal medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'art. 6 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .</i></p>
<p><b>Valutazione Ambientale</b></p>	<p><b>Art. 4 – Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale.</b></p> <p>1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.</p> <p>2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.</p> <p>3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.</p> <p>4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso</p>
<p><b>Altri aspetti di interesse</b></p>	<p><b>Art. 42 – Progetti di particolare rilievo.</b></p> <p>1. La Giunta regionale, in conformità ai parametri del provvedimento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), riconosce ai piani ed ai progetti di particolare qualità e rilevanza, che siano rappresentativi della specifica cultura urbanistica e architettonica del Veneto, la possibilità di fregiarsi dello stemma e dello specifico logo della Regione.</p>

### 3.2.6 LEGGE REGIONALE della CAMPANIA n. 16 del 22 dicembre 2004 e ss.mm.ii.

#### “Norme sul governo del territorio”

##### Sintesi Critica

---

L'approvazione della legge 16/2004 è sopraggiunta a sanare la totale assenza di leggi urbanistiche della Regione Campania.

La riforma apportata dalla legge è all'insegna della flessibilità, della copianificazione, della perequazione urbanistica, della partecipazione, della semplificazione. Si tratta di una legge attenta agli aspetti procedurali, che punta a semplificare procedure e la burocrazia introducendo strumenti che semplificano e sostituiscono il vecchio piano regolatore, anche con l'obiettivo di sanare la pesante assenza di strumenti urbanistici (44 comuni, pari al 9% del totale, sono privi di piano). In materia di area vasta la Campania è stata una delle prime regioni ad elaborare e approvare un PTR con valore paesaggistico, impostando i rapporti interistituzionali in sul piano del dialogo e dell'intesa e non su quello autoritativo, dando larga applicazione alla sussidiarietà. La legge contiene anche norme in materia edilizia che riprendono la norma nazionale ma introducono specifiche in materia di abusivismo edilizio, fenomeno particolarmente rilevante in territorio campano.

Ai sensi della 16/2004 il governo del territorio della Campania si attua attraverso tre livelli di pianificazione:

- Il PTR (Piano Territoriale Regionale) definisce l'assetto del territorio regionale, indirizza la pianificazione provinciale e comunale, individua le linee fondamentali dell'armatura territoriale ed ha valore paesaggistico (Linee Guida per il Paesaggio). Il piano territoriale regionale detta previsioni di *carattere strutturale* (quadro generale degli obiettivi di programmazione comprese le grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima; indirizzi per la distribuzione di insediamenti commerciali e industriali) e *programmatico* (modalità, tempi, costi). Con il PTR, da poco approvato, vengono introdotte la Conferenza permanente di Pianificazione, strumento cardine della pianificazione congiunta tra Regione e gli altri livelli istituzionali, e i laboratori di pianificazione partecipata. Contrariamente a quanto avviene nella maggioranza delle altre Regioni italiane, il PTR viene approvato dal Consiglio Regionale e non dalla Giunta.
- Il PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) oltre al ruolo di piano di indirizzo per la pianificazione urbanistica Comunale, ha valenza di Piano di settore sovracomunale (Piano di tutela nei settori della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; di Piano di Bacino, di Piano territoriale di Parco e di Piano A.S.I.). Esso contiene disposizioni di *carattere strutturale* con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio e *disposizioni programmatiche*, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.
- Il PUC (Piano urbanistico comunale), corredato da Ruc – (Regolamento urbanistico edilizio comunale) e Pua (Piani urbanistici attuativi), cui si aggiungono i piani settoriali comunali, ha funzione di strumento urbanistico comunale. La legge non articola il PUC in due documenti strutturale e operativo, ma, come per il PTR e il PTCP, prescrive che la pianificazione comunale si attui mediante *disposizioni strutturali*, con validità a tempo indeterminato, tese a individuare le linee fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio e *disposizioni programmatiche*, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla

programmazione finanziaria. La legge, ai fini dell'accelerazione delle procedure di approvazione e attuazione del PUC, prevede che il Consiglio Comunale si esprima congiuntamente in merito a adozione e osservazioni, e che i Pua (che comprendono Piani di lottizzazione, Piani particolareggiati, Piani per l'edilizia economica e popolare, Piani degli insediamenti produttivi, Programmi integrati di intervento, etc.), se conformi al Puc vengano approvati direttamente dalla Giunta comunale, senza passaggio in Consiglio e in Provincia.

La legge 16/2004, in aderenza ai principi espressi dall'art.117 della Costituzione, introduce nel sistema pianificatorio principi tesi ad interrompere la tradizionale gerarchia dei piani "a cascata", quali principalmente la *sussidiarietà*, demandando ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento, e alla regione e alle province esclusivamente le funzioni di pianificazione di interesse sovra comunale, la *flessibilità* e cioè la facoltà per province ed i comuni di proporre motivatamente modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati. In questa direzione vanno anche gli strumenti di intesa e cooperazione tra enti previsti dalla legge.

Viene introdotta a livello procedimentale il *controllo di compatibilità*, in base al quale l'approvazione degli strumenti di pianificazione non è più subordinata al rigido controllo di conformità degli stessi rispetto ai Piani sovraordinati, ma ad una più elastica verifica di compatibilità tra gli strumenti adottati e le scelte di fondo della programmazione territoriale.

La **valenza paesaggistica** è attribuita a livello regionale al PTR, redatto in aderenza alla Convenzione Europea del Paesaggio, all'accordo Stato-Regioni e al Dlgs 42/04 (Codice Urbani), e a livello provinciale ai PTCP in un sistema di progressiva specificazione a approfondimento che giunge fino al livello comunale. Il PTR, che sostituisce gli attuali 14 piani paesaggistici vigenti in Campania e il PUT della penisola sorrentino-amalfitana, stabilisce le invarianti del paesaggio regionale (Carta dei Paesaggi) definendo lo statuto del territorio, inviolabile riferimento per ogni livello di pianificazione. Con il PTR da poco approvato la Campania ha cercato di superare la discrepanza tra la legge 16/2004 e il Codice Urbani che prevede un unico piano paesaggistico regionale cui si conformano Province e Comuni. La Regione ha mediato decidendo che le Province potranno redigere PTCP con valenza paesaggistica all'interno degli elaborati di riferimento del PTR (Carta e Linee guida per il Paesaggio) proponendo sostanzialmente un piano paesaggistico regionale costituito da cinque piani provinciali.

Ai sensi della legge 16/2004 a livello regionale assume **valenza strategica** il PTR in quanto indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale raccordandosi con la pianificazione di settore ma anche con gli strumenti di programmazione statale e socio-economica regionale. Al PTR è stato attribuito un carattere strategico e processuale nel tentativo di produrre immagini di cambiamento piuttosto che sistemi di regolazione, di definire campi progettuali piuttosto che obiettivi, di individuare indirizzi per la strutturazione di reti tra attori istituzionali piuttosto che tavoli già strutturati.

**I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse** vengono tessuti principalmente nel PTR, che come già detto, si raccorda agli strumenti di programmazione regionale e statale; in adeguamento ad esso si muovono pianificazione provinciale e comunale. La legge prevede inoltre supporti tecnici e finanziari a Comuni e province, risorse tecniche ed economiche occorrenti alla predisposizione degli strumenti di pianificazione di rispettiva competenza. A livello comunale sono previsti atti di programmazione degli interventi di durata triennale. Interessante la possibilità data ai comuni di procedere alla pianificazione in forma associata, per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area, facendo quindi "seguire" gli strumenti di pianificazione a quelli di programmazione.

Tra gli **strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** a livello comunale rientrano i Piani Urbanistici Attuativi, che hanno efficacia dei vecchi piani particolareggiati; ai fini la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale è prevista l'adozione di Atti di programmazione da realizzare nell'arco temporale di tre anni. Viene

introdotta la perequazione urbanistica finalizzata a distribuire equamente tra i proprietari di immobili interessati dalla pianificazione comunale, diritti edificatori ed obblighi nei confronti del Comune e degli altri Enti pubblici.

Anche alcuni strumenti di concertazione tra soggetti pubblici e pubblico-privati sono finalizzati all'attuazione di previsioni pianificatorie e progettuali: la legge 16 prevede tra questi le Società di trasformazione urbana e territoriale e gli accordi di programma. Avendo questi gli ultimi un potere operativo tale da scavalcare le previsioni pianificatorie, al legge prevede l'istituzione presso la Regione di un ufficio incaricato di monitorare le modificazioni apportate dagli accordi di programma alla pianificazione territoriale ed urbanistica ed esprimere il parere della Regione quando essa sia coinvolta nell'accordo di programma stesso. Sono inoltre presenti sia a livello regionale che provinciale e comunale, dei piani settoriali che regolano specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrando i rispettivi piani e rimanendo coerenti con le loro previsioni.

Hanno **valenza conformativa** della proprietà le previsioni del PUC, mentre il PTCP ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Più in generale, in merito all'efficacia dei piani, la legge 16/2004 prevede in via generale che le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni degli strumenti di pianificazione subordinati.

La legge esplicita il **rapporto con la pianificazione di settore e specialistica** in parte con i piani settoriali integrati ma principalmente adduce al PTCP un ruolo fondamentale nel coordinamento delle pianificazioni separate conferendogli il valore di "di piano paesaggistico..., di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali...di piano di bacino...nonché di piano territoriale del parco".

La legge 16/04 tra le disposizioni generali, statuisce che tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informino la propria attività ai metodi della **cooperazione e dell'intesa**, e disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate. A questo scopo le conferenze di pianificazione sono finalizzate a far esprimere in un'unica sede i pareri di tutti gli interessi pubblici sottesi all'approvazione degli strumenti di pianificazione; la redazione e la gestione del PTR sono supportate da una Conferenza permanente di copianificazione.

La Regione Campania pone tra i principi generali della legge quello della **partecipazione e pubblicità** nei processi di pianificazione, prevedendo che alle fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione siano assicurate idonee forme di pubblicità, consultazione e partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, in ordine ai contenuti delle scelte di pianificazione (vedi laboratori di pianificazione partecipata). A questo proposito il SIT - sistema informativo territoriale regionale - costituisce un fondamentale strumento di dialogo e scambio di informazioni tra enti, ma anche tra enti e privati cittadini, in quanto unifica, cataloga e rende facilmente consultabili e revisionabili dati, rappresentazione e prescrizioni e vincoli introdotti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

La legge regionale stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici siano accompagnati dalla **valutazione ambientale** di cui alla direttiva 42/2001/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani; particolare rilievo hanno la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle zone di colture pregiate. Il "territorio rurale aperto" diventa infatti centrale nella pianificazione e programmazione a tutti i livelli, nel tentativo di rovesciare la tradizionale visione "urbano-centrica" della pianificazione.

**Aspetti di interesse** sono da evidenziare la possibilità data ai comuni di procedere alla pianificazione in forma associata, per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area, facendo e la promozione dell'architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e

privata nei PUC, anche attraverso concorsi di progettazione, ponendo quindi attenzione alla qualità progettuale. Peculiare è inoltre l'istituzione di un ufficio regionale di assistenza ai Comuni per la vigilanza e la repressione dell'abusivismo edilizio, così come il servizio per il monitoraggio degli effetti degli accordi di programma.

Fonti:

- L.R. CAMPANIA 22 Dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio".
- "Urbanistica - scatta la nuova pianificazione: la Campania si affida al sindaco" di Alberto Boi, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 2 del 17 gennaio 2005 - GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO
- "Città e regioni - Campania, flessibilità e perequazione nella legge sul governo del territorio" di Silvia Marzialetti, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 50 del 27 dicembre 2004- GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO
- "Norme/regioni - Piano territoriale campano, primo sì" di Antonio Fico, Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 49 del 18 dicembre 2006/49 del 18 dicembre 2006- GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO
- "Piani e Quadri Regionali" a cura di Mauro Giudice - "Rapporto dal Territorio 2007" INU, 2008
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>CAMPANIA</b> <sup>18</sup>	<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>		
	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento:</i> PTR</p> <p><i>Validità:</i> indeterminata</p> <p><b>Articolo 13 -Piano territoriale regionale</b></p> <p>2. Attraverso il Ptr la regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:</p> <p>a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;</p> <p>b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;</p> <p>c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.</p> <p>3. Il Ptr definisce :</p> <p>a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;</p> <p>b) gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale n dello stesso;</p>	<p><i>Strumento:</i> PTCP</p> <p><i>Validità:</i> indeterminata</p> <p><b>Articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della <u>normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e</u> nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.</p> <p>2. La pianificazione territoriale provinciale:</p> <p>a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso</p> <p>b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;</p> <p>c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;</p> <p>d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;</p> <p>e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;</p> <p>f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.</p> <p>(...)</p> <p>4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico. (...)</p>	<p><i>Strumento:</i> PUC</p> <p><i>Validità:</i> indeterminata parte strutturale, limitata nella parte programmatica.</p> <p><b>Articolo 22 Strumenti urbanistici comunali</b></p> <p>1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.</p> <p>2. Sono strumenti di pianificazione comunale:</p> <p>a) il piano urbanistico comunale - Puc;</p> <p>b) i piani urbanistici attuativi - Pua;</p> <p>c) il regolamento urbanistico edilizio comunale - Ruc.</p>

<sup>18</sup> **LEGGE REGIONALE CAMPANIA 22 Dicembre 2004, n. 16 "Norme sul governo del territorio"**

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 11 agosto 2005 n. 15 (B.U.R. 18 agosto 2005, n. 40)*

*L.R. 19 gennaio 2007 n. 1 (B.U.R. 22 gennaio 2007, n. 7)*

*L.R. 30 gennaio 2008 n. 1 (B.U.R. 4 febbraio 2008, n. 5 bis)*

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>c) gli elementi costitutivi dell'armatura territoriale a scala regionale, con riferimento alle grandi linee di comunicazione viaria, ferroviaria e marittima, nonché ai nodi di interscambio modale per persone e merci, alle strutture aeroportuali e portuali, agli impianti e alle reti principali per l'energia e le telecomunicazioni;</p> <p>d) i criteri per l'individuazione, in sede di pianificazione provinciale, degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono espletare l'attività di pianificazione urbanistica in forma associata;</p> <p>e) gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali;</p> <p>f) gli indirizzi e i criteri strategici per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio;</p> <p>g) la localizzazione dei siti inquinati di interesse regionale ed i criteri per la bonifica degli stessi; Giunta Regionale della Campania</p> <p>h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.</p>		
<b>Contenuti Paesaggistici</b>	<p><i>Strumento:</i> PTR</p> <p><b>Articolo 13 -Piano territoriale regionale</b></p> <p>1. (...) la Regione approva il PTR (...) nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni (...)</p> <p>3. il PTR definisce:</p> <p>a) il quadro generale di riferimento territoriale per la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2 e connesse con la rete ecologica Regionale, fornendo criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale;</p> <p>(...)</p> <p>h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e Paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.</p>	<p><i>Strumento:</i> PTCP</p> <p><b>Articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>3. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 143 (...)</p>	<p><i>Strumento:</i> PUC</p> <p><i>Validità:</i> indeterminata</p> <p><b>Articolo 23 - Piano urbanistico comunale</b></p> <p>2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:</p> <p>(...)</p> <p>b. definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; (...)</p> <p>h. tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;</p> <p>(...)</p>

<b>Contenuti Strategici</b>	<p><i>Strumento: PTR</i></p> <p><b>Articolo 13 -Piano territoriale regionale</b></p> <p>2. Attraverso il Ptr la regione, nel rispetto degli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed in coordinamento con gli indirizzi di salvaguardia già definiti dalle amministrazioni statali competenti e con le direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente, individua:</p> <p>a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;</p> <p>b) i sistemi infrastrutturali e le attrezzature di rilevanza sovregionale e regionale, nonché gli impianti e gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;</p> <p>c) gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.</p> <p>h) gli indirizzi e le strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e Paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo.</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.</p> <p>5. Le disposizioni strutturali contengono:</p> <p>l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica; (...)</p>	
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<p><b>Articolo 13 -Piano territoriale regionale</b></p> <p>1. (...) nel rispetto della legislazione statale e della normativa comunitaria vigenti nonché della convenzione europea del paesaggio e dell'accordo Stato-Regioni, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale e in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.</p>	<p><b>Articolo 3 - Articolazione dei processi di pianificazione</b></p> <p>3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:</p> <p>a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, (...)</p> <p>b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate</p> <p><b>Articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal</p>	<p><b>Articolo 3 - Articolazione dei processi di pianificazione</b></p> <p>(vedi colonna accanto)</p> <p><b>Art. 7 – Competenze</b></p> <p>2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area</p>

<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>		<p>Ptcp.</p> <p>3. La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante:</p> <p>a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, (...)</p> <p>b) disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate</p>	
	<p><b>Art. 12 Accordi di programma</b></p> <p>1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali – Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità previste dal presente articolo. (...)</p> <p>15. E' istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente</p> <p><b>Art.17- Sistema informativo territoriale (...)</b></p>		
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p><b>Art.14 - Piani settoriali regionali</b></p> <p>1. I piani settoriali regionali - Psr, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptr e sono coerenti con le sue previsioni</p>	<p><b>Art.19- Piani settoriali provinciali</b></p> <p>1. I piani settoriali provinciali, regolanti specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptcp e sono coerenti con le sue disposizioni.</p>	<p><b>Art.36 - Società di trasformazione urbana e territoriale .</b></p> <p>1. E' consentita la costituzione, da parte dei comuni, anche con la partecipazione delle province e della regione, di società per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana e territoriale. (...)</p> <p><b>Art.25 - Atti di programmazione degli interventi</b></p> <p>1. Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni. (...)</p> <p><b>Articolo 26 . Piani urbanistici attuativi</b></p> <p>1. I piani urbanistici attuativi – Pua - sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione di cui all'articolo 25.</p>
	<p><b>Art. 9 - Efficacia dei piani</b></p> <p>1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti</p>	<p><b>Art. 9 - Efficacia dei piani</b></p> <p>1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da questi disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti</p>	<p><b>Articolo 23 - Piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>disposizioni degli strumenti di pianificazione sottordinati.</p>	<p>disposizioni degli strumenti di pianificazione sottordinati.</p> <p><b>Articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>3. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I. - e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n.16/98.</p>	
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p><b>Art. 7 – Competenze;</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.</p>	<p><b>Articolo 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>4.(...) Il Ptcp ha valore e portata di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33.</p>	<p><b>Art.23- Piani settoriali provinciali</b></p> <p><b>9.</b> Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici.</p>
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art.4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione</b></p> <p>1. Tutti i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica informano la propria attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa.</p> <p>2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, da attuare in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.</p> <p>3. La regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate.</p> <p><b>Art.6 - Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione</b></p> <p>1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la regione adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate C</p> <p>2. La regione garantisce, altresì, la più ampia informazione e diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 (Sistema informativo territoriale)</p> <p><b>Art.17- Sistema informativo territoriale</b></p> <p>1. E' istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della giunta regionale il sistema informativo territoriale -Sit- che, nell'osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti:</p> <p>a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale generale e settoriale;</p> <p>b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico, paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;</p> <p>c) realizzare una banca dati relazionale;</p> <p>d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa ricognizione della dotazione cartografica ed aerofotografica esistente presso le strutture regionali e gli enti locali;</p> <p>e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono recepite le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che derivano dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle loro varianti o da previsioni legislative;</p> <p>f) curare e sviluppare l'interscambio dei dati tra i settori regionali, gli enti locali e gli altri enti pubblici; (...)</p> <p><b>Art.11 Flessibilità della pianificazione sovraordinata</b></p> <p>1. Le province ed i comuni possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre</p>		

	<p>modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati.</p> <p>2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono collegate alla esistenza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.</p> <p>3. L'approvazione delle modificazioni di cui al comma 1 è consentita a condizione che sia assicurata la omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.</p>
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Articolo 47 Valutazione ambientale dei piani</b></p> <p>1. I piani territoriali di settore ed i piani urbanistici sono accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, da effettuarsi durante la fase di redazione dei</p> <p>2. La valutazione scaturisce da un rapporto ambientale in cui sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano.</p> <p>3. La proposta di piano ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione delle autorità interessate e del pubblico con le procedure di cui agli articoli 15, 20 e 24 della presente legge.</p> <p>4. Ai piani di cui al comma 1 è allegata una relazione che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale di cui al comma 2.</p>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 7 – Competenze</b></p> <p>2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area.</p> <p><b>Articolo 23 - Piano urbanistico comunale</b></p> <p>2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp: (...)</p> <p>f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;</p> <p><b>Art. 12 Accordi di programma</b></p> <p>15. E' istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente</p>

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

### **3.3 Leggi vigenti redatte dopo la Legge Costituzionale 3/2001**

- |            |            |
|------------|------------|
| - Calabria | LR 19/2002 |
| - Puglia   | LR 20/2001 |

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

### 3.3.1 LEGGE REGIONALE della CALABRIA n. 19 del 16 Aprile 2002 e ss. mm. ii.

#### “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica Calabria”

##### Sintesi Critica

---

La Calabria ha avviato una nuova stagione di governo del territorio con l'approvazione delle linee guida della pianificazione regionale e con le modifiche introdotte di recente alla legge urbanistica regionale.

La Regione si è dotata di uno strumento che, per il governo del territorio, delinea una strategia anche in termini di assetto del territorio, introduce una nuova filosofia basata sul principio della sostenibilità e spinge verso una nuova cultura orientata a un approccio territoriale.

Il documento di pianificazione muove dalla coscienza delle condizioni di degrado del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dell'edilizia e della deterritorializzazione diffusa, ponendo la “sostenibilità” come principio ispiratore degli obiettivi di pianificazione territoriale e urbanistica.

In generale, le principali novità introdotte dalle recenti modifiche alla legge regionale possono essere sintetizzate in 3 diverse tipologie: a) introduzione di nuovi strumenti di pianificazione, b) introduzione di nuovi strumenti finalizzati a indirizzare procedure e interventi verso la sostenibilità, c) definizione di nuove procedure nella prima fase di applicazione della legge ed effetti sugli strumenti urbanistici vigenti.

**Gli Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica** previsti dalla Legge Regionale sono:

Per quanto riguarda il livello Regionale, il *Quadro Territoriale Regionale* (QTR), in corso di elaborazione, rappresenta “lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali. Il QTR ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.”

La forma del QTR risulta sostanzialmente tradizionale e prevede la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente; le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali; la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità; la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti; le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento - articolate nelle azioni tipologiche della conservazione, della trasformazione, del nuovo impianti - nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

I contenuti del QTR evidenziano come questo strumento si richiami più al concetto proprio di piano territoriale piuttosto che a quello di quadro strutturale di programmazione generale anche se è chiaramente esplicitato dalla legge che la pianificazione di Province e Comuni si debba raccordare approfondendo i contenuti del QTR in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi espressi dalla Regione.

Per quanto riguarda il livello Provinciale/sovracomunale il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTCP) è concepito come atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori paesaggistici ed ambientali esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR.

Il PTCP definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale; individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela; stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale; individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Per quanto riguarda il livello Comunale i livelli della pianificazione di carattere comunale sono tre: il *Piano Strutturale Comunale* (PSC), il *Piano Operativo Temporale* (POT) e i *Piani Attuativi Unitari* (PAU).

La natura del PSC emerge con chiarezza dai suoi compiti principali: classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio; determina le condizioni di sostenibilità degli interventi; individua in linea generale le aree per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche, di interesse pubblico e generale di maggiore rilevanza; individua gli ambiti destinati all'insediamento di impianti produttivi; definisce per ogni Ambito, i limiti massimi della utilizzazione edilizia e della popolazione insediabile nonché i requisiti quali-quantitativi ed i relativi parametri; delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano.

Il POT è strumento facoltativo del Piano Strutturale Comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.

Il terzo livello della pianificazione comunale consiste nei PAU, strumenti urbanistici di dettaglio che possono avere i contenuti e l'efficacia dei piani attuativi classici: piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di zona per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Relativamente ai **contenuti Paesistici** presenti nella Legge Regionale è chiaramente definita la valenza paesaggistica del *Quadro Territoriale Regionale* (QTR) che si esplicita direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi *Piani Paesistici di Ambito* (PPd'A) aventi funzioni normative, prescrittive e propositive di tutela, conservazione, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico regionale in base ai vari livelli di qualità del paesaggio e ai vari ambiti. E' uno strumento a titolarità regionale, cogente per gli strumenti di pianificazione di livello comunale e provinciale e vincolante per gli interventi di settore.

Gli ambiti di area vasta oggetto di pianificazione paesaggistica sono definiti dal QTR in relazione alla tipologia, alla rilevanza e all'integrità dei valori paesaggistici. L'inserimento nel sistema della pianificazione regionale del Ppd'A consente alla Regione di dotarsi di uno strumento innovativo finalizzato a definire progetti e disegni territoriali di tutela, riqualificazione e valorizzazione di ambiti paesaggistici che meritano approfondimenti e studi di dettaglio. La tutela del paesaggio nella legge urbanistica è ulteriormente rafforzata anche attraverso l'introduzione di un articolo (8 bis) dedicato alla «Politica del paesaggio per la Calabria», finalizzato a recepire i contenuti della Convenzione europea del paesaggio e attuare i contenuti della «Carta calabrese del paesaggio» sottoscritta il 22/06/ 2006 dalla Regione, le Province, l'ANCI, le Università, i parchi e la direzione generale per i Beni culturali e paesaggistici, prevedendo quindi l'istituzione di un «Osservatorio regionale per il paesaggio» con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, e l'elaborazione di un «Documento relativo

alla politica del paesaggio per la Calabria», parte integrante del QTR, finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti per l'adozione da parte degli enti locali di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e/o progettare il paesaggio.

La Legge Regionale individua nel Quadro Territoriale Regionale lo strumento a **valenza strategica** di ambito vasto.

In base alla legislazione regionale vigente si può assumere che il Quadro Territoriale Regionale, tenuto conto delle *Linee Guida della Pianificazione regionale* di cui alla DCR 10/11/2006, n.106, debba assolvere a cinque funzioni fondamentali:

- di *Organizzazione del territorio*: ovvero alla definizione della sua trama relazionale e all'articolazione in parti individuate da specifici caratteri identitari e da profili di sviluppo coerenti con le potenzialità locali, facendo così da cornice agli altri strumenti pianificatori a livello locale e provinciale.
- di *Tutela e valorizzazione del paesaggio*: il QTR assume la valenza di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (art.135 del D.Lgs. 42/2004) e attua i contenuti della Carta Calabrese del Paesaggio del 22/06/06; in definitiva la qualità del paesaggio viene assunta come valore fondativo del QTR, all'interno di una prospettiva di reintegrazione delle qualità paesaggistiche e urbanistico-territoriali che mantiene tuttavia la riconoscibilità e le interdipendenze dei quadri conoscitivi e interpretativi adoperati rispettivamente per gli aspetti paesaggistico-ambientali e urbanistico-territoriali.
- di *Coerenza per le strategie di settore*: il QTR detta gli obiettivi generali delle politiche territoriali regionali in coerenza con le scelte e i contenuti della programmazione economico-sociale; a questo scopo il Piano sarà organizzato su una griglia articolata di temi prioritari di importanza strategica rispetto alla quale dovrà essere verificata la coerenza dei diversi strumenti di pianificazione alle diverse scale, e delle azioni di programmazione dello sviluppo.
- di *Attivazione dei progetti di sviluppo sostenibile del territorio e delle città*: I progetti, costruiti attraverso il metodo dell'accordo tra i diversi soggetti istituzionali interessati, e recepiti negli strumenti di pianificazione vigenti, diventano occasione prioritaria per il reperimento e l'utilizzazione dei finanziamenti a vario titolo disponibili sia presso la Regione che altrove. Lo strumento principale per sviluppare un'attività organica di proposte progettuali è la istituzione di "*Laboratori progettuali*" promossi dalla Regione nell'ambito del QTR e aperti alla partecipazione delle istanze provinciali e comunali.
- di *Indirizzo alla pianificazione degli enti locali*: spetta al Piano la responsabilità di indirizzare opportunamente il processo di revisione della strumentazione urbanistica locale attraverso l'individuazione di alcuni criteri di fondo quali "invarianti programmatiche" relative a: tutela delle aree di valore ambientale e paesaggistico; dotazioni preventive di opere di urbanizzazioni indispensabili per realizzare nuovi interventi; priorità della riqualificazione urbana; messa in sicurezza del territorio dai rischi locali più rilevanti; individuazione di progetti pilota (progetti urbani, di paesaggio, di territorio) di qualità, con ricadute territoriali positive relativamente alla utilizzazione dei fondi POR 2007-2013, prevedendo anche incentivi di premialità per i programmi più efficaci.

Nessun articolo della legge si occupa esplicitamente dei **rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse**. Ne viene fatto un accenno in merito al *Piano Strutturale in forma associata* (PSA) indicato come strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con conseguente impegno integrato di azioni economiche, finanziarie e fiscali.

Anche il Programma Integrato d'Intervento PINT prevede la disciplina di un sistema complesso di

azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale avendo tra le sue caratteristiche una pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private. La legge regionale prevede inoltre contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per le Province e del 70% per i Comuni.

Tra gli **Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** individuati dalla normativa regionale il più rilevante risulta il *Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali* (SITO), in esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tali scopo destinate: costituisce inoltre lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocatione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti.

I temi della **Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione, Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica, Copianificazione** non vengono espressi esplicitamente dagli articoli di legge.

Il **Coordinamento** tra Comuni, Province e la Regione viene realizzato attraverso la *concertazione istituzionale* ovvero, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti: sono strumenti della concertazione istituzionale la *Conferenza di pianificazione*, la *Conferenza di servizi* e l'*Accordo di programma*.

La Calabria si è dotata di uno strumento che si basa su alcuni precisi principi e idee guida, tra cui quello di aver posto la **Partecipazione** come metodo permanente nella definizione di strumenti e scelte che interessano il territorio e la comunità regionale e come mezzo per raggiungere reali obiettivi di sostenibilità.

La legge esplicita chiaramente che nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire e il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio.

I Comuni inoltre per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio istituiscono e gestiscono specifici "laboratori di partecipazione" che, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in: laboratori urbani; laboratori di quartiere; laboratori territoriali.

La legge regionale prevede che gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità. Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE.

**Altri aspetti di interesse** da evidenziare sono: l'aver assunto il territorio ed il paesaggio come risorsa per programmare reali prospettive di sviluppo. In questa prospettiva la Regione recepisce i principi della Convenzione Europea, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e rende operativi i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio". In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Interessante è anche l'istituzione del *Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale* della Regione Calabria con il compito di monitorare le attività di Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e strategica, esprimere pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale, predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale.

Fonti:

- L.R. CALABRIA del 16 aprile 2002, n. 19 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica Calabria" (B.U.R. 7 aprile 2002, n. 7)
- Regione Calabria, Assessorato Urbanistica e Governo del Territorio, Ufficio del Piano - QUADRO TERRITORIALE REGIONALE "Documento di Avvio - Finalità e articolazione del QTR" Novembre 2007
- "Calabria, con la riforma al via la pianificazione associata" di Maria Grazia Buffon in "Edilizia e Territorio" n. 50/2006

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>CALABRIA<sup>19</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p>Strumento: <b>QTR</b></p> <p>Validità: verifica decennale</p> <p><b>Art. 17 - Quadro Territoriale Regionale(Q.T.R.)</b></p> <p>1. Il Quadro Territoriale Regionale (QTR) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.</p> <p>2. Il QTR ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza <i>paesaggistica</i> riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori <i>paesaggistici</i> ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.</p>	<p>Strumento: <b>PTCP</b></p> <p>Validità: verifica decennale</p> <p><b>Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)</b></p> <p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori <i>paesaggistici</i> ed ambientali, parole di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR.</p> <p>2. Il PTCP costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. <i>In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito.</i></p> <p>3. Il PTCP, in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del QTR, specificandone le analisi ed i contenuti.</p>	<p>Strumento: <b>PSC</b></p> <p>Validità: indeterminata</p> <p><b>Art. 20 - Piano strutturale comunale (P.S.C.)</b></p> <p>1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (QTR), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).</p>
<b>Contenuti Paesistici</b>	<p>Strumento: <b>QTR</b></p> <p><b>Art. 17 - Quadro Territoriale Regionale(Q.T.R.)</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Il QTR ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza <i>paesaggistica</i> riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.</p> <p>4 bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e</p>	<p>Strumento: <b>PPd'A</b></p> <p><b>Art. 17 bis - Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito</b></p> <p>1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4 bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.</p> <p>2. I Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del D.lgs 42/04 operanti su area vasta,</p>	<p>Strumento: <b>PSC</b></p> <p><b>Art. 20 - Piano strutturale comunale (P.S.C.)</b></p> <p>3. Il PSC:</p> <p>[...]</p> <p>j) delimita e disciplina ambiti a valenza paesaggistica ed ambientale ad integrazione del Piano di Ambito, se esistente, oppure in sua sostituzione, se non esistente e raccorda ed approfondisce i contenuti paesistici definiti dalla Provincia;</p>

<sup>19</sup> **LEGGE REGIONALE CALABRIA 16 aprile 2002, N. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica Calabria"** (B.U.R. 7 aprile 2002, n. 7)

Modifiche e integrazioni ai sensi delle LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21 e 28 dicembre 2007, n. 29

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del D.lgs 42/04. Per la elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art. 143 del Dlgs. 42/04 e s.m.i., alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa.</p> <p><b>Art. 17 bis - Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito</b></p> <p>1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4 bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.</p> <p>2. I Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 42/04 operanti su area vasta, sub-provinciale o sovracomunale.</p> <p>3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono indicati dal QTR.</p> <p>4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva e propositiva a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti individuati dal QTR, assunti dai PTCP.</p> <p>5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.</p> <p>6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPd'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi.</p>	<p>sub-provinciale o sovracomunale.</p> <p>Strumento: <b>PTCP</b></p> <p>Validità: verifica decennale</p> <p><b>Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)</b></p> <p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori <i>paesaggistici</i> ed ambientali, parole di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del QTR.</p> <p>2. Il PTCP costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. <i>In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte tenendo conto della valenza paesaggistica del QTR e dei Piani Paesaggistici d'Ambito.</i></p>	
<b>Strumenti / contenuti Strategici</b>	<p>Nell'ambito della programmazione è stato approvato un Quadro Strategico Territoriale Regionale (<b>QSTR</b>), con DGR n. 824 del 28/11/2006, che può essere assunto come documento integrativo del QTR.</p>		<p><b>Art. 20 - Piano strutturale comunale (P.S.C.)</b></p> <p>Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (QTR), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).</p>

<p><b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b></p>	<p><b>Art. 20 bis - Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.)</b></p> <p>1. Il Piano Strutturale in forma Associata (PSA) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con <i>conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie</i>.</p> <p>2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.</p> <p>3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.</p> <p>4. Il PSA punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle <i>azioni economiche, finanziarie e fiscali</i> favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.</p> <p><b>Art. 39 - Finalità dei programmi d'area</b></p> <p>1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.</p> <p>2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico territoriale.</p>	<p><b>Art. 33 - Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.)</b></p> <p>1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:</p> <p>a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;</p> <p>b) pluralità di operatori e di <i>corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private</i>.</p> <p>[...]</p> <p>5. Il PINT deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.</p>
	<p><b>Art. 68 - Supporti tecnici e finanziari per la formazione di strumenti urbanistici</b></p> <p>1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico a Province e Comuni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli Enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica.</p> <p>2. La Regione concede, inoltre, contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti dalla presente legge.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi alla Province nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed ai Comuni nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in ragione della popolazione dei Comuni ammessi.</p> <p>4. Le richieste di contributo sono inoltrate, dai Comuni e dalle Province interessati, al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti nel bando che sarà pubblicato nel BUR Calabria entro il 30 aprile di ogni anno. In sede di prima applicazione la pubblicazione avverrà entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. La formulazione della graduatoria delle Province e dei Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 2, è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sulla base dei seguenti parametri:</p> <p>a) l'inesistenza di strumentazione urbanistica generale;</p> <p>b) l'elaborazione del PSC in forma associata;</p> <p>c) la dimensione demografica del Comune, con precedenza ai Comuni di minore numero di abitanti per come rilevato nell'ultimo censimento ISTAT.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.</p>	

<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 8 - Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)</b></p> <p>1. E' istituito presso l'Assessorato all'Urbanistica e Governo del Territorio della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali (SITO). In esso confluiscono tutti gli atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti ed Organismi regionali e sub-regionali e le risorse a tali scopo destinate.</p> <p>2. Il SITO, costituisce lo strumento conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo del territorio, ivi compresa l'allocatione in quest'ultimo delle risorse, per la verifica dei loro effetti.</p> <p>3. Il SITO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;</li> <li>b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni del territorio regionale;</li> <li>c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni;</li> <li>d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione di trasformazione del territorio;</li> <li>e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione territoriale presenti nella regione; i flussi ed i dati suddetti vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti ai fini del presente articolo; a tal fine il SITO si implementa di un sistema di collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso le Province ed i Comuni ai sensi dell'articolo 71;</li> <li>f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocatione delle risorse nel territorio e degli strumenti urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione, anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento della Regione e degli enti locali;</li> <li>g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;</li> <li>h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione, della Repubblica e delle altre Regioni;</li> <li>i) promuove servizi di informazione al cittadino.</li> </ul> <p>4. Il SITO realizza, altresì, annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di allocatione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;</li> <li>b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali e al relativo contesto geo-economico.</li> </ul> <p><b>Art. 72 - Sistema informativo provinciale</b></p> <p>1. Al fine di far confluire tutte le informazioni relative alla pianificazione del territorio che ricade sotto la loro giurisdizione le Province, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad istituire il Sistema Informativo Provinciale per l'edilizia e l'urbanistica che ha il compito di interagire con il SITO per le attività di cui al precedente articolo 8, comma 3, lettera e).</p>	

			<p>definisce:</p> <p>a) la delimitazione degli ambiti d'intervento, gli indici edilizi, le destinazioni d'uso in conformità al P.S.C.;</p> <p>b) gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari;</p> <p>c) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati;</p> <p>d) l'indicazione degli interventi da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e/o di quelli destinati alla mitigazione degli impatti e alla compensazione degli effetti;</p> <p>e) la definizione e la localizzazione puntuale delle dotazioni infrastrutturali delle opere pubbliche di interesse pubblico o generale esistenti da realizzare o riqualificare, nonché l'individuazione delle aree da sottoporre ad integrazione paesaggistica.</p> <p><b>Art. 24 Piani Attuativi Unitari</b></p> <p>1. I Piani Attuativi Unitari (PAU) sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Consiglio comunale, in attuazione del P.S.C. o del P.O.T., ove esistente, ed hanno i contenuti e l'efficacia:</p> <p>a) dei piani particolareggiati (art. 13 L. 1150/42 e ss.mm.ii.);</p> <p>b) dei piani di lottizzazione (art. 28 L. 1150/42 e ss.mm.ii.);</p> <p>c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, (L. 167/62 e ss.mm.ii.);</p> <p>d) dei piani per gli insediamenti produttivi, (art. 27 L. 865/71 e ss.mm.ii.);</p> <p>e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 28 L. 457/78 e ss.mm.ii.);</p> <p>f) dei piani di spiaggia;</p> <p>g) dei piani di protezione civile.</p>
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>			
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p><b>Art. 17 - Quadro Territoriale Regionale(Q.T.R.)</b></p> <p>[...]</p> <p>4. Costituisce parte integrante del QTR la Carta Regionale dei Luoghi che, in attuazione dei principi identificati al precedente articolo 5,</p>	<p><b>Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)</b></p> <p>[...]</p> <p>6. Il PTCP contiene:</p> <p>e) prescrizioni localizzative indicate</p>	

	<p>definisce:</p> <p>c) le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.</p>	<p>da piani provinciali di settore;</p>	
<p><b>Copianificazione. Coordinamento e Partecipazione</b></p>	<p><b>Art. 2 - Partecipazione</b></p> <p>1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assicurate:</p> <p>a) la concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;</p> <p>b) le specifiche forme di pubblicità per la tutela degli interessi coinvolti, anche diffusi;</p> <p>c) il raccordo tra i soggetti preposti alla gestione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti preposti alla salvaguardia dei beni e delle risorse presenti sul territorio, i soggetti titolari della gestione di attività incidenti sul territorio, con particolare riferimento alla mobilità delle persone e delle merci, all'energia, al turismo, al commercio e alle altre attività produttive rilevanti.</p> <p>2. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti comunque concernenti la pianificazione, assicurando altresì il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti interessati e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse.</p> <p><b>Art. 11 - Partecipazione dei cittadini</b></p> <p>1. I procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di governo del territorio, prevedono quali loro componenti essenziali:</p> <p>a) la concertazione tra le amministrazioni procedenti e le forze sociali ed economiche sugli obiettivi della pianificazione attraverso la costituzione di Organismi consultivi cui partecipano le seguenti Associazioni regionali:</p> <p>[...]</p> <p>b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela d'interessi diffusi.</p> <p>[...]</p> <p>6. I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici 'laboratori di partecipazione' che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:</p> <p>a) laboratori urbani;</p> <p>b) laboratori di quartiere;</p> <p>c) laboratori territoriali.</p> <p><b>Art. 12 - Concertazione istituzionale</b></p> <p>1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.</p> <p>2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la Conferenza di pianificazione, la Conferenza di servizi e l'accordo di programma.</p> <p><b>Art. 13 - Conferenze di pianificazione</b></p> <p>1. La Regione, le Province ed i Comuni, in occasione della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei piani di propria competenza convocano apposite conferenze di pianificazione, chiamando a parteciparvi gli enti territorialmente interessati ed invitandoli a valutare un documento preliminare in ordine alla compatibilità ed alla coerenza delle scelte pianificatorie con le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati ed alla</p>		

	<p>realizzazione delle condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.</p> <p>2. Il documento preliminare viene elaborato dall'Ente che indice la Conferenza e, contestualmente alla convocazione della Conferenza medesima, trasmesso a tutti i soggetti invitati.</p> <p>3. Alla Conferenza partecipano gli enti territoriali e le Amministrazioni che concorrono alla procedura di formazione del piano mediante atti deliberativi, consultivi, di intesa o di assenso comunque denominati; possono altresì, partecipare altre Amministrazioni ed enti di gestione rappresentativi degli interessi coinvolti.</p> <p>4. Nella Conferenza di pianificazione le forze economiche e sociali, di cui al comma 1 lett. a) del precedente articolo 11, concorrono alla definizione degli obiettivi e delle scelte dei piani delineate dal documento preliminare.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 14 - Conferenze di servizi</b></p> <p>1. Il procedimento semplificato di cui all'articolo 14 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che, nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale, necessitano di pareri, nulla-osta, intese o assensi comunque denominati da parte di altre Amministrazioni titolate ad esprimerli.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 15 - Accordo di programma</b></p> <p>1. Per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma, ovvero per l'attuazione di tutte le altre forme di concertazione economico-finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da Organismi misti o dal mercato, i soggetti interessati promuovono la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Per le conferenze di servizio convocate per l'attuazione dell'accordo di cui al primo comma si applicano le norme statali vigenti.</p> <p><b>Art. 20 bis - Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.)</b></p> <p>1. Il Piano Strutturale in forma Associata (PSA) è lo strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi con problematiche territoriali affini e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto, con <i>conseguente impegno integrato delle risorse finanziarie</i>.</p> <p>2. I territori oggetto del Piano Strutturale in forma Associata possono interessare due o più Comuni, anche se appartenenti a province diverse.</p> <p>3. I Comuni interessati si associano secondo le modalità stabilite dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.</p> <p>4. Il PSA punta anche al coordinamento e all'armonizzazione tra assetto urbanistico, politiche fiscali e programmazione delle opere pubbliche da attuarsi tramite il ricorso ad idonei strumenti di coordinamento delle <i>azioni economiche, finanziarie e fiscali</i> favorendo in tal modo atteggiamenti cooperativi e patti fra le Istituzioni locali e promuovendo garanzia ed equità.</p> <p><b>Art. 39 - Finalità dei programmi d'area</b></p> <p>1. La Regione Calabria, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione di programmi d'area.</p> <p>2. I programmi d'area costituiscono una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico-territoriale.</p> <p><b>Art. 55 - Società di trasformazione urbana</b></p> <p>1. I Comuni, i loro consorzi, e le loro unioni possono promuovere la costituzione di società per azioni al fine di progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto previsto dell'articolo 120 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. E' facoltà dei promotori chiamare a far parte delle STU anche la Regione, le Province ed i privati.</p>
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 10 - Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e strategica</b></p> <p>1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.</p> <p>2. La verifica di coerenza accerta che i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa; vale a dire:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) alla tutela e conservazione del sistema naturalistico-ambientale;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) all'equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;</p>

	<p>c) all'efficienza e funzionalità del sistema relazionale;</p> <p>d) alla rispondenza con i programmi economici.</p> <p>3. La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla presente legge. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa ed è rivolta:</p> <p>a) a perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all'approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all'uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;</p> <p>b) a rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività;</p> <p>c) a realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme d'interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull'ambiente.</p> <p>4. Gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità. Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE.</p>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 8 bis - Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio</b></p> <p>1. La Regione recepisce la Convenzione Europea firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14/2006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.</p> <p>2. In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l'Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l'affermazione di una politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio nel rispetto della normativa nazionale vigente.</p> <p>3. Le funzioni esercitate dall'Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coordina l'attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;</li> <li>- elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione-caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;</li> <li>- coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;</li> <li>- promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.</li> </ul> <p>4. In attuazione della Carta Calabrese del paesaggio, l'Assessorato regionale all'urbanistica e governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentano l'adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione consiliare di competenza."</p> <p><b>Art. 9 - Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale</b></p> <p>1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio istituisce il nucleo di valutazione urbanistico-territoriale della Regione Calabria.</p> <p>2. E' compito del nucleo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) monitorare le attività di Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e strategica di cui all' articolo 10;</li> <li>b) esprimere alla Giunta regionale pareri in merito alla definizione del QTR ed i suoi rapporti con il Sistema Informativo Territoriale; parere sulle prescrizioni di carattere territoriale degli atti e documenti della pianificazione settoriale regionale e loro traduzione in termini informatici;</li> </ul>

c) predisporre un rapporto annuale sullo stato della pianificazione del territorio regionale da presentarsi alla Giunta regionale che con proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione, lo trasmetterà con propria delibera al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

d) fornire, su richiesta, ogni forma di assistenza alle strutture del SITO e agli sportelli unici per l'edilizia.

#### **Art. 32 - Strumenti di pianificazione negoziata**

1. Sono strumenti di negoziazione della pianificazione territoriale ed urbanistica:

a) i programmi integrati di intervento, di cui all'art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179;

b) i programmi di recupero urbano, di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493;

c) i programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi ai sensi dell'art. 29, legge 28 febbraio 1985, n. 47;

e) (abrogata)

f) e i programmi d'area.

#### **Art. 33 - Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.)**

1. Il programma integrato d'intervento disciplina un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale e si attua mediante progetti unitari di interesse pubblico di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città. I suoi caratteri sono:

a) pluralità di funzioni, di tipologie, di interventi, comprendendo in essi anche le opere di urbanizzazione, e di idoneizzazione e di infrastrutturazione generale;

b) pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private.

2. L'ambito territoriale oggetto del programma tiene conto del degrado del patrimonio edilizio, degli spazi e delle aree verdi, della carenza e dell'obsolescenza delle urbanizzazioni e dei servizi in genere, della carenza o del progressivo abbandono dell'ambito stesso da parte delle attività produttive urbane, artigianali e commerciali e del conseguente disagio sociale. [...]

#### **Art. 34 - Programma di recupero urbano (P.R.U.)**

1. Il programma di recupero urbano è finalizzato prevalentemente al recupero, non soltanto edilizio, del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e costituisce un insieme coordinato d'interventi:

a) urbanizzativi, finalizzati alla realizzazione, manutenzione ed ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) ambientali, finalizzati al miglioramento qualitativo del contesto urbano;

c) edilizi, finalizzati prevalentemente al recupero di edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

2. La realizzazione dei PRU prevede il coinvolgimento dei privati ai quali è consentito di effettuare nuovi interventi edilizi, compensativi o premiali, all'interno delle aree oggetto di programma. [...]

#### **Art. 35 - Programmi di riqualificazione urbana (RIURB)**

1. I programmi di riqualificazione urbana (RIURB) sono finalizzati a promuovere il recupero edilizio di ambiti della città appositamente identificati e delimitati, fruendo di finanziamenti pubblici e dell'eventuale concorso di risorse finanziarie private. Comporta un insieme coordinato d'interventi che mirano a riqualificare aree degradate o dimesse risanandone l'edificato e potenziandone le dotazioni attraverso la previsione di nuovi servizi e/o spazi verdi, a promuovere azioni produttive e terziarie di livello elevato e di servizi urbani pubblici o di interesse collettivo, in grado di contribuire allo sviluppo del territorio in un quadro complessivo che miri a finalità strategiche appositamente individuate in una relazione a cura del proponente che entra a fare parte del programma stesso. [...]

#### **Art. 36 - Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.)**

1. I programmi di recupero degli insediamenti abusivi (PRA) sono finalizzati al reinserimento nel contesto urbano di parti della città, attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica ed ambientale [...]

#### **Art. 40 - Programmi d'area**

1. Il programma d'area rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiono necessari rilevanti interventi di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici o privati.

	<p>2. Le aree oggetto del programma d'area ricomprendono il territorio di uno o più Comuni della Regione, anche appartenenti a province diverse.</p> <p><b>Art. 54 Perequazione urbanistica</b></p> <p>1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione dei valori immobiliari prodotti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali. [...]</p> <p><b>Art. 70 -Società di certificazione urbanistica (S.C.U.)</b></p> <p>1. Presso ogni Provincia è istituito l'elenco delle Società di certificazione urbanistica.</p> <p>2. Le Società di Certificazione Urbanistica, in presenza di richiesta dei Comuni e degli altri Enti preposti alla pianificazione del territorio, ivi compresi i proponenti di strumenti urbanistici, certificano la coerenza e conformità dello strumento urbanistico generale od attuativo, rispetto ai vincoli della strumentazione di livello superiore, nonché la sua conformità rispetto ai vincoli di rilievo pubblico e la concreta edificabilità e trasformabilità delle aree, impianti ed edifici.</p> <p>3. [...]</p> <p>4. Essa, tra l'altro, tiene luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) della verifica sull'adeguamento della strumentazione comunale al PTCP;</li><li>b) dell'atto di approvazione del PSC;</li><li>c) delle osservazioni sul POT e sui PAU;</li><li>d) della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di verifica delle strumentazioni urbanistiche di ogni livello la cui cadenza temporale sarà fissata dal regolamento di cui al successivo comma;</li><li>e) della congruenza dei contenuti dello strumento urbanistico alle vigenti norme dello Stato e Regione.</li></ul>
--	---

### 3.3.2 LEGGE REGIONALE della PUGLIA n. 20 del 16 Aprile 2001 e ss. mm. ii.

#### “Norme generali di governo e uso del territorio”

##### Sintesi Critica

---

La legge regionale 20/01, coerentemente con le innovazioni della Legge Costituzionale 3/2001, ha introdotto il principio e la definizione di governo del territorio e ha assunto tra i propri criteri la sussidiarietà, trasparenza, efficacia del sistema pianificatorio.

E' una legge scarna (25 articoli), che rimanda alle normative nazionali vigenti e a ulteriori provvedimenti attuativi la specificazione di aspetti di dettaglio. Con una scelta unica nel panorama italiano è stato attribuito un ruolo nodale al Drag (il Documento regionale di assetto generale) ai fini nell'applicazione della legge stessa. Infatti la 20/2001 nella sua prima versione attribuiva al DRAG contenuti regolamentari cogenti tutta la pianificazione sottordinata che vincolavano l'applicazione e l'efficacia della legge stessa. Con successivi provvedimenti la struttura e il ruolo del DRAG sono stati rivisti, pur conservandogli un ruolo nodale nella regolamentazione in campo territoriale e urbanistico-edilizio.

Per quanto concerne gli **strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica** la legge 20/2001 individua ai tre livelli di governo del territorio:

- il DRAG (il Documento regionale di assetto generale): definisce le linee generali dell'assetto del territorio e gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale. E' redatto in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio. Si articola in tre parti organiche (LR 22/2006):
  - a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;
  - b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE)
  - c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

Al DRAG, o meglio al quadro degli ambiti territoriali (punto a) sopra descritto, è stato attribuito valore di piano paesaggistico ai sensi del Codice Urbani.

- il PTCP: il piano provinciale assume il ruolo di piano di coordinamento ai sensi del Dlgs 112/1998, in aderenza alle competenze previste dal Dlgs 267/2000. La legge 20 prevedeva inizialmente che essi non potessero essere varati in assenza del Drag, ma la paralisi della pianificazione derivante dalla mancata approvazione del Drag, ha portato nel 2006 all'abrogazione della norma. Nel 2005 è stato varato il trasferimento delle competenze in materia urbanistica alle Province, tra cui l'esame dei piani comunali e l'istituzione di uffici e strutture tecniche di piano. Le Province sono chiamate all'approvazione dei propri PTCP, (rispetto ai quali i DRAG acquisirà valore vincolante al momento del suo varo) e a partecipare alla redazione del DRAG stesso (tavolo di concertazione permanente sull'urbanistica e la pianificazione territoriale).
- il PUG (Piano urbanistico generale) e i PUE (Piano urbanistico esecutivo): il PUG si articola in *previsioni strutturali* di medio-lungo periodo e cioè “linee fondamentali” e “diretrici di sviluppo di insediamenti e infrastrutture” la cui modifica richiede una variante, e *previsioni programmatiche* su 5-10 anni indicanti le aree soggette a piano attuativo, le trasformazioni ammissibili, la disciplina delle aree non soggette a piano attuativo modificabili con delibera del consiglio e direttamente dai piani attuativi. Il PUG stabilisce a chi spetta la pianificazione esecutiva delle e cioè al comune, ai privati con più del 51% della proprietà o alle STU; sono previsti anche PUG

intercomunali. Il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale ivi compresi i programmi integrati. Con gli Indirizzi per la pianificazione comunale (2007) l'istituto della perequazione è entrato a pieno titolo negli strumenti urbanistici comunali.

La legge 20/2001 non si esprime in merito alla **pianificazione paesaggistica**, se non conferendo al PTCP il ruolo di raccordo delle pianificazioni di settore del Dlgs 112/98. Il vigente Piano Paesaggistico della Regione Puglia (Putt/Paesaggio), approvato nel 2001 ai sensi della vecchia legge urbanistica regionale 56/80, anche a causa di una inadeguata base informativa, si configura prevalentemente come piano vincolistico applicato a singole emergenze, costituito da delimitazioni e divieti all'edificazione, riguardanti specifiche aree del territorio regionale. Per questo a seguito della ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio e del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 gennaio 2004 n°42 e ss.mm.ii) è in fase di redazione un nuovo Piano paesaggistico regionale PPTR, che riguarda la tutela e la valorizzazione dell'intero territorio regionale, e che si intende integrare agli strumenti della pianificazione strategica regionale. Il nuovo Piano Paesaggistico, a seguito delle modifiche introdotte dalla LR 22/06, andrà costituire parte del DRAG, ed esattamente quella concernente il quadro degli ambiti territoriali.

La **pianificazione strategica** è sviluppata nel DSR un documento di natura programmatica, non previsto dalla legge 20/2001, le cui ricadute territoriali devono essere ricollegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, quindi al DRAG e allo stesso PPTR.

I **Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse** sono impostati a livello regionale, in particolare nel DRAG, che vede raccolti nella conferenza programmatica le forze economiche e sociali del territorio e si ricollega con DSR.

Nei processi di redazione e approvazione degli strumenti viene conferito un ruolo principale agli strumenti di **copianificazione** e agli accordi e viene introdotto la valutazione di compatibilità nelle verifiche di adeguatezza tra strumenti di pianificazione. Le conferenze di pianificazione sono previste a livello regionale (DRAG) e a livello provinciale (PTCP).

Per quanto concerne i rapporti con la **pianificazione di settore e specialistica** il DRAG assume un ruolo di coordinamento in tema infrastrutturale, con l'elaborazione congiunta del DRAG e dell'aggiornamento del Piano Regionale dei trasporti. Inoltre, come previsto dal Dgs 112/1998 il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, sulla base di opportune intese.

Ai fini della copianificazione e della facilitazione del confronto tra livelli di pianificazione, il DRAG esprime indirizzi su elementi inerenti il metodo di elaborazione del DRAG stesso e degli altri strumenti di pianificazione provinciali e comunali ("buone pratiche"), in modo di facilitare e favorire il superamento del controllo di compatibilità regionale previsto dalla LR 20/2001.

Negli Indirizzi del DRAG sono inoltre contenuti "Indirizzi per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) " nei Piani urbanistici, materia non ancora normata a livello regionale.

Fonti:

- LEGGE REGIONALE della PUGLIA n. 20 del 16 Aprile 2001 e ss. mm. ii. "Norme generali di governo e uso del territorio"
- "Regioni - Urbanistica - Puglia, con la legge sulle linee guida nel drag si affaccia la perequazione" di Pippo Scisciò -Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 49 del 20 dicembre 2004 - GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO.
- "Regioni - In Puglia la devolution urbanistica" di Massimo Scagliarini - Il Sole 24 Ore -

Edilizia e Territorio - n. 18 del 6 maggio 2002

- “Città e Regioni - Ma la Puglia si impantana”: senza Drag rischia il caos” di Massimo Scagliarini -Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 39 del 10 ottobre 2005
- “Norme e impresa – Dalla Puglia gli indirizzi per i piani generali -Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 32 del 20 agosto 2007 - GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO.
- “Città e Regioni –Puglia solo quattro PUG in tre anni” -Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 50 del 27 dicembre 2004 - GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO.
- “Città e grandi reti – La Puglia studia il pano paesaggistico” di Massimo Scagliarini -Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 46 del 26 novembre 2007 - GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO.
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>Valenze e competenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>PUGLIA<sup>20</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento: DRAG</i> (documento regionale di assetto regionale)</p> <p><b>Art.4 - Documento regionale di assetto generale</b></p> <p>1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.</p> <p>2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.</p> <p>3. In particolare, il DRAG determina:</p> <p>a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;</p> <p>b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) (...)</p> <p>c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 6 Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in conformità e in attuazione del DRAG del territorio.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.</p> <p>3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.</p>	<p><i>Strumento: PUG – PUE</i></p> <p><b>Art. 8- Strumenti della pianificazione urbanistica comunale</b></p> <p>2. La pianificazione urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e i PUE.</p> <p><b>Art. 9 - Contenuti del PUG</b></p> <p>1. Il PUG si articola in <u>previsioni strutturali</u> e <u>previsioni programmatiche</u>.</p> <p>2. Le previsioni strutturali:</p> <p>a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;</p> <p>b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.</p> <p>3. Le previsioni programmatiche:</p> <p>a) definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale, le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;</p> <p>b) disciplinano le trasformazioni fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione di PUE.</p> <p>4. La redazione di PUE è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da sottoporre a recupero.</p> <p><b>Art. 15 - Piani urbanistici esecutivi (PUE)</b></p> <p>1. Al PUG viene data esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di iniziativa mista.</p> <p>2. In relazione agli interventi in esso</p>

<sup>20</sup> LEGGE REGIONALE PUGLIA 27 Luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo ed uso del territorio”

			<p>previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994, che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo. (...)</p> <p><b>Art. 10 - PUG intercomunale)</b></p> <p>1. E' facoltà dei Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.</p> <p>(...)</p>
<p><b>Contenuti paesaggistici</b></p> <p><b><u>LR 56/1980</u></b></p> <p><b>Tutela ed uso del territorio</b></p> <p><b><u>LR 22/2006</u></b></p>	<p><i>Strumento:</i> PUTT</p> <p><b><u>LR 56/1980</u></b></p> <p><b>Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT) ai sensi della 56/1980</b></p> <p><b>Art. 8 - Contenuti, elaborati, formazione e approvazione del P.U.T.T.</b></p> <p>Fino all'entrata in vigore del primo P.U.T. la Regione può individuare ed organizzare il territorio mediante P.U.T. per temi (P.U.T.T.), in funzione degli interessi regionali singolarmente considerati. Successivamente il P.U.T. può essere variato anche mediante l'adozione del P.U.T.T. per specifici temi.</p> <p>Il P.U.T.T. ha lo stesso contenuto, segue lo stesso procedimento di formazione ed approvazione ed ha gli stessi effetti del P.U.T..</p> <p><b>Art. 7) - Effetti del P.U.T.</b></p> <p>(...) Le prestazioni concernenti le zone sottoposte dal piano a tutela producono effetti integrativi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Le prescrizioni e previsioni del P.U.T. devono essere recepite, da parte dei comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, entro il termine di un anno dall'approvazione del P.U.T. stesso.</p> <p>trascorso inutilmente tale termine, tali prescrizioni hanno efficacia nei modi all'uopo fissati dallo stesso P.U.T..</p> <p>Qualora necessario, il P.U.T.</p>	<p><i>Strumento:</i> PTCP</p> <p><b>Art. 6 Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.</p>	<p><i>Strumento:</i> PUG</p> <p><b>Art. 9 -Contenuti del PUG</b></p> <p>1. Il PUG si articola in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.</p> <p>2. Le previsioni strutturali:</p> <p>a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi; (...)</p>

	<p>potrà prevedere quali indicazioni del piano dovranno essere rese vincolanti per mezzo di apposite leggi.</p> <p><b>Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT)</b> (DGR n.1748 del 15.12.2000) è Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni paesistici di cui al Titolo II del D.vo n.490/29.10.99, al comma 5° dell'art.82 del D.P.R. 24.07.77 n. 616. Il PUTT/P disciplina i processi di trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale, promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.</p> <p><u>Le "prescrizioni di base" del PUTT sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono su tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela; eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle norme di attuazione del PUTT/P.</u></p>		
<b>Contenuti strategici</b>	<p><b>Documento Strategico Regionale (DSR) 2007-2013</b></p> <p><i>(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 9-8-2006)</i></p> <p><b>Presa d'atto delle "Proiezioni territoriali del Documento Strategico Regionale"</b></p> <p><i>DGR 26 gennaio 2007, n. 42.</i></p>		
<b>Valenza conformativa/propositiva</b>	<p><b><u>LR 56/1980</u></b></p> <p><b>Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT)</b></p> <p>Le "prescrizioni di base" del PUTT sono direttamente e immediatamente vincolanti.</p>		<p><b>Art. 17 - Efficacia del PUE</b></p> <p>1. La deliberazione di approvazione del PUE <u>ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti</u>, ai fini della acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.</p>
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<p><b>Art. 5 - Procedimento di formazione e variazione del DRAG</b></p> <p>1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza</p>		

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.</p> <p>3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentito il Consiglio regionale, adotta lo schema di Documento.</p> <p><i>Documento Strategico Regionale (DSR) 2007-2013 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 102 del 9-8-2006) Presa d'atto delle "Proiezioni territoriali del Documento Strategico Regionale" DGR 26 gennaio 2007, n. 42.</i></p>		
<p><b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b></p>		<p><b>Art. 6 -Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle <u>materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali</u>, a condizione che la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intesa fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.</p> <p>3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.</p>	<p><b>Articolo 11- Formazione del PUG</b></p> <p>(...)</p> <p>7. Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del <u>controllo di compatibilità</u> rispettivamente con il <u>DRAG e con il PTCP</u>, ove approvati.(...)</p>
<p><b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b></p>	<p><b>Art. 24 -Sistema informativo territoriale</b></p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale</p>		<p><b>Art. 15 - Piani urbanistici esecutivi (PUE)</b></p> <p>(vedi sopra)</p>
<p><b>Copianificazione Coordinamento e partecipazione</b></p>	<p><b>Art. 5 -Procedimento di formazione e variazione del DRAG</b></p> <p>1. Per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni statali, per</p>		

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.</p> <p>3. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentito il Consiglio regionale, adotta lo schema di Documento.</p> <p><b>Art.6- Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura, la tutela dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative disposizioni <u>avvenga nella forma di intesa fra la Provincia e le Amministrazioni, anche statali, competenti.</u></p> <p>3. In mancanza dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale</p> <p><b>Art.7 -Procedimento i formazione e variazione del PTCP</b></p> <p>1. Il Presidente della Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.</p> <p>2. Il Consiglio provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP. (...)</p> <p><b>Art.10 - PUG Intercomunale</b></p> <p>7. E' facoltà dei Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.</p> <p><b>Art. 24 -Sistema informativo territoriale</b></p> <p>1. La Giunta regionale istituisce, presso l'Assessorato all'urbanistica, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.</p>
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><i>Il DRAG (approvato parzialmente con DGR 1328 del 3/08/2007) contiene in appendice gli "Indirizzi per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica" ai Piani Urbanistici.</i></p>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

### **3.4 Leggi vigenti redatte dopo la L. 142/1990**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - <b>Emilia-Romagna</b>                  | LR 20/2000 e ssmm |
| - <b>Basilicata</b>                      | LR 23/1999 e ssmm |
| - <b>Lazio</b>                           | LR 24/1998 e ssmm |
| - <b>Valle d'Aosta</b>                   | LR 11/1998 e ssmm |
| - <b>Liguria</b>                         | LR 36/1997 e ssmm |
| - <b>Prov. di Bolzano (T.Alto Adige)</b> | LP 13/1997        |
| - <b>Umbria</b>                          | LR 28/1995 e ssmm |
| - <b>Marche</b>                          | LR 34/1992 e ssmm |

### 3.4.1 LEGGE REGIONE EMILIA - ROMAGNA 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii.

#### “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”

##### Sintesi Critica

---

La legge 20/2000 ha segnato l'applicazione di una riforma urbanistica “pionieristica” che, abrogando una ventina di leggi e regolamenti ha superato la normativa urbanistica vigente dal 1978, ha ridefinito ruoli e funzioni dei diversi livelli istituzionali applicando i principi di sussidiarietà, copianificazione, concertazione, flessibilità e conformità, ha riordinato l'intero sistema di programmazione e pianificazione del territorio nella direzione della semplificazione amministrativa, ha puntato a coinvolgere organizzazioni economiche e parti sociali nei processi di predisposizione e attuazione dei piani.

Le legge 20 ricalca a grandi linee lo schema di riforma urbanistica avviato dalla Toscana con la legge 5 del 1995, sul modello “INU”, ma ha introdotto ulteriori novità tra cui la perequazione urbanistica, l'ampio coinvolgimento dei privati nella redazione degli strumenti di pianificazione, il maggior peso della pianificazione comunale equilibrando le esigenze di decentramento amministrativo (autonomia comunale) e il deciso riconoscimento della necessità di una pianificazione di area vasta. In quest'ottica alla pianificazione comunale è stata attribuito valore conformativo della disciplina dei suoli, e ai piani regionali e provinciali principalmente contenuti di programmazione, indirizzo, coordinamento.

Ulteriori innovazioni sono state introdotte, oltre che nell'impianto legislativo, nella tecnica e nella disciplina urbanistica: l'abbandono delle zone omogenee a favore di una lettura per territori urbanizzati, urbanizzabili e rurali e un'articolazione per ambiti in relazione alle differenti politiche urbanistiche da attuare, la riconduzione del concetto di standard al livello qualitativo del servizio prestato e non solo a quello quantitativo.

Nella legge 20/2000 il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica articolata ai tre livelli regionale, provinciale e comunale nei seguenti strumenti:

- Il PTR (Piano Territoriale Regionale) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. Ad esso è connesso il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che costituisce parte tematica del PTR, avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale.
- Il PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. Il PTCP può contenere solo prescrizioni di natura ambientale e paesaggistica e può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC. Le province e i loro piani svolgono un ruolo fondamentale nella concertazione sovra comunale.
- Il Piano Strutturale Comunale (PSC), avente validità indeterminata, delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo e di tutela dell'integrità fisica ed ambientale e dell'identità culturale su tutto il territorio comunale (invarianti); nei casi stabiliti dalla legge nei comuni di minore dimensione demografica può essere redatto in forma associata. Il PSC per la disciplina operativa e attuativa delle proprie scelte strategiche si appoggia ad altri due strumenti urbanistici: il Piano Operativo Comunale (POC), di validità quinquennale, riguardante il

territorio interessato dalle previsioni del PSC non ancora attuate e soggette a trasformazione urbanistica sostanziale, e che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio in conformità alle previsioni del PSC; il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) coerente con la disciplina del PSC. Ai piani comunali è assegnato il ruolo centrale nella disciplina del territorio essendo gli unici strumenti ad avere valore conformativo per legge; PTR e PTCP possono infatti averlo solo opzionalmente. Ai Comuni di minore dimensione demografica è attribuito il potere di esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata.

La legge in aderenza ai principi espressi dall'art.117 della Costituzione, introduce nel sistema pianificatorio principio della sussidiarietà, demandando ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento; alla regione e alle province affida esclusivamente le funzioni di pianificazione di interesse sovracomunale, che non possono essere efficacemente svolte a livello comunale e in tali casi sono previste forme di partecipazione dei Comuni. E' inoltre introdotto il principio della flessibilità della pianificazione e cioè la facoltà degli strumenti di pianificazione di proporre motivatamente e in riferimento a una specifica casistica definita dalla legge, modificazioni agli strumenti sovraordinati e ai piani settoriali, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale. Ulteriori principi alla base della redazione della legge sono la semplificazione delle procedure e l'efficacia dell'azione amministrativa e degli strumenti di pianificazione. Per tutti gli strumenti di pianificazione, nell'osservanza dei principi di responsabilità e unicità dell'amministrazione, è prevista l'autoapprovazione da parte dell'ente titolare con l'unico vincolo della conformità agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato, e un iter di formazione in sede di conferenza di pianificazione aperta a soggetti pubblici e operatori privati siglata, nel caso dei Piani di area vasta, da un accordo di pianificazione.

La sostenibilità delle trasformazioni territoriali è un altro principio di base introdotto dalla legge (definizione di criteri di sostenibilità sia ambientale che territoriale -Valsat) così come la perequazione, obbligatoria negli interventi di trasformazione; è invece facoltativa la perequazione "generale" cioè la previsione di diritti edificatori uguali tra aree del territorio con caratteristiche omogenee.

La **valenza paesaggistica** è attribuita Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR); il PTCP ne attua le prescrizioni, costituendo, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. Essendo le indicazioni del PTPR, vigente già dal 1993, state già recepite dalla Province, le sue prescrizioni sono contenute e gestite tramite i PTCP. Gli strumenti paesaggistici non sono ancora puntualmente adeguati al Codice Urbani, ma hanno dimostrato alla prova del tempo una notevole efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di tutela e nel garantire la sostenibilità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni.

A livello regionale assume **valenza strategica** il PTR in quanto strumento che indica obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, indirizzando la pianificazione di settore e gli strumenti di programmazione negoziata e raccordandosi con strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio. Il PSC, al livello comunale, è un piano strategico ha cioè contenuto e natura politico programmatica, dichiara il valore delle risorse presenti nel territorio ed indica lo scenario obiettivo di tutela e sviluppo urbano e territoriale che si intende perseguire con il piano e che, in riferimento alla situazione presente, sviluppa obiettivi e strategie per conseguirlo.

**I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse** vengono tessuti principalmente nel PTR, e su tale traccia si muovono in attuazione gli strumenti provinciali e poi comunali. A livello comunale il POC assume il ruolo di ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di

attuazione, coordinandosi con il bilancio comunale. La legge 20 prevede stanziamenti per sostenere gli enti nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti, ed in particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC, ma anche per l'aggiornamento professionale dei tecnici impiegati. Similmente, al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino il territorio di più comuni elargisce contributi per la loro stesura.

Tra gli **strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** la legge 20 ha messo in campo un importante ventaglio di strumenti negoziali quali gli accordi di pianificazione (art.14), gli accordi territoriali (art.18), gli accordi con i privati (art.18), gli accordi di programma (art.40), tutti finalizzati alla programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica. I primi due sono accordo tra enti pubblici, i secondi accolgono e possono accogliere privati nella formazione nell'attuazione di delle previsioni urbanistiche. La legge definisce per gli accordi condizioni tali (art.18) che per l'efficacia delle scelte pianificatorie da esso prodotte valgano gli stessi principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio proprie dei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici: alla base della scrittura degli accordi c'è infatti il "rilevante interesse per la comunità locale" e la certezza di non apportare "pregiudizi ai diritti di terzi"

Ulteriori strumenti di concertazione tra soggetti pubblici e pubblico-privati sono finalizzati all'attuazione di previsioni pianificatorie e progettuali: la legge 20 prevede tra questi le Società di trasformazione urbana e territoriale e gli accordi di programma.

Hanno **valenza conformativa** tutte le indicazioni di piano a qualsiasi livello denominate "prescrizioni": il PTR può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati. Il PTCP, può contenere solo prescrizioni di natura ambientale e paesaggistica, ed è per il resto un documento di indirizzi e criteri per l'assetto del territorio, con riferimento agli interessi sovra comunali e articolando la programmazione regionale. Il PTCP però può anche assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC, o anche il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate. I PSC non hanno valore conformativo della proprietà, a differenza dei POC, ma al termine dei 5 anni esso perde efficacia così come i vincoli espropriativi.

Il **rapporto con la pianificazione di settore e specialistica** a livello regionale si estrinseca in un'operazione di recepimento degli indirizzi e delle direttive regionali. A livello provinciale il rapporto tra il PTCP e piani di settore è variabile in quanto esso può assumere la valenza assegnatagli "canonicamente" dalla legge, o, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, assumere il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate. Similmente a livello comunale il POC costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali e può anche assumere il valore e gli effetti di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, e dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica.

La legge 20/2000 statuisce metodi di concertazione istituzionale per cui Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni usando strumenti quali la conferenza e gli accordi di pianificazione e gli accordi

territoriali. Provincia e Regione (per la formazione del PTCP) e Provincia e Comune (per il PSC) stipulano un Accordo di pianificazione che attiene in particolare ai dati conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio provinciale nonché alle indicazioni in merito alle scelte strategiche di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione comporta una ulteriore accelerazione delle procedure di approvazione. Innovativa, nella legge emiliana, anche la previsione del silenzio-assenso sul parere di conformità anche della Regione.

In particolare il PTCP può prevedere particolari forme di cooperazione tra Comuni negli ambiti che presentano una elevata continuità insediativa, ovvero nei casi in cui le scelte pianificatorie comunali comportano significativi effetti di rilievo sovracomunale.

La legge 20 propone la redazione di PSC in forma associata attraverso accordi territoriali, e la successiva LR 11/2001 la sostiene ulteriormente prevedendo le Associazioni Intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi propri dei comuni.

Inoltre, per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni, atti di coordinamento tecnico e direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate. Ancora, sempre nell'ottica del coordinamento interistituzionale, tutte le amministrazioni pubbliche concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.

La legge 20 ha inoltre previsto strumenti negoziali quali gli accordi territoriali (art.18), gli accordi con i privati (art.18), gli accordi di programma (art.40). La legge fornisce così una serie di strumenti attraverso i quali gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati da inserire nella pianificazione ordinaria, sempre aventi per oggetto proposte e progetti di rilevante interesse per la collettività. Ad esempio per le attività produttive la legge promuove la concertazione intercomunale interna al PTCP, in cui, la perimetrazione e la pianificazione delle aree di rilievo sovracomunale siano oggetto di accordi di programma.

Ai fini della **partecipazione** dei cittadini alla pianificazione la legge prevede che nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica siano assicurate: la concertazione con le associazioni economiche e sociali in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire; specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi. La legge prevede inoltre l'istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione, ("Planning Center") per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani.

La legge 20/2000 anticipando l'entrata in vigore della Dir. /2001/42/Ce ha introdotto una forte innovazione prevedendo la ValSat con cui, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei piani territoriali e urbanistici gli enti provvedono alla **valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale** degli effetti derivanti dall'attuazione di tali piani. La ValSat, cui è stato applicato un regolamento attuativo nel 2001, amplia, rispetto alla Direttiva europea, il campo della valutazione da quello strettamente conservativo e ambientale a quello territoriale, inteso anche nella sua dimensione sociale e economica, oltre che tentare di applicare al procedimento forme di partecipazione.

Ulteriore **aspetto di interesse** è il corpo di norme finalizzato alla semplificazione del sistema della pianificazione (Capo IV), come la Carta unica del territorio regionale che costituisce l'unico

riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, composta dall'esito del recepimento e coordinamento a livello comunale di prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi o da previsioni legislative. Anche l'archivio regionale della pianificazione è analogamente finalizzato a raccogliere e monitorare in tempo reale lo stato della pianificazione regionale. Altri strumenti predisposti ai fini della semplificazione perseguono la riduzione degli strumenti messi in campo nella pianificazione attraverso l'assorbimento da parte di strumenti generali dei piani di settore e l'assunzione da parte del PTCP della valenza di altri strumenti, sempre attraverso gli strumenti di copianificazione e accordo ampiamente previsti dalla legge.

### **DDL "Governare e riqualificazione solidale del territorio" (DGR 27/07/2007)**

La legge regionale 20/2000 è stata, al momento della sua emanazione, estremamente innovativa introducendo nel governo del territorio strumenti e metodi che rispondevamo in cambiamenti in corso sul territorio e nei processi di pianificazione. Insieme ad altre leggi costituisce un corpus normativo integrato che a seguito dell'attento Monitoraggio della Regione è corso di revisione per introdurre innovazioni in alcuni nodi essenziali della disciplina del governo del territorio che attengono:

- migliore integrazione tra le politiche territoriali e urbanistiche e le politiche abitative;
- un'ulteriore valorizzazione degli atti negoziali come momenti salienti dei processi di pianificazione concertata e integrata (accordi territoriali e accordi di pianificazione);
- la valorizzazione dei momenti di cooperazione e concertazione dei processi di pianificazione, assicurandone l'agevole sviluppo, in coerenza con le scelte strategiche di tutela e uso del territorio.
- la semplificazione normativa e amministrativa, per quanto attiene: i processi di valutazione e approvazione dei progetti di opere pubbliche; l'accesso dei piccoli Comuni agli atti di pianificazione previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, pur assicurandosi il soddisfacimento delle esigenze insediative più urgenti; la previsione di una più rapida modalità di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, qualora sia necessario il loro adeguamento al mutare della disciplina sovraordinata e all'arricchimento dei dati conoscitivi del territorio.

Ulteriori adeguamenti e precisazioni alla normativa regionale derivano inoltre, alla luce della esperienza applicativa di questi anni, dalla necessità di renderla conforme alla normativa comunitaria e nazionale sopravvenuta e alle più rilevanti pronunce giurisprudenziali. In particolare per quanto concerne l'adeguamento degli strumenti comunali alla 20 è necessario:

- un preciso raccordo tra questa disciplina e quella relativa ai programmi di riqualificazione;
- introdurre indirizzi e criteri applicativi circa gli strumenti negoziali, regolati dalla medesima legge regionale (accordi con i privati e accordi di programma);
- migliorare alcuni momenti del procedimento di approvazione dei piani e introdurre le indicazioni normative necessarie per la corretta applicazione dei nuovi istituti.

Urgenti modifiche derivano poi da talune recenti pronunce della Corte Costituzionale e soprattutto dal significativo arretramento del sistema di tutela del paesaggio apportata dalla recente modifica del Codice Urbani, che impone l'immediata riconferma per legge del sistema di allocazione della competenza vigente nella Regione e la rivisitazione della composizione e dei compiti degli organismi consultivi.

Fonti:

- L.R. EMILIA – ROMAGNA n. 20 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” (B.U.R. 24 marzo 2000, n. 52)
- M.Piccinini, “Sostenibilità nel processo di pianificazione”, in Urbanistica Informazioni 208/2006.
- C.Ferreri, “Il rapporto pubblico-privato” in Urbanistica Informazioni 208/2006.
- “I livelli della pianificazione. Articolazione, procedure e contenuti dei tre strumenti comunali (PSC/POC/RUE)” a cura di M.Sani -Servizio Monitoraggio del Sistema Insediativo Regione Emilia-Romagna, in Giornate di approfondimento “L’elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici comunali”- Bologna 2003.
- “Emilia Romagna, la legge urbanistica investe nel “dialogare” con i privati ” di Giovanni Santangelo -Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 16 del 1 maggio 2000
- “Emilia Romagna - Sdoppiamento del Piano Regolatore. Più centralità al ruolo dei Comuni. Stimolata la concertazione tra enti locali per gli interventi più rilevanti. Solo indirizzi e direttive negli strumenti provinciale e regionale” - di Alessandro Arona - Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 10 del 3 marzo 2000
- Relazione sul disegno di Legge Regionale “Governare e riqualificazione solidale del territorio” Regione Emilia Romagna – 2006
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>EMILIA ROMAGNA<sup>21</sup></b>	<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>		
	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><b>Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)</b></p> <p>1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.</p> <p>2. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.</p> <p>3. Il PTR definisce indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP e agli strumenti della programmazione negoziata, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4. Il PTR può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati.</p>	<p><b>Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</b></p> <p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.</p> <p>2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:</p> <p>a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;</p> <p>b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;</p> <p>c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;</p> <p>d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;</p> <p>e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità</p>	<p><b>Art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC)</b></p> <p>1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso.(...)</p> <p><b>Art. 29 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)</b></p> <p>1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. (...)</p> <p><b>Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)</b></p> <p>1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da</p>

<sup>21</sup> **LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"** (B.U.R. 24 marzo 2000, n. 52)

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 16 novembre 2000 n. 34 (B.U.R. 20 novembre 2000, n. 167)*

*L.R. 21 dicembre 2001 n. 47 (B.U.R. 21 dicembre 2001, n. 188)*

*L.R. 25 novembre 2002 n. 31 (B.U.R. 26 novembre 2002, n. 163)*

*L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 (B.U.R. 20 dicembre 2002, n. 180)*

*L.R. 3 giugno 2003 n. 10 (B.U.R. 4 giugno 2003, n. 80)*

*L.R. 17 dicembre 2003 n. 26 (B.U.R. 18 dicembre 2003, n. 190)*

*L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 (B.U.R. 28 dicembre 2004, n. 176)*

*L.R. 27 luglio 2005 n. 14 (B.U.R. 27 luglio 2005, n. 103)*

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Contenuti Paesaggistici</b>		<p>territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente.</p> <p><b>Art. 9 - Livelli della pianificazione</b></p> <p>2. Nell'osservanza dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e differenziazione, definiti dal comma 3 dell'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: (...)</p> <p>b) nei casi stabiliti dalla presente legge i Comuni di minore dimensione demografica possono esercitare le funzioni pianificatorie in forma associata;</p>	<p>realizzare nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti.</p>	
	<b>Art. 24 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</b>	<p>1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) costituisce parte tematica del PTR, avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art. 149 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.</p> <p>2. Il PTPR provvede all'individuazione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed alla definizione della disciplina per la loro tutela e valorizzazione.</p>	<b>Art. 24 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</b>	
	<b>Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)</b>	<p>1. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.</p> <p>Il PTR è predisposto in coerenza con e strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.</p>	<b>Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</b>	<p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.</p>
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<b>Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)</b>	<p>3. Il PTR definisce indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP e agli strumenti della programmazione negoziata, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.</p>	<b>Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</b>	<b>Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)</b>
			<p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.</p>	<p>7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali.</p>
		<b>Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Comuni</b>	<b>Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Comuni</b>	
		<p>1. La Regione per agevolare la</p>		

		<p>revisione dei PTCP e dei vigenti strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale, rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito delle previsioni di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.</p> <p>2. La Regione concede inoltre contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC.</p> <p>(...)</p>	<p>(vedi colonna accanto)</p> <p><b>Art. 49 - Contributi per i progetti di tutela, recupero e valorizzazione</b></p> <p>1. Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino il territorio di più comuni, la Regione concede contributi per la progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico.</p> <p>(...)</p>
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<b>CAPO A-VI - STRUMENTI A SUPPORTO DELLA PIANIFICAZIONE</b>		
	<b>Art. A-27 - Strumenti cartografici</b>		
	<p>1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, provinciali e comunali, e le relative analisi del quadro conoscitivo devono potersi agevolmente confrontare fra di loro in modo geografico e digitale. Per queste finalità devono essere rappresentati, alle scale indicate, su carte topografiche aggiornate e congruenti tra loro.</p> <p>2. Per le rappresentazioni dovrà essere utilizzata la carta tecnica regionale alla scala 1:5.000 di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 o le carte derivate da essa, alle scale 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000. Per le rappresentazioni in scala 1:2.000, ed eventuali scale maggiori, potranno essere usate carte comunali o mappe catastali, purché aventi inquadramento geometrico congruente con i suddetti dati regionali.</p> <p>3. Le carte topografiche regionali predisposte in formato digitale raster georeferenziato potranno essere utilizzate anche in ulteriori versioni digitali in formato vettoriale, purché congruenti con i dati raster dal punto di vista informativo e geometrico, e potranno essere organizzate secondo modelli e formati digitali definiti in sede di coordinamento e integrazione delle informazioni di cui all'art. 17.</p> <p>4. I dati conoscitivi e valutativi dei sistemi ambientali e territoriali, predisposti dagli enti o organismi che partecipano alla conferenza di pianificazione di cui all'art. 14, sono rappresentati su carta tecnica regionale o su carte da essa derivate, secondo formati definiti dalla Regione nell'ambito del coordinamento delle informazioni di cui all'art. 17.</p> <p>5. La regione, nel quadro della attuazione della presente legge, procede all'aggiornamento complessivo della carta tecnica regionale, in scala 1:5.000, promuovendo anche accordi con gli enti locali.</p> <p>6. La Regione definisce, nel quadro delle modalità di coordinamento delle informazioni relative al territorio ed alla pianificazione di cui all'art. 17:</p> <p>a) le modalità per assicurare la congruenza di inquadramento delle carte topografiche comunali con le mappe catastali e con la CTR;</p> <p>b) le caratteristiche generali del PSC e del POC in formato digitale, anche ai fini del monitoraggio e bilancio della pianificazione di cui all'art. 51;</p> <p>c) le caratteristiche generali dei dati del sistema informativo geografico, e in particolare: la georeferenziazione, il modello dati, i formati, la documentazione e le regole di interscambio</p>		
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>		<b>Art. 15 - Accordi territoriali</b>	<b>Art. 15 - Accordi territoriali</b>
		<p>1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma</p>	<p>1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma</p>

<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p>associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.</p> <p>2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia può promuovere accordi territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono:</p> <p>a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal piano nonché delle infrastrutture, opere o servizi cui è subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma del comma 4 dell'art. 26;</p> <p>b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;</p> <p>c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.</p> <p><b>Art. 18 - Accordi con i privati</b></p> <p>1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.</p> <p>2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.</p> <p>3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.</p> <p>4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 2</p>	<p>associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.</p> <p><b>Art. 18 - Accordi con i privati</b> (Vedi colonna accanto).</p>
	<p><b>Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani</b></p> <p>1. Ai fini della presente legge, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni. In particolare:</p> <p>a) per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani subordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;</p> <p>b) per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei piani</p>	

<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	sottordinati e dei piani settoriali del medesimo livello di pianificazione;		
	c) per prescrizioni si intendono le disposizioni dei piani, predisposte nel rispetto dei principi di cui all'art. 9 e nell'osservanza degli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.		
	<p><b>Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)</b></p> <p>4. Il PTR può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati.</p>	<p><b>Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni</b></p> <p>1. Il PTCP può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC.</p> <p>2. Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.</p> <p>3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.</p> <p>4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.</p>	
	<p><b>Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale</b></p> <p>1. Le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono esercitate attraverso la predisposizione e approvazione di piani generali e settoriali.</p> <p>2. Ai fini della presente legge:</p> <p>a) per piani generali si intendono gli strumenti con i quali ciascun ente pubblico territoriale detta, per l'intero ambito di propria competenza, la disciplina di tutela e uso del territorio;</p> <p>b) per piani settoriali si intendono gli strumenti con i quali, nei casi espressamente previsti dalla legge, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi dettano la disciplina di tutela e uso del territorio relativamente ai profili che ineriscono alle proprie funzioni.</p> <p>3. I piani generali coordinano e portano a sistema l'insieme delle previsioni dei piani sovraordinati vigenti e definiscono prescrizioni, direttive ed indirizzi che dovranno essere osservati dalla pianificazione subordinata. Con riferimento alla pianificazione settoriale del medesimo livello di pianificazione, il piano generale fissa il quadro di riferimento, in termini conoscitivi e normativi, e stabilisce gli obiettivi prestazionali che dovranno essere perseguiti dagli strumenti settoriali.</p> <p>4. I piani settoriali sono predisposti ed approvati nel rispetto delle previsioni dei piani sovraordinati e degli obiettivi strategici e delle scelte del piano generale del medesimo livello di pianificazione, sviluppando e specificando gli obiettivi prestazionali di settore ivi stabiliti.</p>		
<p><b>Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)</b></p> <p>3. Il PTR definisce indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP e agli strumenti della programmazione negoziata, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.</p>	<p><b>Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni</b></p> <p><i>(vedi sopra)</i></p>	<p><b>Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)</b></p> <p>7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione. Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali</p> <p>8. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:</p>	

			<p>a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;</p> <p>b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L.19 ottobre 1998, n. 366.</p>
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione</b></p> <p>1. Nei procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono assicurate:</p> <p>a) la concertazione con le associazioni economiche e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;</p> <p>b) specifiche forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in ordine ai contenuti degli strumenti stessi.</p> <p>2. Nei medesimi procedimenti, gli enti locali con lo Statuto o con appositi regolamenti possono prevedere, ai sensi delle Leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini oltre a quelle previste dalla presente legge.</p> <p>3. Nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l'indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse. Nell'attuazione delle previsioni di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio deve essere garantito il diritto al contraddittorio degli interessati con l'amministrazione procedente.</p> <p><b>CAPO III - FORME DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE NELLA PIANIFICAZIONE</b></p> <p><b>Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale</b></p> <p>1. La Regione, le Province e i Comuni, nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, conformano la propria attività al metodo della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.</p> <p>2. Sono strumenti della concertazione istituzionale la conferenza e gli accordi di pianificazione e gli accordi territoriali.</p> <p>3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) può prevedere particolari forme di cooperazione tra Comuni negli ambiti che presentano una elevata continuità insediativa, ovvero nei casi in cui le scelte pianificatorie comunali comportano significativi effetti di rilievo sovracomunale.</p> <p><b>Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione</b></p> <p>1. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare.</p> <p>2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti contenuti:</p> <p>a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;</p> <p>b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio.</p> <p>3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli enti territoriali e le amministrazioni individuate per ciascun piano dagli artt. 25, 27 e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34. L'amministrazione procedente può altresì convocare altre amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione.</p> <p>4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.</p> <p>5. L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.</p> <p>6. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente.</p> <p>7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto</p>		

rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma 3.

8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP o del PSC, la Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con l'accordo di pianificazione, di cui al comma 7.

#### **Art. 15 - Accordi territoriali**

1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresì stipulare accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonché per l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione degli stessi.

2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia può promuovere accordi territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono:

- a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal piano nonché delle infrastrutture, opere o servizi cui è subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma del comma 4 dell'art. 26;
- b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
- c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.

3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.

#### **Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento**

1. Per assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale e urbanistica, la Regione adotta: atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni pianificatorie delle Province e dei Comuni; atti di coordinamento tecnico; direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate.

2. Con gli atti di coordinamento tecnico, in particolare, la Regione:

- a) detta indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge e per l'integrazione dei suoi contenuti con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica previste dalle legislazioni settoriali;
- c) stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999. Tali atti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

### **CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE**

#### **Art. 19 - Carta unica del territorio**

1. La pianificazione territoriale e urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.

2. Quando la pianificazione urbanistica comunale abbia recepito e coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1, essa costituisce la carta unica del territorio ed è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

3. La deliberazione di approvazione del piano comunale dà atto del completo recepimento di cui al comma 2 ovvero del recepimento parziale, indicandone le motivazioni. Dell'approvazione della carta unica del territorio è data informazione ai cittadini anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. n. 447 del 1998.

#### **Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale**

1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione, può conferire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza ovvero di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti essenziali.

2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le seguenti integrazioni:

a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicata la sua particolare efficacia;

b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.

**Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni**

1. Il PTCP può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC.

2. Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.

3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.

4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.

**Art. 22 -Modificazione della pianificazione sovraordinata**

1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi:

a) il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o più piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato;

b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC;

c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato.

2. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della difesa del suolo, possono attingere unicamente alla cartografia dei piani.

3. Per l'approvazione dei piani settoriali che contengono proposte di modifica al piano generale dello stesso livello di pianificazione trova applicazione il procedimento previsto per il piano generale.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, per l'approvazione dei piani che propongono modificazioni si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II o dalla legislazione di settore, con le seguenti modifiche o integrazioni:

a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni;

b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento;

c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse.

5. L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla presente legge.

6. La Regione, le Province e i Comuni hanno l'onere di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell'atto di intesa di cui al comma 5 o dell'atto di approvazione.

**Art. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioni**

1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.

2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, stabilisce le modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore.

**Art. 18 - Accordi con i privati**

1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e

<b>Valutazione Ambientale</b>	<p>pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.</p> <p>2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3</p> <p>3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.</p> <p>4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 2</p> <p><b>Art. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione</b></p> <p>3bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".</p> <p><b>Art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani</b></p> <p>1. La Regione, le Province e i Comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale costituiscono parte integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito documento.</p> <p>3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.</p> <p>4. La Regione, le Province e i Comuni provvedono inoltre al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.</p>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE</b></p> <p><b>Art. 19 - Carta unica del territorio</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale e urbanistica recepisce e coordina le prescrizioni relative alla regolazione dell'uso del suolo e delle sue risorse ed i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali che derivano dai piani sovraordinati, da singoli provvedimenti amministrativi ovvero da previsioni legislative.</p> <p>2. Quando la pianificazione urbanistica comunale abbia recepito e coordinato integralmente le prescrizioni ed i vincoli di cui al comma 1, essa costituisce la carta unica del territorio ed è l'unico riferimento per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni ed i vincoli sopravvenuti, anche ai fini dell'autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.</p> <p>3. La deliberazione di approvazione del piano comunale dà atto del completo recepimento di cui al comma 2 ovvero del recepimento parziale, indicandone le motivazioni. Dell'approvazione della carta unica del territorio è data informazione ai cittadini anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. n. 447 del 1998.</p> <p><b>Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale</b></p> <p>1. La Regione, la Provincia o il Comune, all'atto della adozione, può conferire al proprio piano generale anche il valore e gli effetti di uno o più piani settoriali di propria competenza ovvero di variante agli stessi, qualora esso ne presenti i contenuti essenziali.</p> <p>2. Al procedimento di approvazione del piano generale di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II, con le seguenti integrazioni:</p> <p>a) negli atti deliberativi, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicata la sua particolare efficacia;</p> <p>b) nel corso della predisposizione del piano deve essere comunque acquisito ogni parere richiesto per l'approvazione del piano settoriale.</p> <p><b>Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni</b></p> <p>1. Il PTCP può assumere, su richiesta e d'intesa con i Comuni interessati, il valore e gli effetti del PSC.</p> <p>2. Il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.</p> <p>3. In tali casi, il Presidente della Provincia provvede in via preliminare a stipulare un accordo con il Comune o con le amministrazioni interessate, in merito ai tempi e alle forme di partecipazione all'attività tecnica di predisposizione</p>

del piano e alla ripartizione delle relative spese.

4. Le amministrazioni interessate esprimono il proprio assenso all'intesa, ai fini della definizione delle previsioni del PTCP, nell'ambito delle procedure di concertazione stabilite dal comma 9 dell'art. 27.

**Art. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata**

1. Per assicurare la flessibilità del sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, le deliberazioni di adozione dei piani possono contenere esplicite proposte di modificazione ai piani sovraordinati, nei seguenti casi:

a) il PTCP e il PSC possono proporre modifiche ad uno o più piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato;

b) i PUA possono prevedere modifiche o integrazioni al POC;

c) i piani settoriali possono proporre, limitatamente alle materie e ai profili di propria competenza, modifiche al piano generale del medesimo livello di pianificazione ovvero ai piani settoriali o generali di livello sovraordinato.

2. Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della difesa del suolo, possono attenersi unicamente alla cartografia dei piani.

3. Per l'approvazione dei piani settoriali che contengono proposte di modifica al piano generale dello stesso livello di pianificazione trova applicazione il procedimento previsto per il piano generale.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, per l'approvazione dei piani che propongono modificazioni si applica la disciplina prevista per essi dal Titolo II o dalla legislazione di settore, con le seguenti modifiche o integrazioni:

a) negli atti deliberativi di adozione e di approvazione, negli avvisi pubblici e in ogni altro mezzo di pubblicità del piano deve essere esplicitamente indicato lo strumento del quale si propongono modificazioni;

b) vanno seguite le forme di deposito, pubblicità e intervento previste per il piano di cui si propone la variazione, qualora assicurino una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento;

c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse.

5. L'atto di approvazione del piano che contiene le proposte di modificazioni comporta anche la variazione del piano sovraordinato, qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa dell'ente titolare dello strumento. L'intesa può essere raggiunta nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla presente legge.

6. La Regione, le Province e i Comuni hanno l'onere di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell'atto di intesa di cui al comma 5 o dell'atto di approvazione.

**Art. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione**

1. Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le Province, il monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica.

2. A tal fine le Province provvedono alla raccolta e gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione.

3. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle Province ai fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale.

3bis. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".

3ter. Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione, previsto al comma 3 bis, la Regione, quale ente partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS Centro Studi, avente quale scopo statutario il perseguimento delle medesime finalità stabilite dal comma 3 bis medesimo. Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della pianificazione è disposta, per l'esercizio finanziario 2005, una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo 30557, afferente alla U.P.B.

**1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.**

### **3.4.2 LEGGE REGIONALE della BASILICATA n. 23 del 11 Agosto 1999**

#### **“Tutela, governo ed uso del territorio”**

##### Sintesi Critica

---

La Basilicata non ha ancora provveduto all'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale regionale, nè ha predisposto la prevista Carta Regionale dei Suoli.

In base all'articolo 12 della legge regionale tali strumenti vengono definiti.

Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli.

Il QSR contiene l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarità e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive; l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni; l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale.

La Basilicata non risulta dotata nemmeno dei cosiddetti Piani Strutturali Provinciali, previsti dall'articolo 13 della L.R. 23/99. Tale strumento avrebbe una valenza di carattere territoriale e urbanistica, caratteri strategici nonché valore di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici.

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.

Il PSP deve contenere il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi; la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR; gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali; gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti; le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale. Il PSP definisce poi i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico.

Inoltre, come detto, PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo.

La L.R. 23/99 precisa inoltre che le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/Localizzazione.

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>BASILICATA<sup>22</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p>Strumento: <b>QST</b></p> <p>Validità: indeterminata</p> <p><b>Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale</b></p> <p>1. Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli.</p> <p>2. Il QSR contiene:</p> <p>a) l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;</p> <p>b) l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni;</p> <p>c) l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale;</p> <p>d) l'indicazione degli ambiti territoriali interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c).</p>	<p>Strumento: <b>PSP</b></p> <p>Validità: indeterminata</p> <p><b>Art. 13 - Piano Strutturale Provinciale</b></p> <p>1. Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.</p> <p>2. Il PSP contiene:</p> <p>a) il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale;</p> <p>b) l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di:</p> <p>— Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetto territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11;</p> <p>— indirizzi d'intervento per la tutela idro-geo-morfologica e naturalistico-ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d);</p> <p>c) la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la Verifica di Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS ai sensi dell'art. 30;</p> <p>d) gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali;</p>	<p>Strumento: <b>PSC – PO - RU</b></p> <p>Validità PO: cinque anni</p> <p><b>Art. 14. Piano Strutturale Comunale.</b></p> <p>1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 15. Piano Operativo.</b></p> <p>1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto.</p> <p>[...]</p> <p><b>Art. 16. Regolamento Urbanistico.</b></p> <p>1. Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.</p> <p>[...]</p>

<sup>22</sup> LEGGE REGIONALE BASILICATA 11 agosto 1999, N. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio" (B.U.R. 20 agosto 1999, n. 47)

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

		<p>e) gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti;</p> <p>f) le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale;</p> <p>g) le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4° comma;</p> <p>h) gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98.</p> <p>3. Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente.</p> <p>4. Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.</p> <p>5. Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/Localizzazione</p>	
<b>Contenuti Paesistici</b>	<p><b>Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale</b></p> <p>2. Il Quadro Strutturale Regionale QSR contiene:</p> <p>a. l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi Naturalistico-Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti degli stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive;</p> <p>b. l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in coerenza con quanto disposto dai</p>	<p><b>Art. 13 - Piano Strutturale Provinciale</b></p> <p>4. Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva e morfologica.</p>	<p><b>Art. 14 - Piano Strutturale Comunale</b></p> <p>3. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1/bis della Legge 431/85; esso impone pertanto esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica (L. 1497/39).</p> <p><b>Art. 15 - Piano Operativo</b></p> <p>1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni;		Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:  a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);  b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);
<b>Contenuti Strategici</b>	<b>Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale</b>  1. Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli.  [...]	<b>Art. 13 - Piano Strutturale Provinciale</b>  1. Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.	<b>Art. 14 - Piano Strutturale Comunale</b>  1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale.  [...]
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<b>Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale</b>  1. Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali [...]		<b>Art. 15 - Piano Operativo</b>  1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:  [...]  c. previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali e/o delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali.
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<b>Art. 41 - Sistema Informativo Territoriale (SIT)</b>  1. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione Territoriale e Urbanistica e di programmazione economico-territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordinamento integrato dei flussi informativi al fine di costituire una rete informativa unica, assicurare la circolarità delle informazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di raccolta e di analisi delle informazioni stesse.		
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>		<b>Art. 13 - Piano Strutturale Provinciale</b>  [...]  5. Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di	<b>Art. 14 - Piano Strutturale Comunale</b>  [...]  4. Il PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse regionale e/o provinciale che, per la parte oggetto di Accordi di Pianificazione/Localizzazione,

		Accordi di Pianificazione / Localizzazione	<p>assumono carattere vincolistico e conformativo della proprietà</p> <p><b>Art. 15 - Piano Operativo</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Il PO definisce i Regimi Urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unità immobiliari, di Regime d'Uso, Regime d'Intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo pertanto vincoli conformativi della proprietà.</p> <p><b>Art. 16 - Regolamento Urbanistico</b></p> <p>[...]</p> <p>4. Le previsioni del RU di cui al 2° comma, lett. c), d), f), (c. l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria; d. la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si può intervenire solo mediante i Piani Attuativi di cui all'art. 17; f. le infrastrutture da realizzare all'esterno dei Suoli Urbanizzati) decadono, agli effetti conformativi della proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non siano stati approvati entro tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive; la loro attuazione è pertanto subordinata alla definizione di PO e/o Accordi di Localizzazione.</p>
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>			<p><b>Art. 17 - Piani Attuativi</b></p> <p>1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di:</p> <p>a. Piani Particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge n. 1150/42;</p> <p>b. Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/62;</p> <p>c. Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all'art. 27 della legge n. 865/71;</p> <p>d. Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge n. 457/78;</p> <p>e. Piani di Lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge n. 1150/42.</p> <p>2. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma.</p>

			<p><b>Art. 18 - Piani e Programmi complessi</b></p> <p>1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmi integrati;</li> <li>• Programmi Recupero Urbano;</li> <li>• Programmi di Riqualificazione Urbana;</li> <li>• Contratti di Quartiere;</li> <li>• Progetti Urbani.</li> </ul>
<p><b>Copianificazione. Coordinamento e Partecipazione</b></p>	<p><b>Art. 9 - Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione</b></p> <p>1. Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, quella promossa attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25;</p> <p>2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, da parte di Enti, Associazioni, Cittadini e Cittadine quella consistente in:</p> <p>a. deposito del progetto di Strumento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica presso la sede dell'Ente Istituzionale promotore del Piano, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati, hanno facoltà di prenderne visione;</p> <p>b. l'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e tramite manifesti per i Piani comunali; sul Bollettino Ufficiale della Regione, e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali, per i Piani Provinciali;</p> <p>c. facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla scadenza del deposito.</p> <p><b>Art. 24 - Modalità di concertazione</b></p> <p>1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si formano, si variano ed aggiornano gli strumenti, istituzionali e non istituzionali, della pianificazione territoriale ed urbanistica, e/o si localizzano interventi pubblici o di interesse pubblico non previsti in detti strumenti.</p> <p>2. La concertazione si pratica attraverso:</p> <p>a. Conferenza di Pianificazione, per la formazione o variazione dei Piani Strutturali o Piani Territoriali;</p> <p>b. Accordo di Pianificazione, per la contestuale definizione e/o variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione;</p> <p>c. Conferenza di Localizzazione, per la localizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico non previsti nei Piani Strutturali vigenti;</p> <p>d. Accordo di Localizzazione, per la contestuale variazione di più strumenti istituzionali di pianificazione, conseguente alla previsione di progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.</p> <p><b>Art. 25 - Conferenza di pianificazione</b></p> <p>1. Gli Enti titolari della Pianificazione Territoriale e Urbanistica di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, della presente legge, in vista della formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o pianificazione strutturale, convocano per l'esame del Documento Preliminare di cui all'art. 11 una Conferenza di Pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti territorialmente e/o settorialmente interessati.</p> <p>2. L'Ente che convoca la conferenza elabora il Documento Preliminare di Piano, e lo trasmette, 30 giorni prima della convocazione della Conferenza, agli Enti da invitare.</p> <p>3. Obiettivo della Conferenza è quello di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- concertare con gli Enti invitati le scelte di pianificazione, in attuazione dei principi di sussidiarietà e copianificazione;</li> <li>- verificare quali siano le condizioni per procedere alla formazione del piano in oggetto in regime di compatibilità con la CRS, e di coerenza con la pianificazione sovraordinata.</li> </ul>		

	<p><b>Art. 26 - Accordo di Pianificazione</b></p> <p>1. Gli Enti titolari della PT e U di cui all'art. 5 della presente legge, in funzione del criterio di prevalenza di cui all'art. 7, nei casi in cui risulti necessaria, al fine del coordinamento delle azioni, la contestuale definizione o variazione di più strumenti di pianificazione di cui al Titolo III Capo 1°, possono promuovere la definizione di un Accordo di Pianificazione tra Enti diversi.</p> <p>2. Il soggetto promotore dell'Accordo convoca a tal fine una Conferenza di Pianificazione, cui partecipano gli Enti territorialmente e settorialmente interessati.</p> <p>3. L'Accordo di Pianificazione, che deve essere comunque compatibile con la CRS regionale, consiste nell'adesione unanime espressa dalle amministrazioni interessate, al Documento Preliminare, in sede di conferenza di pianificazione.</p> <p>4. Gli Enti intervenuti alla Conferenza, prima della loro adesione all'Accordo, adottano lo strumento di pianificazione ed espletano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, nei tempi ivi previsti.</p> <p>5. Qualora gli Enti interessati confermino unanimemente l'Accordo, con le integrazioni e modifiche derivanti dall'eventuale recepimento di osservazioni di cui al precedente comma, si procede alla sua definitiva approvazione in sede di Conferenza di Pianificazione, ed alla ratifica dello stesso da parte dei Consigli degli Enti.</p>
<p><b>Valutazione Ambientale</b></p>	<p>La legge non fa esplicito riferimento alla Direttiva 2001/42 CE, ma affronta comunque la tematica della valutazione ambientale.</p> <p><b>Art. 15 - Piano Operativo</b></p> <p>1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente);</li> <li>b. bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali);</li> </ul> <p><b>Art. 29 - Verifica di coerenza</b></p> <p>1. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli.</p> <p>2. La verifica di coerenza persegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico- Ambientale di cui alla Carta Regionale dei Suoli e sue specificazioni.</li> <li>b. Obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazionale e infrastrutturale.</li> <li>c. Obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e delle gerarchie urbane.</li> <li>d. Obiettivi di coerenza con i programmi economici.</li> </ul> <p>3. La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli.</p> <p>4. Gli enti titolari di pianificazione territoriale ed urbanistica preliminarmente alle adozioni di atti di pianificazione strutturale di cui agli artt. 12, 13, 14, 16 della presente legge, devono porre in essere una procedura di verifica di coerenza del Piano agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello superiore, ove esistenti.</p> <p>[...]</p> <p>7. Per i Piani di Gestione Territoriale dei Parchi Regionali di cui all'art. 19 della L.R. 28/94, la verifica di coerenza è operata dalla Giunta Regionale contestualmente all'esame delle osservazioni di cui all'art. 19, 6° comma, della predetta legge</p> <p><b>Art. 30 - Verifica di compatibilità</b></p> <p>1. La verifica di compatibilità si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi di intervento definiti nella Carta Regionale dei Suoli.</p> <p>2. La verifica di compatibilità persegue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico- Ambientale di cui alla Carta Regionale dei Suoli S e sue specificazioni.</li> <li>b. Obiettivi di restauro e riqualificazione del Territorio e di continuità delle reti vegetazionali.</li> </ul>

	<p>c. Obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici.</p> <p>3. Gli Enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa preliminarmente alla adozione degli stessi, devono porre in essere una procedura di verifica di compatibilità del Piano in oggetto ai Regimi di Intervento definiti nella Carta Regionale dei Suoli.</p> <p>4. La verifica di compatibilità consiste nell'accertamento che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei Sistemi Naturalistico- Ambientale, Insediativo e Relazionale, definiti dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto, siano compatibili con i livelli di trasformabilità di tali sistemi individuati dalla Carta Regionale dei Suoli attraverso la perimetrazione dei Regimi d'Intervento, e nei modi definiti dal Regolamento d'Attuazione della presente legge.</p> <p>5. La verifica di compatibilità è certificata dal responsabile tecnico (dirigente) dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione in oggetto, sulla base dei criteri valutativi individuati nel Regolamento d'Attuazione della presente legge, su conforme e preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione del Piano da adottare.</p> <p><b>Art. 31 - Il ciclo della valutazione</b></p> <p>1. Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di coerenza e compatibilità dei Piani, il Regolamento d'Attuazione della presente legge definirà i criteri ed i parametri da applicare alle previsioni dei Piani stessi.</p> <p>2. Detti parametri riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. gli indicatori di qualità attinenti la tutela e conservazione del Sistema Naturalistico-Ambientale;</li><li>b. gli indicatori di efficienza e di funzionalità spazio - temporali dei sistemi infrastrutturali ed insediativo;</li><li>c. gli indicatori di efficienza ambientale per i Regimi di Trasformazione e Nuovo Impianto.</li></ul>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	

### 3.4.3 LEGGE REGIONALE del LAZIO n. 38 del 22 dicembre 1999,

“Norme sul governo del territorio” e ss.mm.ii.

### LEGGE REGIONALE del LAZIO n. 24 del 6 luglio 1998,

“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e ss.mm.ii.

#### Sintesi Critica

---

Con la legge n. 38/1999 la Regione Lazio si è dotata per la prima volta di una norma quadro in materia urbanistica. Tenendo a modello la riforma Toscana della LR 5/1995, la legge è stata concepita al fine di disegnare un nuovo sistema di pianificazione territoriale coniugandolo con processi di snellimento e velocizzazione dell'iter procedurale dei piani.

La legge laziale va in effetti a costituire un altro tassello di quel modello INU che aveva già trovato applicazione oltre che in Toscana, in Umbria, Liguria, Basilicata. Tale modello si ritrova in alcuni concetti chiave in tutte queste normative: copianificazione tra i vari livelli istituzionali, pareri di conformità sui Prg anziché approvazione formale, carta unica del territorio, sdoppiamento del piano regolatore tra strutturale e operativo. Il quadro normativo della Regione Lazio si compone, oltre che della 38, di anche LR 24/1998 concernente la pianificazione paesaggistica.

Il governo del territorio nella Regione Lazio è articolato secondo la legge 38/1999 in tre livelli, regionale, provinciale, comunale incaricate di redigere i seguenti **strumenti di valenza urbanistica e territoriale**:

- il piano territoriale regionale generale (PTRG) è composto di una parte strutturale, di una parte programmatica e di piani di settore regionali. Non ha valenza paesaggistica, demandata al PTPR ai sensi della LR 24/1998. Il PTRG fornisce direttive (precise indicazioni) e indirizzi (indicazioni di massima) obbligatoriamente recepite dai piani sottordinati e di settore, ed è riferimento per la formulazione di pareri.
- il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della l. 142/1990 è composto di una di una parte strutturale, di una parte programmatica e dai piani di settore provinciali. Il PTPG assume l'efficacia di piano di settore nell'ambito della protezione della natura e tutela dell'ambiente, delle acque e difesa del suolo, della tutela delle bellezze naturali. Al PTPG si affianca il Piano della Città metropolitana di Roma, di livello sovralocale.
- il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è attuato attraverso i piani urbanistici operativi comunali (PUOC). Nella parte strutturale sono indicati i cardini dell'assetto del territorio e le trasformazioni strategiche di lungo periodo, che diventano poi disposizioni immediatamente precettive per tutte le parti di territorio "consolidate", mentre restano "indirizzi" per le parti di territorio da assoggettare a nuova edificazione e riqualificazione. Proprio questi ambiti sono disciplinati dalla parte strutturale, che specifica i perimetri degli ambiti da sottoporre a piano attuativo e disciplina più in dettaglio gli interventi da realizzare. Le disposizioni programmatiche del PUCG, fra l'altro, possono avere validità a tempo determinato, al contrario di quelle strutturali che valgono senza limiti di tempo. Essendo il PUCG ad avere valore di pubblica utilità indifferibilità e urgenza delle trasformazioni il PUOC, se non comporta varianti al piano generale può essere approvato in sede comunale.

La legge 38 introduce, sul modello toscano, per tutti i piani, da quello regionale a quello comunale, la suddivisione, in parte strutturale e parte programmatica, la prima di più lunga durata finalizzata a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio e a delineare le linee fondamentali della sua organizzazione, la seconda, la cui durata è legata a quella dell'amministrazione in carica, a individuare gli interventi di trasformazione da attuare. Il principio della sussidiarietà, ma anche la volontà di semplificazione, trova applicazione nella scelta di autonomizzare i Comuni rispetto ai piani regolatori sostituendo il varo regionale con la dichiarazione di conformità dei Province e Regione.

La **pianificazione paesaggistica** è regolata da una legge specifica, la LR 24/1998, che individua un solo strumento di pianificazione di livello regionale il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), recentemente adottato, che assorbe i precedenti piani redatti ai sensi della Galasso (PTP) ed è sovraordinato ad ogni altro strumento di pianificazione urbanistica e territoriale. E' uno strumento che gestisce e regola i vincoli ex lege 1497/431 e definisce paesaggi e ambiti di paesaggio fino alla scala 1:10.000.

Nell'ambito della stesura di piani regionali e provinciali, viene introdotto il metodo della cooperazione istituzionale, anticipato nel decreto legislativo 112/1998 con la figura dell'intesa istituzionale; sono infatti previsti strumenti di **copianificazione e coordinamento** tra enti istituzionali quali accordi e intese, specificamente finalizzate a coordinare. Viene inoltre introdotta la conferenza di pianificazione "preventiva", convocata dall'ente competente (Provincia o Comune) sulla base di una bozza di piano, per consentire una discussione preliminare con gli altri enti e soggetti interessati, al fine di impostare fin dall'inizio su basi condivise l'elaborazione definitiva del piano regolatore.

Per quanto concerne il **valore conformativo** dei piani mentre il piano regionale ha solo valore d'indirizzo, quello provinciale individua e localizza il sistema delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di interesse pubblico di rilevanza provinciale. Il PUCG, cioè la parte strutturale del piano comunale, ha valore prescrittivo con validità indeterminata.

Fonti:

- L.R. LAZIO 22 Dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio".
- L.R. LAZIO 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e ssmm.ii
- "Regioni - Lazio, la riforma urbanistica punta sull'autonomia dei Comuni" di B.L.M. Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 29 del 26 luglio 1997
- "Lazio - Primo testo quadro sui suoli e Prg strutturale-operativo" Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 32 del 28 agosto 2000
- "Nell'urbanistica strappi e scontri su concessioni e standard qualitativi. Approvate le leggi quadro di riforma nel Lazio e in Emilia Romagna" di Alessandro Arona - Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 32 del 28 agosto 2000
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

LAZIO <sup>23</sup>	Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione		
	Livello Regionale	Livello Provinciale/ sovracomunale	Livello Comunale
<b>Strumenti di valenza territoriale e urbanistica</b>	<p><b>Art. 8 - Strumenti della pianificazione territoriale regionale</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il piano territoriale regionale generale (PTRG).</p> <p>2. I piani territoriali regionali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.</p> <p><b>Art. 9 - Contenuti del PTRG</b></p> <p>1. Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli <u>obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.</u></p> <p>2. In particolare, le <u>disposizioni strutturali</u> del PTRG:</p> <p>a) definiscono il quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come definite dall'articolo 2;</p> <p>b) determinano gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e commerciali di rilevanza regionale e degli insediamenti direzionali di competenza regionale;</p> <p>c) determinano gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento degli</p>	<p><b>Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della l. 142/1990 (..)</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti materie:</p> <p>a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;</p> <p>b) acque e difesa del suolo;</p> <p>c) tutela delle bellezze naturali.</p> <p>3. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTPG relative alle materie di cui al comma 2, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'articolo 21, comma 1, le intese con le amministrazioni competenti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.</p> <p><b>Art. 20 - Contenuti del PTPG</b></p> <p>1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e</p>	<p><b>Art. 28 - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale</b></p> <p>1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali e di quelle dettate dalla pianificazione territoriale regionale e provinciale.</p> <p>2. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante:</p> <p>a) il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;</p> <p>b) i piani urbanistici operativi comunali (PUOC).</p> <p><b>Art. 29 - Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali</b></p> <p>1. Le disposizioni strutturali del PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle <u>componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente.</u> Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi.</p>

<sup>23</sup> **LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio"** (B.U.R.L. 30 dicembre 1999, n. 36; S. O. n. 7)

Modifiche e integrazioni apportate da:

L.R. 4 settembre 2000, n. 28 (B.U.R.L. 9 sett. 2000, n. 25; S.O. 14 sett. 2000, n. 7)

L.R. 10 maggio 2001, n. 10 (B.U.R.L. 19 maggio 2001, n. 14, S. O. n. 8)

L.R. 3 agosto 2001, n. 17 (B.U.R.L. 13 agosto 2001, n. 5)

L.R. 6 settembre 2001, n. 24 (B.U.R.L. 10 settembre 2001, n. 25, S. O. n. 7)

L.R. 16 aprile 2002, n. 8 (B.U.R.L. 20 aprile 2002, n. 11, S. O. n. 8)

L.R. 31 dicembre 2002, n. 44 (B.U.R.L. 10 gennaio 2003, n. 1, S.O. n. 7)

L.R. 17 marzo 2003, n. 8 (B.U.R.L. 29 marzo 2003, n. 9)

L.R. 28 aprile 2006, n. 4 (B.U.R.L. 29 aprile 2006, n. 12, S.O. n. 5)

L.R. 6 agosto 2007, n. 14 (B.U.R.L. 10 agosto 2007, n. 22, S.O. n. 5)

L.R. 28 dicembre 2007, n. 27 (B.U.R.L. 29 dicembre 2007, n. 36, S.O. n. 7)

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali e per gli standard prestazionali;</p> <p>d) definiscono lo schema delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale, nonché i relativi nodi di attrezzature e servizi;</p> <p>e) indicano gli ambiti territoriali ottimali per la redazione in forma associata dei piani urbanistici comunali generali da parte dei comuni di minori dimensioni, in conformità alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 14/1999;</p> <p>f) assicurano la reciproca congruenza dei piani territoriali provinciali generali e dei corrispondenti piani della Città metropolitana di Roma e la loro coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale.</p> <p>3. <u>Le disposizioni programmatiche</u> del PTRG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale di cui al comma 2 ed individuano in particolare:</p> <p>a) gli interventi da realizzare prioritariamente;</p> <p>b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;</p> <p>c) i termini per l'adozione o l'adeguamento dei piani territoriali generali provinciali e dei piani della Città metropolitana di Roma.</p>	<p>programmatiche.</p> <p>2. <u>Le disposizioni strutturali</u> stabiliscono in particolare:</p> <p>a) il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica;</p> <p>b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 9;</p> <p>c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della provincia.</p> <p>3. <u>Le disposizioni programmatiche</u> del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano in particolare:</p> <p>a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente;</p> <p>b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;</p> <p>c) i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.</p> <p><b>Art. 27 - Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma</b></p> <p>1. La Città metropolitana di Roma esercita sul proprio territorio le funzioni di pianificazione territoriale ad essa attribuite, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal titolo II, capo II, della presente legge.</p>	<p>2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:</p> <p>a) a delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale;</p> <p>b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;</p> <p>c) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale attraverso:</p> <p>1) la ricognizione della vicenda storica che ha portato all'attuale configurazione del territorio comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell'equilibrio dei sistemi ambientali;</p> <p>2) l'articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole;</p> <p>3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell'ambito di esso:</p> <p>a) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall'articolo 60;</p> <p>b) delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all'articolo 60 ....)</p> <p>4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei precedenti numeri, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili.</p> <p><b>Art. 30 - Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche</b></p> <p>1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare:</p> <p>a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei PUOC;</p> <p>b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti;</p> <p>c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione dei PUOC, specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni;</p> <p>d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale urbanistica e, pertanto, soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di un PUOC, specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini</p>
--	---	--	---

<p style="text-align: center;"><b>Contenuti paesaggistici</b></p> <p><u><b>L.R. 06 Luglio 1998, n. 24</b></u></p> <p><b>Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico</b></p>	<p><b>Art. 14 - Particolare efficacia del PTRG</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, allorquando contenga una specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale del territorio relativa ai beni elencati dall'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.</p> <p><u><b>LR 24/1998</b></u></p> <p><b>Art. 1 (Finalità)</b></p> <p>1. Con la presente legge, la Regione, _____ in attesa dell'approvazione del piano territoriale paesistico regionale, di seguito denominato PTPR, detta disposizioni al fine di garantire una</p>	<p><b>Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale</b></p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTPG assume, nel rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di <u>piano di settore</u> nell'ambito delle seguenti materie:</p> <p>a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;</p> <p>b) acque e difesa del suolo;</p> <p>c) tutela delle bellezze naturali.</p> <p><u><b>LR 24/1998</b></u></p> <p><b>Art. 27 -Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione</b></p> <p>1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR.</p>	<p>di attuazione delle trasformazioni;</p> <p>e) le destinazioni d'uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d'uso ammissibili e le incompatibilità assolute;</p> <p>f) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive;</p> <p>g) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica;</p> <p>h) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili esattamente individuati o mediante le forme di perequazione previste nei PUOC;</p> <p>i) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.</p> <p><b>Art. 35 - Efficacia del PUCG</b></p> <p>1. Il PUCG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 34. Le disposizioni concernenti interventi subordinati all'acquisizione pubblica di immobili privati o comportanti vincoli di destinazione e di inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato della durata di cinque anni.</p>
	<p><b>Art. 29 - Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali</b></p> <p>(...)</p> <p>2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:</p> <p>a) a delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale;</p> <p>b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;</p> <p>c) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale attraverso:</p> <p>1) la ricognizione della vicenda storica che ha portato all'attuale configurazione del territorio comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell'equilibrio dei sistemi ambientali;</p> <p>2) l'articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e produttive agricole;</p>		

	<p>tutela omogenea sul territorio regionale delle aree e dei beni elencati nell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 come introdotto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e di quelli dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497 ed approva i piani territoriali paesistici, di seguito denominati PTP, di cui alle deliberazioni sottoelencate,</p> <p><b>Art. 19-Approvazione dei PTP</b></p> <p>1. I PTP, di cui alle deliberazioni elencate nell'articolo 1 e agli allegati da A1 a A16, sono approvati con la presente legge, limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della l. 1497/1939 e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi degli articoli 1, 1 ter ed 1 quinquies della l. 431/1985, con i contenuti di cui all'articolo 20.</p> <p><b>Art. 21-Approvazione del PTPR</b></p> <p>1. Entro il 31 dicembre 2008, la Regione procede all'approvazione del PTPR quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 22. (...) Nelle more dell'adozione del PTPR possono essere approvati ulteriori PTP, nel rispetto dei criteri previsti (...) qualora si manifesti l'esigenza di procedere con urgenza alla tutela paesistica di determinate zone del territorio regionale.</p> <p><b>Art. 22 -Criteri per la redazione del PTPR</b></p> <p>1. Il PTPR di cui all'articolo 21 è redatto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 bis della l. 431/1985 e sulla base di una aggiornata cartografia contenente:</p> <p>8.la verifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939; la graficizzazione dei beni diffusi di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.</p> <p>2. Il PTPR individua le aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 13, comma 3. (51)2bis. La cartografia dei vincoli paesistici, aggiornata come sopra descritto, è parte integrante del PTPR e ne segue la procedura approvativa e costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della legge 431/1985, nonché conferma e rettifica delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo dalla l. 1497/1939 (...) Il PTPR classifica le aree sottoposte a vincolo ai sensi della l. 1497/1939 per zone e</p>	<p>2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale.</p> <p>3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell'ambito di esso:</p> <p>a) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall'articolo 60;</p> <p>b) delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all'articolo 60, individuando le singole unità edilizie, i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle quali conservare le caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;</p> <p>4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei precedenti numeri, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni compatibili.</p> <p><b>Art. 52 - Assetto agro-forestale del territorio</b></p> <p>1. I comuni, mediante il PUCG o le sue varianti, individuano all'interno delle zone agricole, sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva per indirizzarne il migliore utilizzo.</p> <p><b>LR 24/1998</b></p> <p><b>Art. 27 (Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione)</b></p> <p>1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR.</p> <p>2. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale..</p> <p><b>Subdelega ai comuni di funzioni amministrative</b></p> <p><b>Art. 32- Oggetto della subdelega)</b></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modificazioni, sono subdelegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente le ulteriori funzioni amministrative relative al parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, per le opere già realizzate entro il 31 marzo 2003.</p>
--	---	--

	<p>individua le modalità di tutela dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.</p> <p><b>Art. 23-Procedure per l'approvazione e la modifica del PTPR (53)</b></p> <p>1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica provvede alla redazione del PTPR, sulla base delle consultazioni con gli enti locali e gli altri enti pubblici interessati. Nello spirito della collaborazione istituzionale tra Regione ed enti locali, i comuni e le province, con deliberazione consiliare, possono presentare alla Regione, nei termini previsti con provvedimento della struttura regionale competente, documentate e motivate proposte di modifica delle classificazioni per zona dei vincoli paesistici. (...)</p> <p><b>Art. 27 -Rapporti tra pianificazione paesistica e altri strumenti di pianificazione</b></p> <p>1. Il quadro di riferimento territoriale regionale e i piani settoriali regionali territoriali tengono conto dei contenuti dei PTP o del PTPR. I PTP o il PTPR sono sovraordinati rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale locale. In attesa delle specifiche disposizioni del PTPR di cui all'articolo 21, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>La Regione, in sede di approvazione o di esame di cui alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 di strumenti urbanistici attuativi delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali, dispone che vengano conformati alle disposizioni di cui alla presente legge.</p> <p>La Regione, in sede di approvazione degli atti e degli strumenti urbanistici generali legittimamente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità ai PTP adottati dalla Giunta regionale, dispone che vengano conformati alle norme di cui alla presente legge.5-bis. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici generali relative alle zone A, B, C, D ed F di cui al d.m. n. 1444 del 1968, approvati successivamente all'adozione dei PTP e prima dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto conformi alle modalità di tutela previste nei PTP adottati prima dell'entrata in vigore</p>		
--	--	--	--

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Contenuti strategici</b>	<p>della presente legge, nonchè quelle relative agli standards urbanistici di cui all'articolo 3 del citato d.m. (66)</p>		
	<p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica</b> 3. La pianificazione <u>territoriale ed urbanistica</u> generale si articola in: a) <u>previsioni strutturali</u>, con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti di organizzazione del territorio ed alla <u>indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata</u>;</p> <p><b>Art. 9 - Contenuti del PTRG</b> 1. Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.</p>	<p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica</b> (Vedi colonna accanto)</p> <p><b>Art. 20 - Contenuti del PTPG</b> 1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche. 2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare: -il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione urbanistica;(…)</p>	<p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica</b> (Vedi colonna accanto)</p>
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica</b> 3.La pianificazione <u>territoriale ed urbanistica</u> generale si articola in: a).... b) <u>previsioni programmatiche</u>, riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e <u>costituenti riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali</u>.</p> <p>4. La pianificazione territoriale definisce il quadro di compatibilità ambientale e gli <u>strumenti economici di integrazione, interazione e coesione tra le decisioni concernenti l'assetto del territorio e le politiche ed i piani di settore</u>.</p> <p><b>Art. 9 - Contenuti del PTRG</b> 3.Le disposizioni programmatiche del PTRG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale di cui al comma 2 ed individuano in particolare: a) gli interventi da realizzare prioritariamente; b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti; (...)</p> <p><b>CAPO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE</b></p>	<p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica</b> (Vedi accanto)</p> <p><b>Art. 20 - Contenuti del PTPG</b> 3. Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano in particolare: a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente; b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti; c) i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.</p> <p><b>Art. 21 - Adozione e verifica del PTPG</b> 1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un <u>apposito accordo di pianificazione</u>, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. (...)</p>	<p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica</b> (Vedi accanto)</p> <p><b>Art. 30 - Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche</b> 1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare: (...) i) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g), comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.</p> <p><b>CAPO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE</b></p> <p><b>Art. 61 - Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici</b> 1. Per le finalità di cui all'articolo 59, la Regione approva un programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici, che indichi, in particolare: a) gli interventi da realizzare, nel rispetto del PUCG, nonché la localizzazione degli stessi, la durata ed i tempi di realizzazione; b) le prescrizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei relativi progetti con l'individuazione dei soggetti attuatori e con la specificazione dei parametri per il</p>

	<p><b>Art. 61 - Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici</b></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 59, la Regione approva un programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici, che indichi, in particolare:</p> <p>a) gli interventi da realizzare, nel rispetto del PUCG, nonché la localizzazione degli stessi, la durata ed i tempi di realizzazione;</p> <p>b) le prescrizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei relativi progetti con l'individuazione dei soggetti attuatori e con la specificazione dei parametri per il controllo preventivo dell'efficacia dei progetti e per quello successivo di attuazione;</p> <p>c) i costi di investimento e di gestione, le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento ed i destinatari dei finanziamenti.</p> <p>2. La Giunta regionale predispone, previo parere del comitato previsto dall'articolo 16, una proposta preliminare del programma di cui al comma 1, che viene pubblicata sul BUR. Contestualmente alla pubblicazione, copia della proposta preliminare è trasmessa alle competenti Soprintendenze per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>3. La Giunta regionale, le province e la Città metropolitana di Roma effettuano le rispettive consultazioni, secondo le modalità indicate dall'articolo 10, commi 5 e 6.</p> <p>4. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate ai sensi del comma 3 e dei pareri espressi ai sensi del comma 2, elabora la proposta definitiva del programma di cui al comma 1 e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione.</p> <p>5. Il programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici è pubblicato sul BUR ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p>	<p>controllo preventivo dell'efficacia dei progetti e per quello successivo di attuazione;</p> <p>c) i costi di investimento e di gestione, le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento ed i destinatari dei finanziamenti.</p>
--	---	--

<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 17 - Sistema informativo territoriale regionale</b></p> <p>1. È istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale.</p> <p>2. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.</p> <p>3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.</p> <p>4. Il SITR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 25/1996 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo territoriale regionale per l'ambiente (SIRA) provvede, inoltre, alla redazione della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce anche riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.</p> <p><b>Art. 69 - Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali</b></p> <p>Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le istruzioni tecniche da osservare nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali ed individua gli elaborati costitutivi essenziali dei singoli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di assicurare completezza di analisi ed omogeneità di linguaggio tecnico nonché uniformità di rappresentazione grafica.</p> <p><b>Art. 73 - Sportello urbanistico</b></p> <p>1. Al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio necessari, ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle concessioni edilizie, i comuni si dotano dello sportello urbanistico.</p> <p>2. La Giunta regionale, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo e di coordinamento che stabilisce modalità e procedure per la costituzione ed il funzionamento dello sportello urbanistico e prevede le necessarie risorse.</p> <p><b>Art. 75 - Collaborazione fra le strutture tecniche</b></p> <p>1. La Regione, le province, i comuni, la Città metropolitana di Roma e gli altri enti pubblici preposti alla pianificazione territoriale assicurano la collaborazione delle rispettive strutture tecniche, anche attraverso apposite intese.</p> <p>2. La Regione, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 14/1999, garantisce assistenza tecnica agli enti locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.</p> <p><b>Art. 76 - Convenzioni tra enti pubblici e privati</b></p> <p>1. Le convenzioni tra enti pubblici e privati previste dalla presente legge devono prevedere almeno:</p> <p>a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità dei titoli abilitativi;</p> <p>b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;</p> <p>c) la durata degli obblighi assunti;</p> <p>d) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;</p> <p>e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti ed i casi di maggiore gravità in cui l'inosservanza comporti la decadenza delle autorizzazioni o concessioni rilasciate;</p> <p>f) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si preveda che siano in tutto od in parte eseguite dal soggetto attuatore delle trasformazioni autorizzate, con precisazione degli elementi progettuali, delle modalità di controllo sulla loro esecuzione, delle garanzie, nonché dei criteri e modalità del loro trasferimento all'ente pubblico. Qualora la convenzione sia prevista per l'esecuzione di un PUOC, essa deve contenere le ulteriori clausole previste dalle specifiche leggi statali e regionali vigenti.</p> <p><b><u>LR 24/1998</u></b></p> <p><b>Art. 24 -Sportello unico per il territorio ed il paesaggio</b></p> <p>È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di territorio, urbanistica e paesaggio, lo sportello unico per il territorio ed il paesaggio (SUTP) alla cui organizzazione si provvede ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.</p> <p>Il SUTP svolge, in particolare, le seguenti attività:a) coordinamento dei dati relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio regionale ed agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica, al fine di consentirne l'accesso a qualsiasi soggetto interessato nonché agli enti locali, anche in relazione all'esercizio delle</p>
---	---

	<p>funzioni connesse allo sportello urbanistico comunale di cui all'articolo 73 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio);b) orientamento ai cittadini sulla normativa da applicare e sugli adempimenti da espletare in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza regionale in materia di paesaggio;c) coordinamento con gli sportelli unici per le attività produttive.</p> <p>Il SUTP è collegato con il SITR ed è accessibile da parte dei cittadini attraverso sistemi informatici e telematici.</p> <p><b>Art. 31 - Strumenti di attuazione del PTPR e misure incentivanti</b></p> <p>La Regione individua e promuove strumenti volti ad assicurare lo sviluppo sostenibile, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi attraverso progetti mirati e azioni di recupero. Il PTPR individua, in particolare, progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale.</p> <p>(...) Gli strumenti di cui al comma 1 prevedono forme di collaborazione e concertazione tra la Regione, gli enti pubblici statali e locali e soggetti privati interessati, e possono individuare misure incentivanti, finanziamenti pubblici e privati.</p> <p>Rientrano negli strumenti di cui al comma 1:a) i programmi di intervento per il paesaggio;a bis) programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali; (74a)b) i parchi culturali ed archeologici;c) i piani attuativi comunali con valenza paesistica.</p> <p>Art. 31bis (75)(Programmi di intervento per il paesaggio)</p> <p>Art 31 bis. 1 (75b)(Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali)</p> <p>Art. 31ter (76)(Parchi archeologici e culturali)</p> <p>Art. 31quater (77)(Piani attuativi con valenza paesistica)</p> <p>Art. 31quinqies (78)(Varianti speciali per il recupero dei nuclei abusivi in ambito paesistico)</p>		
<p><b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b></p>	<p><b>Art. 8 - Strumenti della pianificazione territoriale regionale</b></p> <p>2. I piani territoriali regionali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTRG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.</p> <p><b>Art. 12 - Piani regionali di settore</b></p> <p>1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.</p> <p>2. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall'articolo 16, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il termine decorra inutilmente si prescinde dal parere.</p> <p>3. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTRG, costituiscono variazione</p>	<p><b>Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale</b></p> <p>6. I piani territoriali provinciali settoriali, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e specificano il PTPG, in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.</p> <p><b>Art. 23 - Piani provinciali di settore</b></p> <p>1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTPG coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione territoriale da quest'ultimo previsti.</p> <p>2. (...)</p> <p>3. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del PTPG, sono approvati con le procedure di cui all'articolo 21 e costituiscono variazione al PTPG.</p>	<p><b>CAPO III - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b></p> <p><b>Art. 46 - Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili</b></p> <p>1. Nei casi in cui il comune debba procedere all'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l'espropriazione di immobili, gli immobili espropriati sono acquisiti dai soggetti esproprianti ai sensi della normativa vigente. Qualora il soggetto espropriante sia il comune, gli immobili espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune, salvo quelli che possono essere ceduti in proprietà ai sensi della normativa vigente.</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 47 - Società di trasformazione urbana</b></p> <p>1. I comuni, la Città metropolitana di Roma, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.</p> <p>2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a stabilire i criteri e le modalità per</p>

	<p>al PTRG e pertanto sono approvati con le procedure di cui all'articolo 11.</p>		<p>consentire ai proprietari pubblici e privati di immobili interessati dalle trasformazioni la partecipazione alla società di cui al comma 1.</p> <p><b>Art. 48 - Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori</b></p> <p>1. Le trasformazioni previste dai PUOC possono essere eseguite attraverso comparti edificatori individuati o nel PUOC stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili interessati.</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 49 - Accordi di programma</b></p> <p>1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche ovvero di opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli strumenti urbanistici, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si applica la disciplina prevista per gli accordi di programma dall'articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni.</p> <p>2. Qualora l'accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della l. 142/1990 e successive modificazioni, gli atti relativi, prima della seduta conclusiva, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, ma con i termini ridotti della metà.</p> <p>3. (...)</p>
<p><b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b></p>	<p><b>Art. 13 - Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore</b></p> <p>1. Il PTRG ha efficacia fino agli aggiornamenti od alle variazioni di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Il PTRG ed i piani regionali di settore approvati ai sensi della presente legge prevalgono sugli analoghi strumenti di pianificazione previgenti, anche se approvati con legge.</p> <p>3. Le province e la Città metropolitana di Roma provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali generali alle disposizioni del PTRG entro il termine fissato dal PTRG stesso ed in conformità alle linee di riordino territoriale complessivo, ai sensi della l. 142/1990, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.</p> <p><b>Art. 14 - Particolare efficacia</b></p>	<p><b>Art. 24 - Efficacia del PTPG</b></p> <p>1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 22. <u>I vincoli di destinazione e di inedificabilità previsti dal PTPG hanno efficacia a tempo determinato, per la durata di cinque anni.</u></p> <p>2. I comuni e le comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del PTPG entro il termine fissato dal PTPG stesso.</p>	<p><b>Art. 29 - Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali</b></p> <p>3. Il PUCG <u>provvede, di norma, a disciplinare con disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative, le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici di cui all'articolo 60 e delle altre parti del territorio delle quali si preveda il sostanziale mantenimento ell'organizzazione territoriale e dell'assetto urbano esistenti</u></p> <p>6. Il PUCG contiene, di norma, <u>disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative riguardanti le unità edilizie e le loro pertinenze inedificate ricadenti all'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali così come definiti dall'articolo 60, nonché le unità edilizie ricadenti in aree di cui si intende conservare l'organizzazione territoriale e l'assetto urbano</u></p>

<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<b>del PTRG</b>  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, allorquando contenga una specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale del territorio relativa ai beni elencati dall'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.		<u>esistente.</u>  <b>Art. 43 - Efficacia del PUOC</b>  1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali disposizioni i PUOC fissano il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale devono essere attuate.  2. Il provvedimento di adozione del PUOC ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle trasformazioni previste, ai fini della acquisizione pubblica, tramite espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni devono essere effettuate entro il termine di cui al comma 1.
		<b>Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale</b>  3. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTRG relative alle materie di cui al comma 2, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'articolo 21, comma 1, <u>le intese con le amministrazioni competenti</u> ai sensi della normativa statale o regionale vigente.  4. In mancanza dell'intesa di cui al comma 3, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa.(...)	<b>Art. 37 - Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli</b>  1. Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione archeologica e di uso dei suoli, descrittiva delle caratteristiche vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio, che costituiscono parte integrante del PUCG ed hanno valore di disposizioni strutturali.
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<b>Art. 5 - Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale</b>  1. Nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla l.r. 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).  2. La Regione e gli enti territoriali subregionali assicurano la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma 1.  3. La Regione promuove, anche attraverso le province, la Città metropolitana di Roma ed i comuni, iniziative presso le scuole dirette alla realizzazione della più ampia conoscenza delle problematiche inerenti al governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione dello stesso.  4. <u>La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali, al fine di definire una pianificazione chiara ed univoca e di semplificare le procedure partecipative ed attuative, cooperano e si forniscono assistenza e reciproche informazioni, avvalendosi anche del sistema informativo territoriale regionale di cui all'articolo 17.</u>  5. La cooperazione di cui al comma 4, nella predisposizione ed adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, è attuata con le modalità disciplinate dalla presente legge, garantendo, in particolare:  a) la condivisione del quadro conoscitivo, delle analisi e delle valutazioni del territorio, nonché degli obiettivi generali di uso e di tutela dello stesso;  b) la coerenza e l'integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli con riferimento, soprattutto, alle zone che presentano un'elevata continuità insediativa o caratterizzate da elevata frammentazione istituzionale od urbanistica.  <b>Art. 17 - Sistema informativo territoriale regionale</b>  1. È istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale.  2. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.  3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati		

coinvolti nel processo di pianificazione territoriale, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata.

4. Il SISTR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 25/1996 e successive modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo territoriale regionale per l'ambiente (SIRA) provvede, inoltre, alla redazione della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72, che costituisce anche riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 1 della l. 431/1985.

#### **Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale**

3. Ai fini della definizione delle disposizioni del PTPG relative alle materie di cui al comma 2, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'articolo 21, comma 1, le intese con le amministrazioni competenti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

4. In mancanza dell'intesa di cui al comma 3, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa.

5. Le amministrazioni competenti di cui al comma 3 possono procedere, qualora si renda necessaria una variazione delle disposizioni di settore di propria competenza contenute nel PTPG, all'adozione del relativo piano di settore o stralcio di esso secondo la normativa vigente. In tal caso la provincia promuove l'intesa di cui al comma 3, ai fini dell'adeguamento del PTPG.

#### **Art. 10 - Formazione ed adozione del PTRG**

1. Al fine di adottare il PTRG in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la Giunta regionale, preliminarmente all'adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla Città metropolitana di Roma e da altri enti interessati

#### **Art. 20 bis - Conferenza di pianificazione**

1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del PTPG, da pubblicare sul BUR, che deve contenere i seguenti elementi:

- a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio provinciale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione sovracomunale e settoriale;
- b) la definizione e la quantificazione della struttura dei servizi pubblici e privati esistenti di livello sovracomunale;
- c) gli obiettivi, le strategie ed i metodi che lo strumento territoriale intende perseguire ed attuare soprattutto con riferimento ai sistemi ambientale, insediativo e relazionale;
- d) la cartografia in scala adeguata rappresentativa degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera c).

2. Al fine di acquisire il parere della Regione in ordine alla compatibilità degli indirizzi del PTPG rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionale, il Presidente della provincia convoca una conferenza di pianificazione con la Regione, cui partecipano, oltre al Presidente della provincia, il Presidente della Regione ed i relativi Assessori competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.

#### **Art. 21 - Adozione e verifica del PTPG**

1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

#### **Art. 32 - Conferenza di pianificazione**

1. Prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

(...)

2. Al fine di acquisire il parere della Regione e della provincia sulla compatibilità degli indirizzi del PUGC rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali e provinciali, il sindaco del comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la Regione e la provincia territorialmente interessata cui partecipano, oltre al sindaco, i Presidenti della Regione e della provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.

#### **Art. 33 - Adozione e verifica del PUGC**

1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUGC mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi. (..)

	<p>I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PUCG.</p> <p>9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il presidente della provincia ed il sindaco sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal consiglio comunale</p> <p><b>Art. 38 - PUCG in forma associata</b></p> <p>1. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), organizzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5 della l.r. 14/1999, la formazione di PUCG in forma associata.</p> <p>2. Resta salva la facoltà per i comuni non ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, di procedere alla formazione dei PUCG in forma associata.</p> <p>3. I comuni di cui al comma 1 che procedono in forma associata alla formazione dei PUCG, beneficiano degli incentivi previsti dall'articolo 12 della l.r. 14/1999.</p> <p><b>Art. 75 - Collaborazione fra le strutture tecniche</b></p> <p>1. La Regione, le province, i comuni, la Città metropolitana di Roma e gli altri enti pubblici preposti alla pianificazione territoriale assicurano la collaborazione delle rispettive strutture tecniche, anche attraverso apposite intese.</p> <p>2. La Regione, ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 14/1999, garantisce assistenza tecnica agli enti locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.</p>
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b><u>LR 24/1998</u></b></p> <p><b>Art. 30- Studio di Inserimento Paesistico – SIP</b> 1. Per le opere e le attività di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e c), il SIP costituisce documentazione essenziale della valutazione di compatibilità paesistica per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l. 1497/1939; a tale scopo il SIP deve contenere le seguenti informazioni ed analisi commisurate alla entità delle modificazioni ambientali e paesistiche prodotte dalle opere da realizzare:</p>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 15 - Relazione sullo stato della pianificazione</b></p> <p>1. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, pubblicata sul BUR, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione territoriale e sullo stato di attuazione delle relative previsioni.</p> <p>2. In relazione a quanto previsto al comma 1 ed ai sensi della l.r. 14/1999, le province, la Città metropolitana di Roma ed i comuni, entro il mese di ottobre di ciascun anno, forniscono all'assessorato regionale competente in materia urbanistica, attraverso una scheda appositamente predisposta dall'assessorato stesso, dati ed informazioni sui relativi processi di pianificazione territoriale, nonché indicazioni e valutazioni di coerenza e sostenibilità socio-economica ed ambientale utili all'adeguamento della pianificazione regionale alle necessità locali.</p> <p><b>Art. 16 - Comitato regionale per il territorio</b></p> <p>1. È istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in particolare, esprime <u>pareri</u> su:</p> <p>a) il PTRG ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;</p> <p>b) i piani territoriali paesistici;</p> <p>c) (...)</p> <p>d) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;</p> <p>e) i piani delle aree naturali protette;</p> <p>f) le schede di cui all'articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione della Giunta regionale;</p> <p>g) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali.</p> <p>(...)</p> <p><b>TITOLO IV - TUTELA E DISCIPLINA DELL'USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO</b></p> <p><b>Art. 51 – Finalità</b></p> <p>1. Il presente titolo disciplina la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:</p> <p>a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale</p>

esistente;

b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;

c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti all'agricoltura;

d) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;

e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle attività integrate e complementari a quella agricola. (...)

#### **CAPO II - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA**

##### **Art. 57 - Piani di utilizzazione aziendale**

1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzia la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo 55. (...)

#### **TITOLO V - TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI**

##### **Art. 60 - Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali**

1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi ineditati. La loro perimetrazione, in assenza di documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello stato unitario. L'eventuale sostituzione di parti, anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione.

2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi ineditati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.

### **3.4.4 LEGGE REGIONALE VALLE D'AOSTA n. 11 del 06 Aprile 1998 e ss.mm.ii.**

#### **“Norme generali di governo e uso del territorio”**

##### Sintesi Critica

---

La legge regionale n. 11 del 6 aprile 1998 costituisce il quadro di riferimento regionale in materia urbanistica. In occasione della sua redazione sono state raccolte e riviste in un testo unico numerose normative preesistenti. Si tratta di una legge alla sua epoca innovativa, in quanto ha introdotto, sulla scia della riforma toscana, principi e metodi di copianificazione nella prassi pianificatoria e processi di semplificati con l'eliminazione dell'approvazione regionale per le varianti non sostanziali ai PRG. Essendo un testo unico, la legge concerne anche la disciplina dell'attività edilizia e specifica norme di tutela per aree particolarmente sensibili da un punto di vista ambientale e della sicurezza idrogeologica (ambiti inedificabili).

I livelli della pianificazione, nella Regione Valle d'Aosta sono due:

- il livello provinciale coincide con quello regionale per cui la pianificazione di area vasta si risolve in un unico piano, il PTP (approvato nel 1998 contestualmente alla legge 11) che ha anche valenza paesaggistica. IL PTP è un quadro di riferimento complessivo che detta regole e indirizzi e coordina lo sviluppo e la tutela regionale; è dotato di una vasta gamma di progetti e programmi attuativi di carattere settoriale e integrato che la norma specifica con buon livello di dettaglio.
- Il livello comunale, il cui strumento è il PRG, avente valore urbanistico e paesaggistico. La forma del Piano comunale è quella tradizionale prevista dalla L. 1150/1942, composta da un piano generale e da piani e programmi attuativi (PUD e Programmi intergrati).

La redazione e l'approvazione congiunta di strumenti di valenza territoriale-urbanistica e paesaggistica come il PTP e il PRG è finalizzata al perseguimento di reale “sviluppo sostenibile”, soprattutto in un territorio delicato dal punto di vista ambientale e idrogeologico e soggetto a pressioni turistiche concentrate.

Il valore conformativo del PTP si esprime in tre forme di cogenza “graduale”, diretta, mediata e di indirizzo rivolte agli enti territoriali titolari di altri strumenti di pianificazione e ai soggetti privati; il PRG ha valore di disciplina dei suoli.

Per quanto concerne la valutazione ambientale la legge 11 non si esprime; la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha provveduto all'emanazione della legge regionale 4 marzo 1991 n. 6, disciplinante la procedura di VIA, che è entrata in vigore nel settembre dello stesso anno. Tale norma ha subito poi una serie di modifiche marginali che hanno portato alla recente stesura di un testo unico (legge regionale 18 giugno 1999, n.14).

##### Fonti:

- LEGGE REGIONALE VALLE D'AOSTA n . 11 del 06.04.1998 e ss.mm.ii
- “Norme generali di governo e uso del territorio” “La Val d'Aosta – semplifica le procedure con la conferenza di pianificazione .Pubblicate le norme che danno attuazione allo strumento di snellimento” di Gae Alessandra Masi Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 25 del 3 luglio 2000
- “La Val d'Aosta approva la legge urbanistica” Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 10 del 14 marzo 1998.
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>VALLE D'AOSTA<sup>24</sup></b>	<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>		
	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza territoriale e urbanistica</b>	<p><i>Strumento:</i> PTP</p> <p><i>Validità:</i> revisioni-decennali (art.6)</p> <p><b>Art. 2 - Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico</b></p> <p>(....)</p> <p>3. Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 bis della l. 431/1985.</p> <p>4. Il PTP assolve altresì le funzioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).</p> <p>5. Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica.</p> <p>6. La Regione è dotata di PTP, avente la natura e gli obiettivi di cui al presente articolo.</p> <p><b>Art. 6 - Riconsiderazione del PTP</b></p> <p>1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede comunque a riconsiderarne i contenuti anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto; la disamina anzidetta è effettuata dalla Giunta regionale che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.</p>		<p><i>Strumento:</i> PRG</p> <p><i>Validità:</i> revisioni-decennali(art.19)</p> <p><b>Art. 11 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico</b></p> <p>1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, di cui tutti i Comuni sono dotati.</p> <p><b>Art. 19 - Riconsiderazione del PRG</b></p> <p>1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1.</p>
<b>Contenuti paesaggistici</b>	<p><b>Art. 2 - Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico</b></p> <p>1. L'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, nonché l'azione di tutela</p>		<p><b>Art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG</b></p> <p>1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le</p>

<sup>24</sup> **LEGGE REGIONALE VALLE D'AOSTA 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"** (B.U. 16 aprile 1998, n. 16)

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

L.R. 18 giugno 1999, n. 14 (B.U. 22 giugno 1999, n. 28)

L.R. 24 giugno 2002, n. 8 (B.U. 23 luglio 2002, n. 31)

L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 (B.U. 29 dicembre 2003, n. 55)

L.R. 2 luglio 2004, n. 11 (B.U. 27 luglio 2004, n. 30)

L.R. 9 dicembre 2004, n. 30 (B.U. 28 dicembre 2004, n. 53)

L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 8 febbraio 2005, n. 6)

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico e storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e dei beni paesistici e ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei beni di interesse storico, artistico e paesistico di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), sono orientate dal piano territoriale paesistico (PTP). Per quanto riguarda l'azione di tutela e di valorizzazione dei beni anzidetti, l'orientamento dettato dal PTP opera ai fini sia delle determinazioni riguardanti le richieste di autorizzazione sia della formazione di nuovi vincoli ai sensi delle leggi citate.</p> <p>Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 bis della l. 431/1985.</p>		<p>seguenti funzioni:</p> <p>a)provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;</p> <p>b) individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualificare e, compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui alla lett. a), individua le parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>(.....)</p>
<b>Contenuti strategici</b>	<p><b>Art. 2 - Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico</b></p> <p>(....)</p> <p>5.Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica.</p>		
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<p><b>Art. 9 - Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa</b></p> <p>1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo l'articolazione di cui all'art. 3, con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Regione.</p> <p>2. L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente.</p> <p>3.La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione</p>	Il	

<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p>dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti.</p> <p><i>Il principale documento di programmazione territoriale regionale, non previsto dalla legge è il <b>Piano strategico di posizionamento sviluppo del territorio</b></i></p>		
	<p><b>Art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione</b></p> <p>1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle Comunità montane, raccoglie i dati e gli elementi significativi per la conoscenza continua del territorio regionale, utilizzando le tecnologie più idonee.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, i piani, i programmi e gli atti urbanistici sono formulati con tecniche idonee a consentire rapida ed efficace attuazione delle disposizioni del comma stesso e recano forme espressive uniformi.</p> <p>3. I soggetti che vi abbiano interesse possono accedere ai dati ed agli elementi raccolti dalla Regione.</p> <p>4. La Giunta regionale delibera in merito all'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, prescrivendo che le tecniche di disegno e in genere le forme espressive degli strumenti urbanistici siano uniformi in tutto il territorio regionale; a tal fine, esse devono corrispondere a quelle indicate dal provvedimento di cui al presente comma.</p> <p>5. Le forme espressive degli strumenti urbanistici devono mirare:</p> <p>a) alla trasparenza degli atti e pertanto a rendere il più possibile agevole la loro lettura e la loro comprensione;</p> <p>b) alla semplicità delle loro rappresentazioni;</p> <p>c) a rendere immediatamente confrontabili i vari strumenti urbanistici;</p> <p>d) a rendere utilizzabili sistemi informatici per la conoscenza del territorio e dei piani e per la gestione degli stessi.</p> <p><b>TITOLO IV - ACCORDI - INTESA - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI</b></p> <p><b>Art. 26 - Accordi di programma</b></p> <p>1. La disciplina del presente articolo e degli art. 27 e 28 si applica agli accordi di programma di cui all'art. 27 della l. 142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comunque la Regione partecipi.</p> <p>2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito da dichiarazioni di intenti o programmatiche prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori.</p> <p>3. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, nel caso in cui:</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 29 - Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale</b></p> <p>1. La progettazione di opere pubbliche di iniziativa della Regione, qualora incoerenti, contrastanti o difformi rispetto alle determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, è effettuata dalla Regione d'intesa con i Comuni interessati dall'intervento.</p> <p><b>Art. 30 - Intesa per le opere pubbliche di interesse statale</b></p> <p>1. Alle opere pubbliche di interesse statale si applica, ove occorra, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).</p> <p><b>Art. 31 - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane</b></p> <p>1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane, riguardanti aree che il PRG destina genericamente a servizi pubblici o la cui destinazione specifica non coincide con quella delle opere progettate, costituisce approvazione di modifica al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c); si applicano le procedure di cui all'art. 17</p>		

	<p><b>Art. 9 - Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa</b></p> <p>1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo l'articolazione di cui all'art. 3, con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Regione.</p> <p>2. L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente.</p> <p>3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti.</p> <p>4. La Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni attraverso l'integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di quello regionale, attivando, anche mediante intese con i soggetti pubblici e gli operatori privati interessati, sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pericolosità idrogeologica;</li> <li>b) rischio di valanghe;</li> <li>c) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico;</li> <li>d) degrado paesaggistico ed ambientale delle aree più sensibili;</li> <li>e) aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più critiche;</li> <li>f) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità;</li> <li>g) compromissione dei beni culturali;</li> <li>h) distribuzione territoriale della popolazione residente;</li> <li>i) distribuzione territoriale dell'attività edilizia;</li> </ul>	<p><b>Art. 13 - Adeguamento dei PRG</b></p> <p><b>4 bis.</b> La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l'iter di definizione ed approvazione dell'adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1.</p> <p><b>CAPO II - PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG</b></p> <p><b>Art. 48 - Piani urbanistici di dettaglio</b></p> <p>1. Le norme del presente Capo disciplinano gli strumenti, i programmi, le intese e le concertazioni attuative del PRG; le disposizioni della legge statale in tema di autorizzazione a lottizzare non si applicano nel territorio della Regione.</p> <p>2. Lo strumento urbanistico attuativo del PRG è il piano urbanistico di dettaglio (PUD).</p> <p>3. Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura di privati, PUD di iniziativa privata, o ad iniziativa e cura del Comune, PUD di iniziativa pubblica.</p> <p>4. Il PUD ha la funzione di esplicitare, negli ambiti considerati, le indicazioni del PRG e, eventualmente, di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.</p> <p>5. Ove il PUD comporti variante al PRG, la variante medesima è adottata e approvata con le procedure e la disciplina delle varianti non sostanziali al PRG; le soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, di cui al comma 4, non costituiscono variante al PRG.</p> <p>6. Le varianti al PUD di iniziativa privata e al PUD di iniziativa pubblica sono approvate con i procedimenti disciplinati, rispettivamente, dall'art. 49 e dall'art. 50.</p> <p>7. Il termine di attuazione del PUD non può essere superiore a dieci anni.</p> <p><b>Art. 49 - PUD di iniziativa privata</b></p> <p>1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati; nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità degli immobili, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione od altre opere pubbliche o di interesse pubblico; a tal fine il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD, ma non interessati dal PUD medesimo; l'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il</p>
--	---	---

	<p>l) flussi dei mezzi di trasporto;</p> <p>m) distribuzione delle presenze turistiche nel territorio.</p> <p>n) La coerenza e l'adattamento continuo del processo d'attuazione del PTP alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche mediante il controllo continuo e la permanente conoscenza degli aspetti di cui al comma 4. I sistemi conoscitivi di cui al comma 4 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio la costante conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse. Le precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni, dalle strutture regionali e dai soggetti ed organi pubblici competenti in applicazione delle determinazioni del PTP concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi sovra indicati.</p>	<p>rilascio di concessione singola purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.</p> <p>(....)</p> <p><b>Art. 50 - PUD di iniziativa pubblica</b></p> <p>1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.(...)</p> <p><b>Art. 51 - Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio</b></p> <p>1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.(...)</p> <p>5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma o concertazione di cui al presente articolo.(...)</p>
	<p><b>Art. 10 - Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica</b></p> <p>1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati con atti amministrativi.</p> <p>2. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili, estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso, vengano adottati e/o sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP medesimo.</p> <p>3. Ove i piani o gli atti di cui al comma 2, che siano approvati con legge regionale, determinino l'abrogazione, o la modificazione, di parti del PTP questa deve essere espressamente prevista.</p> <p><b>CAPO I - PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP</b></p> <p><b>Art. 44 - Progetti e programmi integrati</b></p> <p>1. Per l'attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi settoriali ai sensi di legge e ai programmi di sviluppo</p>	

	<p>turistico di cui all'art. 47, sono utilizzabili gli strumenti seguenti:</p> <p>a)progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR);</p> <p>b)progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale (PTIL);</p> <p>c)programmi integrati di interesse regionale (PMIR).</p> <p>2.I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano individuati, motivatamente, dal Consiglio regionale di propria iniziativa o per iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di Comuni.</p> <p>3.Alla formazione dei progetti e programmi integrati provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei Comuni territorialmente interessati, applicando le procedure di cui agli art. 27 e 28.</p> <p><b>Art. 45 - Progetti operativi integrati</b></p> <p>1.I progetti operativi integrati, sia di rilevanza regionale sia di rilevanza subregionale, provvedono:</p> <p>a)a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del progetto, mediante indicazioni cartografiche, descrizione degli elementi funzionali e altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;</p> <p>b)a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del PTP;</p> <p>c)ad integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti all'ambito considerato dal progetto;</p> <p>d)a dare attuazione agli indirizzi del PTP, modificando, eventualmente, le previsioni e le prescrizioni del PRG;</p> <p>e)ad effettuare, alla scala urbanistica, le indagini ritenute necessarie per la corretta definizione dei diversi interventi previsti;</p> <p>f)a definire, alla scala urbanistica o di dettaglio, in relazione alla dimensione dell'ambito di riferimento e alle problematiche progettuali, gli interventi da effettuare e le azioni da intraprendere, indicando il periodo di riferimento e specificando:</p> <p>1)i soggetti pubblici e privati coinvolti;</p>	
--	--	--

	<p>2)gli immobili interessati dagli interventi e le modalità per acquisirne la disponibilità;</p> <p>3)le autorizzazioni necessarie;</p> <p>4)l'entità della spesa globale, ivi comprese le spese tecniche e fiscali, ripartita nei diversi esercizi finanziari, per l'esecuzione degli interventi progettati, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;</p> <p>5)le fonti di finanziamento;</p> <p>6)il programma temporale degli interventi;</p> <p>7)il programma di manutenzione delle opere, dei manufatti e degli impianti relativi ai progetti preliminari di cui alla lett. g), con la quantificazione della relativa spesa annuale, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;</p> <p>g)a definire, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, i progetti preliminari degli interventi, la cui esecuzione è ritenuta essenziale per l'avvio dell'attuazione dell'intero progetto.</p> <p><b>Art. 46 - Programmi integrati</b></p> <p>1.I programmi integrati provvedono:</p> <p>a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del programma, mediante indicazioni cartografiche, descrizioni degli elementi funzionali ed altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;</p> <p>b) a integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti agli ambiti considerati dal programma;</p> <p>c )a definire, con riferimento a insiemi più o meno complessi di interventi, alla cui progettazione si provvede con i progetti integrati di cui all'art. 45 o con altri strumenti operativi di tipo urbanistico o settoriale:</p> <p>1) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni che competono a ciascuno di essi;</p> <p>2) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di provenienza di privati;</p> <p>3) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle</p>		
--	--	--	--

	<p>risorse disponibili.</p> <p><b>Art. 47 - Programmi di sviluppo turistico</b></p> <p>1.1 programmi di sviluppo turistico attengono all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche considerate, mediante la programmazione di azioni e interventi tra loro coordinati sia di competenza pubblica sia di competenza di privati.</p> <p>2.1 programmi di sviluppo turistico sono costituiti da una relazione motivazionale e illustrativa delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi medesimi; essi definiscono:</p> <p>a) le azioni e gli interventi previsti e le aree direttamente interessate;</p> <p>b) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni e gli interventi che competono a ciascuno di essi;</p> <p>c) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di provenienza di privati;</p> <p>d) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.</p> <p>3.1 programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di un solo Comune sono predisposti dalla Giunta comunale, di concerto con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi e sono adottati, su proposta della Giunta stessa, dal Consiglio comunale.</p> <p>4.1 programmi di sviluppo turistico adottati sono depositati nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi; del deposito è dato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla data di inizio del deposito chiunque può presentare osservazioni scritte. I programmi di sviluppo turistico sono approvati dal Consiglio comunale, che contestualmente decide sulle osservazioni presentate, ed acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che li ha approvati.</p> <p>5.1 programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di più Comuni sono formati con le procedure di cui agli art. 27 e 28; la</p>	
--	---	--

	<p>competenza alla promozione dei relativi accordi di programma appartiene al Sindaco del Comune nel cui territorio sono prevalenti gli interventi considerati dal programma.</p> <p>6. Copia dei programmi di sviluppo turistico approvati è trasmessa, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di turismo e di urbanistica nonché alla Comunità montana competente per territorio.</p>		
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p><b>Art. 3 - Impianto normativo del PTP</b></p> <p>1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:</p> <p>a) <u>prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti</u>. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della Regione, senza necessità di previa ricezione per mezzo di strumenti o atti subordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con i progetti o i programmi o i piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera, nel termine stabilito dalla presente legge;</p> <p>b) <u>prescrizioni mediate</u>. Le prescrizioni mediate hanno quali destinatari i soggetti autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito dalla presente legge, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;</p> <p>c) <u>indirizzi</u>. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito dalla presente legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal</p>		<p><b>Art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG</b></p> <p>(...)</p> <p>4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea cartografia, di norme di attuazione; la Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa:</p> <p>a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento urbanistico;</p> <p>b) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggetto della pianificazione;</p> <p>c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rappresentazione e di analisi;</p> <p>d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle zone territoriali e alle relative infrastrutture ed attrezzature, ai sistemi ambientali e agli ambiti inedificabili;</p> <p>e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di informatizzazione degli elementi espressivi del PRG, delle varianti e delle modifiche allo stesso;</p> <p><u>f) la natura, prescrittiva o motivazionale, dei singoli elaborati del PRG.</u></p>

<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	PTP. Lo scostamento dagli indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione.		
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 13 - Adeguamento dei PRG (..)</b></p> <p>4 bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l'iter di definizione ed approvazione dell'adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1.</p> <p><b>Art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione</b></p> <p>1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle Comunità montane, raccoglie i dati e gli elementi significativi per la conoscenza continua del territorio regionale, utilizzando le tecnologie più idonee.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, i piani, i programmi e gli atti urbanistici sono formulati con tecniche idonee a consentire rapida ed efficace attuazione delle disposizioni del comma stesso e recano forme espressive uniformi.</p> <p>3. I soggetti che vi abbiano interesse possono accedere ai dati ed agli elementi raccolti dalla Regione.</p> <p>4. La Giunta regionale delibera in merito all'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, prescrivendo che le tecniche di disegno e in genere le forme espressive degli strumenti urbanistici siano uniformi in tutto il territorio regionale; a tal fine, esse devono corrispondere a quelle indicate dal provvedimento di cui al presente comma.</p> <p>5. Le forme espressive degli strumenti urbanistici devono mirare:</p> <p>a) alla trasparenza degli atti e pertanto a rendere il più possibile agevole la loro lettura e la loro comprensione;</p> <p>b) alla semplicità delle loro rappresentazioni;</p> <p>c) a rendere immediatamente confrontabili i vari strumenti urbanistici;</p> <p>d) a rendere utilizzabili sistemi informatici per la conoscenza del territorio e dei piani e per la gestione degli stessi</p> <p><b>TITOLO IV - ACCORDI - INTESA - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI</b></p> <p><b>Art. 26 - Accordi di programma</b></p> <p>1. La disciplina del presente articolo e degli art. 27 e 28 si applica agli accordi di programma di cui all'art. 27 della l. 142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comunque la Regione partecipi.</p> <p>2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito da dichiarazioni di intenti o programmatiche prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori.</p> <p>3. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, nel caso in cui:</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 29 - Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale</b></p> <p>1. La progettazione di opere pubbliche di iniziativa della Regione, qualora incoerenti, contrastanti o difformi rispetto alle determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, è effettuata dalla Regione d'intesa con i Comuni interessati dall'intervento.</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 30 - Intesa per le opere pubbliche di interesse statale</b></p> <p>1. Alle opere pubbliche di interesse statale si applica, ove occorra, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).</p>		

<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 31 - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane</b></p> <p>1.L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane, riguardanti aree che il PRG destina genericamente a servizi pubblici o la cui destinazione specifica non coincide con quella delle opere progettate, costituisce approvazione di modifica al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c); si applicano le procedure di cui all'art. 17</p>
	<p><b>Art. 14 - Modifiche e varianti al PRG</b></p> <p>(...)</p> <p>7. Sono soggette alla valutazione di impatto ambientale esclusivamente le varianti so-stanziali al PRG; il PTP costituisce l'insieme organico delle determinazioni con le quali, in primo luogo, sono da confrontare le varianti sostanziali al PRG al fine della valutazione di impatto ambientale; la valutazione di impatto ambientale delle varianti medesime comporta pertanto in primo luogo il confronto della variante con le analisi, le valutazioni e le determinazioni del PTP, ove del caso operando approfondimenti delle analisi stesse e della ricognizione dello stato di fatto, per motivare eventuali scelte che si discostassero da indirizzi del PTP medesimo.</p> <p><i>(La Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha provveduto all'emanazione della legge regionale 4 marzo 1991 n. 6, disciplinante la procedura di VIA, che è entrata in vigore nel settembre dello stesso anno. Tale norma ha subito poi una serie di modifiche marginali che hanno portato alla recente stesura di un testo unico (legge regionale 18 giugno 1999, n.14).)</i></p>

### 3.4.5 LEGGE REGIONALE della LIGURIA n. 36 del 4 Settembre 1997 e ss.mm.ii.

#### “Norme per il governo del territorio”

##### Sintesi Critica

---

La legge regionale n. 36 del 4/09/1997 e ss.mm.ii. si è proposta quale testo unico delle leggi in materia urbanistica, attraverso l'abrogazione delle previgenti normative regionali (e cioè di 16 leggi regionali, di cui 13 integralmente) e la sostituzione di quelle statali (a cominciare dalla vigente Legge urbanistica n. 1150/1942 come modificata dalla Legge 765/1967 e dalle norme emanate successivamente in sua attuazione), pervenendo quindi, ad una razionalizzazione del sistema in vista di un più efficace ed efficiente governo del territorio.

La legge risulta caratterizzata da un sistema di rapporti tra la Regione e le Amministrazioni locali, improntato ai principi della pari dignità, della collaborazione e del reciproco concorso tra gli Enti: in proposito si segnalano le disposizioni che prevedono le “Conferenze di Pianificazione” volte ad assicurare la partecipazione attiva di tutte le Amministrazioni agli atti di pianificazione territoriale ai suoi diversi livelli in un reciproco scambio di idee e proposte, rapportate alle esigenze di ciascuna Comunità.

La legge ha ridisegnato inoltre il sistema delle competenze tra i vari livelli di pianificazione (Regione, Provincia, Comune), in attuazione di quanto disposto dalla Legge 142/1990 e ss.mm.ii.

Con riferimento al livello regionale, l'intento della legge vorrebbe essere quello di mantenere in capo alla Regione soltanto quelle funzioni che, per la loro natura e rilevanza, non possono essere trasferite o delegate ad altri Enti e cioè a quelle scelte di pianificazione strategica volte all'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistico-ambientale, insediativa e infrastrutturale che, per la loro natura, portata e complessità presuppongono e richiedono una regia unica. Le relative indicazioni, che costituiranno il quadro di riferimento per le scelte pianificatorie degli Enti locali, si traducono nel Piano territoriale regionale, strumento unico di pianificazione a tale livello in corso di redazione, che è chiamato a recepire, aggiornare e coordinare tutti gli atti di pianificazione territoriale e settoriale vigenti, in corso di elaborazione e futuri: si pensi al Piano territoriale di coordinamento paesistico esteso a tutto il territorio regionale, al Piano territoriale per gli insediamenti produttivi dell'Area centrale ligure, al Piano della costa ed ai vari Piani settoriali nelle loro implicazioni territoriali.

Al livello provinciale si è riconosciuto - oltrechè il ruolo pianificatorio assegnato all'Ente dall'art. 15 della L. 142/1990, che si esplica nell'adozione e nell'autonoma approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale - anche una preminente funzione di coordinamento nei confronti della pianificazione di livello comunale.

Per quanto concerne, infine, il livello comunale, va sottolineato il rafforzamento del ruolo autonomistico dei Comuni, fondato sulla convinzione che tale sede sia la più idonea per l'effettuazione delle scelte inerenti la gestione del territorio sul quale vive ed opera la comunità: è infatti il Consiglio comunale che adotta ed approva il Piano Urbanistico Comunale, attraverso una preliminare fase elaborativa in cui vengono acquisiti non solo i pareri della Regione e della Provincia, ma anche il contributo dell'intera collettività, in tutte le sue espressioni istituzionali, sociali, professionali e culturali (oltre al già conosciuto meccanismo delle osservazioni viene innovativamente prevista la convocazione di apposite udienze pubbliche).

Gli **Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica** previsti dalla Legge Regionale sono dunque:

Per quanto riguarda il livello Regionale, lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale è il *Piano Territoriale Regionale* (PTR).

Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle Regioni limitrofe, definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento da assegnare alle sue diverse parti ed ai singoli sistemi funzionali.

Il PTR è composto dal *quadro descrittivo*, che contiene la lettura critica del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico-ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socio-economici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonché le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo.

E' composto inoltre dal *documento degli obiettivi* che comprende l'insieme degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai diversi contenuti del piano, esplicitandone le priorità ed i livelli di interazione e dal *quadro strutturale* che, sulla base delle valutazioni acquisite ed in vista degli obiettivi esplicitati, indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.

La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce - per la legge regionale - la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale; essa ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto.

Il *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTC), considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.

La funzione del PTC è quella di coordinare i contenuti degli strumenti della pianificazione dei Comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli Enti; individuare le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà, sotto il profilo della rigenerazione ecologica, al disegno di tutela e di conservazione ambientale; integrare e sviluppare gli elementi del PTR nella sua espressione paesistica; definire i criteri di identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole e alla fruizione attiva, anche a fini di presidio ambientale e ricreativi; individuare le preminenti caratteristiche dimensionali e tipologiche, nonché i principali livelli di prestazione funzionale da attribuire alla struttura insediativa in generale e alle strutture urbane ad alta densità abitativa in particolare, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei di livello sovracomunale; definire le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepire ed integrare ove necessario le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.

La pianificazione territoriale di livello comunale è volta a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio, a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali, a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.

Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono il *Piano Urbanistico Comunale* (PUC), i *Progetti Urbanistici Operativi* (PUO) ed i *Programmi Attuativi* (PA).

Il PUC è composto dai seguenti atti: descrizione fondativa, documento degli obiettivi, struttura del piano, norme di conformità e di congruenza.

Il nuovo modello di piano è contraddistinto sia da una più approfondita ed esaustiva analisi e lettura critica del territorio, che costituisce la descrizione fondativa, sulla quale ogni Comune, in

base alle proprie caratteristiche e vocazioni, può fondare le successive scelte di piano, sia da una maggiore elasticità e flessibilità nella fase attuativa e gestionale delle relative previsioni.

Il Piano, sulla base della descrizione fondativa e della individuazione degli obiettivi perviene alla suddivisione del proprio territorio non più secondo i criteri della zonizzazione tradizionale, bensì in *Ambiti di conservazione e di riqualificazione* ed in *Distretti di trasformazione*, nonché alla definizione della disciplina per gli interventi nelle diverse zone, non più fondata su termini quantitativi, bensì soprattutto prestazionali - qualitativi.

Altra importante novità è costituita dal *Programma di Attuazione* - introdotto in sostituzione dei Programmi Pluriennali di Attuazione previsti dall'art. 13 della Legge n. 10/1977. Attraverso tale strumento, previsto come obbligatorio solo per i Comuni con oltre 20.000 abitanti, l'Amministrazione può gestire lo sviluppo operativo del proprio PUC atteso che il PA, predisposto all'inizio di ogni mandato amministrativo, ha natura di documento programmatico delle azioni di governo locale del territorio e contiene le strategie e le priorità che l'Amministrazione si prefigge: si tratta, insomma, di uno strumento assimilabile a quello che, nell'attuale dibattito culturale, viene chiamato "Piano del Sindaco".

Relativamente ai **contenuti Paesistici**, la Legge Regionale indica che la pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, oltreché insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.

Viene esplicitata la valenza paesaggistica del *Piano Territoriale Regionale* (PTR) attraverso la descrizione del contenuto degli atti che lo compongono ovvero il quadro descrittivo, il documento degli obiettivi, il quadro strutturale precedentemente illustrati.

Il *Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico* (PTCP), vigente già dal 1990, in relazione allo stato del territorio, è lo strumento preminente atto ad individuare le compatibilità paesistico-ambientali degli interventi, formulando indicazioni e prescrizioni articolate al livello territoriale e locale, riferite distintamente agli assetti insediativo, geomorfologico e vegetazionale. Il piano è corredato da norme con indicazioni di indirizzo (generale, per ambito e per tema) e di proposta e, a livello locale, da prescrizioni per gli interventi che incidono sui tre assetti, individuate in relazione alle situazioni in atto e alle modificazioni ammissibili. Il piano si è dimostrato un valido strumento di governo del territorio sotto il profilo paesistico, i cui contenuti - pur riferiti alla scala 1: 25.000 - e nonostante le difficoltà applicative, hanno resistito alla prova del tempo. Con le inevitabili necessità di approfondimento e modifica esso è ancora lo strumento base per la tutela paesistica ed è oggi oggetto di un processo di aggiornamento (avviato contestualmente alla redazione del citato *Piano Territoriale Regionale*, non ancora adottato) rivolto a: individuare l'identità e le specificità del paesaggio, attraverso la conoscenza del territorio e delle dinamiche di trasformazione; definire ambiti, aree e progetti per la valorizzazione del paesaggio; definire gli obiettivi di qualità paesaggistica e incentivare azioni di valorizzazione per promuovere la progettualità. A tal fine per ogni ambito vengono individuati specifici indirizzi per promuovere interventi di tutela e valorizzazione paesistica coerenti con le azioni di sviluppo economico e produttivo.

Anche il *Piano Urbanistico Comunale* (PUC) va considerato quale strumento di valenza paesistica, esso difatti, nella sua struttura deve definire contestualmente all'impianto e al funzionamento del sistema territoriale, quello del sistema paesistico-ambientale delineando, con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili, la disciplina paesistica di livello puntuale.

Il PUC individua inoltre, sulla base dei criteri forniti dal PTC provinciale, tra gli ambiti di conservazione e di riqualificazione, quale territorio di presidio ambientale: aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità e che non appaiano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni; aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad

attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola; aree nelle quali siano in atto fenomeni di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata; aree caratterizzate da insediamenti sparsi nelle quali si renda necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di presidio ambientale.

La Legge Regionale individua nel *Quadro Strutturale del Piano Territoriale Regionale* lo strumento a **valenza strategica** di ambito vasto; come detto, è in tale atto che si definiscono le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzate a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.

A sua volta il PTC provinciale indica, in relazione alle proprie previsioni, i livelli di efficacia delle stesse i quali sono definiti come previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, aventi valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta delle soluzioni ai fini dell'eventuale formazione dei PUC; previsioni di indirizzo e di coordinamento con efficacia di direttiva, nei confronti dei PUC; prescrizioni che impongono ai Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani entro un termine congruo a tal fine stabilito.

Nessun articolo della legge si occupa esplicitamente dei **rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse**. Ne viene fatto un accenno in merito al *Quadro Strutturale* che deve contenere le valutazioni di massima della fattibilità economico-finanziaria delle previsioni delle infrastrutture per la mobilità di livello regionale, per l'approvvigionamento energetico, per le discariche, gli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché relativamente alla grande distribuzione commerciale, al sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero, dei servizi di scala regionale relativamente alle sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo e ricreativo "quando alle stesse non venga attribuito mero valore di linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale".

Va inoltre segnalato che l'art. 67 della legge indica inoltre che per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla legge viene stanziata annualmente una somma, da ripartirsi fra le relative Amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri: a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia; b) trenta per cento in proporzione alla superficie del rispettivo territorio; c) venti per cento in proporzione.

Tra gli **Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani** individuati dalla normativa regionale il più rilevante risulta il *Sistema Informativo Regionale della pianificazione territoriale*, che costituisce riferimento fondamentale per la pianificazione territoriale: attraverso tale sistema sono organizzate le conoscenze necessarie al governo del territorio, relativamente ai caratteri fisici, paesistici, ambientali, insediativi ed infrastrutturali dei siti, ai processi socio-economici, agli atti della pianificazione ed ai vincoli territoriali nelle loro dimensioni storiche ed attuali.

Il sistema informativo regionale della pianificazione territoriale provvede all'individuazione, la raccolta e l'aggiornamento sistematico di dati e informazioni di fonte locale (regionale, provinciale e comunale); al raccordo e l'eventuale acquisizione di dati ed informazioni organizzati e sistematicamente aggiornati prodotti anche da altri enti pubblici o istituzionalmente competenti; alla raccolta degli atti di pianificazione; alle carte tecniche e tematiche; alla georeferenziazione delle conoscenze e dei dati di interesse territoriale, nonché degli atti di pianificazione; alla diffusione della conoscenza.

Il tema della **Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione** viene espresso dagli articoli di legge solo nell'ambito della descrizione dell'efficacia del Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale; la legge prevede che il PTC provinciale, nelle parti in cui imponga vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale, prevale immediatamente sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani di livello comunale, sostituendole e definendo contestualmente le utilizzazioni e le trasformazioni del territorio consentite in attesa dell'attuazione delle opere stesse. In tali ipotesi, il piano può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.

Relativamente al tema della **Copianificazione**, la legge n. 142/1992, e ss.mm.ii. di riforma dell'Ordinamento delle autonomie locali, e la legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", hanno introdotto nuovi strumenti di concertazione tra le pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche, come gli **accordi di Programma**, e di semplificazione amministrativa per l'approvazione di progetti ed il rilascio dei necessari pareri (nulla osta e autorizzazioni) quali le **Conferenze di servizi**.

Questi procedimenti si affiancano alle Intese Stato-Regione, previste dall'art. 81 del dpr 616/1977, che riguardano invece il rilascio di provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di opere e interventi eseguiti da Enti e Amministrazioni statali su aree di proprietà del demanio dello Stato, anch'essi trasformati con il dpr 383/94 in procedimenti di tipo concertativo, unitamente a quelli indicati dalle leggi n. 210/1985, n.179/1992 e n.493/1993.

La legge urbanistica regionale prevede un nuovo assetto del governo locale del territorio, secondo le linee indicate dalla legge 142/1990, mediante una innovativa distribuzione delle competenze tra Regione, province e comuni fondata sui principi della *concertazione degli atti di pianificazione territoriale* tra gli enti coinvolti. La legge ha contestualmente definito i casi specifici e gli ambiti di applicazione dei suddetti procedimenti, introducendo un nuovo tipo di strumento concertativo denominato *accordo di Pianificazione*.

Secondo quanto indicato più specificatamente nella legge urbanistica regionale e relative circolari, la finalità propria dell'accordo di Programma resta quella non solo di snellire i procedimenti amministrativi ordinari, ma soprattutto di concordare, in un'unica sede, le modalità di realizzazione di opere, interventi o programmi di interventi pubblici e di interesse pubblico che richiedano l'azione integrata di due o più soggetti pubblici, con conseguente contestualizzazione in tale sede degli atti di ogni Amministrazione competente.

L'istituto della conferenza dei Servizi, a differenza dell'accordo di Programma non si concreta in un contratto di diritto pubblico, bensì nella emanazione, nel contesto di un unico procedimento, degli atti amministrativi di varia natura occorrenti per l'approvazione di un determinato progetto; esso inoltre è applicabile per espressa disposizione di legge nei confronti di qualsiasi opera, pubblica o privata, essendo a tal fine necessario e sufficiente che per la sua approvazione sia richiesta una pluralità di atti autorizzativi o approvativi di competenza di più uffici di una amministrazione o di più amministrazioni od enti pubblici

Qualora gli accordi di Programma coinvolgano direttamente o indirettamente anche soggetti privati, il ruolo di questi ultimi non potrà mai costituire l'oggetto principale dell'accordo, bensì una sua parte complementare.

La struttura regionale preposta allo svolgimento delle sopra specificate funzioni è il *Servizio procedimenti concertativi del dipartimento Pianificazione territoriale ed urbanistica*.

Le principali funzioni della struttura si articolano nella elaborazione di piani, programmi e progetti, atti di indirizzo, istruttoria dei procedimenti autorizzativi e approvativi, e nel coordinamento delle diverse Istituzioni di volta in volta coinvolte nella definizione di modelli e metodologie di attuazione dei procedimenti stessi.

Nessun articolo della legge si occupa esplicitamente del tema della **Copianificazione** e della **Partecipazione**.

Relativamente al tema della **Valutazione Ambientale**, il PTR, con riferimento alle opere attuative delle previsioni di trasformazione territoriale da esso prefigurate che risultino soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, può disporre, sulla base dello studio di sostenibilità ambientale contenute nel *quadro strutturale*, che la procedura stessa sia limitata, per quanto di competenza regionale, al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.

Allo stesso modo, con riferimento alle opere previste dal PTC provinciale che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale è facoltà della Provincia fornire, attraverso studio di sostenibilità ambientale, gli approfondimenti necessari per quanto di competenza regionale, limitatamente al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.

Con riferimento alle opere previste dal PUC che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale a norma è facoltà del Comune inoltre fornire, attraverso lo studio di sostenibilità ambientale gli approfondimenti necessari.

*Va anche sottolineato che il Capo II del Titolo VI della LR, (v. anche LR 10/2008 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008 e s.m.i., art. 46. Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica) esprime in una nota che:*

“Fino all’emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale).

La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

**Altri aspetti di interesse** da evidenziare sono l’istituzione del *Comitato tecnico misto per l’esame degli atti di pianificazione territoriale* (in attesa della costituzione di un unico Comitato tecnico regionale a carattere consultivo) ai fini della valutazione in sede istruttoria del PTR e, per quanto di competenza della Regione, dei PTC provinciali, dei PUC, nonché di ogni altro atto di pianificazione che, per le sue implicazioni interdisciplinari, il Presidente del Comitato stesso ritenga di sottoporre al parere di tale organo.

Da sottolineare l’istituzione dei *Comitati tecnici urbanistici provinciali* istituiti presso ogni Provincia quale organo consultivo dell’Amministrazione per l’esercizio delle funzioni ad essa attribuite o delegate in materia di pianificazione territoriale ed urbanistico-edilizia.

Fonti:

- L.R. LIGURIA del 4 settembre 1997, n. 36 e ss. mm. ii. “Legge Urbanistica Regionale” (B.U. 17 settembre 1997, n. 16)
- “La nuova pianificazione paesaggistica” di Attila Peano, Angioletta Voghera con il contributo della Commissione Nazionale Paesaggio e Ambiente.

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>LIGURIA<sup>25</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale</b>	<p><i>Strumento: PTR</i></p> <p><i>Validità: 10 anni.</i></p> <p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale di livello regionale</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.</p> <p>2. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale è il Piano territoriale regionale (di seguito denominato PTR).</p> <p><b>Art. 8 - Contenuti del Piano territoriale regionale</b></p> <p>1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle Regioni limitrofe, definisce gli indirizzi da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendoli in termini di tutela, di funzioni, di livelli di prestazione e di priorità di intervento da assegnare alle sue diverse parti ed ai singoli sistemi funzionali.</p> <p>2. Il PTR è composto dai seguenti atti:</p> <p>a) quadro descrittivo;</p> <p>b) documento degli obiettivi;</p>	<p><i>Strumento: PTC</i></p> <p><i>Validità: 10 anni</i></p> <p><b>Art. 4 - Pianificazione territoriale di livello provinciale</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale.</p> <p>2. Essa, in coerenza con gli atti di programmazione socio-economica di cui all'articolo 12 della L.R. 18/1994, ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto.</p> <p>3. Lo strumento della pianificazione territoriale di livello provinciale è il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale) esteso all'intero ambito della Provincia.</p> <p><b>Art. 17 - Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di</p>	<p><i>Strumento: PUC</i></p> <p><i>Validità: indeterminata</i></p> <p><b>Art. 5 - Pianificazione territoriale di livello comunale</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale di livello comunale ha ad oggetto la disciplina del soprassuolo e del sottosuolo ed è volta:</p> <p>a) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;</p> <p>b) a valorizzare le risorse ambientali e le economie locali;</p> <p>c) a favorire il governo del territorio nelle sue diverse componenti disciplinando le trasformazioni territoriali conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, vegetazionale e geomorfologico e ad azioni aventi comunque incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.</p> <p>2. La pianificazione territoriale di livello comunale è strutturata in modo da favorire la semplificazione del processo di costante aggiornamento e di affinamento delle relative previsioni progettuali, nonché la valorizzazione dell'apporto collaborativo di tutti i soggetti pubblici e privati alla formazione del piano.</p> <p>3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono il Piano urbanistico comunale (di seguito denominato PUC), i Progetti urbanistici operativi (di seguito denominato PUO) ed i Programmi attuativi (di seguito denominato PA).</p>

<sup>25</sup> **LEGGE REGIONALE LIGURIA 4 settembre 1997, N. 36 "Norme per il governo del territorio"**

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 6 aprile 1999, n. 11 (B.U. 28 aprile 1999, n. 7)*

*(con s.m.i. ex L.R. 1 ottobre 1999, n. 31 - B.U. 27 ottobre 1999, n. 15)*

*L.R. 18 dicembre 2000, n. 44 (B.U. 20 dicembre 2000, n. 16)*

*L.R. 3 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 17 gennaio 2001, n. 1)*

*L.R. 3 maggio 2002, n. 19 (B.U. 8 maggio 2002, n. 8)*

*L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 (B.U. 12 dicembre 2007, n. 20)*

*L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 (B.U. 13 febbraio 2008, n. 1)*

*L.R. 6 giugno 2008, n. 16 (B.U. 18 giugno 2008, n. 6)*

**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>c) quadro strutturale.</p> <p>3. Il PTR è elaborato su basi cartografiche in scala adeguata ed è, in ogni caso, corredato di un elaborato di sintesi dei propri contenuti per ciascuna delle componenti in cui esso si articola ai sensi del comma 2.</p>	<p>programmazione.</p> <p>2. Esso assume come riferimento il PTR e le sue specificazioni settoriali e di ambito sviluppandone le analisi ed i contenuti secondo le indicazioni del piano stesso.</p> <p>3. Il PTC provinciale è redatto di norma su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000 ed è composto dai seguenti elaborati:</p> <p>a) descrizione fondativa relativa al territorio provinciale;</p> <p>b) documento degli obiettivi;</p> <p>c) struttura del piano.</p>	<p><b>Art. 24 - Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. Il PUC è elaborato nel rispetto dei principi generali sanciti dagli articoli 2 e 5 ed è composto dai seguenti atti:</p> <p>a) descrizione fondativa;</p> <p>b) documento degli obiettivi;</p> <p>c) struttura del piano;</p> <p>d) norme di conformità e di congruenza.</p>
<b>Contenuti Paesistici</b>	<p><i>Strumento: PTR</i></p> <p><b>Art. 3 - Pianificazione territoriale di livello regionale</b></p> <p>1. La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale.</p> <p><b>Art. 9 - Quadro descrittivo</b></p> <p>1. Il quadro descrittivo contiene la lettura critica del territorio regionale, considerato nei suoi aspetti morfologici, paesistico-ambientali, ecologici, insediativi ed organizzativi con riguardo ai processi socio-economici ed ai rapporti con i territori di relazione, al fine di cogliere l'identità ed il ruolo del territorio regionale unitariamente considerato, nonché le peculiarità dei diversi sistemi territoriali che lo compongono, evidenziandone le potenzialità, le dinamiche evolutive, le situazioni di vulnerabilità e le condizioni di trasformazione compatibile nel tempo.</p> <p>2. Esso è predisposto nelle forme e con i mezzi più opportuni e, in ogni caso, idonei a:</p> <p>a) rappresentare ed interpretare gli aspetti ed i processi presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del quadro strutturale;</p> <p>b) aggiornare le indagini e le analisi poste a base del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (di seguito denominato PTCP) ai fini della definizione della disciplina paesistica a livello regionale;</p> <p>c) costituire riferimento esplicito per</p>	<p><i>Strumento: PTC</i></p> <p><b>Art. 18 - Descrizione fondativa</b></p> <p>1. La descrizione fondativa attraverso analisi conoscitive e sintesi interpretative di pertinente livello:</p> <p>a) sviluppa ed integra il quadro descrittivo del PTR, con riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti in cui viene articolato il territorio provinciale;</p> <p>b) acquisisce gli elementi conoscitivi desumibili dai piani di bacino, nonché da ogni altro atto di programmazione e di pianificazione settoriale;</p> <p>c) sviluppa indagini analitiche e tematiche volte a costituire la necessaria documentazione conoscitiva delle peculiarità del territorio provinciale a servizio delle Amministrazioni locali;</p> <p>d) illustra il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;</p> <p><b>Art. 20 - Struttura del piano</b></p> <p>1. Il PTC provinciale:</p> <p>[...]</p> <p>c) integra e sviluppa gli elementi del PTR nella sua espressione paesistica, secondo le indicazioni contenute nel piano stesso</p>	<p><i>Strumento: PUC</i></p> <p><b>Art. 25 - Descrizione fondativa</b></p> <p>1. La descrizione fondativa analizza le peculiarità, gli eventuali squilibri e le potenzialità del territorio in vista dell'individuazione dei conseguenti obiettivi di piano e della definizione dei contenuti del PUC.</p> <p>2. La descrizione fondativa è pertanto costituita da analisi conoscitive e da sintesi interpretative, estese all'intero territorio comunale e riferite:</p> <p>a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità;</p> <p><b>Art. 27 - Struttura del piano</b></p> <p>1. La struttura del piano definisce l'impianto e il funzionamento del sistema territoriale e paesistico-ambientale del Comune nel suo complesso. Tale definizione è sviluppata in forma di elaborati grafici e di cartografie in numero adeguato ed in scala conveniente da 1:25.000 ad almeno 1:5.000 relative al territorio comunale ed alle sue relazioni territoriali.</p> <p><b>Art. 29 - Distretti di trasformazione</b></p> <p>1. Costituiscono distretti di trasformazione le parti di territorio comunale, anche tra loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto ed aventi quale esito l'incremento non marginale del carico insediativo o la sua sostanziale modificazione</p>

	<p>la definizione degli obiettivi, delle azioni e degli sviluppi del PTR;</p> <p><b>Art. 11 - Quadro strutturale</b></p> <p>1. Il quadro strutturale, sulla base delle valutazioni acquisite ed in vista degli obiettivi esplicitati indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.</p>		<p>qualitativa.</p> <p>[...]</p> <p>3. Il PUC definisce, con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:</p> <p>a) il perimetro del distretto;</p> <p>b) la configurazione di massima della trasformazione in termini di funzioni ammesse, di dotazione infrastrutturale e di servizi, nonché di prestazioni ambientali;</p> <p>c) la disciplina paesistica di livello puntuale;</p> <p><b>Art. 36 - Territorio di presidio ambientale</b></p> <p>1. Il PUC, sulla base dei criteri forniti dal PTC provinciale, individua, tra gli ambiti di conservazione e di riqualificazione, quale territorio di presidio ambientale:</p> <p>a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agrosilvo-pastorale e di marginalità e che non appaiano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;</p> <p>b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agrosilvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;</p> <p>c) aree nelle quali siano in atto fenomeni di rinaturalizzazione spontanea e/o guidata;</p> <p>d) aree caratterizzate da insediamenti sparsi nelle quali si renda necessario subordinare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova costruzione al perseguimento delle finalità di presidio ambientale.</p>
<b>Contenuti Strategici</b>	<p><i>Strumento: PTR</i></p> <p><b>Art. 11 - Quadro strutturale</b></p> <p>1. Il quadro strutturale, sulla base delle valutazioni acquisite ed in vista degli obiettivi esplicitati indica i valori, le criticità e le compatibilità paesistico-ambientali ed ecologiche e definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le prescrizioni finalizzati a guidare le azioni di qualificazione, di riassetto e di nuova organizzazione territoriale.</p> <p>2. A questi fini stabilisce i requisiti, le prestazioni e le priorità di intervento da attribuire ai diversi sistemi territoriali di cui all'articolo 9, in un'ottica di evoluzione processuale del piano.</p>	<p><i>Strumento: PTC</i></p> <p><b>Art. 20 - Struttura del piano</b></p> <p>1. Il PTC provinciale:</p> <p>[...]</p> <p>4. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 21.</p> <p><b>Art. 21 - Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>1. Il PTC provinciale indica, in relazione alle proprie previsioni, i livelli di efficacia delle stesse i quali sono definiti come segue:</p>	

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>3. In tale contesto definisce, anche mediante le pertinenti prescrizioni localizzative e normative, gli elementi di struttura idonei a sostenere le azioni e i modelli di riassetto prefigurati, con particolare riferimento:</p> <p>a) all'indicazione delle forme e delle modalità di tutela, valorizzazione e fruizione del territorio nella sua espressione paesistico-ambientale, mediante aggiornamento del PTCP;</p> <p>b) per quanto di livello regionale, alle infrastrutture per la mobilità, all'approvvigionamento energetico, alle discariche, agli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché alla grande distribuzione commerciale;</p> <p>c) alle cave;</p> <p>d) al sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero;</p> <p>e) ai servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo e ricreativo.</p>	<p>a) previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, aventi valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta delle soluzioni ai fini dell'eventuale formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;</p> <p>b) previsioni di indirizzo e di coordinamento con efficacia di direttiva, nei confronti dei PUC;</p> <p>c) prescrizioni che impongono ai Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani entro un termine congruo a tal fine stabilito.</p>	
<p><b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b></p>	<p><b>Art. 11 - Quadro strutturale</b></p> <p>[...]</p> <p>5. Il quadro strutturale contiene altresì:</p> <p>c) le valutazioni di massima della fattibilità economico-finanziaria delle previsioni di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), quando alle stesse non venga attribuito mero valore di linee guida e di indirizzo come indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera a).</p>	<p><b>Art. 67 - Disposizioni finanziarie</b></p> <p>1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla presente legge viene stanziata annualmente una somma, da ripartirsi fra le relative Amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia;</p> <p>b) trenta per cento in proporzione alla superficie del rispettivo territorio;</p> <p>c) venti per cento in proporzione</p>	
<p><b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b></p>	<p><b>Art. 65 - Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, provvede alla formazione e gestione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale, che costituisce riferimento fondamentale per la pianificazione territoriale di cui alla presente legge.</p> <p>2. Attraverso tale sistema sono organizzate le conoscenze necessarie al governo del territorio, relativamente ai caratteri fisici, paesistici, ambientali, insediativi ed infrastrutturali dei siti, ai processi socio-economici, agli atti della pianificazione ed ai vincoli territoriali nelle loro dimensioni storiche ed attuali.</p> <p>3. Il sistema informativo regionale della pianificazione territoriale provvede a:</p> <p>a) l'individuazione, la raccolta e l'aggiornamento sistematico di dati e informazioni di fonte locale (regionale, provinciale e comunale);</p> <p>b) il raccordo e l'eventuale acquisizione di dati ed informazioni organizzati e sistematicamente aggiornati prodotti anche da altri enti pubblici o istituzionalmente competenti;</p> <p>c) la raccolta degli atti di pianificazione;</p> <p>d) le carte tecniche e tematiche;</p> <p>e) la georeferenziazione delle conoscenze e dei dati di interesse territoriale, nonché degli atti di pianificazione;</p>		

	<p>f) la diffusione della conoscenza.</p> <p>4. Le Province e i Comuni si dotano, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, di propri sistemi informativi territoriali.</p> <p>[...]</p>	
		<p><b>Art. 5 - Pianificazione territoriale di livello comunale</b></p> <p>[...]</p> <p>3. Gli strumenti della pianificazione territoriale di livello comunale sono il Piano urbanistico comunale (di seguito denominato PUC), i Progetti urbanistici operativi (di seguito denominato PUO) ed i Programmi attuativi (di seguito denominato PA).</p> <p><b>Art. 48 - Modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. Il PUC:</p> <p>a) si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione direttamente sulla base del titolo abilitativo prescritto dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia ovvero sulla base della concessione edilizia convenzionata di cui all'articolo 49, ferma restando la facoltà del Comune o del soggetto attuatore di assumere eccezionalmente l'iniziativa di formazione di PUO;</p> <p>b) si sviluppa operativamente nei distretti di trasformazione di norma mediante i PUO.</p> <p>2. Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito attraverso il PA.</p> <p><b>Art. 50 - Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo</b></p> <p>1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.</p> <p><b>Art. 55 - Programma attuativo</b></p> <p>1. Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito dal Comune tramite PA che è comunque obbligatorio per i Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti.</p> <p>2. Il PA ha natura di documento programmatico delle azioni di governo locale del territorio e contiene l'esplicitazione delle strategie e delle priorità, nonché la precisazione delle modalità e dei contenuti dell'azione pianificatoria comunale e progettuale degli operatori nel breve e medio periodo.</p> <p>3. Il PA di norma è predisposto all'inizio di ogni mandato amministrativo del governo locale e</p>

			comunque ha validità pari alla durata in carica di quest'ultimo.
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>		<p><b>Art. 21 - Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>[...]</p> <p>2. Il PTC provinciale, nelle parti in cui imponga vincoli preordinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse provinciale, prevale immediatamente sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani di livello comunale, sostituendole e definendo contestualmente le utilizzazioni e le trasformazioni del territorio consentite in attesa dell'attuazione delle opere stesse.</p> <p>3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il piano può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere dallo stesso previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.</p>	
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>			
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>		<p><b>Art. 6 - Conferenze di pianificazione</b></p> <p>1. La Regione e le Province, in vista della formazione, della specificazione, dell'aggiornamento, della verifica e della variazione dei rispettivi piani territoriali, in forma concertata, convocano apposite conferenze di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti locali interessati; a tal fine l'Amministrazione che indice la conferenza elabora, se del caso, un documento preliminare da trasmettere agli Enti invitati, all'atto della convocazione della conferenza.</p> <p>2. Alle conferenze di cui al comma 1 sono invitate anche le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché le Aziende Autonome dello Stato e gli Enti di gestione rappresentativi degli interessi pubblici coinvolti.</p> <p>3. Alle conferenze possono essere, altresì, invitati a partecipare anche gli Enti e le Associazioni rappresentativi di interessi collettivi o diffusi coinvolti.</p> <p>4. Le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni partecipanti alle conferenze di pianificazione espongono le proprie osservazioni, proposte e valutazioni, delle quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione avviato.</p> <p><b>Art. 57 - Accordo di pianificazione</b></p> <p>1. Le specificazioni settoriali o di ambito e le varianti al PTR, al PTC provinciale ed al PUC diverse da quelle integrali, nonché i PUO e gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione, possono essere approvati anche mediante ricorso ad un accordo di pianificazione, a norma del presente articolo.</p> <p>2. L'accordo di pianificazione è promosso dal rappresentante legale dell'Amministrazione alla quale fa capo l'atto di pianificazione da formare o variare ai sensi del comma 1 ovvero dall'Amministrazione che assume l'iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatori e pianificatori di competenza. A tal fine l'Amministrazione promotrice presenta il relativo progetto nel corso di una conferenza alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, intendendosi per tali gli Enti, gli Organismi e gli Uffici competenti a pronunciarsi a vario titolo sugli atti suddetti, mediante l'espressione di pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati.</p> <p><b>Art. 58 - Accordo di programma</b></p> <p>1. Qualora per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, provinciale e comunale ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica si promuova, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, la stipulazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>2. L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto</p>	

	<p>adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5.</p> <p>3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso.</p> <p>4. L'accordo di programma deve prevedere i requisiti di fattibilità giuridica, tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.</p> <p>5. L'Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l'assenso dell'organo competente in relazione al contenuto dell'accordo prima dell'effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l'assenso del rispettivo organo competente prima dell'effettuazione della conferenza deliberante.</p> <p>6. Con l'accordo di programma possono anche essere approvati:</p> <p>a) PUO;</p> <p>b) varianti al PTR, anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito;</p> <p>c) varianti al PTC provinciale;</p> <p>d) varianti al PUC.</p> <p><b>Art. 59 - Conferenze di servizi</b></p> <p>1. Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all'articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all'articolo 44, ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato.</p> <p>1 bis. Il procedimento di conferenza di servizi di cui al comma 1 può trovare applicazione per l'approvazione di PUO prescritti dal PUC, anche comportanti le varianti al PUC di cui al medesimo comma 1.</p> <p>1 ter. Nei casi previsti nei commi 1 e 1 bis possono essere proposte anche varianti al vigente PTCP.</p> <p><b>Art. 65 - Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. La Regione, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, provvede alla formazione e gestione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale, che costituisce riferimento fondamentale per la pianificazione territoriale di cui alla presente legge.</p>		
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 13 - Efficacia del Piano territoriale regionale</b></p> <p>3. Il PTR, con riferimento alle opere attuative delle previsioni di trasformazione territoriale da esso prefigurate che risultino soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, può disporre, sulla base dello studio di cui all'articolo 11, comma 4, che la procedura stessa sia limitata, per quanto di competenza regionale, al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.</p> <p><i>// Capo II del Titolo VI della LR, (v. anche LR 10/2008 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008 e s.m.i., art. 46. Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica) esprime in una nota che:</i></p> <p>"1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e</p>	<p><b>Art. 22 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale</b></p> <p>8. Con riferimento alle opere previste dal PTC provinciale che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, è facoltà della Provincia fornire, attraverso lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 20, comma 2, gli approfondimenti necessari agli effetti di quanto previsto dal comma 9.</p> <p>9. Nell'espressione del parere di cui al comma 7 può essere disposto che la successiva procedura di valutazione di impatto ambientale, per quanto di competenza regionale, sia limitata al quadro di riferimento progettuale ed ambientale.</p>	<p><b>Art. 39 - Parere della Regione e della Provincia sul progetto preliminare di Piano urbanistico comunale</b></p> <p>5. Con riferimento alle opere previste dal PUC che risultino sottoposte alla procedura di valutazione di impatto ambientale a norma della vigente legislazione in materia, è facoltà del Comune fornire, attraverso lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), gli approfondimenti necessari agli effetti di quanto previsto dal comma 6. In tal caso il parere regionale è reso sentito il Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62.</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>programmi ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale).</p> <p>2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>		
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 62 - Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale</b></p> <p>1. Fino alla costituzione di un unico Comitato tecnico regionale a carattere consultivo, è istituito un Comitato tecnico misto ai fini della valutazione in sede istruttoria del PTR e, per quanto di competenza della Regione, dei PTC provinciali, dei PUC nel caso previsto dall'articolo 39, comma 5, nonché di ogni altro atto di pianificazione che, per le sue implicazioni interdisciplinari, il Presidente del Comitato stesso ritenga di sottoporre al parere di tale organo.</p> <p><b>Art. 63 - Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7</b></p> <p>1. L'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7 (delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni d'attuazione degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 44 e successive modificazioni) è sostituito dal seguente:</p> <p>1. è istituito presso ogni Provincia il Comitato tecnico urbanistico quale organo consultivo dell'Amministrazione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite o delegate in materia di pianificazione territoriale ed urbanistico-edilizia.</p> <p><b>Art. 66 - Città Metropolitana</b></p> <p>1. Nell'area della Città Metropolitana, come delimitata ai sensi della legge regionale 22 luglio 1991, n. 12, le funzioni attribuite dalla presente legge alla Provincia competono all'Autorità metropolitana, una volta costituita.</p> <p>2. Il Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana indica per quali Comuni esso può assumere anche il valore di PUC.</p>		

### 3.4.6 LEGGE PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO – Trentino Alto Adige

**Legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e ss.mm.ii.**

**Legge urbanistica provinciale 16/1970 “Tutela del paesaggio” e ss.mm.ii.**

#### Sintesi Critica

---

La legge quadro n.13/1997 è stata emanata in un periodo di particolare dinamismo nelle legislazioni urbanistica in Italia conseguente le importanti innovazioni di cui la Toscana si è fatta capofila, ma la legge ha avuto un impostazione piuttosto allineata con la tradizione urbanistica precedente, con alcune peculiarità legate al particolare contesto fisico-amministrativo delle Provincia Autonoma. In effetti la legislazione bolzanina non ha seguito le evoluzioni che hanno trasformato molti degli assetti legislativi regionali; ad esempio solo recentemente la Provincia ha introdotto l'istituto della perequazione limitatamente alla redazione dei piani di riqualificazione urbanistica.

Il governo del territorio della Provincia di Bolzano si compone di due livelli:

- Il livello provinciale, il cui strumento di pianificazione territoriale è il LEROP (piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale) che fornisce prescrizioni ai piani comunali. Esso non ha valenza paesaggistica, ma detta indirizzi in merito al livello comunale, che è invece direttamente competente in materia (piani paesistici comunali).
- A livello comunale il PUC ricalca il modello tradizionale ex 1150/42, con dettagliate zonizzazioni per funzioni omogenee con relativa norma urbanistico-edilizia, piani di attuazione, di recupero e riqualificazione urbanistica. Le modalità di approvazione dei piani sono anch'esse tradizionali. Il PUC ha la peculiarità di avere valenza paesaggistica. E' il piano comunale ad avere valore conformativo della proprietà.

E' vigente una legge specifica in materia di “Tutela del paesaggio” la LP 16/1970; i piani ad avere valenza paesaggistica sono quindi quelli comunali, mentre il livello provinciale definisce solo alcuni indicazioni di massima che devono essere sviluppate e attuate a livello locale (definizione degli ensemble). Va evidenziata la consolidata prassi di integrazione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, l'accurato livello di dettaglio nella definizione di contenuti e strumenti di pianificazione naturalmente facilitata dalla limitata dimensione territoriale, che consente anche un notevole livello di omogeneità ed efficacia del sistema della pianificazione.

Altro aspetto peculiare della norma bolzanina è l'attenzione per la gestione sostenibile del turismo, che si esplica in norme di dettaglio concernenti ad esempio la ricettività turistica o nella previsione e regolamentazione di specifici “soggetti” per la promozione turistica (Business Location Alto Adige).

#### Fonti:

- Legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e ss.mm.ii.
- Legge urbanistica provinciale 16/1970 “Tutela del paesaggio” e ss.mm.ii
- “GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO - Urbanistica - Bolzano, il recupero delle città adotta la perequazione ma l'indice è fissato per legge” di Ezio Miceli - Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 29 del 23 luglio 2007
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO<sup>26</sup></b>	<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>		
	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>		<p><i>Strumento: LEROP</i></p> <p><i>Validità: decennale</i></p> <p><b>Art. 5 - Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale</b></p> <p>1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.</p> <p>2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli obiettivi per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale.</p> <p>3. Il piano si estende a tutto il territorio della provincia di Bolzano e, sulla base dei fattori geografici e naturali, etnici, demografici, sociali, economici e culturali, definisce i principi per assicurare un indirizzo coordinato della pianificazione a livello comunale e comprensoriale.</p> <p>4. Il piano, nel formulare gli obiettivi ed i principi urbanistici più importanti a livello provinciale, comprensoriale e comunale, deve avere particolare rispetto per le esigenze dell'ecologia, nell'interesse delle generazioni future.</p>	<p><i>Strumento: PUC</i></p> <p><i>Validità: indeterminata. Per i vincoli decennale in assenza di acquisizione pubblica delle aree.</i></p> <p><b>Art. 14 - Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione</b></p> <p>1. Ogni comune della provincia è obbligato a formare il piano urbanistico comunale.</p> <p>2. La deliberazione del Consiglio comunale di formulare il piano urbanistico comunale deve essere notificata agli uffici statali, operanti a qualunque titolo nell'ambito del territorio, alla Regione ed alla Provincia.</p> <p><b>Art. 15 - Contenuto del piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. I piani urbanistici comunali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente:</p> <p>a) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona, dell'igiene, del pubblico decoro e della massima valorizzazione delle bellezze naturali, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;</p> <p>b) la delimitazione e la destinazione funzionale delle singole zone con le prescrizioni specifiche e con la normativa relativa agli indici di edificazione;</p> <p>c) le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e quelle destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali vincoli o a particolari servitù, o, infine, necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali;</p> <p>d) l'ampiezza della zona di rispetto delle opere pubbliche necessarie ad integrare la finalità delle opere stesse o a soddisfare prevedibili esigenze future;</p> <p>e) gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento essenziali.</p> <p>2. Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le</p>

<sup>26</sup> **LEGGE PROVINCIALE BOLZANO 11 agosto 1997, n. 13 "Legge urbanistica provinciale" (B.U. 16 settembre 1997, n. 44, suppl. n. 1)**

			<p>diretrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche, le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti, nonché la topografia sociale del centro urbano, in modo da assicurare le migliori condizioni di abitabilità, di vita e di lavoro.</p> <p>3. Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da prevedere negli strumenti urbanistici dovrà tenersi conto delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o ricostituzione delle unità produttive, nonché della tutela del paesaggio.</p> <p>4. Ai fini di un razionale sfruttamento delle aree destinate ad opere e impianti di interesse pubblico, il dieci per cento della volumetria può essere destinato nel piano urbanistico comunale ad attività commerciale al dettaglio e/o terziaria di iniziativa privata. (...)</p> <p>5. (...)</p> <p>6. Al fine di un coerente orientamento al trasporto pubblico dello sviluppo degli insediamenti, alle richieste di modifica o di rielaborazione dei piani urbanistici comunali, che riguardino zone residenziali, produttive ecc., deve essere allegata una relazione illustrativa sulla presenza di un efficace servizio di trasporto pubblico raggiungibile a piedi o sulla possibilità di una sua istituzione, garantendo, per quanto possibile, la redditività di tale servizio.</p> <p><b>Art. 22 - Piani urbanistici intercomunali</b></p> <p>1. La Giunta provinciale, su richiesta di uno o più comuni o di propria iniziativa, può disporre, sentita la commissione urbanistica provinciale, la formazione di un piano urbanistico intercomunale comprendente il territorio di due o più comuni secondo le norme della presente legge. (...)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Contenuti Paesaggistici</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LP 16/1970</b></p> <p style="text-align: center;"><b>“Tutela del paesaggio”</b></p>		<p><b>Art. 25 - Tutela degli insiemi</b></p> <p>1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, sono sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.</p> <p>2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive. Nel caso di varianti al piano urbanistico che riguardino gli insiemi sottoposti a tutela, un rappresentante del comitato di esperti è invitato alle riunioni della</p>	<p><i>Strumento: PUC</i></p> <p><b>Art. 15 - Contenuto del piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. I piani urbanistici comunali devono riferirsi alla totalità del territorio comunale e considerare essenzialmente:</p> <p>a) le reti delle principali vie di comunicazione con gli spazi destinati a parcheggi ed alle altre attrezzature viarie, comprese le modificazioni delle strade esistenti, in modo da soddisfare le attuali e le future esigenze del traffico, della economia tipica della zona, dell'igiene, del pubblico decoro <u>e della massima valorizzazione delle bellezze naturali</u>, in vista della razionale sistemazione e dell'organico sviluppo dell'abitato;</p>

	<p>commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 4.</p> <p>(...)</p> <p><b>LP 16/1970 "Tutela del paesaggio"</b></p> <p><b>2. Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio</b></p> <p>(1) Sono costituite presso la Giunta provinciale 5) quali organi tecnico-amministrativi per la materia della tutela del paesaggio, le seguenti commissioni:</p> <p>a) Prima commissione per la tutela del paesaggio (...)</p> <p>b) Seconda commissione per la tutela del paesaggio (....)</p> <p><b>6. Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica</b></p> <p>(1) L'individuazione dei beni di cui alle lettere da ...a .. dell'articolo 1, nel piano territoriale provinciale comporta l'imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della presente legge.</p> <p>(2) Ove il progetto del piano urbanistico comunale o di successive varianti preveda nell'ambito di zone soggette a tutela paesaggistica zone destinate ad insediamenti residenziali o per insediamenti produttivi o per opere pubbliche o di interesse pubblico o per opere di cui all'articolo 12, la commissione urbanistica provinciale oltre al parere di cui all'articolo 20 dell'ordinamento urbanistico deve esprimere un distinto parere nel quale viene valutata la compatibilità della nuova destinazione urbanistica con le esigenze della tutela del paesaggio. A tale scopo la commissione urbanistica provinciale viene integrata da un esperto in materia di conservazione della natura nominato su proposta dell'assessore competente per la tutela del paesaggio.</p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 18. – Assistenza</b></p> <p>(1) Per i vincoli imposti a norma della presente legge non è dovuto alcun indennizzo.</p> <p>(2) L'Amministrazione provinciale favorisce <u>l'educazione al rispetto del paesaggio e la divulgazione delle norme di</u></p> <p><u>tutela ed agevola l'attività di enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di</u></p> <p><u>tali finalità mediante contributi o sussidi</u></p>	<p>b) ...</p> <p>c) le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico e quelle destinate a <u>formare spazi di uso pubblico o sottoposti a speciali vincoli o a particolari servitù, o, infine, necessarie alla valorizzazione delle bellezze naturali;</u></p> <p>(...)</p> <p>2. Nella impostazione del piano devono essere oggetto di particolare studio le <u>diretrici di sviluppo dell'abitato, la giacitura e le caratteristiche geologiche del suolo, le condizioni microclimatiche, le caratteristiche delle attività economiche locali prevalenti, nonché la topografia sociale del centro urbano, in modo da assicurare le migliori condizioni di abitabilità, di vita e di lavoro.</u></p> <p>3. Nella delimitazione territoriale dei futuri insediamenti da prevedere negli strumenti urbanistici dovrà tenersi conto delle esigenze della difesa del suolo e delle riserve idriche, del razionale sfruttamento del suolo e della conservazione o ricostituzione delle unità produttive, <u>nonché della tutela del paesaggio.</u></p> <p>5. (...)</p> <p>6. Al fine di un coerente orientamento al trasporto pubblico dello sviluppo degli insediamenti, alle richieste di modifica o di rielaborazione dei piani urbanistici comunali, che riguardino zone residenziali, produttive ecc., deve essere allegata una relazione illustrativa sulla presenza di un efficace servizio di trasporto pubblico raggiungibile a piedi o sulla possibilità di una sua istituzione, garantendo, per quanto possibile, la redditività di tale servizio.</p> <p><b>Art. 25 - Tutela degli insiemi</b></p> <p>1. Insiemi di elementi (Ensemble), in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate, come pure i parchi e giardini con edifici, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d'acqua, sono sottoposti nel piano urbanistico a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale.</p> <p>2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'imposizione della tutela degli insiemi e istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive. Nel caso di varianti al piano urbanistico che riguardino gli insiemi sottoposti a tutela, un rappresentante del comitato di esperti è invitato alle riunioni della commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 4.</p> <p>3. <u>Entro due anni dall'entrata in vigore dei criteri di cui al comma 2, i comuni predispongono un elenco degli immobili da sottoporre alla tutela degli insiemi e</u></p>
--	--	---

<b>Contenuti Strategici</b>	<p><u>e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità.</u> L'Amministrazione provinciale può inoltre favorire lo studio, la conservazione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico</p> <p>ai sensi della presente legge, mediante il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e progettazione ad esperti, nonché mediante la concessione di contributi o sussidi da erogarsi direttamente ai proprietari, possessori o detentori o affidando il compito agli enti ed organizzazioni di cui sopra. Per le stesse categorie di beni, <u>l'Amministrazione provinciale può, inoltre, effettuare direttamente spese per proteggere, conservare, sistemare e risanare l'ambiente naturale e paesaggistico, nonché per disporre la realizzazione di progetti vegetazionali allo scopo di un migliore inserimento paesaggistico di infrastrutture viarie, zone produttive e residenziali e di spazi di verde pubblico.</u> 28)</p> <p>(3) L'amministrazione può concedere, quando lo reputi necessario, per la natura e la durata dell'assistenza di cui al comma precedente, contributi annui. Per l'attuazione di tali compiti, nonché per la disciplina dei rapporti patrimoniali, l'Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con i proprietari.</p> <p>(4) Per la conservazione a lungo termine di beni di cui alle lettere a), c) ed e) del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione provinciale ha facoltà di effettuare contratti d'acquisto o d'affitto a lunga scadenza. Per l'acquisto o affitto di zone vincolate, da parte di Comuni od associazioni protezionistiche legalmente riconosciute, l'Amministrazione provinciale può concedere un contributo fino al 50% dell'importo del contratto d'acquisto o d'affitto.</p> <p><b>22/bis.</b> - (1) <u>La Provincia sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale il territorio provinciale, mediante la redazione del piano Opaesaggistico o del piano territoriale provinciale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali.</u></p>	<p>provvedono all'adozione della relativa variante al piano urbanistico, ai sensi del dell'articolo 21, comma 1. A partire dall'adozione della delibera vige la salvaguardia di cui all'articolo 74, comma 2.</p> <p>(...)</p> <p><b>LP 16/1970 "Tutela del paesaggio"</b></p> <p><b>Art. 1 - Oggetto della tutela del paesaggio</b></p> <p>(...)</p> <p>(3) Se gli strumenti urbanistici prevedono nelle zone soggette a tutela specifica ai sensi del comma precedente nuovi insediamenti, <u>il disegno degli edifici deve rispettare le esigenze estetiche riferite agli edifici stessi, e, pur evitando una facile imitazione di forme tradizionali e pittoresche, deve essere in armonia con l'ambiente naturale che si intende salvaguardare, avendo fondamentale riguardo agli aspetti estetici e dimensionali dei nuovi edifici da realizzare.</u></p> <p><b>1/ter.</b></p> <p>(1) Il piano urbanistico comunale deve essere integrato da <u>un allegato grafico nel quale vengono evidenziati i vincoli paesaggistici imposti ai sensi del precedente articolo 1/bis e con i decreti di vincolo paesaggistico</u> di cui all'articolo 4. 4)</p> <p><b>6. Coordinamento tra pianificazione urbanistica e tutela paesaggistica</b></p> <p>(7) <u>Il regolamento edilizio comunale deve contenere norme generali per la tutela del paesaggio, secondo i principi generali di cui agli articoli 11 e 14.</u> Qualsiasi provvedimento emanato dall'autorità provinciale per la tutela del paesaggio deve essere comunicato al comune competente per territorio. Nelle concessioni edilizie deve essere espressamente fatto richiamo all'autorizzazione paesaggistica con le relative prescrizioni.</p>
	<p><b>Art. 5 - Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale</b></p> <p>1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.</p> <p>2. Nel piano devono essere indicati, nelle linee fondamentali, gli obiettivi</p>	

<b>Rapporti tra                  pianificazione e                  programmazione                  e delle risorse</b>	<p>per un coordinato sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione nel territorio provinciale.</p> <p><b>Art. 51/bis - Business Location Alto Adige</b></p> <p>1. La società Business Location Alto Adige, la cui costituzione è stata autorizzata con legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, ha come scopo la promozione territoriale dell'Alto Adige come zona per insediamenti economici, così come l'incremento della produttività e di posti di lavoro qualificati, in particolar modo tramite l'insediamento di imprese produttive con possibilità di futuro sviluppo.</p> <p>(...)</p> <p>3. L'insediamento delle imprese ad opera della società Business Location Alto Adige avviene tramite la procedura contrattuale di cui all'articolo 51 e sulla base di criteri fissati dalla Giunta e che pongono particolare attenzione all'<u>insediamento di quelle imprese che, conformemente al programma provinciale per l'innovazione, operano in settori di rilievo strategico da un punto di vista politico-economico. Nelle zone produttive di interesse comunale la società Business Location Alto Adige può insediare imprese solo su richiesta o con il consenso del comune interessato.</u></p> <p>(...)</p>	
	<p><b>Art. 5 - Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale</b></p> <p>1. Il piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale contiene la pianificazione di ordine superiore, sovracomunale e riassuntiva per lo sviluppo del territorio provinciale.</p> <p>(..)</p> <p><i>Proposta di Programma Attuativo provinciale per le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate FAS: il documento costituisce la risposta della Provincia Autonoma di Bolzano alle richieste contenute nel QSN e nella delibera CIPE 166 del 21 dicembre 2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - programmazione del Fondo FAS. Il programma attuativo provinciale FAS (PAP) declina la strategia che si intende attribuire alle risorse nazionali e definisce le linee di intervento da attuare fino al 2013, in un'ottica fortemente sinergica e complementare ai programmi comunitari, nell'ambito di quanto previsto dal DUP provinciale. Il programma è soggetto a Valutazione Ambientale. Il programma è più o meno esplicitamente interfacciato con gli strumenti di settore (difesa del suolo ecc.) che forniscono indicazioni per</i></p>	

<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>		<i>l'analisi complessiva del territorio alla base delle scelte di programmazione.</i>	
		<p><b>Art. 11 - Piani di settore</b></p> <p>1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.</p> <p>2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.</p>	<p><b>Art. 24 - Programmi pluriennali di attuazione</b></p> <p>1. L'attuazione del piano urbanistico comunale avviene sulla base di programmi di attuazione che determinano le aree e le zone o parti di esse - comprese le aree di completamento e le zone di risanamento - nelle quali debbano realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.</p> <p><b>Art. 22/bis - Piani delle zone di pericolo</b></p> <p><b>Art. 52 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente</b></p> <p>1. I comuni individuano, nell'ambito dei piani urbanistici comunali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.</p> <p>2. Per le zone di cui al precedente comma, i comuni elaborano un piano di attuazione come previsto dall'articolo 30. Detto piano di attuazione assume la denominazione di piano di recupero e deve comprendere, oltre al contenuto di cui all'articolo citato, l'indicazione per ciascun edificio del numero delle abitazioni preesistenti e del numero delle abitazioni per le quali si rende opportuno il recupero mediante uno degli interventi di cui all'articolo 59, lettere b), c), d) ed e), e le unità di intervento costituite almeno da un intero edificio compresa l'area di pertinenza.</p> <p><b>Art. 55/bis - Piano di riqualificazione urbanistica</b></p> <p>1. Il comune può individuare nel piano urbanistico comunale aree ove per necessità di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale si renda necessario nell'interesse pubblico un intervento organico ed unitario con il possibile concorso di risorse pubbliche e private. Tali zone di riqualificazione urbanistica possono essere individuate all'interno del centro edificato ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, devono avere un'estensione complessiva non inferiore a 2 ettari e non possono interessare, se non marginalmente ed in quanto necessarie per assicurare l'unitarietà e la funzionalità dell'intervento, le zone di verde agricolo. (...)</p>

<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p><b>Art. 9 - Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale</b></p> <p>1. Un esemplare del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale deve essere depositato, a libera visione del pubblico, in ogni comune della provincia.</p> <p>2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettare il piano provinciale e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano stesso.</p> <p>Art. 13 - Pubblicità ed effetti del piano di settore</p> <p>(...).</p> <p>2. Tutti gli enti sono obbligati a rispettarlo e ad eseguirlo nell'ambito delle rispettive competenze. I comuni sono tenuti a farlo rispettare e ad eseguirlo e non possono rilasciare concessioni edilizie per opere che siano in contrasto con il piano.</p> <p>3. La Giunta provinciale adegua d'ufficio i piani urbanistici comunali al piano di settore. L'ufficio centrale di urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale.</p>	<p><b>Art. 18 - Efficacia del piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. Il piano urbanistico comunale ha efficacia a tempo indeterminato.</p> <p>2. Le indicazioni del piano urbanistico comunale, del piano di attuazione e del piano di recupero nella parte in cui incidono su aree determinate e assoggettano le aree stesse a vincoli preordinati all'espropriazione o vincoli che determinano l'inedificabilità, comportano dichiarazione di pubblica utilità. Le indicazioni perdono ogni efficacia e le relative aree sono considerate verde agricolo qualora, entro dieci anni dalla data di approvazione del piano urbanistico comunale o di variante allo stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione delle aree stesse.</p>
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p><b>Art. 11 - Piani di settore</b></p> <p>1. I piani di settore trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e si possono estendere anche a parti limitate ma omogenee del territorio provinciale.</p> <p>2. I piani di settore previsti da altre leggi provinciali di settore devono adeguarsi al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale.</p>	
<b>Copianificazione Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 19 - Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. Il sindaco, prima di sottoporre il piano urbanistico comunale per l'adozione, <u>deve informare tempestivamente i rappresentanti locali delle parti sociali maggiormente rappresentative a livello provinciale sui criteri di impostazione e sulle caratteristiche essenziali del piano</u> e acquisire il loro parere.</p> <p>2. In caso d'individuazione di nuove zone per insediamenti residenziali o produttivi e di nuove aree per opere e impianti d'interesse pubblico il sindaco, qualora venga interessato verde agricolo, deve sentire al riguardo anche il parere della commissione locale per i masi chiusi, integrata da un funzionario dell'amministrazione provinciale addetto a un ufficio distrettuale dell'agricoltura o delle foreste, per un parere sull'osservanza delle direttive concernenti il razionale sfruttamento del suolo e la conservazione o ricostituzione delle unità produttive di cui al comma 3 dell'articolo 15, in armonia con l'osservanza delle altre direttive indicate nella presente legge e nella legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa.</p>	
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 17 - Allegati al piano (piano urbanistico comunale)</b></p> <p>1. Sono elementi del piano:</p> <p>(...)</p> <p>g) il rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001.</p>	

**Altri aspetti di  
interesse**

**Art. 15 - Contenuto del piano urbanistico comunale**

6. Al fine di un coerente orientamento al trasporto pubblico dello sviluppo degli insediamenti, alle richieste di modifica o di rielaborazione dei piani urbanistici comunali, che riguardino zone residenziali, produttive ecc., deve essere allegata una relazione illustrativa sulla presenza di un efficace servizio di trasporto pubblico raggiungibile a piedi o sulla possibilità di una sua istituzione, garantendo, per quanto possibile, la redditività di tale servizio.

**Art. 51/bis - Business Location Alto Adige**

1. La società Business Location Alto Adige, la cui costituzione è stata autorizzata con legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13, ha come scopo la promozione territoriale dell'Alto Adige come zona per insediamenti economici, così come l'incremento della produttività e di posti di lavoro qualificati, in particolar modo tramite l'insediamento di imprese produttive con possibilità di futuro sviluppo.

2. I principali ambiti di intervento della società sono la promozione territoriale dell'Alto Adige, l'acquisto e l'amministrazione di immobili produttivi, l'insediamento di imprese e l'urbanizzazione delle zone produttive. Gli enti competenti per le zone produttive possono delegare alla società Business Location Alto Adige l'espletamento di fasi della procedura di assegnazione e di quella contrattuale.

3. L'insediamento delle imprese ad opera della società Business Location Alto Adige avviene tramite la procedura contrattuale di cui all'articolo 51 e sulla base di criteri fissati dalla Giunta e che pongono particolare attenzione all'insediamento di quelle imprese che, conformemente al programma provinciale per l'innovazione, operano in settori di rilievo strategico da un punto di vista politico-economico. Nelle zone produttive di interesse comunale la società Business Location Alto Adige può insediare imprese solo su richiesta o con il consenso del comune interessato.

4. Ai fini dell'insediamento di imprese e dell'acquisizione di investimenti diretti di imprese, la società può, nell'ambito di un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale, acquisire, costruire o demolire, utilizzare o rendere utilizzabili immobili produttivi. La Giunta Provinciale può trasferire, anche a titolo gratuito, alla società Business Location Alto Adige la proprietà o la disponibilità di immobili.

**Art. 29 - Salvaguardia della ricettività turistica**

1. Al fine di salvaguardare la ricettività turistica nel territorio provinciale gli edifici sedi di pubblici esercizi, anche in caso di demolizione e successiva ricostruzione, non possono avere destinazione d'uso diversa.

2. Nei seguenti casi è possibile derogare al divieto di modificare la destinazione d'uso:

**Art. 128 - Ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti**

1. Allo scopo di recuperare i posti letto degli esercizi ricettivi disattivati è ammesso l'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi classificati in data 1° gennaio 1988 ai sensi della legge provinciale 18 giugno 1981, n. 15. Egualmente è ammesso l'ampliamento quantitativo degli edifici che il giorno 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere o appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attività ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al più tardi entro il 1° gennaio 2000 sono classificati quale esercizio ricettivo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58. L'ampliamento è consentito entro il numero complessivo di letti esistenti alla data del 1° gennaio 1985. Tale ampliamento non è consentito nelle zone sottoposte a divieto assoluto di costruzione per motivi paesaggistici.

2. Le zone vengono divise, oltre che in zone economicamente depresse, in zone turistiche sviluppate ed in zone fortemente sviluppate, secondo il regolamento di esecuzione alla presente legge. Il regolamento di esecuzione deve tener conto in particolare del rapporto letti/abitanti e abitanti più letti/territorio comunale.

**Art. 128/ter - Affitto di camere e appartamenti per ferie**

1. Possono essere ampliati gli edifici che dal 1° ottobre 1997 sono stati utilizzati ininterrottamente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie; l'utilizzo deve essere comprovato dalla relativa denuncia. Tenuto conto del numero dei letti risultanti dalla denuncia in data 1° ottobre 1997, la Giunta provinciale fissa ulteriori criteri e l'entità dell'ampliamento ammissibile.

2. La concessione edilizia per l'ampliamento è rilasciata previa presentazione di un atto unilaterale d'obbligo che autorizza il sindaco a far annotare nel libro fondiario il vincolo di destinazione dell'edificio all'attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per ferie. Il vincolo ha una durata di 20 anni.

3. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 2, deve essere versato a titolo di sanzione un importo corrispondente all'80 per cento del costo di costruzione. Decorso il termine di durata del vincolo, in caso di cessazione dell'attività deve essere annotato il vincolo di cui all'articolo 79.

**Art. 129 - Conservazione di esercizi alberghieri storici**

1. Il vincolo della destinazione d'uso di esercizi alberghieri storici può essere disposto nel piano urbanistico comunale.

**CAPO IX - IL VERDE AGRICOLO, ALPINO E BOSCO ...**

### **3.4.7 LEGGE REGIONALE dell'UMBRIA n. 28 del 10 aprile 1995e ss.mm.ii.**

#### **“Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”**

##### Sintesi Critica

---

La LR 28/1995 “Norme in materia di pianificazione territoriale e urbanistica” è parte del quadro normativo che regola il sistema della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica nella Regione Umbria insieme alla LR 11/2005 «Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale».

Essa si inserisce in una “vicenda urbanistica” regionale che dal dopoguerra ad oggi si presta ad essere schematizzata in fasi coincidenti con l'emanazione di leggi di riforma in materia urbanistica: dal dopoguerra alla legge regionale 40 del 1975; dalla L.R. 40/75 alle leggi di riforma della metà degli anni '90 (L.R. 28/95 e L.R. 31/97); dalle leggi di riforma della metà degli anni '90 ad oggi (LR 27/2000; LR 11/2005).

Per quanto concerne gli strumenti d'area vasta, l'orientamento espresso della Regione dell'Umbria è stato da sempre quella di integrare in un unico strumento i contenuti di pianificazione territoriale ed urbanistica con quelli propri della pianificazione paesaggistica.

Già nel primo Piano urbanistico territoriale regionale poi aggiornato con la LR 27/2000, erano infatti presenti in maniera sostanziale “ragioni” di tipo ambientale che conformavano indirizzi di assetto territoriale.

Con la legge regionale n. 28 del 95 è stato riaffermato e affidato ai piani di area vasta il criterio di priorità e di coordinamento delle pianificazioni “specialistiche”, che, con l'introduzione, ad opera della L.142/90 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, risultano essere sia di iniziativa regionale che provinciale.

La legge regionale 28 del 95 ha avuto il merito di costituire un primo riferimento per la pianificazione di livello regionale e provinciale, pur rappresentando un quadro normativo incompleto, avendo rimandato ad altro atto legislativo la ridefinizione dei contenuti e delle procedure di approvazione dei Piani regolatori comunali, oltremodo necessaria ai fini della definizione del sistema di relazioni che si deve instaurare tra PTCP e PRG, soprattutto allorché è al PTCP che è attribuito il valore di piano paesaggistico, ai sensi della L. 431/85.

A fronte di una recente legge sulla pianificazione urbanistica comunale, la LR 11/2005 che definisce la nuova forma del P.R.G. (copianificazione, premialità urbanistiche e compensazioni, superamento del concetto di standard urbanistico tradizionale), la LR 28/1995, figlia in una fase di grande interesse e dinamicità in campo urbanistico e amministrativo (L. 142/1990), richiede ormai di essere rivista adeguando ruoli, competenze degli enti e contenuti dei piani preposti al governo del territorio nell'area vasta ai nuovi riferimenti e orientamenti.

Il presente studio, come detto, intende fornire strumenti e indicazioni utili a sciogliere alcuni importanti quesiti concernenti livelli, competenze e strumenti di pianificazione per il governo del territorio nell'area vasta in Umbria.

Per le valutazioni e i commenti relativi alla LR 28/95 si rimanda al Cap. 2 del Vol. 1 “L'Esperienza Umbra. Riflessioni sulla L.R. 28/95” e al Cap. 2 di questo 2° Volume “Riflessioni sull'esperienza della L.R. 28/95: questionari ed interviste”.

**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>UMBRIA</b>	<b>Livello Regionale<sup>27</sup></b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale<sup>30</sup></b>	<b>Livello Comunale<sup>28</sup></b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento: PUT</i></p> <p><i>Validità: 10 anni</i></p> <p><b>Art. 4 - Finalità</b></p> <p>1. Il PUT regola l' assetto e l' uso del territorio regionale, perseguendo i seguenti obiettivi:</p> <p>a) tutela e valorizzazione delle peculiarità ambientali, culturali, economiche e sociali del territorio;</p> <p>b) sviluppo equilibrato degli insediamenti relativi alle attività produttive, residenziali e socio-culturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, secondo i criteri economici ed ecologici d' uso del suolo e delle risorse ambientali regionali;</p> <p>c) controllo delle dinamiche di trasformazione delle strutture insediative, produttive e relazionali, con particolare riguardo ai loro effetti sull' ambiente naturale e socioculturale.</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><i>Validità: 10 anni</i></p> <p><b>Art. 12 – Piano Territoriale di coordinamento</b></p> <p>1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione di settore provinciale con valenza territoriale.</p>	<p><i>Strumento: PRG</i></p> <p><i>Validità: .....</i></p> <p><b>Art 2 - Definizione e componenti del piano regolatore generale</b></p> <p>1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale [...]</p> <p>2. Il PRG è composto da:</p> <p>a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale, con particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT) e al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale [...]</p> <p>b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio, considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari qualitativi e quantitativi da quest'ultima definiti e con specifica attenzione alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali degli interventi.</p>
<b>Contenuti Paesistici</b>	<p><i>Strumento: PUT</i></p> <p><b>Art. 5 - Contenuti</b></p> <p>3. [...]. Il PUT:</p> <p>a) individua le risorse presenti nel territorio regionale che per la loro rilevanza economico - sociale o ecologico - ambientale o storico - culturale costituiscono patrimonio di interesse regionale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;</p> <p>b) indica i territori regionali ad elevata sensibilità ambientale, quali le zone di interesse naturalistico,</p>	<p><i>Strumento: PTCP</i></p> <p><b>Art. 12 – Piano Territoriale di coordinamento</b></p> <p>2. Il PTCP ha valore di piano paesaggistico ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.</p> <p><b>Art. 14 - Elementi</b></p> <p>1. Il PTCP è costituito da:</p> <p>[...]</p> <p>e) le norme di attuazione del piano, contenenti i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e per l' adeguamento dei piani di livello</p>	<p><i>Strumento: PRG</i></p> <p><b>Art 2 - Definizione e componenti del piano regolatore generale</b></p> <p>1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune [...] stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.</p>

<sup>27</sup> Gli articoli relativi a questa colonna sono tratti dalla **LEGGE REGIONALE UMBRIA 10 aprile 1995, N. 28 "Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica"**

<sup>28</sup> Gli articoli relativi a questa colonna sono tratti dalla **LEGGE REGIONALE UMBRIA 22 febbraio 2005, N. 11 "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale"**

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>paesistico, archeologico e storico artistico, nonché le aree protette, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;</p>	<p>comunale, nonché la specificazione delle disposizioni immediatamente prevalenti in materia paesistica e ambientale sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;</p> <p>f) uno studio di compatibilità ambientale a scala territoriale;</p> <p>g) l'individuazione degli interventi che per la loro rilevanza debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale;</p>	
<b>Contenuti Strategici</b>	<p><b>Art. 5 - Contenuti</b></p> <p>1. Il PUT è lo strumento di pianificazione e programmazione dell'intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale.</p> <p>2. Il PUT:</p> <p>a) disciplina e configura l'assetto territoriale regionale tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strutture produttive e insediative, nonché delle reti infrastrutturali;</p> <p>b) stabilisce gli indirizzi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse regionale e fissa le modalità per il loro perseguimento;</p> <p>c) coordina le scelte regionali con quelle di carattere sovregionale.</p>	<p><b>Art. 13 - Contenuti</b></p> <p>1. Il PTCP, compatibilmente con i contenuti del PUT:</p> <p>a) indica l'assetto del territorio provinciale, individuando le trasformazioni territoriali necessarie per lo sviluppo socioeconomico provinciale, definendone la compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse locali e costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione ed attuazione delle previsioni contenute nel PUT;</p> <p>b) coordina le scelte e gli indirizzi contenuti negli atti di programmazione e pianificazione degli Enti locali;</p> <p>c) valuta gli effetti ambientali e socioeconomici che le previsioni di piano possono complessivamente determinare.</p>	<p><b>Art. 3 - Parte strutturale del PRG</b></p> <p>2. Il PRG, parte strutturale, illustra:</p> <p>a) l'idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in rapporto alle componenti strutturali e prospettandone la realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature, nello spazio rurale e nello spazio urbano;</p> <p>b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché delle indicazioni del PTCP;</p> <p>c) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole in riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di degrado;</p> <p>d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in quelle di tutela e valorizzazione dell'insediamento storico, in quelle di mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell'assetto funzionale e morfologico dell'insediamento esistente e in quelle relative a nuovi insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.</p>
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<p><b>Art. 1 - Finalità della legge</b></p> <p>1. La presente legge: [...]</p> <p>d) stabilisce il raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale con quelli della programmazione economica e sociale.</p>	<p><b>Art. 15 - Consorzio dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del PTCP</b></p> <p>1. La Provincia predispone il documento preliminare di PTCP, tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di</p>	<p><b>Art 4 - Parte operativa del PRG</b></p> <p>1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale motiva la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali.</p>

	<p><b>Art. 3 - Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e sociale e quelli della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. In coerenza con le previsioni degli articoli 6, 19 e 20 dello Statuto, gli strumenti della programmazione socioeconomica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province contengono il quadro degli interventi con rilevanza territoriale, compatibili con gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione territoriale regionale e provinciale.</p> <p><b>Art. 25 - Organizzazione</b></p> <p>1. Per la definizione dell'organizzazione e delle dotazioni del SITO, nonché delle principali procedure regionali ad essi connesse, la Giunta regionale predispone entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un progetto di organizzazione comprensivo delle modifiche della pianta organica regionale ritenute necessarie e del regolamento interno del SITO stesso, disponendo in ordine alla dotazione finanziaria.</p>	<p>programmazione economica, territoriale e ambientale, nonché dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane e nel rispetto del PUT.</p> <p><b>Art. 21 - Progetti speciali territoriali di iniziativa regionale e provinciale</b></p> <p>1. I progetti speciali territoriali costituiscono strumenti esecutivi per la realizzazione di interventi e di opere di rilevante interesse territoriale che richiedono, al fine di una loro organica ed ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, della Provincia, dei Comuni, di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di amministrazioni statali.</p> <p>[...]</p> <p>3. I progetti speciali territoriali:</p> <p>a) individuano gli ambiti fondiari interessati e le caratteristiche degli interventi e delle opere previsti, disciplinandone la realizzazione;</p> <p>b) individuano i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi e ne stabiliscono tempi, modalità esecutive e di gestione, risorse economiche, strumenti operativi e finanziari.</p> <p>4. Il progetto speciale territoriale è costituito da:</p> <p>[...]</p> <p>f) una relazione economica e finanziaria, che esprima anche una valutazione sugli effetti economici e sociali previsti con la realizzazione delle opere.</p>	<p><b>Art 12 - Partecipazione dei privati</b></p> <p>1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione proponendo i piani attuativi o i programmi urbanistici, con i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime. [...]</p> <p><b>Art. 5 - Piano comunale dei servizi</b></p> <p>1. Il comune [...] si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.</p> <p>2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo [...].</p> <p>3. Le norme regolamentari prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.</p> <p><b>Art. 28 - Attuazione del PRG tramite programma urbanistico</b></p> <p>1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG prevede, ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, la disciplina di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.</p> <p>[...]</p> <p>4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.</p> <p>[...]</p> <p>7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al</p>
--	--	---	---

		<p>livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene [...] il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.</p> <p><b>Art. 71 - Incentivazione di forme associative fra i comuni</b></p> <p>1. La Giunta regionale:</p> <p>a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale;</p> <p>b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;</p> <p>c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma associata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 tenendo conto della dimensione demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione.</p> <p>2. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER.</p> <p><b>Art. 72 - Norma finanziaria</b></p> <p>1. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 19, comma 1 e all'articolo 33, comma 1 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia".</p> <p>2. Agli oneri previsti all'articolo 71 commi 1 e 2 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia".</p> <p>3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 3.291,00 euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale di base 05.1.015 denominata "Interventi in materia di urbanistica" di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 euro con riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata "Contributi per interventi di edilizia abitativa e</p>
--	--	---

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

			<p>riqualificazione urbana”.</p> <p><b>4.</b> Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.</p> <p><b>5.</b> La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.</p>
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<b>Art. 22 – Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali</b>		
	<p><b>1.</b> Per le finalità di cui agli artt. 1 e 4 è istituito presso l' Area operativa assetto del territorio il “Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali” (SITO)</p>		
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<b>Art. 11 - Piani regionali di settore e Piano urbanistico territoriale</b>		
	<p><b>1.</b> I piani regionali di settore con rilevanza territoriale, predisposti dalla Giunta regionale, sono definiti mediante la elaborazione di documenti grafico - descrittivi, che evidenziano il grado di coerenza con le prescrizioni del PUT.</p>		
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<b>Art. 10 - Efficacia</b>		
	<p><b>1.</b> I contenuti del PUT sono vincolanti per la pianificazione provinciale e comunale e, nei casi stabiliti dalle norme tecniche di attuazione, per qualsiasi soggetto pubblico e privato.</p>		
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<b>Art. 11 - Piani regionali di settore e Piano urbanistico territoriale</b>	<b>Art. 19 – Piani provinciali di settore</b>	<b>Art. 5 - Piano comunale dei servizi</b>
	<p><b>1.</b> I piani regionali di settore con rilevanza territoriale, predisposti dalla Giunta regionale, sono definiti mediante la elaborazione di documenti grafico - descrittivi, che evidenziano il grado di coerenza con le prescrizioni del PUT.</p>		
		<p><b>1.</b> I piani di settore, con specifica rilevanza territoriale di competenza della Provincia, qualora contengano previsioni non compatibili con il PTCP, sono adottati ed approvati come varianti di quest' ultimo con le procedure dell' art. 16.</p> <p><b>Art. 26 – Piani urbanistici comprensoriali</b></p> <p><b>1.</b> I Piani urbanistici comprensoriali adottati dalle Province o dalle Associazioni dei Comuni di cui le Province abbiano preso atto [...] sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla precedente normativa.</p> <p><b>2.</b> I PUC approvati dalla Regione equivalgono a PTCP per l'ambito territoriale considerato [...].</p>	<p><b>1.</b> Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.</p> <p><b>2.</b> Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.</p> <p><b>3.</b> Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.</p> <p><b>4.</b> Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del PCS.</p>
<b>Art. 20 – Piani particolareggiati esecutivi di iniziativa regionale e provinciale</b>			
<p><b>1.</b> Il PUT ed il PTCP possono essere attuati, nei limiti di cui rispettivamente all' art. 5 ed all' art. 13, mediante piani particolareggiati esecutivi di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.</p> <p><b>2.</b> Il PUT ed il PTCP stabiliscono obiettivi, contenuti ed elementi dei piani particolareggiati esecutivi, di rispettiva competenza.</p>			

**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p><b>Art. 21 – Progetti speciali territoriali di iniziativa regionale e provinciale</b></p> <p>1. I progetti speciali territoriali costituiscono strumenti esecutivi per la realizzazione di interventi e di opere di rilevante interesse territoriale che richiedono, al fine di una loro organica ed ordinata attuazione, l' iniziativa integrata e coordinata della Regione, della Provincia, dei Comuni, di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di amministrazioni statali.</p> <p>2. Il PUT o il PTCP individuano gli interventi e i relativi ambiti territoriali la cui attivazione è affidata ad un progetto speciale territoriale.</p>		
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 22 – Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali</b></p> <p>2. Il SITO coordina la propria attività con quella degli altri Osservatori presenti presso la Regione e presso gli Organi centrali dello Stato, nonché con gli organismi delle Province e dei Comuni, ove presenti, preposti ai sistemi informativi territoriali.</p>		
	<p><b>Art. 5 - Contenuti</b></p> <p>1. Il PUT è lo strumento di pianificazione e programmazione dell' intero territorio regionale e costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale, per la pianificazione urbanistica comunale e per i piani di settore regionali con valenza territoriale.</p>	<p><b>Art. 12 – Piano Territoriale di coordinamento</b></p> <p>3. Il PTCP costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina generale di assetto del territorio provinciale limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce, altresì, il riferimento per la verifica di compatibilità della pianificazione comunale.</p> <p><b>Art. 15 - Concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del PTCP</b></p> <p>3. La Provincia dà notizia ai Comuni e alle Comunità montane competenti per territorio dell' avvio del procedimento di formazione del PTCP, fissando i modi attraverso i quali i Comuni e le Comunità montane partecipano i loro programmi e formulano proposte, anche mediante apposite conferenze di servizi.</p>	<p><b>Art. 10 - Conferenza di copianificazione</b></p> <p>1. Il comune, sulla base del documento programmatico convoca per la presentazione delle valutazioni o proposte la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.</p> <p>[...]</p> <p>3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di pervenire all'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione.</p>
	<b>Valutazione Ambientale</b>	<p>Con la Dgr 767/2007 si dettagliano i sistemi di conoscenze e valutazioni di cui all'art. 8 della LR 11/2005, relativamente ai piani urbanistici e territoriali.</p>	
<b>Altri aspetti di interesse</b>			

### 3.4.8 LEGGE REGIONE MARCHE n. 34 del 5 agosto 1992

#### “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”

##### Sintesi Critica

---

La legge 34/1998 vigente nella Regione Marche propone un assetto pianificatorio non allineato rispetto al quadro delle esperienze legislative più avanzate nel contesto nazionale, in particolare per quanto concerne la pianificazione comunale, il pieno recepimento dei nuovi principi del governo del territorio e del Codice Urbani. È stato per questo stilato, e per ora solo adottato, un disegno di legge che modifica la LR 34 introducendo importanti innovazioni di cui si riporta una sintesi in calce al testo. Va comunque segnalato il buon livello di attuazione della pianificazione urbanistica e territoriale, che vede i molti piani locali già adeguati agli strumenti sovraordinati.

Il governo del territorio, ai sensi della LR 34/1998, è articolato nei tre livelli:

- regionale, il cui strumento sono il PIT (Piano di inquadramento territoriale), di natura territoriale-strategica, che definisce i rapporti con i documenti di Programmazione socio-economica regionale, e da un PPAR che concerne i beni paesaggistici e ambientali. Il PIT è stato redatto con l'obiettivo di coniugare politiche ambientali e sviluppo, ponendo attenzione alla valutazione integrata territoriale e ambientale delle trasformazioni indotte dal modello pensato a sostegno dello sviluppo economico regionale (modello reticolare). Il PIT (2000) ha un approccio non “regolativo” ma di coordinamento e indirizzo, incentrato su “principi guida” e “indirizzi di pianificazione”.
- provinciale, dove i PTC (Piano territoriale di coordinamento) recepiscono e attuano gli indirizzi regionali. Tutti i piani provinciali ad oggi sono stati redatti e approvati.
- comunale, dove i PRG ai sensi della legge, sono ancora redatti con le modalità previste della 1150/42, marcando un arretramento rispetto all'evoluzione normativa di molte altre regioni italiane.

Tutti i piani PIT, PTC e PRG possono avere **valenza conformativa**: sono infatti immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.

Il PIT esprime contenuti di **valore strategico** ed è strettamente connesso alla **programmazione** socio-economica; contiene progetti di natura strategica (molti di natura infrastrutturale) ed è riferimento per gli strumenti di programmazione negoziata e per i piani di settore regionali.

Il PIT svolge inoltre un importante ruolo di **raccordo tra “pianificazioni separate”** attraverso indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi settoriali ed intersettoriali, di interesse regionale, oltre a coordinare e armonizzare i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere pubbliche a scala regionale.

Il sistema della pianificazione delle Marche prevede la piena partecipazione di tutti i livelli al governo del territorio a partire dagli strumenti regionali a quelli comunali; anche in questo il PIT svolge in questo un ruolo importante essendo stato elaborato applicando sistematicamente il metodo della **copianificazione**.

La **valenza paesaggistica** è appannaggio del PPAR, ma le sue indicazioni sono raccolte e dettagliate nei PTC e nei PRG. La pianificazione paesaggistica delle Marche non è ancora stata adeguata alle riforme introdotte dal Codice Urbani. Il PPAR fornisce i parametri utili all'analisi valutativa delle incidenze paesistico - ambientali dei principali piani, programmi o progetti regionali

di settore già approvati o in corso di approvazione. Anche il PIT contribuisce alla definizione del sistema di **valutazione ambientale** regionale, sia proponendo criteri di valutazione ambientali e territoriali sia un "tavolo di valutazione unico", finalizzato a semplificare i processi. La Regione Marche ha recentemente legiferato in materia di valutazione ambientale strategica ( LR n. 6/2007).

## **Il Disegno di Legge Regionale 156/2007**

Nella Regione Marche è stato approvato un disegno di Legge che modifica la LR 34/92.

Le principali innovazioni introdotte riguardano al pianificazione comunale, mentre gli strumenti di pianificazione territoriale vengono interessati marginalmente, principalmente attraverso gli obbligatori adeguamenti alle novità introdotte dalla modifica dell'art. V della costituzione e al Codice Urbani.

Tra le principali innovazioni si possono indicare:

- il principio di copianificazione tra Regione, Provincia e Comuni delle scelte fondamentali del governo del territorio (conferenze di copianificazione, accordi territoriali, inchieste pubbliche; possibilità di reciproca modifica tra piani di diverso livello);
- l'attuazione del principio di sussidiarietà di cui al nuovo articolo 118 della Costituzione nel campo della pianificazione urbanistica, con la conseguente attribuzione di gran parte delle funzioni ai Comuni;
- l'integrazione preventiva del principio di sostenibilità ambientale negli strumenti della pianificazione urbanistica;
- l'articolazione del Piano Urbanistico Comunale in parte strutturale (di valore programmatico, non conformativo), operativa e regolamento;
- la marginalizzazione del ricorso all'espropriazione e l'introduzione, al suo posto, della perequazione urbanistica, da attuare tra proprietà comunque interessate dalle aree da trasformare;
- il superamento dell'attuale logica soltanto quantitativa degli standard in favore della previsione di altri di qualità urbana ed ecologico ambientale;
- la più ampia partecipazione di cittadini e associazioni alla elaborazione delle scelte urbanistiche superando l'attuale sistema delle sole osservazioni successive all'adozione dei piani.

Per quanto concerne specificamente il livello territoriale vengono individuati tra gli strumenti di competenza regionale il PPAR, il PIT ma anche il Piano di Bacino e di Assetto Idrogeologico.

Viene previsto l'adeguamento del PPAR al Codice Urbani e di conseguenza dei piani provinciali e comunali. Viene introdotta, quale ulteriore strumento a supporto di pianificazione regionale, provinciale e comunale la Rete Ecologica.

La norma sul PTC della LR 34/92 è stata integrata rafforzando e specificando il ruolo di coordinamento e indirizzo sovracomunale delle Province, che promuove forme di collaborazione tra comuni in ambiti significativi e accordi territoriali per realizzare interventi infrastrutturali, di natura e ecologica e paesaggistica. Il PTC può inoltre assumere il ruolo di piano strutturale comunale, o, a seguito di opportune intese, valore dei piani di settore di competenza di altre amministrazioni, come previsto dal D.Lgs 112/1998.

Al problema della necessaria compatibilità e coesistenza tra gli ordinari strumenti di pianificazione

territoriale e la pianificazione di settore la legge risponde prevedendo che Regione e Provincia, per quanto di loro competenza, in sede di conferenza di pianificazione e di accordi territoriali rilevino le incongruenze tra piani comunali con i PPAR, PIT, PTC e i piani di settore. Ulteriore interessante strumento di coordinamento è previsto con la possibilità di coordinamento tra province per gestire in modo ottimale le aree di confine (conferenza di pianificazione indetta dalla G.Regionale).

Fonti:

- LEGGE REGIONE MARCHE 5 agosto 1992, n. 34, "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"
- "Città e Regioni - Marche, al via il Piano Territoriale" di Gianni Moreschi - Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n. 28 del 12 luglio 1999
- Relazione sul disegno di Legge Regionale 156/2007 – Giunta Regionale Marche – 2005
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>MARCHE<sup>29</sup></b>	<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>		
	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento:</i> PIT</p> <p><b>Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale</b></p> <p>1. Il piano di inquadramento territoriale (PIT) stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.</p> <p>2. A tale scopo il PIT:</p> <p>a) formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di sviluppo economico;</p> <p>b) detta indirizzi generali per la pianificazione territoriale infraregionale e indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi settoriali ed intersettoriali, di interesse regionale;</p> <p>c) coordina e armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere pubbliche a scala regionale di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o di aziende o società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi.</p> <p>d) individua i sistemi funzionali del territorio a scala regionale;</p> <p>e) definisce gli elementi dell'armatura territoriale a scala regionale, quali le grandi strutture e linee di comunicazioni viarie, ferroviarie, marittime ed aree, i</p>	<p><i>Strumento:</i> PTC</p> <p><b>Art. 12 - Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali</b></p> <p>1. I piani territoriali di coordinamento (PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indicano:</p> <p>a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;</p> <p>b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione;</p> <p>c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico - forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;</p> <p>d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;</p> <p>e) l'indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del piano territoriale di coordinamento, tra cui eventuali piani, programmi o progetti di scala intercomunale;</p> <p>f) i criteri ai quali i comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un</p>	<p><i>Strumento:</i> PRG</p> <p><b>Art. 14 - Strumenti urbanistici generali comunali</b></p> <p>1. Gli strumenti urbanistici generali comunali sono costituiti esclusivamente dai piani regolatori generali ai sensi della L. 1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i contenuti e le procedure di cui alla presente legge.</p> <p><b>Art. 15 - Contenuti del piano regolatore generale</b></p> <p>1. Il piano regolatore generale indica essenzialmente:</p> <p>a) la rete delle principali vie di comunicazione;</p> <p>b) la divisione del territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'art. 19, evidenziando le scelte relative alle direttrici di espansione, alle previsioni di completamento, al recupero urbanistico - edilizio, alle zone agricole, alla localizzazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ed alla tutela delle risorse ambientali;</p> <p>c) la determinazione dei vincoli e delle caratteristiche costruttive generali da osservare in ciascuna zona, con particolare riguardo alle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;</p> <p>d) le norme per l'attuazione del piano;</p> <p>e) la previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi pubblici individuati dal piano, per i comuni non obbligati a dotarsi di PPA.</p>

<sup>29</sup> **LEGGE REGIONALE MARCHE 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"**  
(B.U. 6 agosto 1992, n. 68 - bis)

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

L.R. 29 aprile 1996, n. 16 (B.U. 9 maggio 1996, n. 32)

L.R. 24 febbraio 1997, n. 18 (B.U. 4 marzo 1997, n. 17)

L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (B.U. 26 maggio 1999, n. 54)

L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 (B.U. 14 ottobre 1999, n. 99)

L.R. 16 agosto 2001, n. 19 (B.U. 23 agosto 2001, n. 93)

L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (B.U. 10 marzo 2005, n. 25)

L.R. 16 dicembre 2005, n. 34 (B.U. 19 dicembre 2005, n. 114)

L.R. 12 giugno 2007, n. 6 (B.U. 21 giugno 2007, n. 55)

**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Contenuti Paesaggistici</b>	<p>centri di interscambio modale di persone e merci, le strutture portuali, annonarie e distributive, gli impianti e le reti per l'energia e le telecomunicazioni, le sedi ed i centri tecnologici e di altra natura.</p>	<p>ordinato sviluppo insediativo.</p> <p>2. I PTC possono essere adottati e approvati dalle province anche in assenza di uno o più dei piani previsti nel comma 1.</p>	<p>2. Il piano regolatore generale può individuare le aree ed i beni da assoggettare a vincoli preordinati alla espropriazione, oppure limitarsi a dettare al riguardo, in tutto o in parte, disposizioni di massima, rinviando al piano attuativo per i servizi di cui all'art. 20 la loro specifica individuazione.</p> <p>3. I comuni possono individuare le zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o di recupero, con riferimento alle quali possono limitarsi a definire le destinazioni d'uso complessive, la distribuzione dei ca-ricchi insediativi e la dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona, rimettendo agli strumenti urbanistici attuativi le ulteriori prescrizioni.</p>
	<p><i>Strumento:</i> PPAR</p> <p><b>Art. 7 - Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale e autorizzazione paesistica</b></p> <p>1. Resta ferma la competenza della giunta regionale in materia di dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio ai sensi dell'articolo 63 ter delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPAR.</p> <p><b>Art. 8 - Contenuti del piano paesistico ambientale regionale</b></p> <p>1. Il piano paesistico ambientale regionale (PPAR), sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse umane, storiche, culturali, paesistiche, ambientali, naturalistiche e alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la loro tutela e valorizzazione.</p> <p>2. Il piano in particolare:</p> <p>a) individua le fondamentali tipologie territoriali per la conservazione dei caratteri essenziali del paesaggio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, costiere, fluviali e agricole, nonché agli agglomerati storici;</p> <p>b) individua i gradi di pericolosità geologica del territorio regionale;</p> <p>c) individua le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina ai fini della difesa del suolo, della bonifica e trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste;</p> <p>d) individua le zone di particolare interesse paesistico-ambientale,</p>	<p><i>Strumento:</i> PTC</p> <p><b>Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC</b></p> <p>1. All'attuazione del PPAR, del PIT e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.</p> <p>2. I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.</p> <p><b>Art. 5 - Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali</b></p> <p>1. Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6.</p> <p>2. Sono altresì delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza</p>	<p><i>Strumento:</i> PRG</p> <p><b>Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC</b></p> <p>1. All'attuazione del PPAR, del PIT e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.</p> <p>2. I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.</p> <p><b>Art. 6 - Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali</b></p> <p>1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui territorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:</p> <p>a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;</p> <p>b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;</p>

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>includendovi il complesso degli ambiti territoriali sottoposti al regime di tutela di cui alla L. 1497/39, risultante dai beni e dalle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge stessa, nonché dei beni e delle aree vincolati per effetto del quinto comma dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nel testo di cui all'art. 1 della L. 431/85;</p> <p>e) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche, da destinare alla costituzione di parchi regionali e riserve naturali o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della LR 30 dicembre 1974, n. 52.</p> <p>3. Il piano paesistico ambientale regionale formula indirizzi e direttive per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento a zone territoriali omogenee:</p> <p>a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesistico;</p> <p>b) le tipologie di trasformazione ed uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;</p> <p>c) i limiti e i rapporti che definiscono condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico-vegetazionali, ecologici ed antropici esistenti;</p> <p>d) le iniziative da promuovere e favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche ad esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.</p> <p><b>Art. 64 - Piani territoriali paesistici</b></p> <p>1. La giunta regionale predispone i piani territoriali paesistici dopo aver acquisito il parere obbligatorio del comitato regionale per il territorio e sentiti i comuni interessati.</p>	<p>regionale riguardanti:</p> <p>a) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali, anche ricadenti in zone limitrofe;</p> <p>b) le altre funzioni delegate alla Regione dall'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e non delegate ai comuni dall'articolo 6 della presente legge;</p> <p>c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 6 e l'adozione dei necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi;</p> <p>d) i pareri previsti dal primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di predisposizione ed approvazione degli elenchi delle bellezze naturali e dei piani paesistici ai sensi degli articoli 63 e 64 della presente legge, nonché le competenze di cui agli articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge 431/1985.</p>	<p>c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.</p> <p>2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle coperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.</p> <p>3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiore al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla legge 1497/1939..</p> <p>4. Ferme restando le deleghe previste dalla LR 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 1497/1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio..</p>
<p><b>Contenuti Strategici</b></p>	<p><b>Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale</b></p> <p>1. Il piano di inquadramento territoriale (PIT) stabilisce le <u>linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.</u></p>		

<p style="text-align: center;"><b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b></p>	<p><b>Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale</b></p> <p>1. Il piano di inquadramento territoriale (PIT) stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.</p> <p>a. A tale scopo il PIT:</p> <p>a) formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di sviluppo economico;</p> <p>b) detta indirizzi generali per la pianificazione territoriale infraregionale e indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi settoriali ed intersettoriali, di interesse regionale;</p> <p>c) coordina e armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere pubbliche a scala regionale di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o di aziende o società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi.</p> <p>(...)</p>		<p><b>TITOLO VI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE</b></p> <p><b>Art. 41 - Funzione del PPA</b></p> <p>1. Il programma pluriennale di attuazione (PPA), delimita le aree e le zone in cui devono realizzarsi, nei tempi e modi indicati dal presente titolo, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previste dagli strumenti urbanistici generali dando priorità alle aree non sature dotate di opere di urbanizzazione ed alle aree con strumenti urbanistici particolareggiati approvati.</p> <p><b>Art. 42 - Validità del PPA</b></p> <p>1. Gli strumenti urbanistici generali, anche a livello intercomunale, si attuano nei tempi stabiliti dal PPA le cui previsioni sono riferite ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b></p>	<p><b>Art. 56 - Riunioni dei comitati</b></p> <p>1. Alle riunioni dei comitati, su invito dei rispettivi presidenti, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto.</p> <p>2. Gli enti locali hanno diritto di essere presenti alle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. A tal fine le segreterie dei comitati comunicano tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici.</p> <p>3. I rappresentanti degli enti locali debbono assentarsi al momento del voto.</p>	
		<p><b>Art. 54 - Comitato regionale per il territorio</b></p> <p>1. È istituito il comitato regionale per il territorio.</p>	<p><b>Art. 55 - Comitato provinciale per il territorio</b></p> <p>1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle province, ai sensi della presente legge, in ogni provincia è istituito un comitato provinciale per il territorio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b></p>	<p><b>Art. 8 - Contenuti del piano paesistico ambientale regionale</b></p> <p>3. Il piano paesistico ambientale regionale formula indirizzi e direttive per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e <u>detta norme immediatamente vincolanti</u>, indicando con riferimento a zone territoriali</p>	<p><b>Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC</b></p> <p>1. All'attuazione del PPAR, del PIT e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.</p> <p>2. I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal</p>	

Sezione INU Umbria

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>omogenee (...)</p> <p><b>Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC</b></p> <p>1. All'attuazione del PPAR, del PIT e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.</p> <p>2. <u>I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.</u></p> <p>3. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.</p>	<p>PPAR, dal PIT e dai PTC. <u>Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.</u></p> <p>3. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.</p>	
<p><b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b></p>	<p><b>Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC</b></p> <p>1. All'attuazione del <u>PPAR, del PIT</u> e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.</p> <p>2. <u>I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.</u></p>	<p><b>Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC</b></p> <p>1. All'attuazione del <u>PPAR, del PIT e dei PTC</u> concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.</p> <p>2. <u>I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.</u></p> <p>3. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.</p>	

<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p>3. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.</p> <p><b>Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale</b></p> <p>(...)</p> <p>2. A tale scopo il PIT:</p> <p>a) formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di sviluppo eco-nomico;</p> <p>b) <u>detta indirizzi generali per la pianificazione territoriale infraregionale e indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi settoriali ed intersettoriali, di interesse regionale;</u></p> <p>c) <u>coordina e armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali</u> e di opere pubbliche a scala regionale di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o di aziende o società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi.</p>		
	<p><b>Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC</b></p> <p>1.All'attuazione del PPAR, del PIT e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.</p> <p>2.I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.</p> <p>3.Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.</p> <p><b>Art. 22 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR</b></p> <p>1.La giunta regionale predispone lo schema del piano. A tal fine acquisisce le proposte formulate dalle province che tengano conto delle indicazioni fornite dalle conferenze provinciali delle autonomie e assume dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti ed interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo ed incidenza regionale.</p> <p><b>Art. 25 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC</b></p> <p>1. Alla predisposizione e adozione dei PTC provvedono le province. Le province assicurano, fin dalla fase iniziale di predisposizione del piano, la partecipazione dei comuni. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo. (..)</p> <p>3. Lo schema del PTC è sottoposto a parere della conferenza provinciale delle autonomie. Fino alla data di istituzione della conferenza, sullo schema adottato la provincia richiede ai comuni e alle comunità montane, prefissando un congruo termine, pareri. Possono, altresì, essere presentate osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 22 e dal comma 1 dell'articolo 23.</p> <p><b>Art. 54 - Comitato regionale per il territorio</b></p> <p>1.È istituito il comitato regionale per il territorio.</p> <p><b>Art. 55 - Comitato provinciale per il territorio</b></p> <p>1.Per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle province, ai sensi della presente legge, in ogni provincia è istituito un comitato provinciale per il territorio.</p>		

<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><b>Art. 56 - Riunioni dei comitati</b></p> <p>1. Alle riunioni dei comitati, su invito dei rispettivi presidenti, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto.</p> <p>2. Gli enti locali hanno diritto di essere presenti alle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. A tal fine le segreterie dei comitati comunicano tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici.</p> <p>3. I rappresentanti degli enti locali debbono assentarsi al momento del voto.</p> <p><b>Art. 60 - Conferenza dei comitati per il territorio</b></p> <p>1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato convoca almeno una volta l'anno la conferenza dei componenti del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio in seduta congiunta, della quale assume la presidenza.</p> <p>2. In tale sede si esaminano i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio al fine di garantire, in particolare, l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio delle funzioni medesime.</p>
	<p><b>Art. 9 - Elaborati del piano paesistico ambientale regionale</b></p> <p>1. Il PPAR è costituito da:</p> <p>a) la realizzazione sulle caratteristiche e sullo stato del territorio regionale, articolata in parti riferentesi ai principali fattori geofisici, botanico-vegetazionali, ecologici, antropici e culturali del paesaggio e dell'ambiente.</p> <p>b) l'inventario sistematico dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché degli altri vincoli aventi particolare rilevanza ambientale nel territorio della regione;</p> <p>c) <u>i parametri fondamentali per l'analisi valutativa delle incidenze paesistico - ambientali dei principali piani, programmi o progetti regionali di settore già approvati o in corso di approvazione;</u></p> <p>d) la relazione conclusiva sugli obiettivi di tutela e valorizzazione del piano;</p> <p>e) le disposizioni per l'attuazione del piano;</p> <p>f) gli allegati tecnici, statistici e cartografici.</p>
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 52 - Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province</b></p> <p>1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province con la presente legge è istituito un apposito fondo. Tale fondo è finalizzato alla concessione dei contributi per il potenziamento delle strutture e per il personale necessari all'esercizio delle funzioni medesime.</p> <p><b>Art. 53 - Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni</b></p> <p>1. Allo scopo di favorire la redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPAR, del PIT e dei PTC è istituito un fondo regionale per la concessione di contributi sulle spese a tal fine occorrenti.</p> <p>2. Con apposito atto amministrativo consiliare sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma</p>

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -



### 3.5.1 LEGGI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

**n. 45 del 22 Dicembre 1989, “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”**

**n.8 del 25 Novembre 2004, “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”**

#### Sintesi Critica

---

La LR 45/1989 della Regione Sardegna ha un'impostazione tradizionale, risalendo la sua stesura all'epoca delle leggi urbanistiche di “prima generazione”. Essa è affiancata dalla più recente legge 8/2004 sulla tutela paesaggistica dell'isola, resa necessaria dalle straordinarie pressioni trasformative cui le sue coste sono sottoposte.

La legge 45/89 articola gli **strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale** nei tre livelli:

- regionale: dispositivo di tutela e governo del territorio è il Quadro Regionale di coordinamento territoriale, composto di vari parti; le Direttive, indirizzi regionali con carattere più urbanistico che territoriale, (ad. es. definiscono limiti di densità edilizia) e privi di valore strategico, gli schemi di assetto, relativi a determinati settori d'intervento e/o a determinate zone del territorio regionale (mai elaborati). Il PPR (Piano paesistico Regionale), unico piano di area vasta vigente nella Regione, è il primo Italia ad essere stato redatto e approvato ai sensi del Codice Urbani (2006).
- provinciale: i PUP (Piani Urbanistici Provinciali) in applicazione dell'art. 16 così come modificato dall'art. 72 della L.R. 9/1996 ha valenza di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000. Il PUP ha quindi funzione di tutela e coordinamento sovra comunale in coerenza con le direttive e i vincoli regionali e il Piano paesaggistico regionale. La legge statuisce che la pianificazione provinciale è subordinata agli atti della pianificazione regionale e non ha corso in assenza di esse.
- comunale: il PUC (Piano Urbanistico Comunale) ricalca il modello della 1150/1942 e deve essere redatto in conformità ai PUP; sono previsti anche piani urbanistici intercomunali. Particolarmente approfondita nella legge è la procedura per la compatibilità ambientale-paesaggistica dei PUC.

Le procedure di formazione e approvazione dei Piani non prevedono processi di copianificazione e partecipazione, ma bensì il tradizionale l'iter di pubblicazione-osservazioni-controdeduzioni. E' stato però inserito tra gli strumenti di attuazione del piano comunale l'accordo di programma.

E' stato approvato nel 2006 il Piano Paesaggistico Regionale, cogente su ogni altro strumento e direttamente prescrittivo per il livello comunale, pionieristico in campo nazionale nell'applicazione del Dlgs 42/2004. Nell'ambito del PPR particolarmente approfondite e di interesse le norme in difesa delle coste, direttamente cogenti sui PUC.

Per quanto concerne i rapporti tra pianificazione e programmazione essi non sono esplicitati dalla legge: nella prassi il Documento Strategico Regionale Preliminare, che disegna gli scenari di sviluppo regionali, si fonda sui quadri conoscitivi, valutativi e propositivi degli strumenti di pianificazione e programmazione già esistenti (PTP; Piani Bacino ecc.).

Fonti:

- Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>SARDEGNA<sup>30</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento:</i> direttive, vincoli, gli schemi di assetto territoriale</p> <p><b>Art. 3 - Strumenti e livelli della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. Sono strumenti per l'uso e la tutela del territorio:</p> <p>a) a livello regionale:</p> <p>1) il Piano paesaggistico regionale;</p> <p>2) le <u>direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale</u>. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani o schemi di assetto relativi a determinati settori d'intervento e/o a determinate zone del territorio regionale. <u>Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale.</u></p> <p><b>Art. 5 - Direttive e vincoli regionali, schemi di assetto territoriale</b></p> <p>1. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività urbanistica, la Regione emana direttive per la formazione, l'adeguamento, la gestione degli strumenti urbanistici.</p> <p>2. Le <u>direttive stabiliscono criteri e modalità per il dimensionamento dei piani di cui all'articolo 4.</u></p> <p>3. Le direttive inoltre prevedono: i <u>limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza</u> tra i fabbricati nonché i rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi da osservarsi all'atto della formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.</p> <p>4. Fino all'approvazione delle direttive di cui al presente articolo rimangono in vigore le norme di cui al decreto dell'Assessore regionale dell'urbanistica del 20 dicembre 1983, n. 2266/U.</p>	<p><i>Strumento:</i> PUP</p> <p><b>Art. 3 - Strumenti e livelli della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. Sono strumenti per l'uso e la tutela del territorio (...)</p> <p>b) a livello provinciale:</p> <p>1) i piani urbanistici provinciali o subprovinciali.</p> <p><b>Art. 16 - Pianificazione provinciale</b></p> <p>1. La Provincia, con il piano urbanistico provinciale, redatto anche per settori di intervento, <u>nel rispetto della pianificazione regionale</u>, individua specifiche normative di coordinamento con riferimento ad <u>ambiti territoriali omogenei</u>:</p> <p>a ) per l'uso del territorio agricolo e costiero;</p> <p>b) per la salvaguardia attiva dei beni ambientali e culturali;</p> <p>c) per l'individuazione e regolamentazione dell'uso delle zone destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali di interesse sovracomunale;</p> <p>d) per le attività ed i servizi che per norma regionale necessitano di coordinamento sovracomunale;</p> <p>e) per la viabilità di interesse provinciale;</p> <p>f) per le procedure relative alla determinazione della compatibilità ambientale dei progetti che prevedono trasformazioni del territorio.</p> <p><u>2. La pianificazione provinciale è subordinata agli atti della pianificazione regionale e non ha corso in assenza di esse.</u></p> <p><b>Art. 18 - Piano Urbanistico della Comunità Montana</b></p> <p>1. Le Comunità montane, in armonia e nel rispetto del Piano paesaggistico regionale, delle direttive e dei vincoli di cui all'articolo 5 e della pianificazione provinciale, possono dotarsi dei piani di cui alla legge 3</p>	<p><i>Strumento:</i> PUC</p> <p><b>Art. 3 - Strumenti e livelli della pianificazione territoriale</b></p> <p>1. Sono strumenti per l'uso e la tutela del territorio (...)</p> <p>c) a livello comunale:</p> <p>1) i piani urbanistici comunali;</p> <p>2) i piani urbanistici intercomunali.</p> <p><b>Art. 19 - Contenuti del piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. Il piano urbanistico comunale prevede:</p> <p>a) un'analisi della popolazione con l'indicazione delle possibili soluzioni assunte a base della pianificazione;</p> <p>b) le attività produttive insediate nel territorio comunale con la relativa dotazione di servizi;</p> <p>c) la prospettiva del fabbisogno abitativo;</p> <p>d) la rete delle infrastrutture e delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria;</p> <p>e) la normativa di uso del territorio per le diverse destinazioni di zona;</p> <p>f) l'individuazione delle unità territoriali minime da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuativa anche in accordo con il successivo punto i);</p> <p>g) l'individuazione delle porzioni di territorio comunale da sottoporre a speciali norme di tutela e di salvaguardia;</p> <p>h) l'individuazione degli ambiti territoriali ove si renda opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, nonché dei manufatti e complessi di importanza storico-artistica ed ambientale, anche non vincolati dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497;</p> <p>i) le norme e le procedure per misurare la compatibilità ambientale dei progetti di trasformazione</p>

<sup>30</sup> LEGGE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 22 Dicembre 1989, n. 45 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale"

LEGGE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 25 Novembre 2004, n. 8 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale"

	<p>5. La Regione stabilisce, in riferimento <u>a determinate zone del territorio, particolari e specifici vincoli urbanistici</u> necessari al conseguimento di obiettivi in materia di difesa del suolo, conservazione, tutela ed utilizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse generale.</p> <p>6. <u>È in facoltà della Regione di dotarsi di uno o più schemi di assetto territoriale come espressione coordinata delle direttive e dei vincoli, per settori di intervento e per determinate zone del territorio regionale.</u></p> <p>7. Gli schemi di assetto territoriale potranno prevedere, tra l'altro: la determinazione del fabbisogno obiettivo; la rete delle principali linee di comunicazione di interesse regionale; i criteri per la scelta delle aree da destinare ad insediamenti residenziali produttivi, artigianali, commerciali e turistici o da tutelare sotto il profilo paesaggistico e ambientale.</p> <p><b>Art. 7 - Direttiva per i centri storici</b></p> <p>1. Al fine di tutelare i valori della identità regionale depositati nell'insediamento storico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita direttiva istituisce e coordina presso gli enti locali "laboratori per il recupero" anche attraverso il ricorso a professionisti e tecnici esterni all'Amministrazione.</p> <p>2. Il laboratorio per il recupero dei centri antichi e dell'insediamento minore ha compiti di:</p> <p>a) catalogazione della predisposizione di tecniche di recupero relativamente alla struttura fisica degli abitati;</p> <p>b) formulazione di modelli, progetti di settore e procedure d'intervento rapportate alle tipologie edilizie, ai materiali ed agli elementi arredo urbano;</p> <p>c) indagine tipologica e funzionale dei manufatti in relazione alle trasformazioni storicamente intervenute ed alle modificazioni possibili;</p> <p>d) predisposizione di tipologie di intervento standard e di contratti-</p>	<p>dicembre 1971, n. 1102.</p> <p>urbanistica e territoriale, ricadenti nel territorio comunale;</p> <p>l) il Regolamento edilizio</p>
--	---	--

	<p>tipo.</p> <p><b>Art. 8 - Direttiva per le zone agricole</b></p> <p>1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, la Regione emana apposita direttiva di salvaguardia del territorio agricolo che individui quelle parti nelle quali gli interventi sono subordinati a pianificazione paesistica.</p> <p>2. Fino alla predisposizione del piano paesaggistico regionale valgono, per le aree individuate così come stabilito al comma precedente, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 12.</p> <p><b>Art. 9 - Direttiva per le aree urbane</b></p> <p>1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, individua e norma con apposita direttiva le aree urbane che, per la loro complessità strutturale, per la loro composizione amministrativa e per la loro rilevanza all'interno del territorio regionale, necessitano di coordinamento sovracomunale.</p> <p>2. La direttiva dovrà individuare i perimetri provvisori di tali aree urbane; stabilire i criteri e le norme di pianificazione; designare il soggetto amministrativo per la redazione e la gestione dello schema di assetto dell'area urbana.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>Contenuti paesaggistici</b></p> <p style="text-align: center;"><b>LR n. 8/2004,</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.</i></p>	<p><b>Strumento: PPR</b></p> <p><b><u>LR n. 8/2004</u></b></p> <p><b>Art. 1 Pianificazione paesaggistica regionale</b></p> <p>2. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento, per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, provinciale e locale ed assume i contenuti di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004.</p> <p>3. In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.</p>	<p><b>Art. 33 - Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio</b></p> <p>3. Le commissioni provinciali di cui <u>all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,</u> e di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale, durano in carica cinque anni, operano presso gli uffici circoscrizionali dell'Assessorato regionale competente in materia di bellezze naturali e cessano dalle loro funzioni novanta giorni dopo l'insediamento del Consiglio regionale di nuova elezione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Contenuti strategici</b></p>			

<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>			<p><b>Art. 23 - Programma pluriennale di attuazione</b></p> <p>1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.</p> <p>2. Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i Comuni della Sardegna inclusi in un apposito elenco allegato alle direttive di cui all'articolo 5.</p> <p>3. I Comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.</p>
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 28 - Accordo di programma</b></p> <p>1. I soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistico-territoriale previsti dall'articolo 2 della presente legge, possono stipulare con soggetti pubblici e privati accordi di programma finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi.</p> <p>2. La serie di opere ed interventi oggetto dell'accordo di programma deve essere finalizzata all'obiettivo primario di crescita economica e produttiva del territorio interessato ed in particolare all'incremento della base occupativa diretta ed indiretta.</p> <p>3. L'accordo di programma, se accompagnato dagli elaborati tecnici necessari, è uno strumento attuativo della pianificazione urbanistica territoriale vigente. Esso previa adozione del consiglio comunale competente per territorio, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il C.T.R.U. di cui all'articolo 31.</p> <p>4. Qualora l'accordo di programma interessi territori di più Comuni, esso è adottato con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni interessati.</p> <p>5. Il complesso degli interventi previsti dall'accordo di programma si attua con le stesse procedure del piano particolareggiato e del piano di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 21.</p> <p>6. Qualora il piano attuativo di cui al comma precedente comporti modifiche del piano urbanistico comunale, esso è soggetto alle procedure di approvazione proprie delle varianti di piano.</p> <p>6 bis. L'accordo di programma è successivo e attuativo rispetto alla pianificazione paesistica del territorio interessato. Esso regola le modalità degli interventi relativi a dimensioni ampie di territorio attraverso l'individuazione preventiva e concordata dei criteri attraverso cui si realizzano: la pianificazione pluriennale degli interventi sul territorio, l'integrazione e l'intersettorialità degli interventi produttivi, le utilità generali ai fini dello sviluppo e della occupazione nell'ambito e in coerenza del piano generale di sviluppo della Regione.</p> <p>6 ter. Gli accordi di programma debbono risultare reciprocamente garantiti nei tempi, nelle modalità e nei risultati delle diverse fasi attuative.</p> <p>6 quater. Il coordinamento generale dei soggetti pubblici e privati intervenienti è garantito dalla Regione, che opera con la partecipazione degli enti locali interessati.</p> <p><b>Art. 28 bis - Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale</b></p> <p>1. Qualora l'accordo di programma, come definito nel precedente articolo 28, presupponga significative iniziative economiche, insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale, caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nell'area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatoria regionale, esso è approvato con apposito provvedimento di legge.</p>		
			<p><b>Art. 21 - Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale</b></p> <p>1. Gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale o intercomunale sono:</p> <p>a) il piano particolareggiato;</p> <p>b) il piano di lottizzazione convenzionata;</p> <p>c) il piano per gli insediamenti produttivi;</p> <p>d) il piano per l'edilizia economica e</p>

			<p>popolare;</p> <p>e) le concessioni ed autorizzazioni edilizie.</p> <p>2. Gli strumenti di cui ai punti a), b), c) e d), sono approvati, secondo le procedure di cui all'articolo precedente, con deliberazione del consiglio comunale in conformità a quanto previsto dal piano urbanistico comunale e <u>nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione</u> ai sensi dell'articolo 5 e secondo i contenuti previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p><b>Art. 23 - Programma pluriennale di attuazione</b></p> <p>1. Le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai programmi pluriennali.</p> <p>2. Sono obbligati a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione tutti i Comuni della Sardegna inclusi in un apposito elenco allegato alle direttive di cui all'articolo 5.</p> <p>3. I Comuni non obbligati hanno facoltà di dotarsi del programma pluriennale di attuazione.</p>
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>			<p><b>Art. 19 - Contenuti del piano urbanistico comunale</b></p> <p>(....)</p> <p>2. Il piano deve considerare l'intero territorio comunale e può prevedere vincoli su aree e beni determinati per la razionale e coordinata sistemazione di spazi destinati ad uso pubblico e per la realizzazione di opere, im-pianti ed attrezzature di interesse pubblico.</p>
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>		<p>Il PUP in applicazione dell'art. 16 della L.R. 45/89, così come modificato dall'art. 72 della L.R. 15.02.1996, n.9, ha valenza di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>	
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 29 - Condotta urbanistica</b></p> <p>1. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica.</p> <p>2. La condotta urbanistica è un organo tecnico del Comune e svolge funzioni di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici necessari per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Inoltre svolge funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati alla attività di trasformazione urbanistica del territorio.</p> <p>3. La condotta urbanistica è composta da:</p> <p>a) il capo dell'ufficio tecnico del Comune;</p>		

<b>Valutazione Ambientale</b>	<p>b) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza in scienze agrarie o forestali o geologia;</p> <p>c) un impiegato del Comune con funzioni di segretario.</p> <p>4. Alle figure di cui ai punti a) e c) si provvede con personale di ruolo del Comune, per il punto b) il Comune attiva una consulenza a convenzione con uno o più professionisti specializzati iscritti al relativo ordine professionale. Questi ultimi non possono esercitare nel territorio comunale attività professionale in materia urbanistica per conto di soggetti privati per tutta la durata della Convenzione.</p>
	<p><b><u>LR n. 8/2004</u></b></p> <p><b>5 Studio di compatibilità paesistico-ambientale</b></p> <p>1. I piani urbanistici dei comuni, i cui territori ricadono nella fascia costiera di duemila metri dalla linea di battaglia marina, devono contenere lo studio di compatibilità paesistico ambientale quale documento finalizzato a:</p> <p>a) supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico-ambientali;</p> <p>b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e dei caratteri paesaggistici;</p> <p>c) definire i criteri guida per lo studio di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base della elaborazione dei piani attuativi.</p> <p>2. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato al PUC deve prevedere:</p> <p>a) il quadro conoscitivo del territorio comunale derivato dalla rappresentazione ed analisi dei principali tematismi di carattere geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, paesaggistico e storico-culturale;</p> <p>b) il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture;</p> <p>c) l'individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio ed interesse ai fini delle esigenze di tutela e valorizzazione;</p> <p>d) il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità delle localizzazioni;</p> <p>e) la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente e della relativa normativa d'attuazione.</p> <p>3. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere:</p> <p>a) l'indicazione degli insediamenti previsti con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l'analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati;</p> <p>b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni;</p> <p>c) le concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi ovvero per minimizzarne e compensarne l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio.</p> <p>4. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE (V.A.S.) concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente.</p> <p>5. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale relativo agli strumenti urbanistici generali viene sottoposto all'esame ed approvazione della Giunta regionale previo favorevole parere del Comitato tecnico regionale dell'urbanistica.</p> <p>6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1999) e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>7. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999, riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti.</p>

<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>Art. 29 - Condotta urbanistica</b></p> <p>1. Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e nei consorzi fra gli stessi può essere istituita, previo nulla osta del competente Assessorato regionale, la condotta urbanistica.</p> <p>2. La condotta urbanistica è un organo tecnico del Comune e svolge funzioni di consulenza e predisposizione di elaborati tecnici necessari per la pratica attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Inoltre svolge funzioni di servizio e supporto informativo per gli utenti interessati alla attività di trasformazione urbanistica del territorio.</p> <p>3. La condotta urbanistica è composta da:</p> <p>a) il capo dell'ufficio tecnico del Comune;</p> <p>b) da uno o più esperti di pianificazione urbanistica e territoriale laureati in ingegneria o architettura o in giurisprudenza in scienze agrarie o forestali o geologia;</p> <p>c) un impiegato del Comune con funzioni di segretario.</p> <p>4. Alle figure di cui ai punti a) e c) si provvede con personale di ruolo del Comune, per il punto b) il Comune attiva una consulenza a convenzione con uno o più professionisti specializzati iscritti al relativo ordine professionale. Questi ultimi non possono esercitare nel territorio comunale attività professionale in materia urbanistica per conto di soggetti privati per tutta la durata della convenzione.</p> <p><b><u>LR n. 8/2004</u></b></p> <p><b>Art. 2 - Piano Paesaggistico Regionale - Procedure</b></p> <p>4. Al fine di conseguire l'aggiornamento periodico del PPR la Giunta provvede al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della qualità del paesaggio.</p> <p>5. Al fine di promuovere una più incisiva adeguatezza ed omogeneità della strumentazione urbanistica a tutti i livelli, l'Amministrazione regionale procede ad un sistematico monitoraggio e comparazione dell'attività di pianificazione urbanistica, generale ed attuativa, mediante l'attivazione di un Osservatorio della pianificazione urbanistica e qualità del paesaggio in collaborazione con le Università e con gli ordini ed i collegi professionali interessati.</p>
-----------------------------------	--

### 3.5.2 LEGGE REGIONALE del MOLISE n. 24 del 1 dicembre 1989

#### “Disciplina dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali”

##### Sintesi Critica

Nella Regione Molise non sono presenti leggi regionali in materia di urbanistica e governo del territorio.

Non è previsto il piano territoriale regionale, se non come piano paesistico.<sup>31</sup>

In Molise è stato avviato nel 2005 un processo di innovazione della pianificazione paesistica, che era caratterizzata da 8 piani territoriali di area vasta a valenza paesistico-ambientale, riferiti ad insiemi di comuni che formano ambiti di paesaggio. La revisione si fonda sulla costruzione di un quadro conoscitivo (Atlante Fotografico del Paesaggio Molisano) per l'intero territorio e sull'esigenza di unificare le norme contenute nei piani d'area vasta vigenti (relative ai movimenti di terra, ai muri di sostegno, alle opere idrauliche, alle cave ed attività estrattive, alle discariche e alle finiture edilizie) in tre categorie: a) norme prescrittive, indicative, norme che rimandano ad altre norme, di classificazione, di salvaguardia, di progetto; b) relative al tipo di impatto (a scala grande, media, piccola); c) riferite al tipo di interesse paesaggistico (pericolosità geologica e aspetti percettivo, naturalistico, storico, urbanistico, architettonico, di uso produttivo-agricolo dei suoli).<sup>32</sup>

MOLISE <sup>33</sup>	Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione		
	Livello Regionale	Livello Provinciale/ sovracomunale	Livello Comunale
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>			
<b>Strumenti di valenza Paesistica</b>	<p><i>Strumento:</i> <b>Piano territoriale paesistico-ambientale</b></p> <p><i>Validità:</i> indeterminata</p> <p><b>Art. 2 – La pianificazione territoriale paesistico-ambientale</b></p> <p><b>1.</b> Il Piano territoriale paesistico-ambientale regionale è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme dei Piani territoriali paesistico-ambientali di</p>		

<sup>31</sup> “Atlante della Pianificazione Territoriale” a cura di Valeria Lingua – D.U.P.T. Università degli Studi di Firenze Marzo 2008

<sup>32</sup> “La nuova pianificazione paesaggistica” di Attila Peano, Angioletta Voghera con il contributo della Commissione Nazionale Paesaggio e Ambiente

<sup>33</sup> **LEGGE REGIONALE MOLISE 1 dicembre 1989, N. 24 "Disciplina dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali"**

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 20 marzo 1992, n. 12 (B.U. 1 aprile 1992, n. 6)*

*L.R. 12 aprile 1995, n. 14 (B.U. 15 aprile 1995, n. 8)*

*L.R. 22 settembre 1999, n. 31 (B.U. 1 ottobre 1999, n. 18)*

	<p>area vasta formati per iniziativa della Regione in riferimento a singole parti del territorio regionale.</p> <p><b>2.</b> I primi Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta comunque comprendono i territori dichiarati di notevole interesse pubblico con il decreto del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 18 aprile 1985 e 17 luglio 1985.</p> <p><b>Art. 4 – Contenuti</b></p> <p><b>1.</b> I piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta hanno i seguenti contenuti:</p> <p>a) individuazione - descrittiva e cartografica secondo specifici tematismi - degli elementi di cui all'articolo 2, esplicitandone i caratteri costitutivi;</p> <p>b) valutazione - in riferimento ad un'articolazione dei valori secondo criteri tematici e/o d'insieme - degli elementi individuati;</p> <p>c) definizione delle diverse modalità della tutela e della valorizzazione, in relazione ai caratteri costitutivi degli elementi, al loro valore ed in riferimento a categorie di uso antropico;</p> <p>d) individuazione di casi e situazione di degrado e di alterazione e dei relativi interventi di recupero e di ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e di valorizzazione;</p> <p>e) formulazione di prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia;</p> <p>f) individuazione degli eventuali scostamenti tra prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore nonché gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento dell'adozione del Piano.</p>		
<b>Contenuti Strategici</b>			
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>	<p><b>Art. 13 - Norma finanziaria</b></p> <p><b>1.</b> L'onere relativo alla stesura del Piano paesistico-ambientale regionale per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio - di cui all'art. 1 del Capo I della presente legge - graverà sul capitolo n. 6400 del bilancio 1989. Per gli esercizi futuri alla copertura degli oneri si provvederà con la stessa legge approvativa di bilancio.</p>		
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 11 – Piani paesistici esecutivi di ambito</b></p> <p><b>1.</b> La Giunta Regionale provvede alla formazione ed approvazione dei Piani paesistici, esecutivi di ambito, sulla base dei relativi indirizzi progettuali definiti dai Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta.</p>		

**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<b>Art. 8 – Efficacia</b>  <b>1.</b> I contenuti dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta relativi alla lettera a) dell'articolo 4 equivalgono a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497 del 1939.  <b>2.</b> Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell'attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale; tutte le trasformazioni fisiche e d'uso previste dai Piani urbanistici e da Piani e programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere compatibili con le prescrizioni dei Piani.  <b>3.</b> Dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione dei progetti dei Piani da parte della Giunta Regionale e fino all'approvazione definitiva dei Piani medesimi da parte del Consiglio Regionale, è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alle vigenti leggi in materia urbanistica.
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<b>Art. 11 – Piani paesistici esecutivi di ambito</b>  <b>1.</b> La Giunta Regionale provvede alla formazione ed approvazione dei Piani paesistici, esecutivi di ambito, sulla base dei relativi indirizzi progettuali definiti dai Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta.
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	
<b>Valutazione Ambientale</b>	
<b>Altri aspetti di interesse</b>	

### **3.5.3 LEGGE REGIONALE dell'ABRUZZO n. 18 del 12 aprile 1983**

**“Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo” e ss.mm.ii.**

**LEGGE REGIONALE dell'ABRUZZO n. 5 del 28 marzo 2006 (modifica della LR 2/2003)**

**“Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III del DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42”**

#### Sintesi Critica

---

La legge della Regione Abruzzo è una delle più longeve, risalendo al 1983. In particolare l'assetto pianificatorio comunale è ancora improntato al modello del tradizionale piano regolatore.

Il governo del territorio della Regione Abruzzo è articolato nei tre livelli regionale, provinciale e comunale:

- Al livello regionale strumento di riferimento è il QRR (Quadro di Riferimento Regionale), costituente la proiezione territoriale del Programma di sviluppo Regionale; esso definisce indirizzi e direttive per le politiche di pianificazione regionale. Il QRR è ispirato al concetto di piano-processo, e costituisce il quadro di riferimento, coerenza e verifica per ogni tipo di trasformazione territoriale. Esso non ha valore paesistico attribuito invece al PRP.
- A livello provinciale vige invece il Piano Territoriale, articolazione territoriale del Q.R.R. a livello di ciascuna provincia e degli ambiti specificati dalla legge.
- A livello comunale strumento di riferimento è il P.R.G. (Piano Regolatore Generale), di impostazione tradizionale.

Il Piano Regionale Paesistico attualmente vigente approvato nel 1990, è un piano di settore ai sensi dell'art.6 della L.R. 12 aprile 1983, n.18 e del D.L.gs 431/1985. Con un protocollo d'intesa tra la Regione e le quattro Province approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.297 del 30 aprile 2004 si è costituito un "gruppo di progettazione" (ufficio del Piano), composto dai rappresentanti della Regione e delle Province per l'impostazione del nuovo Piano Paesaggistico Regionale in adeguamento al Codice Urbani.

#### **Progetto di Legge Regionale (DGR 907/C del 09/08/2006)**

La Regione Abruzzo ha elaborato e sta discutendo un disegno di legge per la riforma urbanistica regionale. Vengono di seguito illustrati alcuni degli aspetti innovativi da essa introdotti.

Conferenza di pianificazione. Sostituisce la conferenza dei servizi. Questo organismo è finalizzato alla valutazione del documento preliminare, alla base degli atti di pianificazione proposti dai soggetti pubblici territorialmente interessati (si pensi ai Prg). Nell'ambito della conferenza di pianificazione a differenza della conferenza dei servizi, tutti gli enti interessati possono esprimere il loro parere e stabilire una sorta di griglia all'interno della quale il successivo piano deve necessariamente muoversi. Qualora le prescrizioni della conferenza venissero disattese, può scattare la revoca anche parziale del piano stesso.

Accordi con i privati. Gli enti pubblici possono concludere accordi con imprese e proprietari privati per realizzare progetti e iniziative «di rilevante interesse per la collettività». Ciò significa prevedere negli strumenti pianificatori tutti i dettagli e i termini del «contratto» tra il Comune e i privati. Necessaria la massima pubblicità per consentire l'eventuale opposizione di soggetti terzi interessati.

Confronto concorrenziale. La legge regionale in fase di approvazione adotta un altro sistema per promuovere l'iniziativa privata. Il confronto concorrenziale si ha in quelle porzioni di territorio interessate a processi di riqualificazione ai quali sono interessati più operatori, pubblici o privati. Si apre una sorta di concorso al quale possono aderire tutti gli interessati, avanzando proposte ai Comuni corredate da studio di fattibilità, progetto preliminare e studio sul sistema insediativo. L'ente, alla scadenza di un termine prefissato è tenuto a scegliere le idee migliori, a stipulare un accordo con i soggetti e ad avviare di conseguenza le opere proposte, come se si fosse davanti a un piano attuativo.

Paut, Osservatorio e Carta dei Luoghi. Tra le altre novità «minori» della legge urbanistica abruzzese spiccano i Paut, l'Osservatorio per l'attuazione delle nuove disposizioni e la Carta dei luoghi. I Comuni, approvando i piani regolatori, possono dotarsi dei piani comunali della armatura urbana e territoriale (Paut) che costituiscono riferimento essenziale per l'elaborazione di altri strumenti di settore come il piano traffico, mobilità e parcheggi o il piano energetico. L'Osservatorio, costituito presso la direzione regionale territorio e ambiente, servirà a verificare (nel primo anno di entrata in vigore) la corretta attuazione da parte dei Comuni dei processi innovativi introdotti. Infine la «Carta dei luoghi e dei paesaggi» è una banca dati unica per le emergenze storiche e i rischi geologici, già approvata dalla Giunta, che diverrà punto di riferimento per tutti gli enti pubblici.

Fonti:

- LR 12 aprile 1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo" Rapporto Dal Territorio 2007 – INU
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU
- "GUIDA EDILIZIA E TERRITORIO - Norme/regioni –" Primo sì al ddl sull'urbanistica" di Gabriele Mastellarini" - Il Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio - n.35 del 11 settembre 2006

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>ABRUZZO<sup>34</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento: Q.R.R.</i></p> <p><b>Art. 3 - Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.). Contenuti</b></p> <p>1. Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente art. 1 in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il Quadro di Riferimento Regionale costituisce la proiezione territoriale del programma di Sviluppo Regionale, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.</p> <p>2. Il Q.R.R. ha come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo. <u>Esso definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio.</u> A questo fine il Q.R.R., direttamente o mediante i piani e i progetti di cui al successivo art. 6, che ne costituiscono parte integrante:</p> <p>a) individua ed articola eventuali ambiti sub-provinciali coincidenti con una o più U.L.S.S. in riferimento ai quali devono essere redatti i Piani Territoriali;</p> <p>b) individua le aree di preminente interesse regionale per la presenza di risorse naturalistiche, paesistiche, archeologiche, storico-artistiche, agricole, idriche ed energetiche, per la difesa del suolo, specificandone la eventuale esigenza di formare oggetto di Progetti Speciali Territoriali di cui al successivo art. 6;</p> <p>c) fornisce i criteri di salvaguardia e di utilizzazione delle risorse medesime;</p> <p>d) stabilisce obiettivi relativi alla consistenza demografica, all'occupazione nei diversi settori produttivi e definisce di conseguenza, la dimensione degli insediamenti re-sidenziali e produttivi per la Provincia o per gli ambiti eventuali di cui alla precedente lettera a), individuandone le localizzazioni e le quantità fondamentali, secondo indicatori e standards di sviluppo;</p> <p>e) indica insediamenti produttivi,</p>	<p><i>Strumento: PT</i></p> <p><b>Art. 7 - Piano Territoriale</b></p> <p>1. Il Piano Territoriale costituisce l'articolazione territoriale del Q.R.R. a livello di ciascuna provincia e degli ambiti di cui alla lettera a) del 2° comma dell'art. 3.</p> <p>2. Il P.T. riguarda l'intero territorio di ciascuna Provincia o il territorio degli ambiti eventuali di cui all'art. 3, 2° comma, lett. a);</p> <p>3. Il P.T., tenendo conto degli ambiti fissati dal Q.R.R.:</p> <p>a) individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;</p> <p>b) fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;</p> <p>c) precisa ed articola, per singolo Comune le previsioni demografiche ed occupazionali e le quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali fornite dal Q.R.R. per l'intera Provincia o per gli ambiti eventuali di cui all'art. 3, comma 2°, lett. a);</p> <p>d) indica il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale;</p> <p>e) fornisce il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati, delle attrezzature di servizio pubblico e di uso pubblico di livello sovracomunale, con particolare riferimento ai parchi ed ai servizi per la sanità e l'istruzione sentiti, al riguardo, le UU.LL.SS.SS. ed i distretti scolastici competenti;</p>	<p><i>Strumento: P.R.G</i></p> <p><b>Art. 9 - Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Contenuti</b></p> <p>1. Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del piano regolatore generale, fatto salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge.</p> <p>2. Il P.R.G., con riferimento alle indicazioni del Piano territoriale disciplina l'intero territorio Comunale per un arco temporale non superiore al decennio.</p> <p>3. Il Piano Regolatore Generale:</p> <p>a) formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal P.T.;</p> <p>b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica, insediativa e socio-economica del territorio comunale;</p> <p>c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico, paesistico, archeologico, di difesa del suolo, di preminente interesse agricolo, di protezione delle risorse idriche, nonché i vincoli a protezione della viabilità e delle attrezzature ad impianti speciali o molesti, fornendo le relative prescrizioni;</p> <p>d) precisa, per il periodo di validità del piano, le previsioni di andamento demografico e di occupazione nei diversi settori produttivi;</p> <p>e) indica la quota di fabbisogno residenziale da soddisfare mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e con nuove costruzioni;</p> <p>f) distribuisce e articola sul territorio le aree idonee a soddisfare il fabbisogno residenziale previsto alla precedente lettera e);</p> <p>g) localizza ed articola le aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e agricoli, alle sedi delle attività terziarie, agli insediamenti turistici, precisando le quantità esistenti e quelle in progetto;</p> <p>h) individua le localizzazioni, le dimensioni, l'articolazione per livelli del sistema delle attrezzature di servizio pubblico e delle aree per il tempo libero, con riferimento alle indicazioni del P.T. per le attrezzature e le aree di importanza</p>

<sup>34</sup> **LEGGE REGIONE ABRUZZO 12 aprile 1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo"** (B.U.R.A. 16 luglio 1983, n. 9)

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>turistici ed il sistema delle attrezzature di interesse regionale: universitarie, sanitarie ospedaliere, commerciali, amministrative, direzionali, portuali, aeroportuali;</p> <p>f) definisce la struttura del sistema della viabilità e delle altre reti infrastrutturali in-terregionali e di grande interesse regionale.</p> <p>3. Il Q.R.R. costituisce, inoltre, il fondamentale <u>strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale</u>. A questo fine:</p> <p><u>a) definisce criteri e modalità per la redazione dei Piani Territoriali, dei Piani Regolatori Generali ed Esecutivi, dei Piani Attuativi di livello comunale</u>, dei Regolamenti edilizi comunali;</p> <p>b) articola con riferimento alle singole Province o agli ambiti eventuali di cui al precedente 2° comma lettera a), le quantità di cui al precedente 2° comma lett. d), e), f) precisando le relative densità edilizie massime;</p> <p>c) (...)</p> <p>d) definisce priorità e tempi per l'attuazione delle previsioni dei Piani Territoriali e per la formazione Piani di Settore e dei Progetti Speciali Territoriali.</p> <p>(...)</p>	<p>f) articola la capacità ricettiva turistica, con riferimento ai singoli territori comunali interessati, indicando attrezzature ed impianti per lo svolgimento degli sports invernali e per la utilizzazione turistica della montagna, per le attività balneari e per gli approdi turistici e relativi servizi, individuandone le localizzazioni nonché le fondamentali tipologie ricettive, con particolare riguardo alle strutture per il turi-smo sociale, alle attrezzature a rotazione d'uso ed agli insediamenti turistico-residenziali;</p> <p>g) individua il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture di interesse sovracomunale;</p> <p>h) fissa le quantità massime di territorio che i singoli Comuni possono destinare, nel decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive;</p> <p>i) precisa le percentuali minime del fabbisogno di alloggi per usi residenziali e turistici da soddisfare, da parte dei Comuni, mediante il recupero di edifici esistenti degradati;</p> <p>l)(...)</p>	<p>sovracomunale. Tutte le indicazioni relative alle attrezzature di servizio pubblico dovranno precisare le attrezzature di progetto e quelle esistenti; per queste ultime le quantità relative al fabbisogno già soddisfatto dovranno essere riferite alla superficie utile degli edifici e conformate agli standards forniti dalla normativa tipo regionale di cui al successivo Art. 17;</p> <p>i) delinea le reti viarie ed infrastrutturali, in riferimento alle indicazioni del P.T. per quelle di importanza sovracomunale;</p> <p>l) localizza ed articola, in applicazione del P.T. le aree da destinare all'edilizia eco-nomica e popolare in funzione delle reali esigenze locali;</p> <p>m) delimita i centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge 22.10.1971, n. 865 e suc-cessive modifiche;</p> <p>n) individua le zone di degrado edilizio ed urbanistico e delimita gli interventi di re-cupero di iniziativa pubblica e privata ai sensi dell'art. 27 della legge 5.8.1978, n. 457;</p> <p>o) delimita i centri storici ed i nuclei antichi, onde garantirne la tutela e la utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;</p> <p>p) individua le aree, i complessi e gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale su tutto il territorio comunale, precisando quelli da sottoporre a tutela e a restauro conservativo e quelli suscettibili di interventi di manutenzione, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia;</p> <p>q) prevede la normativa tecnica, urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, per la disciplina di tutela e di uso del suolo e degli edifici, in riferimento agli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, agricoli, terziari, di servizio e con riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi e modalità di intervento, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge. Inoltre, contiene norme di assoggettamento alla disciplina antisismica e per le zone ammesse a consolidamento;</p> <p>r)individua e valorizza le costruzioni in terra cruda su tutto il territorio comunale, in quanto testimonianze storiche della cultura abruzzese, ed al fine di incentivarne il recupero, le relative cubature e superfici non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di Piano.</p> <p><b>Art. 12 - Piano Regolatore Esecutivo. Principi e contenuti</b></p> <p>1. I Comuni possono adottare il piano</p>
--	---	---	---

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<p><b>Contenuti paesaggistici</b></p> <p><b>LR 2/2003</b></p>				<p><u>regolatore esecutivo in alternativa al piano regolatore generale.</u></p> <p>2. Il P.R.E.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disciplina l'intero territorio comunale;</li> <li>- ha un arco di validità temporale non superiore a dieci anni dalla data di approvazione;</li> <li>- ha, di norma, i contenuti di carattere generale previsti al precedente art. 9, com-ma 3°;</li> <li>- si attua attraverso concessione edilizia diretta.</li> </ul> <p>3. Il P.R.E. deve inoltre contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali, edilizie, urbanistiche, igienico-ambientali, antisismiche;</li> <li>- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare e da vincolare per l'attuazione del piano;</li> <li>- la previsione di massima delle spese necessarie per la attuazione del piano.</li> </ul> <p>4. Le prescrizioni esecutive del P.R.E. costituiscono, a tutti gli effetti, compreso quello della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, Piani Particolareggiati di Esecuzione ed hanno gli stessi contenuti e finalità dei Piani Particolareggiati, dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, dei Piani degli Insediamenti produttivi, industriali, artigianali, commerciali, turistici, e dei Piani di Recupero di cui, rispettivamente, alle leggi statali n. 1150/1942, n. 865/1971, n. 457/1978, n. 167/1962 nei testi vigenti.</p> <p>5. I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. possono presentare alla Provincia istanza motivata per essere autorizzati a derogare al limite minimo di aree da riservare all'edilizia economica e popolare di cui all'art. 2 della legge 28.1.1977, n. 10.</p> <p>6. I Comuni che optino per la redazione del P.R.E. corredano il medesimo di un programma di intervento triennale, che deve contenere le indicazioni delle opere pubbliche e delle urbanizzazioni primarie e secondarie da realizzare nel quinquennio, prevedendo, altresì, la copertura finanziaria.</p>
	<p><b>Art. 6 - Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali</b></p> <p>1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a</p>	<p><u><b>LR 2/2003</b></u></p> <p><b>Art. 2-quinquies Commissioni provinciali.</b></p> <p>1. In attuazione dell'art. 137 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", le Commissioni</p>		

<p>Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III del DLgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)</p> <p>(modificata dalla LR 5/2006)</p>	<p>parti di esso.</p> <p><b>LR 2/2003</b></p> <p><b>Art. 1 Competenze in materia paesaggistica.</b></p> <p>1. La Regione è competente per le funzioni relative:</p> <p>a) al coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione generale e sue varianti ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004;</p> <p>b) alla vigilanza sui beni paesaggistici, ed all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente:</p> <p>1) agli interventi in variante alla strumentazione urbanistica;</p> <p>2) alle categorie di opere soggette a Valutazione di Impatto ambientale (VIA);</p> <p>3) alle categorie di opere soggette a Verifica di compatibilità Ambientale;</p> <p>4) agli interventi ricadenti sul demanio idrico;</p> <p>5) agli interventi promossi dalla Regione;</p> <p>6) agli interventi che interessano più di un Comune (3).</p> <p>2. Sono sub-delegate ai comuni le funzioni relative all'art. 146, all'art. 167 ed all'art. 159 del D.Lgs. n. 42/2004 per le categorie di opere ed interventi non ricompresi nel precedente comma (4).</p> <p>3. La Regione conserva i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni sub-delegate assicurandone la coerenza con i propri obiettivi programmatici e di piano.</p>	<p>provinciali vengono istituite con delibera del Consiglio regionale (16).</p>	
<p><b>Contenuti strategici</b></p>			
<p><b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b></p>	<p><b>Art. 3 - Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.). Contenuti</b></p> <p>1. Salvo quanto disposto nel primo comma del precedente art. 1 in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il <u>Quadro di Riferimento Regionale costituisce la proiezione territoriale del Programma di Sviluppo Regionale</u>, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.</p> <p><b>Art. 5 - Quadro di Riferimento Regionale. Adeguamenti</b></p> <p>1. Gli adeguamenti del Q.R.R. possono essere promossi dalla Regione, da una o più Province, dai</p>	<p><b>CAPO II - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (P.P.A.)</b></p> <p><b>Art. 65 - Dimensionamento e contenuti</b></p> <p>1. Salvo il disposto dell'art. 91, comma 4, della presente legge i Comuni hanno la facoltà di adottare il programma pluriennale di attuazione sulla base dei seguenti criteri indicativi:</p> <p>a) analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e socio-economica;</p> <p>b) individuazione delle capacità insediative residuali dello strumento</p>	

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>Comuni in numero non inferiore a quelli previsti dall'art. 49 dello Statuto Regionale, ricadenti negli ambiti di cui alla lettera a), 2° comma, dell'art. 3.</p> <p>2. Il Q.R.R. è sottoposto a <u>verifica ed adeguamento in occasione dell'aggiornamento triennale del Programma di Sviluppo Regionale anche sulla base delle risultanze applicative derivanti dalla formazione dei P.T. di cui al successivo art. 7.</u></p> <p>(...)</p>		<p>urbanistico ge-nerale e dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri.</p> <p>2. Il P.P.A., in rapporto anche alle previsioni della spesa pubblica nell'ambito comunale per il periodo considerato, deve contenere:</p> <p>a) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con la valutazione del fabbisogno complessivo, da soddisfare nel periodo conside-rato, e delle capacità insediative del territorio comunale contenente, altresì le indi-cazioni e le proposte di intervento formulate dai soggetti pubblici e privati;</p> <p>b) una relazione finanziaria con la previsione dei costi e delle spese relative alla at-tuazione del P.P.A. tenendo anche conto dei proventi di cui all'art. 12 deva L. 28.1.1977, n. 10 e delle altre previsioni del bilancio Comunale;</p> <p>c) un programma per la realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezza-ture pubbliche di interesse Comunale, con l'indicazione delle aree e degli immobili da acquisire, in conformità con lo strumento urbanistico;</p> <p>d) l'indicazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti al precedente art. 30, par. II;</p> <p>e) l'individuazione delle aree residenziali di nuovo impianto, ivi comprese quelle turistiche, di cui si intende avviare l'attuazione nel periodo considerato;</p> <p>f) gli interventi pubblici necessari per garantire la tutela e l'uso sociale dei beni storici, ambientali e del patrimonio naturale;</p> <p>g) elaborati, alla stessa scala degli strumenti urbanistici di riferimento, con l'inquadramento del P.P.A. e la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli in-terventi si realizzano, a mezzo di strumenti attuativi o di concessione singola.</p>
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 8 bis - Disciplina dell'accordo di programma</b></p> <p>1. Al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.</p> <p>2. Qualora l'iniziativa dell'accordo di programma non competea alla Regione a norma del comma 1, l'iniziativa spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1 sono ritenuti di prevalente interesse regionale in particolare: le opere, gli interventi, i programmi previsti dal piano di sviluppo, dai piani di settore e dai progetti speciali territoriali anche in attuazione del Quadro di riferimento regionale o comunque derivanti da programmi approvati dagli organi regionali. Il componente della Giunta, competente per materia promuove l'accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, mediante la presentazione della</p>		

	<p>relativa proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.</p> <p>4. La proposta di accordo di programma:</p> <p>a) indica le opere, i programmi, gli interventi, l'ambito territoriale e gli obiettivi generali di questi;</p> <p>b) individua le Amministrazioni pubbliche, gli enti, le aziende pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica dei quali sia prevista l'azione integrata;</p> <p>c) dispone il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma.</p> <p>5. Per verificare la possibilità di arrivare all'accordo di programma i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate partecipano alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 142/90. In caso positivo questi possono formare il comitato dei rappresentanti delle amministrazioni.</p> <p>6. Il comitato è presieduto rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Giunta provinciale, al Sindaco, o dai rispettivi assessori competenti per materia, se delegati. Del comitato fanno parte anche gli eventuali soggetti privati interessati, che vengono dal Presidente invitati a partecipare.</p> <p>7. Al comitato possono aderire, senza interrompere il corso del procedimento, anche altri soggetti pubblici interessati. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario nominato dall'amministrazione procedente, il quale svolge altresì il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90.</p> <p>8. Al comitato compete:</p> <p>a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;</p> <p>b) definire l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento;</p> <p>c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla definizione dell'accordo di programma;</p> <p>d) elaborare e coordinare le proposte tecniche e finanziarie necessarie, e di procedere agli opportuni studi e verifiche;</p> <p>e) proporre al Presidente della Giunta o all'assessore competente per materia, se delegato, che le dispone per decreto, le eventuali consulenze tecnico-specialistiche, indicando le fonti di finanziamento;</p> <p>f) valutare le istanze dei privati per definire le ipotesi di eventuali accordi a norma dell'art. 11 della legge 241/90 da stipularsi dalle singole amministrazioni partecipanti al procedimento per l'accordo di programma, in relazione alle rispettive competenze e d'intesa tra le medesime.</p>	
	<p><b>Art. 6 - Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali</b></p> <p>1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso.</p> <p>2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6.12.1991, n 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.</p> <p>3. I piani di settore ed i progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:</p> <p>a) agricoltura; b) industria; c) turismo; d) trasporti; e) sanità; f) edilizia abitativa; g) lavori pubblici; h) demanio marittimo; i) tutela delle acque dagli inquinamenti</p> <p>l) bacini idrici; m) tutela dei beni ambientali e naturali.</p> <p>4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le prescrizioni</p>	<p><b>Art. 18 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica</b></p> <p>1. I Piani attuativi di iniziativa pubblica sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- piano particolareggiato;</li> <li>- piano per l'edilizia economica e popolare;</li> <li>- piano di recupero;</li> <li>- piano per gli insediamenti produttivi;</li> <li>- piani particolareggiati funzionali.</li> </ul> <p>(...)</p> <p><b>Art. 30 bis - Programma integrato d'intervento</b></p> <p>(...)</p> <p><b>Art. 30 ter - Programma di recupero urbano</b></p> <p>(...)</p>

<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p>direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali.</p> <p>5. Il recepimento deve avvenire entro 90 gg. dall'efficacia della loro approvazione.</p> <p>6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in funzione di salvaguardia ai sensi del successivo art. 57 fino a che l'amministrazione non abbia provveduto al recepimento.</p> <p>7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani territoriali provinciali o a loro parti nonché agli strumenti urbanistici comunali, e le previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del Consiglio regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte sia in forma letterale che grafica <u>direttamente conformative del territorio o della proprietà. Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracommunale.</u></p> <p><b><u>LR 2/2003</u></b></p> <p><b>Art. 2-bis Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.</b></p> <p>In via transitoria, fino alla verifica ed all'adeguamento del Piano Regionale Paesistico "P.R.P." ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. n. 42/2004, la Regione esercita le funzioni di verifica di conformità della strumentazione urbanistica con le previsioni di P.R.P. vigente. (...)</p>		
	<p><b>Art. 3 - Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.). Contenuti</b></p> <p>(...)</p> <p>4. Le indicazioni contenute nel Quadro di Riferimento Regionale sono vincolanti e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione ai vari livelli istituzionali.</p>		

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p>5. La Carta dell'uso del suolo di cui al precedente comma 2 è approvata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni cinque anni.</p> <p>6. Dal momento dell'approvazione di cui al precedente comma il rilascio delle concessioni edilizie nelle zone agricole ai sensi degli artt. 68 e ss. della presente legge è subordinato al rispetto delle prescrizioni della <u>Carta dell'uso del suolo</u>.</p>		
	<p><b>Art. 6 - Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali</b></p> <p>(...)</p> <p>2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6.12.1991, n 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.</p>		
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 48 - Formazione della volontà collegiale</b></p> <p>1. Gli Organismi collegiali chiamati a concorrere, con visti, riscontri e pareri, alla formazione degli atti e provvedimenti di pianificazione, sono assoggettati alle norme della presente legge.</p> <p>2. Le adunanze degli organismi consultivi sono valide con la presenza di un terzo dei Componenti, purché questi siano stati messi a conoscenza della data, del luogo e degli argomenti della riunione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma collazionato, inviati almeno setti giorni prima della data medesima.</p>		
<b>Valutazione Ambientale</b>			
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<p><b>TITOLO VII - TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI</b> (L'intero titolo è dedicato a ciò)</p> <p><b>Art. 2-sexies Istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (art. 132 del D.Lgs. n. 42/2004).</b></p> <p>1. Al fine di definire le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio è istituito presso la Direzione competente in materia di Beni ambientali e Paesaggio, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio naturale e costruito, competente per gli studi, le analisi e la formazione in materia di beni paesaggistici. (...)</p>		

### 3.5.4 LEGGE REGIONALE del PIEMONTE n. 56 del 5 dicembre 1977, e ss.mm.ii.

#### “Tutela ed uso del suolo”

##### Sintesi Critica

---

La legge 56/1977 della Regione Piemonte è la più datata tra le leggi urbanistiche regionali; essa, attraverso numerose integrazioni e revisioni, è giunta solo nel 2007 a vedere adottato un disegno di legge in sua sostituzione, in calce al testo sinteticamente descritto.

Ai sensi della legge 56 sono **strumenti di pianificazione** per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

- a livello regionale: il PTR (Piano Territoriale Regionale) che considerando il territorio regionale, anche per parti, ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio. Il PTR ha anche valore paesaggistico, ed è ora in corso di revisione. In prima istanza esso individua e norma caratteri territoriali e paesistici in base ai quali definisce gli indirizzi di governo per la trasformazione del territorio regionale. Il PTR individua sistemi di vincoli e progetti di rilievo regionale. La riforma proposta con il disegno di legge orienta il nuovo PTR verso un modello maggiormente strategico e processuale, distaccandosi dal modello “autoritativo”.
- a livello provinciale e di area metropolitana: i PTCP (Piani Territoriali Provinciali) ed il Piano Territoriale Metropolitan, che considerando il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
- a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse la legge prevede i PTO Progetti Territoriali Operativi e i PP Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico.
- a livello comunale: i PRG (Piani Regolatori Generali), aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione.

I Piani Territoriali regionali e provinciali hanno stessa struttura e contenuti, riferiti alle rispettive competenze; essi possono contenere **disposizioni cogenti** per i Piani Regolatori Generali, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni deve però essere espressamente evidenziata all'atto di approvazione del Piano.

Il Piano Territoriale Regionale è lo strumento di coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale contenuti in atti di **programmazione regionale**, e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici aventi rilevanza territoriale.

Con provvedimenti recenti sono stati introdotti nella legge istituti di **copianificazione e coordinamento istituzionale** come ad esempio la conferenza di pianificazione.

Il Piano paesaggistico regionale (PTR) è in corso di revisione ai sensi dell'art. 143 Codice Urbani (2004); sono inoltre vigenti alcuni Piani paesistici d'area.

## **Disegno di legge per il governo del territorio n. 448/2007**

Il governo del territorio nel DDL 448/2007 è articolato in livello regionale, metropolitano, provinciale e locale, i cui piani sono tutti, fatti salvi gli elementi di diversità determinati dalla scala e dalla connotazione propria di ciascun livello, costituiti da:

- a) una componente strutturale, che interpreta in modo condiviso i caratteri e le qualità del territorio, ne riconosce ed indica le scelte fondamentali di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione caratterizzati da lunga durabilità nel tempo e le cui regole di uso, salvaguardia e tutela hanno limitati margini di negoziabilità;
- b) una componente strategica, di natura politico-programmatica e non prescrittiva, che affronta il rapporto tra visione e obiettivi, politiche, progettualità, azioni e priorità;
- c) una componente operativa che, in particolare a livello locale, esprime le azioni, gli interventi e i progetti di trasformazione da porre in essere in un tempo medio-breve, disciplinandone contenuti, modalità, valutabilità e concorrenzialità.

L'attività di pianificazione territoriale regionale ha il suo riferimento nel **Quadro di Governo del Territorio (QGT)**, articolato in:

- Piano Territoriale Regionale (PTR): esso individua, in coerenza con il PPR, i sistemi territoriali costituiti da ambiti sovracomunali nei quali si integrano la dimensione ambientale, sociale, culturale ed economica per il governo del territorio; la Regione incentiva e sostiene, in cooperazione con le province, l'azione pianificatoria associata tra i comuni interessati a tali sistemi territoriali.
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR): redatto ai sensi del Codice Urbani considera i contenuti del PTR e le previsioni del DST nonché dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, dei piani e programmi di settore e di sviluppo economico che abbiano incidenza paesaggistica, provvedendo al coordinamento nel rispetto delle relative competenze; la Regione ed i competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio verificano il processo di adeguamento e la conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai contenuti del Piano Paesaggistico, partecipando alle Conferenze di copianificazione e valutazione per l'approvazione di tali strumenti, ai sensi della presente legge e della legislazione nazionale. Il PPR individua nel territorio regionale unità di paesaggio, reti ambientali e fruibili, sistema dei beni paesaggistici ed ambientali, fornendo il quadro di riferimento per la pianificazione provinciale, in coerenza con le leggi nazionali in materia e con le specificazioni operative e normative sancite da apposite intese con i Ministeri competenti per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente. Esso si integra nel più ampio processo pianificatorio avviato dalla Regione con la redazione del contestuale piano territoriale, concorrendo a definirne il quadro di riferimento strutturale e gli orientamenti strategici, pur mantenendo la propria autonoma efficacia ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- Documento Strategico Territoriale (DST): è atto di pianificazione e programmazione, approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, previo svolgimento di una Conferenza di copianificazione e valutazione volto a coordinare e finalizzare le politiche, a sostenere e valutare l'operatività e la cooperazione delle pianificazioni alle diverse scale, i progetti integrati regionali e transregionali, la progettualità dello sviluppo locale, individuandone le priorità e in coerenza con la pianificazione strutturale e operativa locale. Il DST esplicita le linee programmatiche per lo sviluppo locale, l'individuazione degli obiettivi specifici assegnati ai sistemi territoriali locali individuati dal PTR e la compartecipazione agli obiettivi delle linee di azione per lo sviluppo e quelle

per la valorizzazione.

**Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)** approfondisce le indicazioni del QGT, delle sue componenti, e della programmazione regionale e definisce l'assetto del territorio, anche con riferimento ai sistemi sovracomunali e con il concorso delle comunità montane mediante il loro piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

La provincia:

a) elabora il Quadro di riferimento strutturale che, in approfondimento del PTR e del PPR, riconosce gli elementi fisici, paesaggistici, ecologici e culturali che caratterizzano i territori di competenza e definisce indirizzi e regole di conservazione e di trasformazione condivise dalla collettività che in quel territorio si riconosce e che in esso proietta il proprio futuro in vista di uno sviluppo sostenibile sul lungo periodo. Il Quadro costituisce l'interpretazione strutturale del territorio volta a:

- delineare l'assetto idrogeologico dotato, anche per stralci, di approfondimenti rispetto alla Pianificazione di Bacino, idoneo ad assumere, in esito all'intesa tra la provincia, la Regione e l'autorità di Bacino del Po, ai sensi dell' articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell' articolo 60 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), la valenza e l'efficacia di strumento atto alla pianificazione di bacino;
- riconoscere ed evidenziare le risorse, le potenzialità, le criticità e la vulnerabilità del territorio provinciale e delle sue varie parti definendo conseguenti indirizzi, azioni e progetti di valorizzazione;
- individua, in coerenza con le indicazioni del PTR i sistemi territoriali di livello provinciale;
- predisporre, in coerenza con il livello regionale, un rapporto ambientale, ai fini della valutazione ambientale dell'articolo 28, sulla base del quale definisce obiettivi di tutela e valorizzazione del sistema ambientale provinciale e fissa i limiti nel consumo di risorse territoriali e ambientali da parte della pianificazione locale;
- disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale formato dal paesaggio e dai beni culturali;
- precisa le condizioni di sostenibilità ad una scala adeguata per essere utilizzata dai piani locali, secondo le indicazioni contenute all'articolo A-8 dell'allegato A alla presente legge.

Il PTCP:

- definisce criteri per il dimensionamento del carico insediativo e soglie d'uso del territorio, fissando limiti di sostenibilità ambientale e territoriale alle previsioni della pianificazione locale comportanti effetti alla scala sovracomunale
- è dotato di **norme** per la sua applicazione che, ai fini della loro efficacia, si articolano in:
  - a) indirizzi e criteri di compatibilità;
  - b) direttive e prescrizioni che richiedono ricezione nella pianificazione locale;
  - c) prescrizioni, immediatamente vincolanti e cogenti, operanti nei confronti di chiunque.

In sede di redazione del PTCP la provincia definisce, in accordo con i comuni o loro associazioni, tempi e modalità per l'adeguamento della pianificazione comunale e intercomunale al PTCP.

La provincia predisporre altresì un **Documento strategico provinciale**, avente natura politico programmatica, che esplicita i contenuti delle politiche e delle azioni che la provincia intende condurre e il contributo che la provincia stessa fornisce al DST regionale.

Per quanto concerne la **pianificazione e programmazione settoriale e specialistica** il DDL stabilisce che attraverso specifiche azioni di copianificazione, garantisce il coordinamento tra la pianificazione del territorio e le diverse pianificazioni e programmazioni settoriali e specialistiche,

che devono essere coerenti con le politiche territoriali e gli atti di pianificazione da esse derivanti e devono tenere conto delle disposizioni della presente legge (governance).

Il QGT e la pianificazione strutturale metropolitana, provinciale e locale, sulla base della valorizzazione dei diversi apporti specialistici, costituiscono il riferimento condiviso per la realizzazione di stabili ed efficaci forme di concertazione e copianificazione in grado di costruire accordi istituzionali efficaci per il governo integrato del territorio. Il QGT costituisce riferimento per l'individuazione e la definizione delle politiche settoriali e specialistiche. L'individuazione delle azioni necessarie, nella materia di cui alla presente legge, per definire i rapporti tra gli enti ed i conseguenti più congrui strumenti, è demandata al QGT.

Fonti:

- LEGGE REGIONALE PIEMONTE n. 56, 5 dicembre 1977, e ss.mm.ii. "Tutela ed uso del suolo"
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>PIEMONTE<sup>35</sup></b>	<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>		
	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza territoriale e urbanistica</b>	<p><i>Strumenti : PTR</i></p> <p><b>Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale</b></p> <p>1. Il <u>Piano Territoriale Regionale</u>, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale. (...)</p> <p>3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:</p> <p>a) può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;</p> <p>b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;</p> <p>c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.</p> <p>4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:</p> <p>a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;</p> <p>b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse</p>	<p><i>Strumenti : PTC/PTM</i></p> <p><b>Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale</b></p> <p>2. Il Piano Territoriale <u>Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano</u>, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.</p> <p>3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:</p> <p>a) può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;</p> <p>b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;</p> <p>c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.</p> <p>4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:</p> <p>a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;</p> <p>b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse</p>	<p><i>Strumenti : PRG</i></p> <p><b>Art. 11 - Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale</b></p> <p>1. I Comuni, singoli od associati, esercitano le loro competenze in materia di pianificazione e gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione dei Piani Regolatori Generali, comunali e intercomunali, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze sociali delle comunità locali e aventi quali specifici obiettivi:</p>

<sup>35</sup> **LEGGE REGIONE PIEMONTE 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"** (B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Contenuti Paesaggistici</b>	<p>paesaggistico e turistico;</p> <p>c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;</p> <p>d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;</p> <p>e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.</p> <p>5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.</p> <p>6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.</p>	<p>paesaggistico e turistico;</p> <p>c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;</p> <p>d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;</p> <p>e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.</p> <p>5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.</p> <p>6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.</p>	
	<p><b>Strumenti :PTR</b></p> <p><b>Art. 4 - Processo di pianificazione del territorio</b></p> <p>3. Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, <u>qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio</u> e ottemperano al disposto dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.</p> <p><b>rt. 5 - Contenuti del Piano Territoriale (...)</b></p> <p>4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:</p> <p>a) le porzioni di territorio da</p>	<p><b>Strumenti : PTC/PTM</b></p> <p><b>Art. 8 quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico</b></p> <p>1. I Progetti Territoriali Operativi ed i <u>Piani Paesistici</u> sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.</p>	<p><b>Strumenti : PRG</b></p> <p><b>Art. 12 - Contenuti del Piano Regolatore Generale</b></p> <p>1. Il Piano Regolatore Generale si adegua alle previsioni del Piano Territoriale, che verifica e sviluppa, con riferimento alla organizzazione del territorio del Comune o dei Comuni interessati, per un arco temporale decennale.(...)</p> <p>7) individua gli edifici ed i complessi di importanza storico-artistica ed ambientale e delimita i centri storici, garantendo la loro tutela e la loro utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;</p> <p><b>Art. 24 - Norme generali per i beni culturali ambientali</b></p> <p>1. Il Piano Regolatore Generale individua, sull'intero territorio comunale, i beni culturali ambientali da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti, comprendendo fra</p>

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

	<p>sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;</p> <p>b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico; (...)</p> <p><b>Art. 8 quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico</b></p> <p>1. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.</p>		<p>questi:</p> <p>1) gli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico e/o ambientale e le aree esterne di interesse storico e paesaggistico ad essi pertinenti;</p> <p>2) i nuclei minori, i monumenti isolati e i singoli edifici civili o rurali ed i manufatti, con le relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o ambientale o documentario;</p> <p>3) le aree di interesse paesistico ambientale, di cui all'art. 13, 7° comma, lettera a) della presente legge.</p> <p>(...)</p>
<p><b>Contenuti Strategici</b></p>	<p><b>Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale</b></p> <p>(...) c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;</p> <p>d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;</p> <p>e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.</p> <p>5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.</p> <p>6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.</p>		

<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione e delle risorse</b>	<p><b>Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale</b></p> <p>6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.</p> <p><b>Art. 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali</b></p> <p>3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma: a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5; b) l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;</p> <p>c) la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;</p> <p>d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.</p>		<p><b>Art. 33 - Programma di attuazione comunale o intercomunale</b></p> <p>1. I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, obbligati ai sensi dell'articolo 36, sono tenuti ad approvare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.</p> <p>2. Il programma di attuazione è formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.</p> <p>3. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.</p>
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>	<p><b>Art. 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali</b></p> <p>1. I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.</p> <p>2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.</p> <p>3. I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche <u>direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali</u> - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza.</p>	<p><b>Art. 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali</b></p> <p>(vedi colonna accanto)</p> <p><b>Art. 8 ter - Progetto Territoriale Operativo</b></p> <p>(vedi colonna accanto)</p>	<p><b>Art. 33 - Programma di attuazione comunale o intercomunale</b></p> <p>1. I Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, obbligati ai sensi dell'articolo 36, sono tenuti ad approvare un programma pluriennale di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale vigente, della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, in cui sono comprese, in un unico atto amministrativo, le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni.</p> <p>2. Il programma di attuazione è formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della presumibile disponibilità</p>

<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>	<p><b>Art. 8 ter - Progetto Territoriale Operativo</b></p> <p>1. Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitan; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.</p> <p>2. Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitan.</p> <p>3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:</p> <p>a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;</p> <p>b) l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;</p> <p>c) la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;</p> <p>d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;</p> <p>e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.</p> <p>4. I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta..</p>	<p>di risorse pubbliche e private.</p> <p>3. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.</p> <p><b>Art. 32 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale</b></p> <p>(...)</p> <p>3. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:</p> <p>1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;</p> <p>2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;</p> <p>3) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;</p> <p>4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;</p> <p>5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.</p> <p>6) i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge</p>	<p>di risorse pubbliche e private.</p> <p>3. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.</p> <p><b>Art. 32 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale</b></p> <p>(...)</p> <p>3. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:</p> <p>1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;</p> <p>2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;</p> <p>3) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;</p> <p>4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;</p> <p>5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.</p> <p>6) i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge</p>
	<p><b>Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale</b></p> <p>3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:</p> <p>a) può definire direttamente i <u>vincoli e gli interventi che si rendono necessari</u>, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può</p>	<p><b>Art. 8 - Efficacia dei Piani Territoriali</b></p> <p>(vedi colonna accanto)</p>	<p>di risorse pubbliche e private.</p> <p>3. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.</p> <p><b>Art. 32 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale</b></p> <p>(...)</p> <p>3. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono esclusivamente:</p> <p>1) i piani particolareggiati, di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;</p> <p>2) i piani per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;</p> <p>3) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;</p> <p>4) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;</p> <p>5) i piani tecnici di opere ed attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'articolo 47 della presente legge.</p> <p>6) i Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge</p>

	<p>complessivamente determinare;</p> <p>d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;</p> <p><b>Art. 8 - Efficacia dei Piani Territoriali</b></p> <p>(...)</p> <p>4.1 Piani Territoriali possono contenere disposizioni <u>cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.</u></p> <p>(...)</p> <p>6.1 Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitan.</p>		
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>	<p><b>Art. 4 - Processo di pianificazione del territorio</b></p> <p>6.Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.</p> <p>6 bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).</p> <p>8.1 Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino.</p>		
<b>Copianificazione Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>Art. 9 ter - Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana</b></p> <p>1.La Provincia e la Città Metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitan, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro</p>		

affidati.

2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:

a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;

b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una eventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;

c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.

3. Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.

4. La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.

5. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitanano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali.

#### **Art. 16 - Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane**

1. Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.

2. Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.

3. Lo Statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.

(...)

4. La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.

#### **Art. 31 bis - Conferenza di pianificazione**

1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16.

3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.

4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.

5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.

6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.

7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.

9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.

**Sezione INU Umbria**  
La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Valutazione Ambientale</b>	11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
	<b>Art. 8 ter - Progetto Territoriale Operativo</b> 4. I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta.
<b>Altri aspetti di interesse</b>	<b>Art. 25 - Norme per le aree destinate ad attività agricole</b>
	1. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.  2. Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di (...)

### **3.5.5 LEGGE REGIONALE della SICILIA n. 71 del 27 dicembre 1978, e ss.mm.ii.**

**“Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia di urbanistica”**

**LEGGE REGIONALE della SICILIA n. 9 del 6 marzo 1986**

**"Istituzione della provincia regionale"**

#### **Sintesi Critica**

---

Il Piano Urbanistico Regionale è uno strumento previsto dalla L.R. 71/78.

Come evidenzia il Rapporto dal Territorio 2007, per la definizione del ruolo, dei contenuti e delle competenze del PUR, è stato istituito a più riprese un Comitato Tecnico Scientifico, così come sono state effettuate delle consulenze sia in merito alla definizione degli indirizzi metodologici, sia in merito alla predisposizione di un documento programmatico e del quadro conoscitivo del PUR. Si tratta, tuttavia, di documenti non ufficiali.

Inoltre il progetto di legge del 26/11/2005 configura un nuovo strumento di pianificazione, il Piano Territoriale Regionale, ma ad oggi anche questo progetto di legge non risulta istituzionalizzato.

Al momento non è presente alcun documento istituzionale relativo agli strumenti di pianificazione territoriale indicati dalla L.R. 71/1978 e successive modifiche.

Tra la documentazione non ufficiale elaborata ad oggi, il documento Piano territoriale urbanistico regionale - Indirizzi metodologici e operativi configura la forma e i contenuti del nuovo PUR.

Il Piano, nella fase di Conoscenza e interpretazione, individua tre macro-sistemi settoriali: Sistema fisico naturale, Sistema antropico funzionale, Sistema politico amministrativo.

Nella fase strutturale il completamento del quadro conoscitivo avverrà attraverso l'elaborazione delle carte strutturali, articolate secondo i quattro domini principali delle competenze regionali nella fase di pianificazione territoriale: il dominio ecologico; il dominio culturale; il dominio dei servizi socio-sanitari; il dominio delle infrastrutture e trasporti.

Nella fase delle strategie una Analisi SWOT di individuazione e valutazione dei punti di forza e di debolezza delle risorse provinciali e un'analisi delle opportunità e dei rischi, avranno come esito il quadro strategico, definito da ambiti d'intervento, sintetizzabili in:

- a) sistema delle attività umane, risorse e disponibilità d'uso del suolo;
- b) sistemi e tessuti urbani - centralità - servizi e stanzialità;
- c) sistema delle infrastrutture - linee e poli di scambio.

Infine, il Disegno del piano procederà alla progressiva rappresentazione del territorio regionale, finalizzata alla individuazione di sistemi territoriali ed ambiti di pianificazione su cui declinare le strategie generali individuate.

Nel Documento metodologico i tre sistemi settoriali (fisico, antropico ed gestionale) elaborati nella fase conoscitiva dovranno individuare tre opzioni politiche per il piano: la sostenibilità delle scelte (incidenti sul substrato fisico e sulle risorse), lo sviluppo socioeconomico (agente sulle opportunità, sulle attività, sugli insediamenti, sulle infrastrutture e sul diritto), la concertazione (con i soggetti pubblici e privati).

L'interconnessione delle opzioni politiche, attraverso una verifica delle interdipendenze con gli altri strumenti di pianificazione, consente di individuare un sistema di azioni sul territorio che riguardano i sistemi ed i tessuti urbani, le centralità, i servizi e la residenza, le risorse e le attività, la

disponibilità e l'uso del suolo, il sistema delle infrastrutture, le linee ed i poli di scambio e comunicazione.

La fase strategica assegna al PUR un sistema di obiettivi generali nell'attività di pianificazione regionale, per l'attuazione dei quali il piano dovrà disporre, attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, la costruzione di un quadro di coerenze per gli altri strumenti di programmazione.

Sito di riferimento: [http://www.artasicilia.it/web/servizio\\_1/index.php?area](http://www.artasicilia.it/web/servizio_1/index.php?area)

Fonti:

- LEGGE REGIONALE SICILIA n. 71, 27 dicembre 1978, e ss.mm.ii. "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia di urbanistica"
- LEGGE REGIONALE SICILIA 9, 6 marzo 1986 "Istituzione della provincia regionale"
- Rapporto dal Territorio 2007 – INU

<b>Competenze e valenze assegnate ai vari livelli di Pianificazione</b>			
<b>SICILIA<sup>36</sup></b>	<b>Livello Regionale</b>	<b>Livello Provinciale/ sovracomunale</b>	<b>Livello Comunale</b>
<b>Strumenti di valenza Territoriale e Urbanistica</b>	<p><i>Strumento: PUR</i></p> <p><i>Il Piano Urbanistico Regionale è uno strumento previsto dalla L.R. 71/78.</i></p> <p><i>Per la definizione del ruolo, dei contenuti e delle competenze del PUR, è stato istituito a più riprese un Comitato Tecnico Scientifico, così come sono state effettuate delle consulenze sia in merito alla definizione degli indirizzi metodologici, sia in merito alla predisposizione di un documento programmatico e del quadro conoscitivo del PUR.</i></p> <p><i>Si tratta, tuttavia, di documenti non ufficiali.</i></p> <p><b>L.R. SICILIA 27/12/1978, N. 71</b></p> <p><b>Art. 70 - Comitato tecnico-scientifico</b></p> <p><i>Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico-scientifico al fine di collaborare con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale.</i></p>	<p><i>Strumento: PTP</i></p> <p><i>La L.R. 71/78 non delinea alcuno strumento di livello provinciale o sovracomunale che viene istituito invece con la L.R. 9/86.</i></p> <p><i>Al momento tuttavia in Sicilia risulta approvato un solo piano provinciale sui nove previsti.</i></p> <p><b>L.R. SICILIA 06/03/1986, N. 9</b></p> <p><b>Art. 12 Pianificazione territoriale</b></p> <p><i>La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;</i></li> <li><i>2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.</i></li> </ol> <p><i>Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.</i></p> <p><i>Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.</i></p>	<p><i>Strumento: PRG</i></p> <p><i>La L.R. 71/78 non entra nel merito dei contenuti del PRG e richiama i contenuti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come integrata dall' legge 6 agosto 1967, n. 765.</i></p>

<sup>36</sup> **LEGGE REGIONALE SICILIA 27 dicembre 1978, N. 71 "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della regione siciliana in materia di urbanistica"**

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 10 dicembre 1980, n. 127 (B.U.R.S. 13 dicembre 1980, n. 55)*

*L.R. 30 dicembre 1980, n. 159 (B.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1)*

*L.R. 18 aprile 1981, n. 70 (B.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20)*

*L.R. 6 maggio 1981, n. 86 (B.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23)*

*L.R. 26 marzo 1982, n. 22 (B.U.R.S. 27 marzo 1982, n. 14)*

*L.R. 19 giugno 1982, n. 55 (B.U.R.S. 26 giugno 1982, n. 28)*

*L.R. 21 agosto 1984, n. 66 (B.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36)*

*L.R. 10 agosto 1985, n. 37 (B.U.R.S. 17 agosto 1985, n. 35)*

*L.R. 30 aprile 1991, n. 15 (B.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22)*

*L.R. 31 maggio 1994, n. 17 (B.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28)*

*L.R. 29 settembre 1994, n. 34 (B.U.R.S. 30 settembre 1994, n. 47)*

*L.R. 21 aprile 1995, n. 40 (B.U.R.S. 26 aprile 1995, n. 22)*

*L.R. 3 maggio 2001, n. 6 (B.U.R.S. 7 maggio 2001, n. 21)*

*L.R. 26 marzo 2002, n. 2 (B.U.R.S. 27 marzo 2002, n. 14)*

*L.R. 16 aprile 2003, n. 4 (B.U.R.S. 17 aprile 2003, n. 17)*

*LR 22 dicembre 2005, n. 19 (B.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56)*

**LEGGE REGIONALE SICILIA 6 marzo 1986, N. 9 "Istituzione della provincia regionale"**

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>Contenuti Paesaggistici</b>	<p><i>Le leggi prese in considerazione non contengono contenuti paesaggistici.</i></p> <p><i>In Sicilia l'attività di pianificazione paesaggistica è stata minore e soprattutto non si è ancora mossa con decisione nella direzione dell'adeguamento al Codice.</i></p> <p><i>I piani paesistici approvati e adottati dovranno essere riesaminati ed aggiornati cercando di attribuire al piano carattere esplicitamente progettuale, mentre le "Linee Guida per il Piano Territoriale Paesistico Regionale" del 1999 non posseggono tale valore.</i></p>		
<b>Contenuti Strategici</b>	<p><i>Le leggi prese in considerazione non contengono contenuti strategici.</i></p>		
<b>Rapporti tra Pianificazione e programmazione delle risorse</b>		<p><b>L.R. SICILIA 06/03/1986, N. 9</b></p> <p><b>Art. 9 - Programmazione economico-sociale</b></p> <p>In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.</p> <p>Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.</p> <p>Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.</p>	<p><b>L.R. SICILIA 27/12/1978, N. 71</b></p> <p><b>Art. 25 - Contributi per la riorganizzazione degli strumenti urbanistici</b></p> <p>L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente concede contributi nelle spese per la redazione, revisione e riorganizzazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata).</p> <p><b>Art. 29 - Contenuto del programma pluriennale di attuazione</b></p> <p>Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.</p> <p>Il programma pluriennale deve indicare:</p> <p>a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire;</p> <p>b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonché delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale;</p> <p>c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree.</p>
<b>Strumenti per l'attuazione e la gestione dei Piani</b>			<p><b>Art. 9 - Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione</b></p> <p>I piani particolareggiati devono indicare:</p> <p>la rete viaria, [...];</p> <p>gli spazi di sosta e di parcheggio;</p>

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

			<p>la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché [...];</p> <p>gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;</p> <p>gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;</p> <p>la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;</p> <p>gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;</p> <p>le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;</p> <p>la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.</p> <p>I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), nonché l'indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.</p>
<b>Valenza conformativa degli strumenti di pianificazione</b>			
<b>Rapporto con la pianificazione di settore e specialistica</b>			
<b>Copianificazione. Coordinamento e partecipazione</b>	<p><b>L.R. SICILIA 06/03/1986, N. 9</b></p> <p><b>Art. 15 Gestione comuni</b></p> <p>I comuni appartenenti ad una medesima provincia regionale possono – [...] - stabilire fra loro, anche con l'intervento della provincia regionale, gestioni comuni al fine di:</p> <p>a) predisporre ed adottare unitariamente i piani territoriali di rispettiva competenza;</p> <p>b) realizzare l'esercizio congiunto di servizi, anche attraverso la costituzione di specifiche unità di gestione;</p> <p>c) utilizzare congiuntamente beni e servizi;</p> <p>d) far fronte in modo coordinato ad esigenze tecniche particolari, quali l'informazione automatizzata, l'addestramento del relativo personale ed ogni altra esigenza per la quale non sia necessario costituire strutture associate specifiche.</p>		
<b>Valutazione Ambientale</b>	<p><i>Decreto A.R.T.A. n. 748 del 7 luglio 2004, Disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, paragrafo 2°, della Direttiva n. 42/2001/CE.</i></p> <p><i>Decreto A.R.T.A. n. 22 del 24 gennaio 2005, modifica del decreto 7 luglio 2004, concernente disposizioni relative alla valutazione ambientale strategica su strumenti di programmazione e di pianificazione inerenti le materie indicate nell'art. 3, par. 2°, della direttiva n. 42/2001/CE.</i></p> <p><i>Al momento in Sicilia sono soggetti a VAS tutti i piani e programmi esclusi quelli di livello comunale (Decreto A.R.T.A. n. 22/2005).</i></p>		
<b>Altri aspetti di interesse</b>			

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

– **RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA LEGISLAZIONE E NELLA PRASSI DELLE REGIONI: SCHEDE ANALITICHE**

#### **4.1 *Contenuti delle normative regionali***

Dalla disamina del panorama legislativo regionale vigente emerge, relativamente al tema della programmazione economica rispetto al governo del territorio, un quadro piuttosto eterogeneo dovuto sia alle differenti impostazioni che strutturano le varie leggi e sia anche alla diversità in termini temporali di produzione che le caratterizzano.

In generale è possibile affermare che nessuna legge prevede un capo, una parte della norma specificatamente dedicato ad esprimere e sviluppare il tema della gestione del territorio nel rapporto con gli aspetti economico-finanziari.

Tuttavia per alcune regioni, in particolare nelle leggi di recente formazione, tale rapporto viene esplicitato principalmente negli strumenti urbanistici di livello territoriale che molto spesso si vanno raccordando a tal fine agli strumenti di programmazione socio-economica regionale e statale e in adeguamento ad essi si muovono poi gli strumenti propri della pianificazione provinciale e comunale.

Per quanto riguarda, ad esempio, il Veneto tali rapporti sono tradotti nel raccordo tra il Piano di Sviluppo Regionale e il Piano Territoriale di Coordinamento e in quello tra il Programma degli Interventi comunale e il bilancio pluriennale comunale ed altre fonti di finanziamento regione e statale.

Relativamente alla Lombardia, ma anche per certi versi alla Campania e all'Emilia, è sempre il Piano Territoriale Regionale che indica gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale, come espressi dal Programma Regionale di Sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore; su tale traccia si pongono in attuazione gli strumenti provinciali e comunali.

A livello provinciale, la formazione del quadro di riferimento per la definizione degli strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, volti ad assicurare il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica è uno degli obiettivi perseguiti dai vari Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale di Lombardia, Veneto, Campania, Emilia, Marche intesi quali atti di indirizzo della programmazione provinciale e dal recente Piano Urbanistico Provinciale anche per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento.

A livello sovracomunale si individuano poi una serie di strumenti che hanno il ruolo di indirizzare la programmazione economica; in Calabria ad esempio, il compito di organizzare un impegno integrato di azioni economiche, finanziarie e fiscali viene attribuito al Piano Strutturale in forma Associata indicato come strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra enti locali limitrofi e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto.

Analogamente, a livello provinciale e sovracomunale molte regioni introducono lo strumento dell'Accordo di Programma promosso al fine di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione delle opere e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, amministrazioni, soggetti pubblici e società.

In ambito locale è diffuso – soprattutto nelle leggi di non recente formazione – quale strumento di programmazione economica, il Programma Pluriennale di Attuazione formato normalmente dalle amministrazioni comunali in rapporto all'andamento demografico, alla situazione socio-economica del territorio ed alla presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private nel periodo considerato

dal programma stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e sub-regionale.

In epoca più recente tale strumento è stato assimilato, in alcune regioni, al cosiddetto Piano Operativo Temporale, strumento del Piano Strutturale che lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.

Da evidenziare infine la formazione recente, in alcune regioni, di strumenti quali il Documento Strategico Territoriale (DST) in Piemonte, il Documento Strategico Regionale (DSR) in Campania, Documento Strategico Regionale (DSR) in Puglia, il Disegno Strategico Territoriale (DST) in Umbria, da intendere come atti di pianificazione in riferimento alla programmazione economica e alla ripartizione finanziaria delle regioni per i prossimi sette anni in coerenza con gli specifici interventi sul territorio.

Come per il resto degli argomenti trattati, anche per il tema che riguarda il rapporto tra programmazione economica e governo del territorio, sono state prese in considerazione le norme vigenti in tutte le regioni d'Italia.

Per ogni norma vengono messi in luce gli aspetti che ne contraddistinguono il carattere economico-finanziario analizzando i vari articoli e distinguendo quali passi delle varie leggi interessino il livello regionale, provinciale e comunale.

## **LEGGE della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (Trentino Alto Adige) n. 1 del 4 Marzo 2008**

### **“Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio”**

La definizione del quadro di riferimento per l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione territoriale, di carattere generale e settoriale, assicurando il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica, è uno degli obiettivi perseguiti dal piano urbanistico provinciale (PUP), strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale con il quale si definiscono le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per le trasformazioni territoriali.

La legge della Provincia autonoma di Trento riconduce il tema della programmazione delle risorse nell'ambito della autovalutazione dei piani (art. 6).

Il piano urbanistico provinciale, i piani territoriali delle comunità e i piani di settore richiamati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale o dalla legge n.1 del 2008 sono sottoposti a un processo di autovalutazione inserito nei relativi procedimenti di formazione.

L'autovalutazione si configura come una metodologia di analisi e di valutazione in base alla quale il pianificatore integra le considerazioni ambientali e socio-economiche all'atto dell'elaborazione e adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione.

I piani regolatori generali e i piani dei parchi naturali provinciali sono elaborati sulla base di una rendicontazione urbanistica che verifica ed esplicita, su scala locale, le coerenze con l'autovalutazione dei piani previsti come sopra specificato.

L'autovalutazione e la rendicontazione evidenziano gli effetti finanziari dei piani sul bilancio dell'amministrazione interessata, con particolare riguardo alle spese per la realizzazione d'interventi e infrastrutture pubblici o connesse a previsioni che comportano vincoli ablativi o di asservimento della proprietà, esplicitando la coerenza con le previsioni, anche pluriennali, degli strumenti di bilancio e di programmazione finanziaria.

La legge prevede inoltre l'istituzione presso la Provincia di una commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

In particolare spetta alla commissione su richiesta, di esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica.

Un aspetto della norma interessante se pur di carattere particolare da sottolineare a margine è l'istituzione di un "fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio".

Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per la conservazione e la tutela del paesaggio e la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei, è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

Il fondo è destinato al finanziamento di:

a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati a:

- 1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;
- 2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti di cui al numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;
- 3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);

b) progetti e interventi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale;

c) programmi e iniziative di particolare rilevanza degli ecomusei.

L'art. 156 della legge tratta esplicitamente di "Disposizioni finanziarie" e stabilisce che "per i fini degli articoli richiamati nella tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini delle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio provinciale 2008-2010 indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge [...]."

Tabella A - Riferimento delle spese (articolo 156) (*omissis*)

Un aspetto *a latere* della programmazione delle risorse può essere considerato l'utilizzo degli strumenti della compensazione e della perequazione urbanistica.

La perequazione urbanistica, da realizzare mediante piani attuativi, persegue un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari delle aree alle quali si riferisce.

La compensazione urbanistica è prevista invece solo in casi particolari come ad esempio quello di un immobile soggetto a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione, in tal caso il piano regolatore generale può riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione: l'efficacia del riconoscimento del credito edilizio è subordinata alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione.

L'art 29, *Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale*, al comma 4 afferma che se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55 cui si rimanda la lettura per gli aspetti prettamente tecnici.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA n. 5 del 23 Febbraio 2007**

### **“Riforma dell’Urbanistica e Disciplina dell’Attività edilizia e del Paesaggio”**

Anche se in nessuna parte della legge regionale sul governo del territorio si approfondiscono i rapporti specifici tra pianificazione e programmazione delle risorse, la norma regionale, accenna in alcuni articoli ad aspetti economici.

L'art. 8 della legge afferma in modo generico che tra le finalità strategiche perseguite dal Piano Territoriale Regionale debbono essere considerate anche: le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema regionale; le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali; la coesione sociale della comunità, nonché l'integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i territori contermini.

Alla stessa stregua, l'art. 16 sostiene che tra le finalità strategiche perseguite dal Piano Strutturale Comunale devono essere prese in considerazione anche le migliori condizioni per la crescita economica del Comune e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema comunale.

L'art. 30 prevede che la Regione è autorizzata a concedere contributi, nella misura stabilita dalla legge annuale di bilancio, ai soggetti di pianificazione sovracomunale per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale.

L'art. 62 al comma 6 afferma che gli oneri delle attività dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio fanno carico all'unità previsionale di base [...] dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo [...] del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Si sottolinea anche per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia l'importanza, a livello economico, dell'introduzione dei nuovi strumenti della perequazione e della compensazione urbanistica, strumenti a cui è affidata l'attuazione dei piani urbanistici.

Allo strumento della perequazione urbanistica spetta il compito di assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri; la perequazione non rappresenta tuttavia lo strumento esclusivo di gestione della trasformazione urbanistica potendo il Piano Operativo Comunale stabilire il ricorso alla tradizionale sequenza espropriativa. La legge non si limita a recepire lo strumento della perequazione urbanistica, ma innova in modo significativo istituendo il nuovo strumento della compensazione fondiaria, sulla scorta di alcune importanti esperienze italiane. Nel caso infine di piani a carattere sovracomunale, i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale possono utilizzare la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori a fronte di equivalenti valori di natura urbanistica o economica.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della TOSCANA n. 1 del 3 Gennaio 2005 e ss. mm. ii.**

### **“Norme per il governo del territorio”**

Nessun articolo della legge regionale sul governo del territorio si occupa specificatamente dei rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse.

La norma regionale, pur non trattando esplicitamente tale argomento, accenna ad aspetti economici di varia natura in alcuni articoli di seguito analizzati.

L'art. 8, relativo alla partecipazione agli atti di competenza statale, specifica che la Regione partecipa alla definizione e all'attuazione dei piani e programmi di competenza statale, con particolare riferimento alla stipulazione degli accordi e delle intese interistituzionali; specifica che la Regione partecipa inoltre alle intese per l'individuazione delle infrastrutture, opere e insediamenti ivi previsti, secondo quanto espressamente disposto dalle medesime norme statali; contribuisce inoltre alla localizzazione, nel territorio regionale, delle stesse opere, infrastrutture ed insediamenti, in attuazione dei criteri strategici concordati con lo Stato e con gli ulteriori soggetti eventualmente partecipanti all'intesa, relativamente alle caratteristiche tipologiche, economico-finanziarie e qualitative delle opere.

In merito all'istituzione della Conferenza Paritetica Interistituzionale al fine di comporre gli eventuali conflitti insorti tra i soggetti istituzionalmente competenti l'art. 24 al comma 4 stabilisce che la Regione assicura il funzionamento della conferenza, mediante lo stanziamento delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Relativamente agli interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali di cui all'art. 35 bis, la Regione concorre alla valorizzazione dei beni immobili e delle aree di notevole interesse pubblico, anche attraverso la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro.

Qualora il comune, in conformità col piano strutturale, intenda adottare ai sensi dell'art. 56, il Piano Complesso d'Intervento per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati, tale piano complesso individua e

definisce, tra i vari aspetti, la fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni in esso previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune.

L'art. 60 affronta il tema della perequazione urbanistica finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dagli strumenti della pianificazione territoriale ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica.

L'art. 163 riguarda le modifiche all'articolo 2 della L.R. 59/1996 (Ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica); esso attribuisce specifici compiti all'Istituto regionale per la programmazione economica, in particolare:

- a) lo studio della struttura socio economica regionale e delle sue trasformazioni, degli andamenti congiunturali e dei relativi strumenti analitici;
- b) lo studio della struttura territoriale regionale e delle sue trasformazioni e dei relativi strumenti analitici;
- c) lo studio delle metodologie di programmazione, di valutazione e di verifica delle politiche;
- d) gli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per il piano di indirizzo territoriale regionale in ordine ai problemi economici, territoriali e sociali;
- e) la circolazione delle conoscenze e dei risultati di cui alle lettere a) b) e c).

L'art. 209 della legge riguarda più specificatamente le "Disposizioni finanziarie" e stabilisce che agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell'ambito delle seguenti unità previsionali di base (UPB):

- a) UPB 341 (Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento);
- b) UPB 342 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese di investimento);
- c) UPB 343 (Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale - spese correnti).

Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 2 (funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici), e dagli interventi regionali di cui all'articolo 35 bis (valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico) si fa fronte con le risorse annualmente stanziare nella UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della LOMBARDIA n. 12 del 11 Marzo 2005 e ss. mm. ii.**

### **"Norme per il governo del territorio"**

Nessun capo della legge si occupa organicamente dei rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse.

Per quanto riguarda il livello Regionale ne viene fatto tuttavia accenno in vari articoli, tra cui l'art. 19 laddove specifica in termini generali che il Piano Territoriale Regionale indica gli obiettivi principali di sviluppo socio-economico del territorio regionale, come espressi dal programma regionale di sviluppo e dal complesso della programmazione regionale di settore.

L'art. 20 poi relativamente al *Piano territoriale regionale d'area* specifica che qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su richiesta delle province interessate, prevedere l'approvazione di un piano territoriale regionale d'area, che disciplini il governo di tali aree; tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie.

Nel PTR - come sottolineato dall'arch. Luisa Pedrazzini Dirigente Piani e Programmi Territoriali della Regione Lombardia - il collegamento con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale che viene elaborato annualmente ed è strumento relazionato al bilancio regionale, consente di aggiornare le previsioni pianificatorie di scala regionale con le relative risorse finanziarie (rif.: art 22).

L'art. 99, *Norma finanziaria*, indica puntualmente come la Regione intenda far fronte ad alcuni tipi di spesa specificando la relativa unità revisionale di base:

Alle spese per la realizzazione del SIT si provvede con le risorse stanziare all'UPB "Semplificazione e miglioramento dei procedimenti amministrativi concernenti l'approvazione di strumenti urbanistici e di autorizzazioni paesistiche"; alle spese per il conferimento di incarichi professionali per i contributi per la predisposizione da parte dei piccoli comuni degli strumenti di programmazione e pianificazione e, da parte delle province, per la redazione ed aggiornamento dei piani territoriali di coordinamento provinciali si provvede con le risorse stanziare all'UPB "Piano Territoriale Regionale"; alle spese per la conoscenza del territorio per la prevenzione dei rischi si provvede con le risorse stanziare all'UPB "Prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico e sismico"; alle spese per i contributi ai comuni ed alle province per studi geologici, idrogeologici e sismici si provvede con le risorse stanziare all'UPB "Definizione delle componenti idrogeologiche del territorio necessarie per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale (PRG, PTCP) in raccordo con la pianificazione sovraordinata (Piani di Assetto Idrogeologico)"; alle spese per gli incarichi professionali per la redazione del PTR, nonché per effettuazione di ricerche si provvede con le risorse stanziare all'UPB "Studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed alle spese per i contributi agli enti per la costruzione di idonee strutture tecniche e per l'esercizio delle funzioni loro attribuite si provvede con le risorse stanziare all'UPB "Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

Alle spese per le indennità ed i rimborsi spese dei componenti delle commissioni regionali si provvede con le risorse stanziare all'UPB "Spese postali, telefoniche e altre spese generali" dello stato di previsione delle spese del bilancio e l'esercizio finanziario 2005 e successivi.

All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

Relativamente all'ambito Provinciale, l'art. 15 individua chiaramente nel PTCP l'atto di indirizzo della programmazione socio-economica della provincia specificando tra l'altro che, per la parte di carattere programmatico, indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all'incentivazione dell'associazionismo tra i comuni.

In ambito Comunale, l'art. 8 stabilisce che il Documento di Piano dimostra la compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo, inoltre definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.

L'art. 10 bis sempre relativamente al Documento di Piano, afferma che tale strumento determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE del VENETO n. 11 del 23 Aprile 2004 e ss. mm. ii.**

### **“Norme per il governo del territorio”**

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse sono esplicitati nel raccordo tra il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e il Piano di Sviluppo Regionale (PSR) e in quello tra il Programma degli Interventi (PI) comunale e il bilancio pluriennale comunale e altre fonti di finanziamento regionali e statali.

A livello Regionale dell'argomento ne trattano gli artt. 24 e 26.

L'art. 24 riguarda i *Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento* e stabilisce che il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di cui alla L.R. 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione; a sua volta il PRS ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'attività della Regione nel campo economico, sociale e territoriale e fornire il quadro di riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale (art. 8 LR 35/2001) e inoltre il PRS tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili, indica le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in relazione alle finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo e gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo periodo dell'attività della Regione (art. 9 LR 35/2001).

Tra i compiti del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento inoltre c'è anche quello di individuare le opere e le iniziative o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio, da definire mediante la redazione di progetti strategici (art. 26); per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

A livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale (art. 22).

In ambito comunale, il Piano degli Interventi (PI) - formato da una relazione programmatica, che

indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico - si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (art. 17); il piano urbanistico attuativo, d'iniziativa pubblica o privata, presenta tra i suoi elaborati anche una relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione (art. 19).

Il Piano degli Interventi inoltre quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari (art. 34).

Relativamente a tale argomento, l'arch. Alberto Miotto della "Direzione pianificazione territoriale e parchi della Regione Veneto" cita come punto di forza dell'attuale corso programmatico:

- il Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile della macro-regione Padana, denominata "Adria Po Valley" istituito dalle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto e le Province di Trento e Bolzano;
- l'individuazione di un sistema di coerenze e di promozione della competitività delle Regioni interessate nel nuovo contesto di sviluppo Europeo, in una visione di scala multiregionale, all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della CAMPANIA n. 16 del 22 Dicembre 2004 e ss. mm. ii.**

### **"Norme sul governo del territorio"**

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse vengono principalmente tessuti nel Piano Territoriale Regionale (PTR) che si raccorda agli strumenti di programmazione regionale e statale; in adeguamento ad esso si muovono pianificazione provinciale e comunale.

La legge prevede inoltre supporti tecnici e finanziari a comuni e province, risorse tecniche ed economiche occorrenti alla predisposizione degli strumenti di pianificazione di rispettiva competenza.

A livello comunale sono previsti atti di programmazione degli interventi di durata triennale.

Interessante la possibilità data ai comuni di procedere alla pianificazione in forma associata, per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area, facendo quindi seguire gli strumenti di pianificazione a quelli di programmazione.

La coerenza ai contenuti della programmazione socio-economica regionale e l'armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale vengono posti dall'art. 13 alla base del Piano Territoriale Regionale.

L'art. 3 dedicato all'articolazione dei processi di pianificazione specifica inoltre che la pianificazione provinciale e comunale si attua mediante disposizioni strutturali, tese a individuare le linee

fondamentali della trasformazione a lungo termine del territorio e disposizioni programmatiche, tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP contiene a sua volta disposizioni di carattere strutturale e programmatico, le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione (art. 18).

Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei Piani Urbanistici Comunali PUC e degli atti di programmazione degli interventi, se è necessaria un'azione integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma; l'accordo contiene: il programma di attuazione delle opere e degli interventi, la quantificazione del costo complessivo, il piano economico corredato dalla individuazione delle fonti finanziarie (art. 12).

L'art. 40 riguarda i *Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni*: la regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla legge, a tal fine gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica.

Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali – PUC – e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali – RUEC – la regione Campania attraverso lo stesso articolo concede ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 400.000,00 da appostarsi sull'unità previsionale di base 6.23.59. Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Giunta regionale. Per l'attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed a quelli che ricorrono alla pianificazione in forma associata.

Relativamente a tale argomento, l'ing. Roberto Gerundo, presidente INU Campania, interpellato ai fini della presente ricerca, sostiene che la LR 13/2008 di approvazione del PTR afferma appunto che il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio-economica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal *Documento Strategico Regionale* (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari; la LR 13/2008 all'art. 5, afferma che della *Conferenza permanente di pianificazione*, con compiti relativi ad attività di copianificazione e di attuazione delle strategie di scala regionale, fa parte l'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale.

\* \* \* \* \*

**LEGGE REGIONALE della CALABRIA n. 19 del 16 Aprile 2002 e ss. mm. ii.**

**“Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica Calabria”**

Anche per quanto riguarda le Norme per la tutela, governo ed uso del territorio della Calabria, nessun titolo della legge si occupa in modo organico dei rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse: prendendo in rassegna però gli articoli in cui viene fatto accenno si può avere un'idea del tipo di impostazione proposto dalla regione.

La legge regionale prevede contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per le Province e del 70% per i Comuni (art. 68).

Il compito di fornire ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato e delle altre regioni viene attribuito (art. 8) al *Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio delle trasformazioni territoriali* (SITO) che deve inoltre predisporre criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio.

L'istituzione del *Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale* (art. 9) viene finanziata dalla legge regionale di bilancio approvata nell'anno di costituzione del nucleo che provvederà alla allocazione dei relativi oneri per il funzionamento del nucleo stesso nel corso della legislatura.

Notevole importanza viene attribuita dall'art. 15 all' *Accordo di programma*, per l'attuazione di tutte le forme di concertazione economico - finanziaria, ivi compresi interventi ed opere pubbliche o di interesse pubblico promosse da soggetti istituzionali, da organismi misti o dal mercato oltre che per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, interregionale, provinciale e comunale, nonché per l'attuazione dei patti territoriali, dei contratti di programma.

A livello sovracomunale, il compito di organizzare un impegno integrato di azioni economiche, finanziarie e fiscali viene attribuito dall'art. 20 bis al *Piano Strutturale in forma associata* (PSA) indicato come strumento urbanistico finalizzato ad accrescere l'integrazione fra Enti locali limitrofi e a promuovere il coordinamento delle iniziative di pianificazione nelle conurbazioni in atto.

Naturalmente, sempre in tale ambito, l'attuabilità, la congruenza e l'adeguatezza del PTCP è sottoposta a verifica correlando tali parametri ai contenuti della programmazione economica e della pianificazione territoriale regionale (art. 26).

Grande rilevanza, anche ai fini della ripartizione delle risorse, viene attribuita dalla legge ai *Programmi d'Area* (art. 39 e ss.); la predisposizione di tali programmi viene promossa dalla Regione, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impegno integrato delle risorse finanziarie; i programmi d'area costituiscono dunque una ulteriore modalità di programmazione intercomunale negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali e provinciali di programmazione economico – territoriale.

Il programma d'area è finanziato con risorse proprie dei soggetti partecipanti e/o con eventuali contributi statali e comunitari. I contributi regionali alle imprese previsti dal programma d'area sono stabiliti nella misura massima consentita dalla Unione Europea per l'ambito territoriale considerato.

La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area ed individua con il medesimo atto i capitoli ordinari di spesa, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione al programma, fissando una priorità per l'attuazione dei relativi interventi nell'utilizzo delle risorse previste dagli stanziamenti già autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.

A livello comunale la programmazione economica viene attribuita al *Piano Operativo Temporale* (POT). Il Piano Operativo Temporale è strumento facoltativo - ad eccezione dei Comuni che

eventualmente saranno indicati in specifico elenco nel QTR - del Piano Strutturale Comunale e lo attua individuando le trasformazioni del territorio per interventi pubblici o d'interesse pubblico individuati tali dal Consiglio comunale da realizzare nell'arco temporale di un quinquennio, ovvero nel corso del mandato dell'amministrazione adottante.

Il POT, per gli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione urbanistica, in conformità al PSC definisce gli aspetti fisico-morfologici ed economico-finanziari e le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e/o conservazione, anche ai fini della perequazione dei regimi immobiliari interessati.

Anche il *Programma Integrato d'Intervento* PINT prevede la disciplina di un sistema complesso di azioni e misure sulle strutture urbane, attivando strumenti operativi di programmazione economica e territoriale avendo tra le sue caratteristiche una pluralità di operatori e di corrispondenti risorse finanziarie, pubbliche e private (art. 33); il PINT deve essere accompagnato da uno studio di inserimento ambientale e da una relazione finanziaria che valuti l'entità dei costi di realizzazione confrontandola con la disponibilità di adeguate risorse economico-finanziarie.

Da evidenziare infine la creazione di un *Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici* (art. 38): la legge di bilancio annuale prevede la costituzione di tale fondo finalizzato alla copertura, anche parziale, degli interessi conseguenti l'accensione dei mutui od altre forme di finanziamento diretto ad interventi di risanamento e recupero dei centri storici calabresi, l'allocazione delle risorse a favore dei Comuni richiedenti o loro consorzi è preceduta da apposito accordo di programma che coinvolge i Comuni, singoli o consorziati, la Regione e le istituzioni bancarie e finanziarie interessate.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della PUGLIA n. 20 del 27 Luglio 2001 e ss. mm. ii.**

### **“Norme generali di governo ed uso del territorio”**

La Regione Puglia individua nel Documento Regionale di Assetto Generale DRAG il primo dei tre livelli di pianificazione territoriale ed urbanistica, tale documento definisce le linee generali dell'assetto del territorio e gli obiettivi da perseguire in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio (art. 4).

La pianificazione strategica è però sviluppata dal Documento Strategico Regionale 2007-2013 DSR un documento di natura programmatica, non previsto dalla legge 20/2001, le cui ricadute territoriali devono essere raccordate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, quindi nel DRAG e nello stesso Piano Paesaggistico Regionale.

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse sono quindi impostati a livello regionale, in particolare nella fase di redazione del DRAG, che vede raccolti nella Conferenza programmatica regionale (art. 5) le forze economiche e sociali del territorio raccordandosi al DSR.

Tra i vari aspetti della legge vanno ricordati alcuni strumenti di ambito sovracomunale che hanno anche carattere finanziario, tra questi il Piano Urbanistico Generale PUG intercomunale che presenta tra i propri documenti anche uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri (art. 10). Nell'ambito della formazione del PUG (art.11) il Consiglio comunale adotta un Documento programmatico preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG, nei Comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di

sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA n. 20 del 24 Marzo 2000**

### **“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”**

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse vengono tessuti principalmente nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e su tale traccia si muovono in attuazione gli strumenti provinciali e poi comunali.

Il procedimento di approvazione disciplinato dall'articolo 25 - che trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita dal PTPR e delle loro varianti - afferma difatti che la Giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni.

La legge regionale 20 prevede contributi ai Comuni ed alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed in particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale elaborato costitutivo dei PTCP e dei PSC.

I contributi sono concessi alle anche per promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono concessi ai Comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali.

L'art. 48 introduce ulteriori interventi finanziari a favore di Province e Comuni; la Regione per agevolare la revisione dei PTCP e dei vigenti strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale, rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici.

Al fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione in aree che interessino il territorio di più comuni, la Regione concede inoltre contributi per la progettazione degli interventi e per l'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico (art. 49).

Per l'emanazione degli atti di indirizzo e coordinamento e per lo svolgimento delle proprie funzioni di programmazione e pianificazione, la Regione promuove, d'intesa con le Province, il monitoraggio e la redazione di bilanci della pianificazione territoriale e urbanistica. A tal fine le Province provvedono alla raccolta e gestione degli archivi della strumentazione urbanistica comunale e all'aggiornamento periodico del loro stato di attuazione. La Regione raccoglie le informazioni elaborate dalle Province ai fini della redazione di un rapporto periodico sullo stato della pianificazione urbanistica e territoriale. Per favorire la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica dei tessuti urbani, è istituito l'Archivio regionale della pianificazione, che assume la denominazione di "Planning Center".

Per l'istituzione e la gestione dell'Archivio regionale della pianificazione la Regione, quale ente partecipante, si avvale della associazione senza fini di lucro OIKOS Centro Studi. Per far fronte alle spese di costituzione e di gestione dell'Archivio regionale della pianificazione è disposta, per

l'esercizio finanziario 2005, una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere su Capitolo 30557, afferente alla U.P.B. 1.4.1.2.12120 - Nuovi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi sopra esposti di cui al comma 2 dell'art. 48 e di cui agli artt. 49 e 51 della Legge Regionale, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Interessante è anche la possibilità di formazione, ai sensi dell'art. 15, degli accordi territoriali: per l'attuazione del PTCP la Provincia può promuovere tali accordi territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal piano, a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico, a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.

Gli accordi territoriali possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

A livello comunale il Piano Operativo Comunale POC assume il ruolo ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale d'attuazione, coordinandosi con il bilancio comunale (art. 30).

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della BASILICATA n. 23 del 11 Agosto 1999 e ss.mm.ii.**

### **“Tutela, governo ed uso del territorio”**

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse vengono principalmente esplicitati nel Quadro Strutturale Regionale (QSR) che è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche infrastrutturali nazionali e con le *politiche settoriali e di bilancio regionali*.

Anche se in nessuna parte della legge regionale sulla tutela, governo ed uso del territorio si approfondiscono i rapporti specifici tra pianificazione e programmazione delle risorse, la norma regionale, accenna in alcuni articoli ad aspetti economici.

L'articolo 29 introduce il concetto della *verifica di coerenza* che accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto siano coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli e si persegue ricercando anche *obiettivi di coerenza con i programmi economici*.

Un accenno ad aspetti economici è anche presente nell'art. 9 che approfondisce il concetto di *Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione* e definisce *partecipazione di bando* alla formazione e/o approvazione di Piani Urbanistici Operativi o Attuativi, quella

consistente nel deposito del progetto o documento preliminare di Piano presso la segreteria del Comune, avviso al pubblico dell'effettuato deposito, facoltà per gli operatori di presentare proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati tempi di realizzazione degli interventi, delle *risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili*, dei dati utili a dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare.

A livello comunale, è il *Piano Operativo PO* lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico, dove e quando si manifestano necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta di bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente), bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di standards prestazionali), previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali e/o delle *risorse finanziarie pubbliche e private* attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali (art. 15).

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE del LAZIO n. 38 del 22 Dicembre 1999 e ss.mm.ii.**

### **“Norme sul governo del territorio”**

La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed *in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale* (art. 7).

Ad esplicitazione di quanto sopra affermato, l'art. 3 della legge chiarisce inizialmente che la pianificazione territoriale ed urbanistica generale si articola in previsioni strutturali e *previsioni programmatiche*: queste ultime sono riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti riferimento per la *programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali*.

La pianificazione territoriale definisce inoltre il quadro di compatibilità ambientale e gli *strumenti economici di integrazione, interazione e coesione* tra le decisioni concernenti l'assetto del territorio e le politiche ed i piani di settore.

E' compito comunque del Piano Territoriale Regionale Generale PTRG (art.9) - che definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche – fornire le prospettive di fattibilità economica delle previsioni, difatti le disposizioni programmatiche del PTRG stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale individuando in particolare gli *interventi da realizzare prioritariamente* e le *stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti*.

In ambito locale, gli interventi all'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici finalizzati a conservare od a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione, rifunzionalizzazione ed immissione nel mercato immobiliare, vengono finanziati, ai sensi dell'articolo 61, dalla Regione che approva un *programma pluriennale regionale di intervento* per gli insediamenti urbani storici, che indichi, in particolare *anche i costi di investimento e di gestione, le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento ed i destinatari dei finanziamenti*.

Ai sensi dell'art. 79 - Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica - per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica di cui alla presente legge, si provvede in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 14/1999 ("Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo").

A livello provinciale, è il piano territoriale provinciale generale PTPG che determina gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche (art. 20).

Le disposizioni programmatiche del PTPG stabiliscono *le modalità ed i tempi di attuazione* delle disposizioni strutturali e specificano in particolare: gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente; *le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti*; i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali.

A livello comunale, è il Piano Urbanistico Comunale Generale a contenere in se elementi di carattere finanziario.

Le disposizioni programmatiche del PUCG (art. 30) difatti specificano le disposizioni strutturali del PUCG stesso, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare *il piano economico di competenza comunale* relativo agli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive e agli immobili da acquisire alla proprietà pubblica, comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione, distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della VALLE D'AOSTA n. 11 del 6 Aprile 1998 e ss.mm.ii.**

### **"Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"**

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse vengono principalmente esplicitati nel Piano Territoriale Paesistico PTP che è piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali e che definisce l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina.

L'attuazione del Piano Territoriale Paesistico è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente (art. 9).

La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti.

L'art. 13 inoltre introduce *finanziamenti disponibili* per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinati dalla Regione in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG.

Altri aspetti di carattere economico da evidenziare della legge regionale sono quelli presentati dall'art. 26 che introduce l'Accordo di Programma da attuare attraverso l'azione integrata e coordinata di enti pubblici e territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici che possono essere stipulati ed essere giuridicamente vincolante per i soggetti pubblici che ne sono parte se sono se siano configurati e coordinati gli obblighi di ciascun soggetto, i tempi, le modalità, i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento; gli accordi di programma dunque configurano e disciplinano gli obblighi di ciascun soggetto partecipante, i tempi e le *modalità di definizione e realizzazione ed indicano i tempi e le modalità di finanziamento*; la completa realizzazione delle opere o degli interventi può essere perseguita anche con più accordi di programma, riferiti ciascuno ad una o più fasi della definizione e della realizzazione.

Vengono poi previsti dall'art. 45 i *Progetti Operativi Integrati*, sia di rilevanza regionale sia di rilevanza subregionale; tali progetti risultano essere degli strumenti anche di carattere economico dal momento che debbono comprendere *l'entità della spesa globale*, ivi comprese le spese tecniche e fiscali, ripartita nei diversi *esercizi finanziari*, per l'esecuzione degli interventi progettati, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati; le *fonti di finanziamento*; il programma temporale degli interventi; il programma di manutenzione delle opere, dei manufatti e degli impianti con la quantificazione della relativa spesa annuale, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati.

Altri interessanti strumenti di ambito locale che presentano alcuni aspetti di carattere economico sono i *Piani Urbanistici di Dettaglio* PUD introdotti dall'art. 50; i PUD di iniziativa pubblica sono rappresentati dai piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illustrativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro attuazione e di *relazione finanziaria* integrata con gli elenchi catastali degli immobili preordinati all'esproprio.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della LIGURIA n. 36 del 4 Settembre 1997 e ss.mm.ii.**

### **“Legge urbanistica regionale”**

La pianificazione territoriale di livello regionale costituisce il riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli ed ha per oggetto l'organizzazione generale del territorio nelle sue componenti paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale e nelle loro reciproche relazioni, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti della *programmazione economica-sociale regionale* (art. 3); allo stesso modo la pianificazione territoriale di livello provinciale costituisce la sede di coordinamento della strumentazione urbanistica comunale essa, in coerenza con gli *atti di programmazione socio-economica* di cui all'articolo 12 della L.R. 18/1994 “Norme sulle procedure di programmazione”, ha per oggetto la definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale (art.4).

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse vengono dunque in primo luogo

sviluppati nel *Piano Territoriale Regionale PTR*, in particolare attraverso uno degli atti di cui si compone, ovvero il *Quadro Strutturale* che deve contenere le *valutazioni di massima della fattibilità economico-finanziaria* delle previsioni delle infrastrutture per la mobilità di livello regionale, per l'approvvigionamento energetico, per le discariche, gli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché relativamente alla grande distribuzione commerciale, al sistema della portualità commerciale e turistica e delle principali opere di difesa e di riassetto morfologico costiero, dei servizi di scala regionale relativamente alle sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo e ricreativo "quando alle stesse non venga attribuito mero valore di linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale" (art. 11).

Va inoltre segnalato che l'art. 67 della legge – Disposizioni finanziarie – indica inoltre che per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province dalla legge viene stanziata annualmente una somma, da ripartirsi fra le relative Amministrazioni, con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri: a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia; b) trenta per cento in proporzione alla superficie del rispettivo territorio; c) venti per cento in proporzione.

A livello comunale vanno anche evidenziati i seguenti passaggi normativi.

L'art. 45 prevede che il Piano Urbanistico Comunale PUC deve essere verificato in ordine alla sua adeguatezza decorsi dieci anni dalla sua approvazione o dalla verifica dello stesso a norma del presente articolo. La verifica di adeguatezza viene condotta in relazione anche ai contenuti della *programmazione economica* e della pianificazione territoriale sovracomunale.

Lo sviluppo operativo del PUC può essere gestito dal Comune tramite Programma attuativo PA che è comunque obbligatorio per i Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti; il PA è modificabile non più di una volta all'anno e di norma in occasione dell'approvazione del bilancio annuale-pluriennale di previsione, sulla base di accertate e nuove esigenze ed opportunità di interesse generale o di maggiore efficacia operativa; l'approvazione del PA costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della l.r. 18/1994, sede e strumento di verifica delle compatibilità dei piani e dei programmi di sviluppo dei Comuni con il quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo e con il conseguente piano degli interventi, anche sotto il *profilo economico-finanziario* e del conseguimento dei relativi eventuali incentivi (art. 55).

\* \* \* \* \*

## **LEGGE della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO (Trentino Alto Adige) n. 13 del 11 Agosto 1997**

### **“Legge Urbanistica Provinciale”**

Anche se in nessuna parte della legge urbanistica della provincia autonoma di Bolzano si approfondiscono i rapporti specifici tra pianificazione e programmazione delle risorse, la norma provinciale, accenna in alcuni articoli ad aspetti economici.

L'art. 114 - *Previsione di spesa* – afferma che l'Amministrazione provinciale promuove iniziative per la conoscenza dei problemi sulla pianificazione territoriale e urbanistica, anche per favorire *l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione* e la divulgazione delle relative norme, ed

agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di queste finalità mediante *contributi o sussidi* a copertura del relativo onere, ivi comprese le *spese generali*, queste ultime nella misura riconosciuta dalla Giunta provinciale, e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità. Per far fronte agli *oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposito stanziamento nel bilancio provinciale*.

Nel caso di strumenti attuativi di ambito locale quali ad esempio il Piano di Attuazione (art. 38) o il Piano di Recupero e i Programmi Pluriennali di Attuazione (art. 56) la norma prevede sempre la presenza di un piano finanziario per i PPA onde stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi; ovvero una relazione recante l'indicazione di massima della spesa relativa alle opere da realizzare nei PA.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE dell'UMBRIA n. 11 del 22 Febbraio 2005 e ss.mm.ii.**

### **“Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale”**

L'art. 1 della legge 28/95 stabilisce esplicitamente il raccordo tra gli strumenti della pianificazione territoriale con quelli della programmazione economica e sociale e l'art. 3 spiega che gli strumenti della programmazione socioeconomica della Regione, nonché i programmi pluriennali delle Province debbono contenere il quadro degli interventi con rilevanza territoriale, compatibili con gli indirizzi e gli obiettivi della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

In ambito di formazione del PTCP l'art. 15 (Concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del PTCP) stabilisce che la Provincia predispone il documento preliminare di PTCP, tenendo conto degli strumenti di pianificazione comunale e degli atti comunali in materia di programmazione economica, territoriale e ambientale, nonché dei contenuti urbanistici dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane e nel rispetto del PUT.

L'art. 21 introduce poi i progetti speciali territoriali che costituiscono strumenti esecutivi per la realizzazione di interventi e di opere di rilevante interesse territoriale che richiedono, al fine di una loro organica ed ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, della Provincia, dei Comuni, di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di amministrazioni statali.

Tali progetti speciali territoriali individuano i soggetti cui è affidata la realizzazione degli interventi e ne stabiliscono tempi, modalità esecutive e di gestione, risorse economiche, strumenti operativi e finanziari.

A livello comunale, il PRG parte operativa ai sensi dell'art 4 della LR 11, in applicazione del PRG, parte strutturale, motiva la fattibilità delle previsioni *in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali*.

Nell'ambito del PRG parte operativa il comune si dota del Piano Comunale dei Servizi quale strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo; le norme regolamentari prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare *aspetti procedurali, programmatici e finanziari*.

Nelle parti del territorio per le quali il PRG prevede *interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana*, l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, *economici* ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per la progettazione degli interventi privati. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali *risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione*. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene *il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private*, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi (art. 28).

L'art. 71 della LR 11 - *Incentivazione di forme associative fra i comuni* – indica una serie di azioni di carattere finanziario tra cui la promozione mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, di iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale; la promozione ed il sostegno con le stesse modalità della formazione di uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica; la concessione di contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma associata tenendo conto della dimensione demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione; la concessione di contributi ai comuni per costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER.

L'art. 72 della LR 11 - Norma finanziaria – stabilisce inoltre che per il finanziamento degli oneri previsti per la formazione del PRG e per gli interventi nel territorio agricolo è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5825 n. i.); agli oneri previsti all'articolo 71 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5826 n. i.).

Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi della vigente legge regionale di contabilità.

La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE delle MARCHE n. 34 del 5 Agosto 1992 e ss.mm.ii.**

### **"Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"**

L'art. 2 della norma regionale stabilisce che, in conformità ai principi e agli obiettivi dello Statuto regionale, la pianificazione del territorio regionale è rivolta all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche con le trasformazioni connesse agli indirizzi e programmi di sviluppo economico definiti dalla Regione.

A tal fine è ordinato il sistema della pianificazione territoriale, che è costituito dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), dal Piano di Inquadramento Territoriale (PIT), dai Piani Territoriali di Coordinamento (PTC), dai Piani Regolatori Generali (PRG).

I rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse vengono organizzati a livello regionale nel Piano di Inquadramento Territoriale inteso quale disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico - sociale della comunità regionale.

Il Piano di Inquadramento Territoriale stabilisce dunque le linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.

A tale scopo il PIT detta gli indirizzi generali per la pianificazione territoriale infraregionale e indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi settoriali ed intersettoriali, di interesse regionale, formulando il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di sviluppo economico (art. 10).

A livello provinciale i Piani Territoriali di Coordinamento, ai sensi dell'art. 25, debbono essere conformi al PPAR e al PIT nel rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale.

Per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province è istituito un apposito fondo finalizzato alla concessione dei contributi per il potenziamento delle strutture e per il personale necessari all'esercizio delle funzioni medesime (art. 52).

Allo scopo di favorire la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPAR, del PIT e dei PTC è istituito un *fondo regionale per la concessione di contributi sulle spese a tal fine occorrenti* (art. 53).

A livello locale la legge prevede una serie di strumenti che implicano una programmazione economica di base.

L'art. 20 introduce ad esempio il Piano Attuativo per i Servizi (PAS); tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano regolatore generale, identifica le aree ed i beni da assoggettare ad esproprio e le relative destinazioni ed è composto, tra l'altro, da una relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del PAS, con *previsione sommaria di spesa*.

L'art. 34 evidenzia come alcuni piani tra cui i piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi ed i piani di recupero sono di norma costituiti da *una relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri* derivanti dall'acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati.

In ultimo, grande importanza sotto questo aspetto, rivestono i Programmi Pluriennali di Attuazione (PPA) normati dall'art. 41 e seguenti, che delimitano le aree e le zone in cui devono realizzarsi le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previste dagli strumenti urbanistici generali dando priorità alle aree non sature dotate di opere di urbanizzazione ed alle aree con strumenti urbanistici particolareggiati approvati; il PPA è formato dal comune in rapporto all'andamento demografico, alla *situazione socio - economica del territorio* ed alla presumibile *disponibilità di risorse pubbliche e private* nel periodo considerato dal programma stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e sub-regionale.

L'art. 76 della legge regionale riguarda poi alcune *disposizioni finanziarie* specifiche stabilendo contributi per lo svolgimento delle attività previste all'art. 52, (Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province); per le attività previste dall'art. 53 (Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni); per la redazione della cartografia prevista dall'art. 16 (Elaborati del piano regolatore generale).

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE della SARDEGNA n. 45 del 22 Dicembre 1989 e ss.mm.ii.**

### **“Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”**

A livello regionale, sin dall'art. 1 della legge regionale si specifica che i soggetti della pianificazione, ovvero Regione Province e Comuni, coordinano la pianificazione dell'uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale.

La norma finanziaria dell'art. 43 stabilisce inoltre che le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 2.690.000.000 annue (circa 1.400.000,00 euro).

Da evidenziare anche la presenza dal 2006 del *Documento Strategico Regionale Preliminare* quale strumento che disegna gli scenari di sviluppo regionali fondandosi sui quadri conoscitivi, valutativi e propositivi degli strumenti di pianificazione e programmazione già esistenti (PTP, Piani di Bacino ecc).

A livello provinciale, l'art. 28 bis introduce gli *Accordi di Programma di particolare interesse economico e sociale* stabilendo che qualora l'accordo di programma - che soggetti, singoli o associati, possono stipulare con soggetti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di un complesso di opere nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, commerciale, residenziale e dei servizi - presupponga *significative iniziative economiche*, insistenti in ambiti di cospicua rilevanza comunale e sovracomunale, caratterizzate da un programma di investimenti produttivi a lungo termine, non solo nel settore edilizio, diretti allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse socio-economiche della Sardegna con particolare ricaduta economica e occupativa nell'area-programma in cui sono inserite, tale da determinare effetti sulla strumentazione programmatoria regionale, esso è approvato con apposito provvedimento di legge.

In ambito locale poi l'art. 23 indica che le previsioni contenute negli strumenti generali di pianificazione urbanistica territoriale di scala comunale si attuano con le modalità e nei tempi fissati dai *Programmi Pluriennali di Attuazione*.

L'art. 41 infine si occupa di *contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici* stabilendo che la Regione è autorizzata a *concedere finanziamenti ai comuni per la redazione di piani urbanistici generali e piani particolareggiati dei centri storici*, per un importo non superiore al 90 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE del MOLISE n. 24 del 1 Dicembre 1989 e ss.mm.ii.**

### **“Disciplina dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali”**

La legge regionale si occupa di aspetti economici esclusivamente all'art. 13, *Norma Finanziaria*, ove si specifica che l'onere relativo alla stesura del Piano paesistico-ambientale regionale per la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche del territorio graverà sul capitolo n. 6400 del bilancio 1989; per gli esercizi futuri alla copertura degli oneri si provvederà con la stessa legge approvativa di bilancio.

\* \* \* \* \*

**LEGGE REGIONALE dell'ABRUZZO n. 18 del 12 Aprile 1983 e ss.mm.ii.**

**“Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della regione Abruzzo”**

La Regione Abruzzo esercita le proprie attribuzioni per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio con le finalità di coordinare, ai sensi dell'art. 1, la pianificazione territoriale con gli *obiettivi della programmazione socio-economica* della Regione e di *programmare gli investimenti e la spesa pubblica sul territorio*, a livello regionale e locale predisponendo a tal fine, e per il perseguimento degli obiettivi programmatici e l'esercizio dei poteri adeguati, *strumenti e strutture tecniche amministrative e finanziarie* ai vari livelli istituzionali di pianificazione.

Salvo quanto sopra esposto, in ordine alle competenze e funzioni dello Stato, il *Quadro di Riferimento Regionale QRR*; introdotto dall'art. 3, costituisce la proiezione territoriale del *programma di Sviluppo Regionale*, sulla base anche di intese con le amministrazioni statali, gli enti istituzionalmente competenti e le altre Regioni.

Interessante strumento da evidenziare, anche di carattere economico, è l'*Accordo di Programma* (art. 8 bis) promosso dalla regione al fine di assicurare il coordinamento di tutte le *attività necessarie all'attuazione di opere*, interventi e programmi d'intervento di prevalente interesse regionale, e che richiedano l'azione integrata e coordinata di enti locali, o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici; al comitato dei rappresentanti delle amministrazioni facenti parte dell'accordo compete definire *l'entità delle spese individuando le fonti di finanziamento*.

In ambito locale poi l'art. 65 indica che i Comuni hanno la facoltà di adottare *Programmi Pluriennali di Attuazione* sulla base di analisi della situazione di fatto dei vari tipi di insediamento e della dinamica demografica e *socio-economica* e della individuazione delle capacità insediative residuali dello strumento urbanistico generale e dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, in relazione ai carichi di utenza attuali e futuri. Tali P.P.A., in rapporto anche alle *previsioni della spesa pubblica* nell'ambito comunale per il periodo considerato, deve contenere tra l'altro una *relazione finanziaria con la previsione dei costi e delle spese relative alla attuazione* del P.P.A. tenendo anche conto delle previsioni del bilancio Comunale.

Altro strumento con carattere anche economico, a livello comunale, è il *Programma Integrato d'Intervento* introdotto dall'art. 30 bis; la proposta di programma integrato deve contenere difatti anche le *fonti di finanziamento* distinguendo tra provvista privata ed eventualmente pubblica cui si intende ricorrere e le *garanzie di carattere finanziario*.

\* \* \* \* \*

**LEGGE REGIONALE della SICILIA n. 71 del 27 Dicembre 1978 e ss.mm.ii.**

**“Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia di urbanistica”**

Anche per quanto riguarda le norme per il governo del territorio della Sicilia, nessun titolo della legge e delle integrazioni che si sono succedute nel tempo si occupa in modo organico dei rapporti tra pianificazione e programmazione delle risorse, tuttavia in alcuni articoli si fa cenno ad aspetti economici che interessano l'attività pianificatoria.

L'art. 25, ad esempio, stabilisce che l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente *concede contributi nelle spese* per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti urbanistici generali, particolareggiati o ad essi assimilati, nonché per indagini geologiche, studi agricolo-forestali, rilievi aerofotogrammetrici anche su supporto magnetico (cartografia numerica digitalizzata).

Al fine di dotare l'Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, inoltre, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato dall'art. 69 a *stipulare convenzioni* con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati. Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale.

Nel caso di strumenti attuativi di ambito locale quali i Programmi Pluriennali di Attuazione (art. 29 e seguenti) la norma prevede che riguardino le parti del territorio comunale oggetto d'intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni e che indichino – attraverso relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonché l'indicazione delle previsioni di entrata – il preventivo di spesa per la realizzazione appunto delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree.

\* \* \* \* \*

## **LEGGE REGIONALE del PIEMONTE n. 56 del 5 Dicembre 1977 e ss.mm.ii.**

### **“Tutela ed uso del suolo”**

La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, avendo tra le varie finalità, ai sensi dell'art. 1, anche la *programmazione degli investimenti e della spesa pubblica sul territorio*, a livello locale e regionale.

Come stabilito dall'art. 5, il *Piano Territoriale Regionale* costituisce quadro di riferimento per *l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio*; questo in coordinamento con gli *indirizzi di sviluppo economico e sociale* del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.

Strumento di specificazione o attuazione del Piano Territoriale Regionale (o del Piano Territoriale Provinciale o del Piano Territoriale Metropolitano) è il *Progetto Territoriale Operativo* che contiene di norma (art. 8 ter) anche la *valutazione dei costi* e dei tempi di realizzazione degli interventi; *l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie*, l'indicazione dei soggetti, delle

modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.

In ambito locale, grande importanza sotto l'aspetto economico, rivestono i *Programmi Pluriennali di Attuazione* (PPA) normati dall'art. 33 e seguenti, che hanno la finalità di comprendere le aree e le zone - incluse o meno in strumenti urbanistici esecutivi - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni; detti PPA sono formati formato dal Comune, o dal Consorzio di Comuni o dalla Comunità Montana, in riferimento al fabbisogno di infrastrutture, di attrezzature sociali, di insediamenti produttivi, di residenze, tenendo conto della *presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private*; nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i Comuni, singoli o riuniti in Consorzio, sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e *valutarne l'incidenza* ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

## **4.2 Contenuti degli strumenti urbanistici di livello territoriale**

Come accennato, per alcune regioni, soprattutto nelle leggi di recente formazione, il rapporto tra programmazione delle risorse e pianificazione, viene sviluppato principalmente nell'ambito degli strumenti urbanistici di livello territoriale.

Questi molto spesso si raccordano agli strumenti di programmazione socio-economica regionale, statale e comunitaria e in accordo con questi si muovono poi gli strumenti relativi della pianificazione provinciale e comunale.

Interessante è il caso della **Regione Toscana**.

Il PIT, Piano di indirizzo territoriale della Regione Toscana nel suo "Documento di piano" al par.7.3. relativo ai "Sistemi funzionali e Progetti integrati regionali" indica che la tendenziale convergenza fra strumenti della pianificazione territoriale e della programmazione dello sviluppo è avvenuta sulla base di due leggi distinte (L.R. 49/1999 come modificata dalla L.R. 61/2004, e L.R. 1/2005), ma piene di reciproche relazioni e riferimenti, premesse di possibili sviluppi futuri verso un unitario "piano strutturale" della regione toscana.

Centrale, lungo questo percorso, è il ruolo di "ponte" dei sistemi funzionali del PIT tra i "metaobiettivi" e i Progetti integrati regionali del Piano Regionale di Sviluppo PRS che dei primi rappresentano un essenziale volano attuativo.

Questo schema inverte il senso del previgente assetto programmatorio regionale e colloca il PIT all'inizio del processo di pianificazione e programmazione mediante le sue scelte statutarie, ma ricolloca poi le sue stesse opzioni in una stretta complementarietà con le scelte strategiche dello sviluppo regionale. Su tale base si vanno quindi a costruire i piani e programmi settoriali, che trovano nella coerenza con il PIT, sul piano delle scelte territoriali, e con il PRS, su quello più generale delle priorità strategiche dello sviluppo, il terreno del confronto operativo e delle progettualità specifiche. Ma il PIT è anche esso stesso strumento di programmazione operativa quando definisce specifiche azioni a forte valenza territoriale, in termini di determinazioni specifiche, come nel caso del Masterplan dei porti e degli aeroporti che di questo Piano è appunto parte integrante, o quando contribuisce al Quadro strategico nazionale con l'omologo Quadro regionale che altrettanto integra il PIT per parte propria con riferimento alle grandi infrastrutture ritenute prioritarie, o quando formula indicazioni programmatiche nell'ambito delle grandi scelte sul paesaggio.

L'Agenda Strategica del PIT esprime dunque questa forte convergenza programmatica tra PIT e PRS nel loro comune raccordarsi ai Progetti integrati regionali e ai Piani e Programmi che hanno la funzione di dare le "gambe" operative e finanziarie alle scelte strategiche dei due fondamentali strumenti di indirizzo, ma anche di pianificazione territoriale e programmazione operativa, della Regione.

Il Piano di Indirizzo Territoriale è inoltre integrato da un elaborato intitolato "La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007-2013" che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione ed il Quadro Strategico nazionale ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 1/2005.

La formulazione delle proposte toscane in merito al *Quadro strategico nazionale 2007-2013* si sono avvalse dell'attività di studio attivata dalla *Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIIT), presso il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, e la Regione Toscana, Settore Pianificazione della mobilità e dei trasporti*.

L'oggetto della convenzione prevede la «elaborazione delle proiezioni territoriali del *Documento strategico regionale*, intese come ricostruzione del "modello di assetto insediativo programmato"».

Vale a dire:

1. «l'inquadramento degli assetti territoriali»: cioè la *visione guida* del futuro del territorio regionale (in termini di spazio-società-economia), da costruire mediante uno specifico processo di *governance* cognitiva e valutativa con gli attori che porti alla condivisione delle opzioni di fondo tra autorità locali e autorità regionali». Ovvero cosa si auspica e si vuole prevenire nel futuro del territorio toscano. Attraverso una condivisione chiara, netta e ben argomentata tra i diversi livelli di governo che compongono l'universo politico-amministrativo toscano;
2. «l'esame critico delle ipotesi di piattaforme territoriali proposte dal MIIT» insieme all'individuazione schematica degli ambiti prioritari di intervento ai fini della competitività e della coesione, intesi come sistemi territoriali strategici. "Piattaforme territoriali"».
3. «un primo elenco di progetti e di azioni prioritarie per lo sviluppo relativi agli ambiti prioritari individuati, preferibilmente fornendo, laddove possibile, delle prime indicazioni, anche schematiche e sommarie, in merito agli attori da coinvolgere, le risorse da mobilitare e gli orizzonti temporali di riferimento». Ovvero un'agenda argomentata di *policy making*.

Il citato documento, quindi, è da intendersi come contributo della Toscana alla costruzione del *Quadro strategico nazionale*, limitatamente agli assetti territoriali delle infrastrutture, della mobilità e delle reti per la politica di coesione 2007-2013, per il quale propone l'individuazione, relativamente al territorio regionale, dei «contesti di importanza strategica per l'organizzazione dell'economia e del territorio italiano in una prospettiva europea e dove da tempo si stanno addensando i processi di mutamento più significativi per agganciare il nostro paese all'Europa».

Analogo è il caso della **Regione Campania** che nel Documento Strategico Regionale per la Politica di Coesione 2007/2013 al par. 5.4 "Coerenza fra programmazione economica e forme di governo del territorio" sottolinea come nella più ampia cornice della Programmazione Regionale è necessario assicurare due livelli di coerenza, il primo tra i documenti di programmazione economica e tra questi con quello di programmazione territoriale.

La coerenza complessiva del sistema di programmazione regionale intende essere assicurata dal Piano di Sviluppo Regionale che vuole rappresentare la cornice di riferimento unitario dell'azione programmatica per lo sviluppo regionale e che avrà come obiettivo quello di coordinare e raccordare, allo scopo di integrarle anche finanziariamente e temporalmente, la programmazione economica espressa dal documento strategico (DSR 2007/2013) con quella ordinaria espressa dal redigendo Documento di Programmazione Economica e Finanziaria regionale (DPEFreg) e dalle leggi di bilancio.

In questa prospettiva la coerenza tra programmazione economica e forme di governo del territorio viene assicurata tramite il Piano Territoriale Regionale (PTR).

Nel Piano Territoriale Regionale (PTR) – come espresso appunto nel DSR – il territorio ha il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la materia della pianificazione territoriale (comprensiva delle componenti di natura paesistico-ambientale) e quella della promozione e della programmazione dello sviluppo.

Pertanto il PTR è assunto come cornice di riferimento per l'inquadramento territoriale delle azioni oggetto del DSR segnatamente per quanto concerne le strategie relative:

- ai "campi territoriali complessi", quali spazi di particolare criticità per i quali la Regione deve garantire azioni fortemente concentrate ed integrate;
- alla riorganizzazione dei maggiori sistemi urbani e dei relativi servizi pubblici in rete, al riequilibrio fra la fascia litoranea e le zone interne della Regione;
- alla interazione fra le vie di comunicazione di interesse nazionale interessante la Campania

e la rete dei trasporti interna alla Regione, rinviando alle Province le verifiche di compatibilità territoriale e conformità urbanistica degli interventi relativi allo sviluppo locale;

- al conseguimento del riequilibrio territoriale attraverso la valorizzazione delle aree interne al territorio regionale, derivante dal rafforzamento dell'asse di connessione tra il corridoio I e il corridoio VIII;
- alla individuazione di una dimensione territoriale mediana e di ambiti territoriali di intervento dove attuare con maggiore efficacia ed in modo integrato, l'implementazione delle politiche territoriali, sociali ed economiche.

Il PTR della Campania come cornice territoriale di riferimento intende quindi:

- sostenere la programmazione dei fondi strategici (strutturali, FAS, regionali), sulla base di una più forte territorializzazione, adattando la politica di coesione alle specifiche necessità e caratteristiche dei territori e armonizzando e rendendo complementari la programmazione europea con la programmazione economica nazionale e regionale;
- confermare le linee di programmazione dei PIT coerenti con l'evoluzione delle dominanti di sviluppo del PTR producendo l'indispensabile quadro di media-lunga durata per il raggiungimento degli obiettivi tracciati;
- capitalizzare l'esperienza della programmazione 2000-2006 (le esperienze della programmazione negoziata degli anni '90 e la successiva esperienza dei PI tematici e territoriali del POR 2000/6 sono state poste alla base della identificazione di 45 STS) purché gli STS permettano di ereditare ambiti territoriali per la programmazione e i "luoghi della concertazione" del POR 2000-06 adeguandosi alle nuove dinamiche di sviluppo.

Il PTR attiva un modello *governance multilivello* (europeo, nazionale, regionale e locale) attraverso "conferenze di co-pianificazione", adeguati protocolli con le Province e con i soggetti istituzionali e gli attori locali, che potranno definire gli impegni, le risorse e i tempi per la realizzazione dei relativi progetti locali. Si consente, in tal modo, di attivare i necessari confronti interni all'Amministrazione regionale, in rapporto a quanto indicato all'articolo 14 della L.R. n. 16/2004 "Norme di governo del territorio", nonché i confronti esterni come previsto dall'articolo 15 della stessa legge.

Con la DGR n. 286 del 25.02.05, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 26 del 18.10.2002, si sono definiti i Sistemi territoriali di sviluppo STS come unità intermedie per la programmazione ed è stata istituita una procedura.

Le traiettorie di sviluppo locale definite a livello sovra-comunale, non intendono vincolare l'individuazione delle strategie tematiche, ma concorrere ad una strategia comune e condivisa con il resto del Mezzogiorno. Queste unità di riferimento territoriale si rendono funzionali al rapporto tra promozione territoriale e programmazione dello sviluppo regionale.

Per quanto riguarda la **Regione Lombardia**, la proposta di nuovo Piano Territoriale Regionale PTR, presentata nella scorsa primavera 2008, concepisce tale strumento come supporto fondamentale all'attività di governance territoriale, proponendosi di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale.

In questa ottica anche il Piano Territoriale Regionale della Lombardia diviene occasione di dialogo e raccordo con gli strumenti di programmazione comunitaria dedicati allo sviluppo regionale e si raccorda con i Quadri strategici regionale e nazionale e con i programmi operativi comunitari.

Nel contesto della programmazione regionale, che integra i temi forti e le azioni anche di settore, il valore aggiunto che intende apportare il PTR si ritrova nel porre in evidenza la dimensione territoriale delle politiche promosse e sviluppate.

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

Il Piano, dopo aver messo a sintesi e coerenza la dimensione territoriale degli obiettivi e delle scelte di programmazione e di sviluppo della regione in rapporto agli scenari sia nazionali ed europei sia locali, intende monitorare in itinere gli interventi, di verificarne gli esiti e procedere ad eventuali adeguamenti di strategia e azione.

## 5. ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO. INTERVISTE AGLI ATTORI: ESITI APPLICATIVI DELLE LEGGI REGIONALI DI LOMBARDIA, VENETO, CAMPANIA

### 5.1 Regione Lombardia – L.R. 12/2005

Referente: Arch. Luisa Pedrazzini - Dirigente Piani e Programmi Territoriali della Regione Lombardia

#### TEMA 1 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

##### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

(Premessa) La nuova legge, in vigore da aprile 2005, in coincidenza con la nuova legislatura, ha già subito 4 modificazioni (al marzo 2008 n.d.r.).

Il rapporto tra livello regionale e provinciale è quindi da leggere alla luce di una situazione non consolidata, piuttosto fluida e con riferimento ad una legge che è ancora in fase di *testing*, anche se si fonda su un pregresso rapporto positivo e consolidato tra Regione Liguria e Province in tema di pianificazione provinciale.

Un altro elemento da considerare è che la fase attuale è caratterizzata da una certa difficoltà nel sancire il ruolo politico-amministrativo delle Province alla luce di orientamenti di sussidiarietà sempre più forti a favore del livello provinciale.

Questo può determinare delle criticità nel sancire la scala provinciale come livello intermedio di riferimento della pianificazione tra quello regionale e quello comunale.

Punti di forza del rapporto tra pianificazione regionale e provinciale sono le relazioni consolidate che attraverso diversi tavoli tematici sono state instaurate da tempo tra i diversi enti (Tavolo pianificazione provinciale, tavolo SIT), che hanno portato alla predisposizione di PTCP per quasi tutte le province lombarde (manca solo Sondrio) secondo modalità di co-pianificazione e di coerenza dei contenuti guidata da una regia regionale che non sostenuta da un Piano territoriale regionale.

##### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

In parte i punti di debolezza stanno nella premessa di cui sopra (nuovi orientamenti politici sul rafforzamento del ruolo dei comuni rispetto a quello delle province).

La legge stabilisce alcuni elementi essenziali della coerenza dei PTCP ma lascia aperte diverse questioni nel rapporto tra effetti del PTC dei parchi e PTC delle Province sugli ambiti di parco in relazione agli ambiti agricoli (prevalenza di quale strumento).

Il rapporto tra Regione Province e Comuni non è definitivamente consolidato, in particolare alla luce dei recenti orientamenti favorevoli al rafforzamento del ruolo e dell'autonomia comunale

##### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI**

##### **NOTE**

## **TEMA 2 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA E COINVOLGIMENTO DELLE SOVRINTENDENZE**

### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Approccio integrato tra pianificazione territoriale e urbanistica e pianificazione del paesaggio che vede ora anche a livello regionale la possibilità di mettere in esplicita coerenza obiettivi di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio e obiettivi di sviluppo territoriale.

L'approccio integrato permette anche di stabilire evidenti e virtuose correlazioni tra pianificazione paesaggistica, pianificazione ambientale e di difesa del suolo.

Applicazione del concetto di pianificazione integrata a tutti i livelli di pianificazione con sviluppo responsabile del concetto di sussidiarietà e messa in valore dell'azione locale che riveste nel campo della pianificazione paesaggistica un ruolo fondamentale in riferimento alla concreta attuazione degli obiettivi di carattere regionale.

Coinvolgimento degli organi statali (soprintendenze) nei processi VAS

Continuità e valorizzazione dell'esperienza di pianificazione e delle politiche regionali avviate dalla fine degli anni '90 e quindi dal 2001 con l'approvazione del Piano Territoriale Paesistico regionale, che ha visto l'introduzione del concetto "Piano del Paesaggio Lombardo" come sistema degli atti e piani esplicitamente volti alla tutela e valorizzazione dei paesaggi regionali e dei beni paesaggistici.

### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

La legge regionale 12/05 e la proposta di PTR contenente la proposta di Piano Paesaggistico sono stati approvati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 63/2008.

L'approccio integrato, sussidiario e processuale del modello lombardo non trova piena sintonia con l'impostazione più dirigitica della pianificazione paesaggistica prevista dalla legge regionale.

Applicazione delle indicazioni regionali in modo non del tutto coordinato sul territorio, a tal fine tra il 2005 e il 2007 sono stati predisposti e approvati dalla Giunta regionale specifici criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici della pianificazione comunale e provinciale e sono stati individuati con il SIT regionale gli strati informativi che gli Enti locali devono elaborare e consegnare alla Regione.

La valutazione sugli esiti di questo lavoro non sono però ancora verificabili.

### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

### **NOTE**

E' attualmente in corso un confronto tra Regione e Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici al fine di individuare modalità condivise di adeguamento aggiornamento del PTPR e della proposta di Piano Paesaggistico contenuta nel PTR ai fini dell'elaborazione congiunta delle indicazioni e prescrizioni riguardanti i beni paesaggistici.

### **TEMA 3 - STRUMENTI E PROCESSI DI COPIANIFICAZIONE**

#### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Anche se non si tratta esattamente di copianificazione vorrei segnalare l'importanza dell'esperienza dell'applicazione del processo di VAS nel PTR.

La costruzione del PTR (documento preliminare di piano e documento di scoping presentati nella prima conferenza di valutazione in ottobre 2006) è stata sviluppata in linea con il processo di valutazione ambientale che ne ha orientato i contenuti e sostenuto la maturazione.

La L.R. 12/05 art.4 prevedeva espressamente lo svolgimento del processo di VAS in contemporanea alla costruzione di piani e programmi, in linea con la direttiva comunitaria ma non con la normativa nazionale nel momento in cui essa venne emanata (VAS dall'adozione dei piani DLgs 152).

Questa modalità innovativa presenta diverse criticità nella sua attuazione in considerazione della difficoltà a sviluppare il processo di valutazione ambientale in una fase di piano in cui i contenuti sono ancora immaturi; d'altra parte è potenzialmente molto utile a orientare la costruzione dei piani in modo più consensuale e partecipato in modo da giungere alla chiusura dei piani stessi in situazione di maggiore condivisione delle scelte, già discusse nella fase preparatoria.

La legge non prevede particolari casi di copianificazione ma vi sono tavoli informali e coinvolgimento e partecipazione attivi e consolidati che la Regione e Province ed enti locali utilizzano per la condivisione e discussione in merito alle scelte pianificatorie (tavoli provinciali, territoriali, ecc.).

#### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

#### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

#### **NOTE**

#### **TEMA 4 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONI SPECIALISTICHE E DI SETTORE**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>La legge 12 recepisce e mette a coerenza le diverse pianificazioni settoriali che hanno relazione diretta con la pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>Alcuni strumenti di pianificazione operativa di settore provinciale producono effetto di diretta prevalenza sugli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (PGT) come i Piani di Indirizzo Forestale (L.R. 27/2004) e i Piani di Bonifica agricola, mentre altri hanno effetto di orientamento, come i piani commerciali provinciali.</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p> <p>Mancata coerenza nella cogenza normativa tra alcuni piani di settore che hanno o possono avere effetti diretti sul regime dei suoli (Piani di Indirizzo Forestale e Piani di bonifica) e gli strumenti di pianificazione provinciale (PTCP).</p> <p>Altri spazi di incerta definizione della legge 12/05 riguardano il rapporto tra PTC dei Parchi e PTCP provinciali relativamente alle competenze sugli "ambiti agricoli strategici", innovazione istituita dalla stessa legge 12.</p> <p>La definizione degli "ambiti agricoli strategici" pur non avendo un effetto diretto sul regime dei suoli, costituisce vincolo nei confronti della pianificazione comunale finchè non siano state definite le "aree agricole" nell'ambito dei Piani di Governo del Territorio comunale (PGT).</p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

#### **TEMA 5 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>La proposta di PTR è stata approvata dalla Giunta regionale lombarda il 16 gennaio 2008 (DGR VIII/6447) e trasmessa al Consiglio regionale per la sua adozione a approvazione.</p> <p>Attualmente (nov. 2008 n.d.r.) è all'attenzione del Consigli per l'adozione, prevista entro dicembre 2008.</p> <p>La legge non prevede salvaguardia delle previsioni del PTR fino alla sua approvazione.</p> <p>Nel PTR, il collegamento con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale che viene elaborato annualmente ed è strumento relazionato al bilancio regionale, consente di aggiornare le previsioni pianificatorie di scala regionale con le relative risorse finanziarie (rif.: art 22 lrl 12/05).</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p> <p>Mancanza di salvaguardia in itinere nel processo di approvazione (sia per il PTR, sia per i Piani Territoriali Regionali d'Area (PTRA) sia per i PTCP)</p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

## **TEMA 6 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b> Coerenza tra PTR, Piano di Sviluppo Regionale (PRS) di legislatura e aggiornamenti annuali con il Documento di Programmazione economico Finanziaria Regionale (DPEFR) che è identificato dalla Ir 12/05 art 22 lo strumento di aggiornamento annuale del PTR e quindi rinvia anche ad un riferimento alle risorse economico finanziarie di Bilancio Collegamento con programmazione comunitaria (richiamo) nel POR 2007-2013 regionale.
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b> Valenza debole della pianificazione strategica se non è collegata a strumenti finanziari
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>
<b>NOTE</b>

## **TEMA 7 - VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PIANI E DEGLI STRUMENTI**

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b> Definizione di indicatori del PTR attraverso la VAS del piano e previsti nel piano stesso. Monitoraggio del PTR previsto ma ancora di definire. Costituzione di un Osservatorio della pianificazione territoriale previsto dalla legge 12 (istituito nel 2008).
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b>
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>
<b>NOTE</b>

**TEMA 8 - APPLICAZIONE E EFFICACIA DEL PTR NEL SUO RAPPORTO CON IL PTCP**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>Il PTR non è ancora stato adottato (adozione di Consiglio regionale prevista il 2 dicembre 2008) fino all'approvazione non sono previste salvaguardie.</p> <p>La proposta di piano all'esame del Consiglio regionale è però strutturata in modo che da contenere elementi che si possono anticipare anche nella fase di approvazione del piano (strumenti operativi del PTR: sono delibere operative che attuano le previsioni della legge 12/05 anche in autonomia rispetto al PTR).</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

**TEMA 9 - RAPPORTO TRA GLI STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LE POLITICHE IN ATTO ED I RELATIVI STRUMENTI UTILIZZATI**

Non compilato.

## **TEMA 10 - IL PTR E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO RISPETTO AI CONTENUTI DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL PAESAGGIO**

### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

Confermata l'attenzione a tutto il territorio regionale nelle sue diverse connotazioni e problematiche paesaggistiche.

Ulteriore sviluppo del concetto di integrazione tra pianificazione paesaggistica e pianificazione territoriale e urbanistica, con particolare messa in valore del livello locale (percezione del paesaggio da parte delle popolazioni).

Meglio evidenziata la necessità anche a livello locale di esplicitare gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Sviluppo del tema del degrado e del rischio di degrado paesaggistico con indicazione (aggiornamenti PTPR del gennaio 2008) di specifici criteri e indirizzi per la riqualificazione paesaggistica delle situazioni degradate o compromesse e la prevenzione di ulteriori rischi di degrado.

### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

Per certi aspetti ancora da definire e sviluppare il percorso di valutazione dei paesaggi.

Alcuni temi sono ancora da sviluppare e aggiornare: progettazione paesistica delle infrastrutture della mobilità, inserimento paesaggistico di reti e infrastrutture energetiche e delle telecomunicazioni, analisi dei paesaggi urbani.

### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

### **NOTE**

Sui temi ancora da aggiornare e sviluppare in modo adeguato si segnala che: le linee guida per l'attenta progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità sono in corso di definizione (si prevede la presentazione alla Giunta regionale entro fine 2008), è prevista per l'anno prossimo la definizione di linee guida per l'attento inserimento paesaggistico delle reti e infrastrutture energetiche e delle comunicazioni, per quanto riguarda i paesaggi urbani non è ancora stato avviato il lavoro si è però agito tramite azioni di ricognizione e sensibilizzazione rispetto alla tutela e recupero di insediamenti storici tramite specifico bando di raccolta/segnalazione di esperienze positive.

### **TEMI SEGNALATI DALLA REGIONE LOMBARDIA**

E' stato istituito un tavolo tecnico e politico interregionale denominato "Tavolo interregionale dell'area padano-alpina che ha l'obiettivo di sviluppare comuni temi di pianificazione quali: policentrismo, fiume Po, laghi, corridoio V TEN e infrastrutture per la mobilità, reti ecologiche, ecc. oltrechè specifici temi transregionali comuni.

Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che hanno in corso di elaborazione ciascuna il proprio Piano Territoriale Regionale hanno elaborato macro scenari territoriali comuni di riferimento che hanno assunto nei rispettivi piani con cartografie uniche riferite a: assetto insediativo, infrastrutture per la mobilità e assetto ambientale.

Modalità di svolgimento della VAS presenta criticità legate al livello di maturazione dei piani e alla loro tipologia.

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

## **5.2 Regione Veneto – L.R. 11/2004**

Referente: **Arch. Alberto Miotto** Direzione pianificazione territoriale e parchi della Regione Veneto

### **TEMA 1 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE**

#### **PREGI/PUNTI DI FORZA:**

- Al fine di agevolare la partecipazione delle strutture coinvolte nel processo di pianificazione, la regione veneto ha attivato un tavolo permanente di confronto disciplinare (art. 50 della l.r. 11/2004), finalizzato a coordinare la redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale e a individuare dei criteri unitari di supporto alla pianificazione di competenza comunale ai lavori dell'ufficio per il coordinamento delle province partecipano responsabili della regione e delle province.
- la verifica del grado di coerenza tra PTRC e PTCP attraverso la copianificazione;
- confronto dei diversi percorsi disciplinari seguiti nel processo di pianificazione,;
- lo scambio di conoscenze e competenze specifiche.

#### **DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:**

- differenti linguaggi di comunicazione;
- approfondimenti sui temi della pianificazione diversi e/o divergenti tra regione e province;
- scale di lavoro diverse tra regione e province;
- scarsità di risorse economiche per l'elaborazione dei piani;
- scarsità di obiettivi progettuali;
- tempi dei processi di pianificazione e di approvazione dei piani ancora complessi e lunghi rispetto alla dinamicità dei processi di sviluppo socioeconomico.

#### **PROPOSTE/OSSERVAZIONI:**

Il percorso che si sta seguendo da comunque risultati rilevanti per lo scambio di conoscenze continue e per l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

per valutare i risultati che la pianificazione dovrebbe conseguire in relazione a quanto e' previsto dalla vigente legislazione sulla valutazione ambientale strategica e dalla legge regionale di governo del territorio, sara' necessario pensare a delle modalità di monitoraggio efficaci.

#### **NOTE**

Allo stato attuale ne PTRC ne PTCP sono ancora stati adottati pertanto le valutazioni su punti forza e di debolezza riguardano i processi di redazione in atto.

## TEMA 2 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b>  - Sono intercorsi numerosi momenti di confronto con i ministeri che hanno portato alla redazione di un protocollo di intesa in corso di formalizzazione.  - in sede di elaborazione del nuovo PTRC nel territorio della Regione Veneto sono stati individuati 34 ambiti strutturali di paesaggio secondo quanto indicato dal Decreto Urbani.
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b>
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>
<b>NOTE</b>

## TEMA 3 - STRUMENTI E PROCESSI DI COPIANIFICAZIONE

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b>  Prima di essere un obbligo di legge, il metodo della partecipazione e della concertazione era praticato dalla <b>Regione Veneto</b> per la pianificazione di area vasta, che prevede la copianificazione tra i diversi soggetti istituzionali al fine di superare i singoli localismi e pervenire alla definizione di obiettivi condivisi e progetti concordati.  <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'abitudine ad una prassi di questo tipo ha facilitato il passaggio da una politica del controllo ad una politica del progetto, consentendo al ruolo regionale di convertirsi da una posizione autoreferenziale ad una logica di dialogo e di partnership con gli attori presenti sul territorio.</li><li>2. Ciò ha significato riportare alla giusta centralità il senso del rischio legato alla cultura del progettare, e riscoprire il concetto di responsabilità come presupposto di ogni politica seria e sostenibile.</li><li>3. Tale metodologia, che prevede il diretto coinvolgimento di tutti gli enti e gli organismi diversamente competenti, ha sostenuto il percorso per la redazione del PTRC sin dalla prima fase: l'informazione e la comunicazione sullo stato di avanzamento del piano hanno reso possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati: oltre alle Province con cui la Regione intrattiene dei tavoli di lavoro per la definizione di progetti condivisi e il coordinamento dei piani territoriali, sono stati consultati i Comuni capoluogo, i rappresentanti delle regioni italiane del Nord, esperti internazionali, associazioni di categoria, operatori interessati.</li></ol>
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b>  Difficoltà ad attivare la partecipazione nella fase progettuale, dovuta al radicamento culturale della politica del controllo;  Difficoltà di comunicazione con le associazioni di categoria e gli operatori interessati.
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>
<b>NOTE</b>

#### **TEMA 4 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONI SPECIALISTICHE**

Non compilato.

#### **TEMA 5 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE**

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b>  Il Tavolo interregionale per lo sviluppo territoriale sostenibile della macro-regione Padana, denominato "Adria Po Valley" istituito dalle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto e le Province di Trento e Bolzano.  L'individuazione di un sistema di coerenze e di promozione della competitività delle Regioni interessate nel nuovo contesto di sviluppo Europeo, in una visione di scala multiregionale, all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale.
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b>
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>
<b>NOTE</b>

#### **TEMA 6 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• La possibilità di pianificare opere, interventi o programmi di particolare rilevanza, che interessino parti significative del territorio attraverso il "progetto strategico";</li><li>• La procedura di attuazione, che avviene mediante conclusione di un accordo di programma, e risponde all'esigenza di intervenire in determinati ambiti o per determinate problematiche secondo una programmazione strategica del territorio, in tempi relativamente brevi, prima che eventuali fenomeni di sviluppo di fatto precludano scelte essenziali di rilievo.</li><li>• Affrontare temi significativi mediante "un complesso di politiche territoriali finalizzate, relative ad un limitato numero di azioni considerate efficaci, condivise dalle forze produttive e sociali del territorio, perseguibili in un tempo certo e di cui vengono messe a punto tutte le condizioni di fattibilità amministrativa, finanziaria e tecnica."</li></ul>
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b>  L'interfaccia tra le specifiche legislazioni di settore può portare ad una incertezza nei tempi di attuazione.
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>
<b>NOTE</b>  Nel documento "Questioni e lineamenti di progetto 2005", con il quale si sono prefigurate le linee essenziali di progetto del nuovo PTRC, sono state individuate delle tematiche da assoggettare a progetto strategico, in forza della loro capacità di assumere un ruolo trainante nella pianificazione locale e complessiva.

## **TEMA 7 - VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PIANI**

Non compilato.

### **TEMI SEGNALATI DALL'INTERVISTATO**

La pianificazione territoriale incoraggia e valorizza quei progetti che si prefiggono di certificare le vocazioni, far collaborare pubblico e privato, comunicare informazioni, fissare nuovi obiettivi di sviluppo territoriale, definire nuove forme di coinvolgimento e promozione territoriale.

Tra le sue finalità, vi è la diffusione delle "buone pratiche" di pianificazione, intese come esempio concreto di applicazione del concetto di sviluppo sostenibile riferita in particolare ai maggiori problemi urbani e ambientali e finalizzata a garantire un aumento della qualità della vita.

Su questo tema è stato realizzato in collaborazione con la Direzione Comunicazione e Informazione il cd-rom *Orizzonti per una città sana* sull'evoluzione del concetto di città sana: lo scopo è quello di diffondere e far conoscere esempi di buone pratiche a livello internazionale, nazionale e regionale ed esempi concreti attuati da piccole e grandi amministrazioni del Veneto, in modo tale da costruire un background di esperienze al servizio di tutti.

### **5.3 Regione Campania – L.R. 16/2004**

Referente: **Dott. Isidoro Fasolino** - Ricercatore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica –  
Facoltà di Ingegneria civile - Università degli Studi di Salerno

#### **TEMA 1 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE NELLA LEGGE REGIONALE E SUOI RISULTATI APPLICATIVI**

<b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b>
<b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b> <p>L'approvazione del PTR, mediante LR 13/2008, produce sovrapposizioni e incoerenze con la LR 16/2004, modificandone alcuni elementi basilari, con l'aggiunta di norme che vanno nella direzione contraria al percorso di semplificazione normativa.</p> <p>La regione (LR 16/2004, art.13), attraverso il PTR, individua gli indirizzi e i criteri per la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e per la cooperazione istituzionale.</p> <p>Le linee guida per il paesaggio allegate al PTR contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente, ai soli fini paesaggistici, per la verifica di compatibilità dei PTCP, oltre che dei PUC e dei piani di settore (LR 13/2008, LR 16/2004, art. 14).</p> <p>Nel Ptr, tuttavia, non si rilevano ulteriori direttive cogenti nei confronti dei Ptcp, confermandosi documento di indirizzo. I Ptcp delle 5 province sono tutti in corso di redazione.</p>
<b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b>
<b>NOTE</b>

**TEMA 2 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA E COINVOLGIMENTO DELLE SOVRINTENDENZE NELLA REDAZIONE DI DEI PIANI PAESISTICI. EFFETTI E REVISIONI CONSEGUENTI LA RECENTE MODIFICA DEL CODICE URBANI (DLGS N. 163 APRILE 2008)**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>Il Ptr fornisce criteri e indirizzi anche di tutela paesaggistico-ambientale per la pianificazione provinciale (Lr 16/2004, art.13); Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto DLgs 42/ 2004, art.143 (Lr 16/2004, art.18).</p> <p>Le linee guida per il paesaggio allegate al Ptr contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Ptcp, dei Puc e dei piani di settore (Lr 13/2008, Lr 16/2004, art. 14), da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica (Lr 16/2004, art. 47).</p> <p>E' stata sottoscritta una Intesa istituzionale preliminare tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania, concernente le modalità di collaborazione per l'elaborazione congiunta dei piani territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

**TEMA 3 - STRUMENTI E PROCESSI DI COPIANIFICAZIONE NELLA LEGGE REGIONALE E LORO RISULTATI APPLICATIVI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON I COMUNI.**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p> <p>I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area (Lr 16/2004, art.7). Tali distrettualizzazioni, tuttavia, non sempre rispondono a logiche di omogeneità urbanistico-territoriale o paesaggistica.</p> <p>Le province ed i comuni possono proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati per garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale a condizione che sia assicurata la omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica (Lr 16/2004, art. 11). Tale principio dovrebbe assicurare la coerenza fra i piani ai vari livelli di pianificazione.</p> <p>L'accordo di pianificazione (Lr 13/2008, art.6), determina l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale o attuativa e relative varianti. Si ritiene debba unificarsi in tale istituto il ricorso all'accordo di programma (Lr 16/2004).</p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

**TEMA 4 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONI SPECIALISTICHE E DI SETTORE NELLA LEGGE REGIONALE E SUOI RISULTATI APPLICATIVI (PIANI DI BACINO, PIANI DEI PARCHI, ECC.)**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>I piani settoriali regionali e provinciali (Psr) integrano, rispettivamente, il Ptr e i Ptcp, e sono coerenti con le sue previsioni (Lr 16/2004, artt. 14, 19).</p> <p>Il Ptcp ha valore e portata di piano di bacino, di piano territoriale del parco e di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla Lr 16/1998 (Lr 16/2004, art. 18).</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p> <p>La Lr 16/2004 non fa esplicito riferimento ai piani dei trasporti o al settore dei trasporti, né ad altri piani specialistici di rilevante riflesso sulla pianificazione urbanistica e territoriale, quali i piani per il trattamento dei rifiuti regionale e provinciali (si pensi al balletto sulla localizzazione delle discariche o dei termovalorizzatori) o il piano delle attività estrattive.</p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

**TEMA 5 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE: STRUMENTI E/O PROCESSI ADOTTATI.**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>La Lr 13/2008 di approvazione del Ptr afferma che esso rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socio-economica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal <i>documento strategico regionale</i> (Dsr) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.</p> <p>La Lr 13/2008 di approvazione del Ptr, all'art. 5, afferma che della <i>Conferenza permanente di pianificazione</i>, con compiti relativi ad attività di copianificazione e di attuazione delle strategie di scala regionale, fa parte l'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economica e quella territoriale.</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

**TEMA 6 - RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE STRATEGICA. PRESENZA/ASSENZA DI STRUMENTI STRATEGICI SPECIFICI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (COME IL DST UMBRO) E INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI CHE ASSOLVONO TALE FUNZIONE.**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>La regione attraverso il Ptr individua le <i>strategie</i> e le azioni volte alla realizzazione degli obiettivi di assetto e delle linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché gli <i>indirizzi</i> e i <i>criteri strategici</i> per la pianificazione di aree interessate da intensa trasformazione o da elevato livello di rischio; individua, inoltre, gli indirizzi e le <i>strategie</i> per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche connesse allo sviluppo turistico ed all'insediamento ricettivo (LR 16/2004, art.13).</p> <p>Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico. Le disposizioni strutturali contengono l'individuazione delle <i>strategie</i> della pianificazione urbanistica (LR 16/2004, art.18).</p> <p>Il <i>documento strategico regionale</i> (DSR) contiene le linee strategiche economiche di programmazione dei fondi comunitari.</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

**TEMA 7 - VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PIANI E DEGLI STRUMENTI A TALE SCOPO PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>Per l'esecuzione di opere di interesse pubblico e per l'attuazione dei piani urbanistici comunali è previsto il ricorso agli accordi di programma e istituito il relativo monitoraggio e controllo, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale (Lr 16/2004, art. 12).</p> <p>La cartografia di piano del Ptr comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei Ptcp e dei Puc, nonché per la redazione dei piani di settore, e ne costituisce la base strutturale (Lr 13/2008, art.1, comma 5, lettera d).</p> <p>La regione, con delibera Gr 834/2007, ha introdotto una numerosa serie di indicatori di efficacia da utilizzare nella pianificazione provinciale e comunale: molti sono non ben definiti costituendo, di fatto, pura indicazione di obiettivo; numerosi sono di difficile o costosa valorizzazione; numerosi sono di scarsa attinenza con i temi dell'organizzazione fisica e funzionale del territorio, contenuti propri della pianificazione urbanistica e territoriale. E' necessario individuare pochi ed efficaci indicatori, credibilmente utilizzabili. In particolare, si ritiene si ritiene dover far ricorso a indicatori di misura del consumo di suolo e di controllo della forma delle aree interessate da trasformazione.</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

## **TEMA 8 - APPLICAZIONE E EFFICACIA DEI PROCESSI PARTECIPATIVI E DI COPIANIFICAZIONE**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p> <p>I Laboratori di pianificazione partecipata, strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio-economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica, hanno sede presso gli enti e organismi responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale proponenti l'accordo di pianificazione di cui all'art. 6. (Lr 13/2008, art. 7).</p> <p>Chiarendone contenuti e modalità operative costituirebbero positive sedi permanenti di partecipazione nei processi di pianificazione e programmazione ai vari livelli.</p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p> <p>La regione non ha adottato (Lr 16/2004, art. 6) gli atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>La regione non ha avviato la realizzazione del sistema informativo territoriale (Lr 16/2004, art. 6).</p> <p>Alla dichiarazione di principio circa la partecipazione alla formazione del Puc (Lr 16/2004, artt. 5) non segue meccanismo adeguato (Lr 16/2004, artt. 20, 24) né alcuna forma di controllo dell'effettivo perseguimento di tale principio, che spesso, nei fatti, si riduce a mero adempimento formale.</p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

## **TEMA 9 - APPLICAZIONE E EFFICACIA DEI PIANI SETTORIALI REGIONALI E PROVINCIALI**

<p><b>PREGI/PUNTI DI FORZA:</b></p>
<p><b>DIFETTI/PUNTI DI DEBOLEZZA:</b></p> <p>In generale, si registra una divaricazione fra gli interventi previsti dai piani di settore e gli interventi in corso di definizione o attuazione sul territorio regionale.</p>
<p><b>PROPOSTE/OSSERVAZIONI:</b></p>
<p><b>NOTE</b></p>

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 16/2004**

Mancato coinvolgimento, nella stesura della normativa (redatta esclusivamente da avvocati), di esperti in pianificazione urbanistica e territoriale, con conseguente presenza di lacune relativamente ad alcuni contenuti fondamentali della normativa, con riferimento, ad esempio, alla mancata definizione di indicazioni ai Ptcp circa i criteri per la fissazione dei carichi insediativi per i comuni, al mancato chiarimento circa la coesistenza della componente strutturale e della componente programmatica nel medesimo strumento, cioè il piano urbanistico comunale (Puc), della funzione conformativa degli atti di programmazione degli interventi (Api), ecc.

Le risorse da impegnare per incentivare i processi di pianificazione, soprattutto comunali, sono scarse.

Tali risorse, pertanto, andrebbero concentrate su poche iniziative strategiche, quali piani urbanistici intercomunali per aree a rischio vulcanico (Vesuvio e campi flegrei) o ad elevata sensibilità paesaggistico ambientale (costiera sorrentino - amalfitana e isole del golfo).

La L.R. 16/2004, norme di governo del territorio, e la L.R. 13/2008, di approvazione del PTR, si sovrappongono e si intrecciano producendo incoerenze e dubbi interpretativi, appesantendo, di conseguenza, le procedure di produzione degli strumenti urbanistici.

Occorre ricondurre a coerenza le due norme.

**ALLEGATO**  
**NORME REGIONALI IN MATERIA D'AREA VASTA: INDICI E QUADRO SINOTTICO**

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

---

### **Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio”**

*(B.U. 11 marzo 2008, n. 11, suppl. n. 2)*

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **CAPO I - Oggetto e finalità**

- Art. 1 - Oggetto della legge
- Art. 2 - Finalità della legge

#### **TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

##### **CAPO I - Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema**

- Art. 3 - Sistema della pianificazione territoriale
- Art. 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
- Art. 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie

##### **CAPO II - Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale**

- Art. 6 - Autovalutazione dei piani

##### **CAPO III - Organi e strutture per il governo del territorio**

- Art. 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
- Art. 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
- Art. 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale

##### **CAPO IV - Piano urbanistico provinciale**

- Art. 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale
- Art. 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
- Art. 12 - Inquadramento strutturale e invariante
- Art. 13 - Carta del paesaggio
- Art. 14 - Carta di sintesi della pericolosità
- Art. 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale
- Art. 16 - Documento preliminare
- Art. 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
- Art. 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale
- Art. 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
- Art. 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale

##### **CAPO V - Piano territoriale della comunità**

- Art. 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
- Art. 22 - Accordo-quadro di programma
- Art. 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
- Art. 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
- Art. 25 - Varianti al piano territoriale della comunità
- Art. 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
- Art. 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità
- Art. 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali

## **CAPO VI - Piano regolatore generale**

- Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
- Art. 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
- Art. 31 - Adozione del piano regolatore generale
- Art. 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
- Art. 33 - Varianti al piano regolatore generale
- Art. 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
- Art. 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale
- Capo VII - Regolamento edilizio comunale
- Art. 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale

## **CAPO VIII - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in materia di pianificazione**

- Art. 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione

## **CAPO IX - Attuazione della pianificazione urbanistica**

### **Sezione I - Disposizioni comuni**

- Art. 38 - Disposizioni generali
- Art. 39 - Comparti edificatori
- Art. 40 - Limiti alle variazioni di piano
- Art. 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata

### **Sezione II - Piani d'iniziativa privata**

- Art. 42 - Oggetto dei piani
- Art. 43 - Piano guida
- Art. 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata

### **Sezione III - Piani d'iniziativa pubblica**

- Art. 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica
- Art. 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica
- Art. 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
- Art. 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
- Art. 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
- Art. 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio

### **Sezione IV - Piani d'iniziativa mista pubblico-privata**

- Art. 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata

## **CAPO X - Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale**

- Art. 52 - Durata ed effetti dei piani

## **CAPO XI - Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale**

- Art. 53 - Perequazione urbanistica
- Art. 54 - Strumenti di attuazione della perequazione
- Art. 55 - Compensazione urbanistica
- Art. 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa

- Art. 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
- Art. 58 - Standard urbanistici
- Art. 59 - Spazi per parcheggio
- Art. 60 - Tutela degli insediamenti storici
- Art. 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
- Art. 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
- Art. 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
- Art. 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
- Art. 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
- Art. 66 - Fasce di rispetto cimiteriale

### **TITOLO III - LA TUTELA DEL PAESAGGIO**

#### **CAPO I - Disposizioni generali**

- Art. 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
- Art. 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
- Art. 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
- Art. 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica

#### **CAPO II - Organi competenti e disposizioni procedurali**

- Art. 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia
- Art. 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
- Art. 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP
- Art. 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC
- Art. 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
- Art. 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
- Art. 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
- Art. 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
- Art. 79 - Censimento dei locali storici
- Art. 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOSTENIBILE E LIBRETTO DEL FABBRICATO**

#### **CAPO I - Disposizioni generali**

- Art. 81 - Finalità
- Art. 82 - Formazione e informazione

#### **CAPO II - Disposizioni in materia di edilizia sostenibile**

- Art. 83 - Ambito di applicazione
- Art. 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici
- Art. 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
- Art. 86 - Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
- Art. 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione
- Art. 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati
- Art. 89 - Regolamento di attuazione
- Art. 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali
- Art. 91 - Vigilanza sull'attività di certificazione

### **CAPO III - Libretto del fabbricato**

- Art. 92 - Finalità e oggetto
- Art. 93 - Definizioni
- Art. 94 - Contenuti del libretto del fabbricato
- Art. 95 - Regolamento di attuazione
- Art. 96 - Sanzioni

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

- Art. 97 - Disciplina degli interventi sul territorio
- Art. 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico
- Art. 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti

### **CAPO II - Concessione e denuncia d'inizio di attività**

#### **Sezione I - Concessione edilizia**

- Art. 100 - Interventi soggetti a concessione
- Art. 101 - Presentazione della domanda di concessione
- Art. 102 - Rilascio della concessione
- Art. 103 - Caratteristiche e validità della concessione
- Art. 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività

#### **Sezione II - Denuncia d'inizio di attività**

- Art. 105 - Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività
- Art. 106 - Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività
- Art. 107 - Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività

### **CAPO III - Opere pubbliche e linee elettriche**

- Art. 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato
- Art. 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali
- Art. 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
- Art. 111 - Linee elettriche

### **CAPO IV - Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche**

- Art. 112 - Esercizio dei poteri di deroga
- Art. 113 - Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga
- Art. 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione

### **CAPO V - Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi**

- Art. 115 - Contributo di concessione
- Art. 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione
- Art. 117 - Esenzione dal contributo di concessione
- Art. 118 - Edilizia convenzionata
- Art. 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni

## **TITOLO VI - OBBLIGHI PARTICOLARI, VIGILANZA E SANZIONI**

## **CAPO I - Obblighi particolari**

Art. 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio

Art. 121 - Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici

Art. 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti

## **CAPO II - Vigilanza**

Art. 123 - Vigilanza sull'attività edilizia

Art. 124 - Accesso alla proprietà privata

Art. 125 - Ordinanza di sospensione

Art. 126 - Effetti dell'ordinanza di sospensione

Art. 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista

## **CAPO III - Costruzioni abusive e sanzioni**

Art. 128 - Definizione delle costruzioni abusive

Art. 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione

Art. 130 - Lottizzazioni abusive

Art. 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni

Art. 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita

Art. 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie

Art. 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività

Art. 135 - Concessione in sanatoria

Art. 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni

Art. 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio

Art. 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati

## **CAPO IV - Poteri d'intervento della Provincia**

Art. 139 - Annullamento di provvedimenti

Art. 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale

## **TITOLO VII - SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I - Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche**

Art. 141 - Ambito di applicazione

Art. 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale

Art. 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia

Art. 144 - Conformità urbanistica

Art. 145 - Opere degli enti locali e d'interesse statale

### **CAPO II - Disposizioni transitorie e finali**

Art. 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

Art. 148 - Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali

Art. 149 - Altre disposizioni transitorie

Art. 150 - Disposizioni attuative e abrogative

Art. 151 - Modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di opere pubbliche, e connesse disposizioni organizzative e transitorie

Art. 152 - Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità

Art. 153 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

Art. 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione

Art. 155 – Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)

Art. 156 - Disposizioni finanziarie

**Tabella A - Riferimento delle spese (articolo 156)**

## **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

---

### **Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”**

*(B.U.R. 28 febbraio 2007, n. 9)*

## **PARTE I - URBANISTICA**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Attribuzioni del Comune
- Art. 4 - Attribuzioni della Provincia
- Art. 5 - Attribuzioni della Regione
- Art. 6 - Intese con lo Stato

### **TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

#### **CAPO I - Pianificazione territoriale regionale**

- Art. 7 - Funzioni e obiettivi della pianificazione
- Art. 8 - Finalità strategiche del PTR
- Art. 9 - Elementi del PTR
- Art. 10 - Formazione del PTR
- Art. 11 - Contenuti prescrittivi del PTR
- Art. 12 - Efficacia

#### **CAPO II - Piani regionali di settore e piani territoriali infraregionali**

- Art. 13 - Piani di settore
- Art. 14 - Piani territoriali infraregionali

#### **CAPO III - Strumenti e contenuti della pianificazione comunale**

- Art. 15 - Piano strutturale comunale
- Art. 16 - Finalità strategiche del PSC
- Art. 17 - Procedura di formazione del PSC
- Art. 18 - Conferenza di pianificazione
- Art. 19 - Intesa di pianificazione
- Art. 20 - Salvaguardia
- Art. 21 - Piano operativo comunale
- Art. 22 - Procedura di formazione del POC
- Art. 23 - Decadenza dei vincoli
- Art. 24 - Accelerazione di procedure
- Art. 25 - Piani attuativi comunali

#### **CAPO IV - Pianificazione sovracomunale**

- Art. 26 - Requisiti per la pianificazione sovracomunale
- Art. 27 - Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici
- Art. 28 - Delega della funzione della pianificazione
- Art. 29 - Ente di pianificazione intercomunale

Art. 30 - Contenuti della pianificazione sovracomunale

## **CAPO V - Perequazione urbanistica e compensazione territoriale**

Art. 31 - Perequazione urbanistica

Art. 32 - Compensazione urbanistica

Art. 33 - Compensazione territoriale

## **TITOLO III - INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO**

Art. 34 - Informatizzazione degli strumenti urbanistici

Art. 35 - Supporti informativi e cartografici

Art. 36 - Rapporti annuali sullo stato del territorio

## **PARTE II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 37 - Recepimento della normativa statale

Art. 38 - Regolamento edilizio

Art. 39 - Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell'edilizia

Art. 40 - Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 41 - Monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia

Art. 42 - Commissione edilizia

Art. 43 - Sportello unico per l'edilizia

Art. 44 - Categorie delle destinazioni d'uso

Art. 45 - Certificato urbanistico e valutazione preventiva

Art. 46 - Area di pertinenza urbanistica

Art. 47 - Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche

Art. 48 - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

Art. 49 - Strutture temporanee

Art. 50 - Disposizioni applicative

Art. 51 - Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia

Art. 52 - Rinvio

Art. 53 - Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile

## **PARTE III - PAESAGGIO**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 54 - Finalità

Art. 55 - Beni paesaggistici

Art. 56 - Commissioni provinciali

Art. 57 - Valenza paesaggistica del PTR

### **TITOLO II - CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA**

Art. 58 - Autorizzazione

Art. 59 - Commissioni locali per il paesaggio

Art. 60 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in via transitoria

## **PARTE IV - POTESTÀ REGOLAMENTARE**

Art. 61 - Potestà regolamentare

## **PARTE V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 62 - Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio

Art. 63 - Norme finali e transitorie

Art. 64 - Abrogazioni

Art. 65 - Rinvio e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 22/1985 in materia di piano regionale delle opere di viabilità

Art. 66 - Entrata in vigore

## **REGIONE TOSCANA**

---

### **Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”**

*(B.U.R.T. 12 gennaio 2005, n. 2)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*Avviso di rettifica (B.U.R.T. 27 gennaio 2005, n. 6)*

*L.R. 26 gennaio 2005, n. 15 (B.U.R.T. 27 gennaio 2005, n. 6)*

*L.R. 27 dicembre 2005, n. 70 (B.U.R.T. 30 dicembre 2005, n. 48)*

*L.R. 21 giugno 2006, n. 24 (B.U.R.T. 23 giugno 2006, n. 19)*

*L.R. 28 luglio 2006, n. 37 (B.U.R.T. 9 agosto 2006, n. 26)*

*L.R. 20 marzo 2007, n. 15 (B.U.R.T. 28 marzo 2007 n. 6)*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I – Principi generali**

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

Art. 2 - Il governo del territorio e lo sviluppo sostenibile

Art. 3 - Le risorse essenziali del territorio

Art. 4 - Le invarianti strutturali

Art. 5 - Statuto del territorio

Art. 6 - Limitazioni alle facoltà di godimento dei beni compresi nello statuto

### **CAPO II – I soggetti del governo del territorio**

Art. 7 - I soggetti istituzionali competenti

Art. 8 - Partecipazione agli atti di competenza statale

### **CAPO III – Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio**

Art. 9 - Gli strumenti della pianificazione territoriale

Art. 10 - Gli atti del governo del territorio

## **TITOLO II - NORME PROCEDURALI COMUNI**

### **CAPO I – Valutazione integrata di piani e programmi**

Art. 11 - Disposizioni generali

Art. 12 - I raccordi tra gli atti del governo del territorio

Art. 13 - Il monitoraggio degli effetti

Art. 14 - Criteri per l'applicabilità della valutazione integrata

### **CAPO II – Disposizioni procedurali**

Art. 15 - Avvio del procedimento

Art. 16 - Responsabile del procedimento

Art. 17 - Approvazione

Art. 18 - Procedimento per gli atti di governo del territorio

### **CAPO III – Gli istituti della partecipazione**

Art. 19 - Il garante della comunicazione

Art. 20 - Funzioni del garante

## **TITOLO III - GLI ACCORDI, LE INTESE INTERISTITUZIONALI E LE STRUTTURE DEL GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **CAPO I – Gli accordi di pianificazione e gli altri istituti per la composizione dei conflitti**

- Art. 21 - Accordi di pianificazione
- Art. 22 - Procedura per l'accordo
- Art. 23 - Conclusione e approvazione dell'accordo

### **CAPO II – Conferenza paritetica interistituzionale**

- Art. 24 - Istituzione della conferenza
- Art. 25 - Compiti della conferenza
- Art. 26 - Pronuncia della conferenza

### **CAPO III – Le strutture del governo del territorio**

- Art. 27 - Le strutture tecniche del governo del territorio
- Art. 28 - Il sistema informativo geografico regionale
- Art. 29 - Formazione e gestione del sistema informativo geografico regionale

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO**

### **CAPO I – Patrimonio naturale e culturale**

- Art. 30 - Norme comuni
- Art. 31 - Tutela e valorizzazione dei paesaggi e dei beni culturali
- Art. 32 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
- Art. 33 - Disciplina regionale di tutela paesaggistica
- Art. 34 - Disciplina paesaggistica del piano territoriale di coordinamento e del piano strutturale
- Art. 35 - Valorizzazione dei paesaggi
- Art. 35 bis - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e comprese negli statuti dei piani strutturali comunali
- Art. 36 - Parchi e aree protette

### **CAPO II – Il patrimonio insediativo**

- Art. 37 - Disposizioni generali per la tutela e valorizzazione degli insediamenti
- Art. 38 - Realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse

### **CAPO III – Il territorio rurale**

- Art. 39 - Tutela e valorizzazione del territorio rurale
- Art. 40 - Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola
- Art. 41 - Costruzione di nuovi edifici rurali
- Art. 42 - Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale
- Art. 43 - Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d'uso agricola
- Art. 44 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola
- Art. 45 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole
- Art. 46 - Trasferimenti di fondi agricoli
- Art. 47 - Boschi e terreni soggetti a vincolo idrogeologico

### **CAPO III BIS – Disposizioni in materia di porti e approdi turistici**

- Art. 47 bis - Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti
- Art. 47 ter - Piano regolatore portuale

## **TITOLO V - ATTI, SOGGETTI E FUNZIONI**

### **CAPO I – Funzioni della regione**

Art. 48 - Piano di indirizzo territoriale

Art. 49 - Misure cautelari

Art. 50 - Poteri sostitutivi

### **CAPO II – Funzioni delle province**

Art. 51 - Piano territoriale di coordinamento

### **CAPO III – Funzioni dei comuni**

Art. 52 - Strumenti e atti del comune

Art. 53 - Piano strutturale

Art. 54 - Poteri di deroga

Art. 55 - Regolamento urbanistico

Art. 56 - Piani complessi d'intervento

Art. 57 - Efficacia del piano complesso d'intervento

Art. 58 - Distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 59 - Mutamenti della destinazione d'uso

Art. 60 - Perequazione

Art. 61 - Misure di salvaguardia

Art. 62 - Indagini geologiche

Art. 63 - Aree non pianificate

Art. 64 - Regolamenti edilizi

### **CAPO IV – Finalità, contenuti e procedure di approvazione dei piani attuativi**

#### **Sezione I - Norme comuni per i piani attuativi**

Art. 65 - Piani attuativi

Art. 66 - Consorzi per la realizzazione dei piani attuativi

Art. 67 - Contenuto dei piani attuativi

Art. 68 - Validità dei piani attuativi

Art. 69 - Approvazione dei piani attuativi

#### **Sezione II - Piani attuativi particolari**

Art. 70 - Lottizzazioni

Art. 71 - Piani per l'edilizia economica e popolare

Art. 72 - Piani per gli insediamenti produttivi

Art. 73 - Piani di recupero del patrimonio edilizio

Art. 74 - Programmi complessi di riqualificazione insediativa

#### **Sezione III - Regolamento di attuazione**

Art. 75 - Regolamento di attuazione

## **TITOLO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

### **CAPO I – Contenuti e finalità**

Art. 76 - Contenuti e finalità

### **CAPO II – Disciplina degli atti**

- Art. 77 - Tipologia degli atti
- Art. 78 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire
- Art. 79 - Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività
- Art. 80 - Attività edilizia libera
- Art. 81 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore

### **CAPO III – Disciplina dei procedimenti**

- Art. 82 - Disposizioni generali
- Art. 83 - Procedure per il rilascio del permesso di costruire
- Art. 84 - Procedura per la denuncia di inizio dell'attività
- Art. 85 - Commissione edilizia
- Art. 86 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive

### **CAPO IV – Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica**

- Art. 87 - Autorizzazione paesaggistica
- Art. 88 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 89 - Commissione comunale per il paesaggio
- Art. 90 - Interventi non soggetti ad autorizzazione
- Art. 91 - Funzioni attribuite ai comuni
- Art. 92 - Vigilanza
- Art. 93 – Sanzioni
- Art. 94 – Regolamento

### **CAPO V – Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico**

- Art. 95 - Controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico
- Art. 96 - Opere assoggettate alla disciplina antisismica. Individuazione delle zone sismiche e determinazione dei valori differenziati del grado di sismicità
- Art. 97 - Contenuto delle norme tecniche
- Art. 98 - Azioni sismiche
- Art. 99 - Verifica delle strutture
- Art. 100 - Accertamenti sui terreni di fondazione
- Art. 101 - Verifica delle fondazioni
- Art. 102 – Sopraelevazioni
- Art. 103 - Riparazioni
- Art. 104 - Edifici di speciale importanza artistica
- Art. 105 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori nelle zone sismiche
- Art. 105 bis - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale
- Art. 105 ter - Verifiche nelle zone a bassa sismicità
- Art. 105 quater - Procedimento per il deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità e modalità di svolgimento delle verifiche della struttura regionale
- Art. 105 quinquies - Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti
- Art. 106 – Responsabilità
- Art. 107 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
- Art. 108 - Realizzazione dei lavori
- Art. 109 - Ultimazione dei lavori e utilizzazione delle opere
- Art. 110 – Controlli
- Art. 111 – Sanzioni

- Art. 112 - Accertamento delle violazioni
- Art. 113 - Sospensione dei lavori
- Art. 114 - Competenza della Regione
- Art. 115 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
- Art. 116 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
- Art. 117 – Regolamento
- Art. 118 - Rilascio dei permessi di costruire e attestazioni di conformità in sanatoria nelle zone sismiche

## **TITOLO VII - CONTRIBUTI**

### **CAPO I – Tipologia e corresponsione dei contributi**

- Art. 119 - Contributo relativo ai permessi di costruire ed alle denunce di inizio dell'attività
- Art. 120 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
- Art. 121 - Determinazione del costo di costruzione
- Art. 122 - Edilizia convenzionata
- Art. 123 - Convenzione tipo
- Art. 124 - Permesso di costruire e denuncia d'inizio dell'attività a titolo gratuito
- Art. 125 - Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
- Art. 126 - Versamento del contributo
- Art. 127 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune

## **TITOLO VIII - SANZIONI. DEFINIZIONI COMUNI**

### **CAPO I – Tipologia delle sanzioni**

- Art. 128 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
- Art. 129 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
- Art. 130 - Opere di amministrazioni statali
- Art. 131 - Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
- Art. 132 - Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- Art. 133 - Determinazione delle variazioni essenziali
- Art. 134 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza denuncia di inizio dell'attività in totale difformità o con variazioni essenziali
- Art. 135 - Opere eseguite senza denuncia di inizio dell'attività o in difformità da essa
- Art. 136 - Mutamenti della destinazione d'uso realizzati senza la necessaria denuncia di inizio dell'attività
- Art. 137 - Regolarizzazione della denuncia di inizio dell'attività
- Art. 138 - Annullamento del permesso di costruire
- Art. 139 - Opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire
- Art. 140 - Accertamento di conformità
- Art. 141 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
- Art. 142 - Varianti in corso d'opera
- Art. 143 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo VI, capo V

### **CAPO II – Parametri urbanistici ed edilizi**

- Art. 144 - Unificazione delle definizioni

### **CAPO III - Norme per l'edilizia sostenibile**

- Art. 145 - Edilizia sostenibile
- Art. 146 - Incentivi economici ed urbanistici

Art. 147 - Modalità di accesso agli incentivi

## **TITOLO IX - MODIFICHE E ABROGAZIONI DI LEGGI REGIONALI VIGENTI**

[omissis]

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I - Norme transitorie relative al titolo V**

Art. 205 - Poteri di deroga

Art. 206 - Disposizioni transitorie relative alle indagini geologiche

Art. 206 bis - Disposizioni transitorie relative al titolo VI, capo V

Art. 207 - Disposizioni transitorie relative alla validità dei piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi vigenti

### **CAPO II - Norme finali**

Art. 208 - Disposizioni sull'applicazione della legge

Art. 209 - Disposizioni finanziarie

Art. 210 - Entrata in vigore differita

## **REGIONE LOMBARDIA**

---

### **Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”**

*(B.U.R.L. 16 marzo 2005, n. 11, 1° suppl. ord.)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 27 dicembre 2005, n. 20 (B.U.R.L. 30 dicembre 2005, n. 52, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 3 marzo 2006, n. 6 (B.U.R.L. 7 marzo 2006, n. 10, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 14 luglio 2006, n. 12 (B.U.R.L. 18 luglio 2006, n. 29, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 27 febbraio 2007, n. 5 (B.U.R.L. 2 marzo 2007, n. 9, 2° suppl. ord.)*

*L.R. 3 ottobre 2007, n. 24 (B.U.R.L. 4 ottobre 2007, n. 40, 1° suppl. ord.)*

*L.R. 14 marzo 2008, n. 4 (B.U.R.L. 17 Marzo 2008, n. 12; 1° suppl. ord.)*

## **PARTE I - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

### **TITOLO I - OGGETTO E CRITERI ISPIRATORI**

Art. 1 - Oggetto e criteri ispiratori

### **TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

#### **CAPO I - Disposizioni generali**

Art. 2 - Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale

Art. 3 - Strumenti per il coordinamento e l'integrazione delle informazioni

Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani

Art. 5 - Osservatorio permanente della programmazione territoriale

#### **CAPO II - Pianificazione comunale per il governo del territorio**

Art. 6 - Pianificazione comunale

Art. 7 - Piano di governo del territorio

Art. 8 - Documento di piano

Art. 9 - Piano dei servizi

Art. 10 - Piano delle regole

Art. 10 bis - Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti

Art. 11 - Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica

Art. 12 - Piani attuativi comunali

Art. 13 - Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio

Art. 14 - Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi

#### **CAPO III - Piano territoriale di coordinamento provinciale**

Art. 15 - Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 16 - Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette

Art. 17 - Approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 18 - Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale

#### **CAPO IV - Piano territoriale regionale**

Art. 19 - Oggetto e contenuti del piano territoriale regionale

Art. 20 - Effetti del piano territoriale regionale. Piano territoriale regionale d'area

Art. 21 - Approvazione del piano territoriale regionale. Approvazione dei piani territoriali regionali d'area

Art. 22 - Aggiornamento del piano territoriale regionale

### **CAPO V - Supporto agli enti locali**

Art. 23 - Supporto agli enti locali

Art. 24 - Erogazione di contributi

### **CAPO VI - Disposizioni transitorie per il Titolo II**

Art. 25 - Norma transitoria

Art. 26 - Adeguamento dei piani

## **PARTE II - GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO**

#### **CAPO I - Disposizioni generali**

Art. 27 - Definizioni degli interventi edilizi

Art. 28 - Regolamento edilizio

Art. 29 - Procedura di approvazione del regolamento edilizio

Art. 30 - Commissione edilizia

Art. 31 - Albo dei commissari ad acta

Art. 32 - Sportello unico per l'edilizia

#### **CAPO II - Permesso di costruire**

Art. 33 - Trasformazioni soggette a permesso di costruire

Art. 34 - Interventi su beni paesaggistici

Art. 35 - Caratteristiche del permesso di costruire

Art. 36 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

Art. 37 - Competenza al rilascio del permesso di costruire

Art. 38 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 39 - Intervento sostitutivo

Art. 40 - Permesso di costruire in deroga

#### **CAPO III - Denuncia di inizio attività**

Art. 41 - Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività

Art. 42 - Disciplina della denuncia di inizio attività

#### **CAPO IV - Contributo di costruzione**

Art. 43 - Contributo di costruzione

Art. 44 - Oneri di urbanizzazione

Art. 45 - Scomputo degli oneri di urbanizzazione

Art. 46 - Convenzione dei piani attuativi

Art. 47 - Cessioni di aree per opere di urbanizzazione primaria

Art. 48 - Costo di costruzione

#### **Capo V - Sanzioni**

Art. 49 - Sanzioni

Art. 50 - Poteri regionali di annullamento e di inibizione

#### **CAPO VI - Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso di immobili e delle variazioni essenziali**

- Art. 51 - Disciplina urbanistica
- Art. 52 - Mutamenti di destinazione d'uso con e senza opere edilizie
- Art. 53 - Sanzioni amministrative
- Art. 54 - Determinazione delle variazioni essenziali

## **TITOLO II - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI**

- Art. 55 - Attività regionali per la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici
- Art. 56 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano territoriale di coordinamento provinciale
- Art. 57 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio
- Art. 58 - Contributi ai comuni e alle province per gli studi geologici, idrogeologici e sismici

## **TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA**

- Art. 59 - Interventi ammissibili
- Art. 60 - Presupposti soggettivi e oggettivi
- Art. 61 - Norma di prevalenza
- Art. 62 - Interventi regolati dal piano di governo del territorio
- Art. 62 bis - Norma transitoria

## **TITOLO IV - ATTIVITÀ EDILIZIE SPECIFICHE**

### **CAPO I - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti**

- Art. 63 - Finalità e presupposti
- Art. 64 - Disciplina degli interventi
- Art. 65 - Ambiti di esclusione

### **CAPO II - Norme inerenti alla realizzazione dei parcheggi**

- Art. 66 - Localizzazione e rapporto di pertinenza
- Art. 67 - Disciplina degli interventi
- Art. 68 - Utilizzo del patrimonio comunale
- Art. 69 - Regime economico

### **CAPO III - Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi**

- Art. 70 - Finalità
- Art. 71 - Ambito di applicazione
- Art. 72 - Rapporti con la pianificazione comunale
- Art. 73 - Modalità e procedure di finanziamento

## **TITOLO V - BENI PAESAGGISTICI**

### **CAPO I - Esercizio delle funzioni regionali**

- Art. 74 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili
- Art. 75 - Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela
- Art. 76 - Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale
- Art. 77 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
- Art. 78 - Commissioni regionali

Art. 79 - Adempimenti della Giunta regionale

## **CAPO II - Autorizzazioni e sanzioni**

Art. 80 - Ripartizione delle funzioni amministrative

Art. 81 - Istituzione delle commissioni per il paesaggio

Art. 82 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Art. 83 - Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio

Art. 84 - Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici

Art. 85 - Supporto agli enti locali

Art. 86 - Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi

## **TITOLO VI - PROCEDIMENTI SPECIALI E DISCIPLINE DI SETTORE**

### **CAPO I - Disciplina dei programmi integrati di intervento**

Art. 87 - Programmi integrati di intervento

Art. 88 - Ambiti e obiettivi

Art. 89 - Interventi su aree destinate all'agricoltura

Art. 90 - Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale

Art. 91 - Attivazione dei programmi integrati di intervento

Art. 92 - Approvazione dei programmi integrati di intervento

Art. 93 - Attuazione dei programmi integrati di intervento

Art. 94 - Programmi di recupero urbano e programmi integrati di recupero

### **CAPO II - Altri procedimenti speciali**

Art. 95 - Disposizioni generali di raccordo con leggi regionali di finanziamento

Art. 96 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 "Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000"

Art. 97 - Sportello unico per le attività produttive

Art. 98 - Disposizioni straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico

Art. 98 bis - Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa

Art. 99 - Norma finanziaria

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 100 - Norma generale di riferimento

Art. 101 - Programmi pluriennali di attuazione

Art. 102 - Piano territoriale paesistico regionale

Art. 102 bis - Norme speciali di salvaguardia

Art. 103 - Disapplicazione di norme statali

Art. 104 - Abrogazioni

## **ALLEGATO A (ART. 80)**

## **REGIONE VENETO**

---

### **Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”**

*(B.U. 27 aprile 2004, n. 45)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 21 ottobre 2004, n. 20 (B.U. 22 ottobre 2004, n. 106)*

*L.R. 25 febbraio 2005, n. 8 (B.U. 1 marzo 2005, n. 23)*

*L.R. 2 dicembre 2005, n. 23 (B.U. 6 dicembre 2005, n. 115)*

*L.R. 10 agosto 2006, n. 18 (B.U. 15 agosto 2006, n. 72)*

*L.R. 26 giugno 2008, n. 4 (BUR 1 luglio 2008, n. 54)*

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **CAPO I - Finalità e livelli di pianificazione**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Contenuti e finalità

Art. 3 - Livelli di pianificazione

Art. 4 – Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale

### **CAPO II - Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione**

Art. 5 – Concertazione e partecipazione

Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati

Art. 7 - Accordo di programma

### **CAPO III – Coordinamento e integrazione delle informazioni**

Art. 8 - Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 9 – Cartografia tecnica regionale

Art. 10 - Quadro conoscitivo e basi informative

Art. 11 – Parametri per la validazione del quadro conoscitivo

## **TITOLO II - STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

### **CAPO I - Pianificazione comunale per il governo del territorio**

#### **Sezione I - Piano regolatore comunale**

Art. 12 – Il Piano Regolatore Comunale

Art. 13 – Contenuti del Piano di assetto del territorio (PAT)

Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio

Art. 15 – Procedimento di formazione del piano di assetto del territorio mediante procedura concertata tra Comune e Provincia

Art. 16 – Contenuti, procedimento di formazione e varianti del Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)

Art. 17 – Contenuti del Piano degli interventi (PI)

Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi

#### **SEZIONE II – Attuazione della pianificazione urbanistica**

Art. 19 – Piani urbanistici attuativi (PUA)

Art. 20 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo

Art. 21 – Comparto urbanistico

## **CAPO II – Pianificazione provinciale per il governo del territorio**

Art. 22 – Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

Art. 23 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale

## **CAPO III – Pianificazione regionale per il governo del territorio**

Art. 24 – Contenuti del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)

Art. 25 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di coordinamento

Art. 26 – Progetti strategici

Art. 27 – Valutazione tecnica regionale (VTR)

## **CAPO IV – Norme particolari su procedimenti**

Art. 28 – Intese

Art. 29 – Misure di salvaguardia

Art. 30 - Annullamento dei provvedimenti comunali e poteri sostitutivi

## **TITOLO III – AREE PER SERVIZI E VINCOLI**

Art. 31 – Dimensionamento e aree per servizi

Art. 32 – Dotazioni di aree per servizi nei Piani Urbanistici Attuativi

Art. 33 – Aree non pianificate

Art. 34 – Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio

## **TITOLO IV – NORME SPECIFICHE**

Art. 35 – Perequazione urbanistica

Art. 36 – Riqualficazione ambientale e credito edilizio

Art. 37 – Compensazione urbanistica

Art. 38 – Società di trasformazione urbana

Art. 39 – Cessione di aree per edilizia residenziale pubblica

Art. 40 – Centri storici e beni culturali

Art. 41 – Zone di tutela e fasce di rispetto

Art. 42 – Progetti di particolare rilievo

## **TITOLO V – TUTELA ED EDIFICABILITÀ DEL TERRITORIO AGRICOLO**

Art. 43 – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale

Art. 44 – Edificabilità

Art. 45 – Vincoli

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

Art. 46 – Attività di indirizzo

Art. 47 – Contributi

Art. 48 – Disposizioni transitorie

Art. 49 – Abrogazioni

Art. 50 – Disposizioni sull'applicazione della legge

Art. 51 – Dichiarazione d'urgenza

## **REGIONE CAMPANIA**

---

### **Legge regionale 22 Dicembre 2004, n. 16 “Norme sul governo del territorio”**

*(B.U.R. 28 dicembre 2004, n. 65; Suppl.)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 11 agosto 2005 n. 15 (B.U.R. 18 agosto 2005, n. 40)*

*L.R. 19 gennaio 2007 n. 1 (B.U.R. 22 gennaio 2007, n. 7)*

*L.R. 30 gennaio 2008 n. 1 (B.U.R. 4 febbraio 2008, n. 5 bis)*

## **TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE**

### **CAPO I – Disposizioni generali**

- Art. 1 - Oggetto della legge
- Art. 2 - Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica
- Art. 3 - Articolazione dei processi di pianificazione
- Art. 4 - Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione
- Art. 5 - Partecipazione e pubblicità nei processi di pianificazione
- Art. 6 - Strumenti di cooperazione e pubblicità della pianificazione
- Art. 7 - Competenze
- Art. 8 - Sussidiarietà
- Art. 9 - Efficacia dei piani
- Art. 10 - Salvaguardia
- Art. 11 - Flessibilità della pianificazione sovraordinata
- Art. 12 - Accordi di programma

## **TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

### **CAPO I – Pianificazione territoriale regionale**

- Art. 13 - Piano territoriale regionale
- Art. 14 - Piani settoriali regionali
- Art. 15 - Procedimento di formazione del piano territoriale regionale
- Art. 16 - Varianti al piano territoriale regionale
- Art. 17 - Sistema informativo territoriale

### **CAPO II - Pianificazione territoriale provinciale**

- Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale
- Art. 19 - Piani settoriali provinciali
- Art. 20 - Procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale
- Art. 21 - Varianti al piano territoriale di coordinamento provinciale

### **CAPO III - Pianificazione urbanistica comunale**

- Art. 22 - Strumenti urbanistici comunali
- Art. 23 - Piano urbanistico comunale
- Art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale
- Art. 25 - Atti di programmazione degli interventi
- Art. 26 - Piani urbanistici attuativi

Art. 27 - Procedimento di formazione dei piani urbanistici attuativi

Art. 28 - Regolamento urbanistico edilizio comunale

Art. 29 - Procedimento di formazione del regolamento urbanistico edilizio comunale

#### **CAPO IV – Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici e definizione degli standard**

Art. 30 - Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici

Art. 31 - Standard urbanistici

#### **CAPO V – Sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica**

Art. 32 - Perequazione urbanistica

Art. 33 - Comparti edificatori

Art. 34 - Attuazione del comparto edificatorio

Art. 35 - Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica

Art. 36 - Società di trasformazione urbana e territoriale

Art. 37 - Contenuto delle convenzioni

#### **CAPO VI – Vincoli urbanistici**

Art. 38 - Disciplina dei vincoli urbanistici

#### **CAPO VII – Poteri sostitutivi regionali e supporti per l'attività di pianificazione**

Art. 39 - Poteri sostitutivi

Art. 40 - Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni

#### **CAPO VIII – Norme in materia edilizia e di vigilanza sull'abusivismo**

Art. 41 - Norme regolanti l'attività edilizia

Art. 42 - Vigilanza sugli abusi edilizi

Art. 43 - Accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **CAPO I – Disposizioni transitorie**

Art. 44 - Regime transitorio degli strumenti di pianificazione

Art. 45 - Regime transitorio della strumentazione in itinere

Art. 46 - Norme in materia di inquinamento acustico

Art. 47 - Valutazione ambientale dei piani

Art. 48 - Funzioni subdelegate

#### **CAPO II - Disposizioni finali**

Art. 49 - Disposizioni finali, abrogazioni e modificazioni

Art. 50 - Dichiarazione di urgenza

## **REGIONE CALABRIA**

---

### **Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio”**

*(BUR n. 7 del 16 aprile 2002, supplemento straordinario n. 3)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*LL.RR. 22 maggio 2002, n. 23, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 24 novembre 2006, n. 14, 11 maggio 2007, n. 9, 21 agosto 2007, n. 21 e 28 dicembre 2007, n. 29*

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto della legge
- Art. 2 - Partecipazione
- Art. 3 - Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica
- Art. 4 - Sussidiarietà
- Art. 5 - I sistemi della Pianificazione Territoriale Urbanistica
- Art. 6 - Modalità di intervento e di uso
- Art. 7 - Gli ambiti della Pianificazione Territoriale
- Art. 8 - Sistema informativo territoriale e Osservatorio delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)
- Art. 8 bis - Politica del paesaggio e istituzione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio
- Art. 9 - Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale
- Art. 10 - Valutazione di Sostenibilità, di Impatto Ambientale e strategica

#### **TITOLO II - PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE**

- Art. 11 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 12 - Concertazione istituzionale
- Art. 13 - Conferenze di pianificazione
- Art. 14 - Conferenze di servizi
- Art. 15 - Accordo di programma

#### **TITOLO III - OPERE DI INTERESSE GENERALE**

- Art. 16 - Opere di interesse statale

#### **TITOLO IV - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE**

- Art. 17 - Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)
- Art. 17 bis - Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito
- Art. 18 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)
- Art. 19 - Strumenti di Pianificazione Comunale
- Art. 20 - Piano strutturale comunale (P.S.C.)
- Art. 20 bis - Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.)
- Art. 21 - Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)
- Art. 22 - Norme particolari per il porto di Gioia Tauro
- Art. 23 - Piano Operativo Temporale (P.O.T.)
- Art. 24 - Piani Attuativi Unitari

#### **TITOLO V - PROCEDURE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI INDIRIZZO E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

- Art. 25 - Formazione ed approvazione del Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)
- Art. 25 bis - Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A)
- Art. 26 - Formazione ed approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)
- Art. 27 - Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.)
- Art. 27 bis - Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata (P.S.A.)
- Art. 28 - Intervento sostitutivo provinciale
- Art. 29 - Formazione ed approvazione del Piano Operativo Temporale ( P.O.T.)
- Art. 30 - Formazione ed approvazione dei Piani Attuativi Unitari ( P.A.U.)
- Art. 31 - Comparti edificatori
- Art. 32 - Strumenti di pianificazione negoziata
- Art. 33 - Programma integrato d'intervento (P.I.N.T.)
- Art. 34 - Programma di recupero urbano (P.R.U.)

## **TITOLO VI - TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO**

- Art. 35 - Programmi di riqualificazione urbana (RIURB)
- Art. 36 - Programmi di recupero degli insediamenti abusivi (P.R.A.)
- Art. 37 - Interventi di bonifica urbanistica-edilizia
- Art. 38 - Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici
- Art. 39 - Finalità dei programmi d'area
- Art. 40 - Programmi d'area
- Art. 41 - Modalità di predisposizione del Programma d'Area
- Art. 42 - Procedimento di approvazione del Programma d'Area
- Art. 43 - Contenuti dell'accordo relativo al Programma d'Area
- Art. 44 - Soggetti attuatori del Programma d'Area
- Art. 45 - Autorità di programma
- Art. 46 - Conferenza di programma del Programma d'Area
- Art. 47 - Approvazione regionale dei programmi d'area
- Art. 48 - Insediamenti urbani storici
- Art. 49 - Miglioramenti tecnologici

## **TITOLO VII - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO AGRO-FORESTALE**

- Art. 50 - Assetto agricolo forestale del territorio
- Art. 51 - Interventi in zona agricola
- Art. 52 - Criteri per l'edificazione in zona agricola

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI ORIZZONTALI**

- Art. 53 - Standard urbanistici
- Art. 53 bis - Edilizia sostenibile
- Art. 54 - Perequazione urbanistica
- Art. 55 - Società di trasformazione urbana
- Art. 56 - Vincolo di inedificabilità
- Art. 57 - Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili

## **TITOLO IX - MISURE DI SALVAGUARDIA**

- Art. 58 - Misure di salvaguardia
- Art. 59 - Misure di salvaguardia del P.T.C.P.
- Art. 60 - Misure di salvaguardia del P.S.C.

## **REGIONE PUGLIA**

---

### **Legge regionale 27 Luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo ed uso del territorio”**

#### **TITOLO I - PRINCIPI**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Principi

#### **TITOLO II - SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

Art. 3 - Pianificazione del territorio pugliese

#### **TITOLO III - PROCESSO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE**

Art. 4 - Documento regionale di assetto generale

Art. 5 - Procedimento di formazione e variazione del DRAG

#### **TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE**

Art. 6 - Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 7 - Procedimento di formazione e variazione del PTCP

#### **TITOLO V - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE**

Art. 8 - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale

Art. 9 - Contenuti del PUG

Art. 10 - PUG intercomunale

Art. 11 - Formazione del PUG

Art. 12 - Variazione del PUG

Art. 13 - Misure di salvaguardia

Art. 14 - Perequazione urbanistica

Art. 15 - Piani urbanistici esecutivi

Art. 16 - Formazione dei PUE

Art. 17 - Efficacia del PUE

Art. 18 - Rapporti fra PUG e PUE

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 19 - Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di attuazione

Art. 20 - Norme di prima attuazione

Art. 21 - Poteri sostitutivi

Art. 22 - Poteri di annullamento

Art. 23 - Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a tutela paesaggistica

Art. 24 - Sistema informativo territoriale

Art. 25 - Abrogazioni e disposizioni finali

## **REGIONE EMILIA - ROMAGNA**

---

### **Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”**

*(B.U.R. 24 marzo 2000, n. 52)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 16 novembre 2000 n. 34 (B.U.R. 20 novembre 2000, n. 167)*

*L.R. 21 dicembre 2001 n. 47 (B.U.R. 21 dicembre 2001, n. 188)*

*L.R. 25 novembre 2002 n. 31 (B.U.R. 26 novembre 2002, n. 163)*

*L.R. 19 dicembre 2002 n. 37 (B.U.R. 20 dicembre 2002, n. 180)*

*L.R. 3 giugno 2003 n. 10 (B.U.R. 4 giugno 2003, n. 80)*

*L.R. 17 dicembre 2003 n. 26 (B.U.R. 18 dicembre 2003, n. 190)*

*L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 (B.U.R. 28 dicembre 2004, n. 176)*

*L.R. 27 luglio 2005 n. 14 (B.U.R. 27 luglio 2005, n. 103)*

Art. 1 - Oggetto della legge

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

Art. 2 - Funzioni ed obiettivi della pianificazione

Art. 3 - Processo di pianificazione

Art. 4 - Quadro conoscitivo

Art. 5 - Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani

Art. 6 - Effetti della pianificazione

Art. 7 - Perequazione urbanistica

Art. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione

### **CAPO II - Livelli, strumenti ed efficacia della pianificazione**

Art. 9 - Livelli della pianificazione

Art. 10 - Strumenti della pianificazione generale e settoriale

Art. 11 - Efficacia delle previsioni dei piani

Art. 12 - Salvaguardia

### **CAPO III - Forme di cooperazione e concertazione nella pianificazione**

Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale

Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione

Art. 15 - Accordi territoriali

Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento

Art. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioni

Art. 18 - Accordi con i privati

### **CAPO IV - Semplificazione del sistema della pianificazione**

Art. 19 - Carta unica del territorio

Art. 20 - Pianificazione generale comprensiva della pianificazione settoriale

Art. 21 - PTCP con effetti di piani di altre amministrazioni

Art. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata

## **TITOLO II - STRUMENTI E CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE**

### **CAPO I - Pianificazione territoriale regionale**

- Art. 23 - Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Art. 24 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
- Art. 25 - Procedimento di approvazione

### **CAPO II - Pianificazione territoriale provinciale**

- Art. 26 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP

### **CAPO III - Pianificazione urbanistica comunale**

#### **Sezione I - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale**

- Art. 28 - Piano Strutturale Comunale (PSC)
- Art. 29 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE)
- Art. 30 - Piano Operativo Comunale (POC)
- Art. 31 - Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

#### **Sezione II - Procedimenti di approvazione**

- Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC
- Art. 33 - Procedimento di approvazione del RUE
- Art. 34 - Procedimento di approvazione del POC
- Art. 35 - Procedimento di approvazione dei PUA

### **CAPO IV - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE**

- Art. 36 - Contenuti della pianificazione

## **TITOLO III - OPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA**

- Art. 37 - Localizzazione delle opere di interesse statale
- Art. 38 - Opere di interesse regionale o provinciale
- Art. 39 - Opere di interesse comunale
- Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I - Norme transitorie**

- Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro modificazioni
- Art. 42 - Conclusione dei procedimenti in itinere
- Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente legge
- Art. 44 - Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri titoli abilitativi

### **CAPO II - Norme finali**

- Art. 45 (Conferimento di funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità)
- Art. 46 - Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive
- Art. 47 - Modifiche all'art. 27 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47
- Art. 48 - Interventi finanziari a favore di Province e Comuni
- Art. 49 - Contributi per i progetti di tutela, recupero e valorizzazione
- Art. 50 - Norma finanziaria

Art. 51 - Monitoraggio e bilancio della pianificazione - Istituzione dell'Archivio regionale della pianificazione

Art. 52 - Abrogazioni

## **ALLEGATO - CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE**

### **CAPO A-I - Contenuti strategici**

Art. A-1 - Sistema ambientale

Art. A-2 - Pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali

Art. A-3 - Pianificazione degli interventi per la sicurezza del territorio

Art. A-3-bis - Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Art. A-4 - Sistema insediativo

Art. A-5 - Sistema delle infrastrutture per la mobilità

Art. A-6 - Standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale

### **CAPO A-II – Sistema insediativo storico**

Art. A-7 - Centri storici

Art. A-8 - Insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale

Art. A-9 - Edifici di valore storico-architettonico culturale e testimoniale

### **CAPO A-III – Territorio urbano**

Art. A-10 - Ambiti urbani consolidati

Art. A-11 - Ambiti da riqualificare

Art. A-12 - Ambiti per i nuovi insediamenti

Art. A-13 - Ambiti specializzati per attività produttive

Art. A-14 - Aree ecologicamente attrezzate

Art. A-15 - Poli funzionali

### **CAPO A-IV - Territorio rurale**

Art. A-16 - Obiettivi della pianificazione nel territorio rurale

Art. A-17 - Aree di valore naturale e ambientale

Art. A-18 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

Art. A-19 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

Art. A-20 - Ambiti agricoli periurbani

Art. A-21 - Interventi edilizi non connessi all'attività agricola

### **CAPO A-V – Dotazioni territoriali**

Art. A-22 - Sistema delle dotazioni territoriali

Art. A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi

Art. A-25 - Dotazioni ecologiche e ambientali

Art. A-26 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

### **CAPO A-VI – Strumenti a supporto della pianificazione**

Art. A-27 - Strumenti cartografici

## **BASILICATA**

---

### **Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”**

*(B.U.R. 20 agosto 1999, n. 47)*

#### **TITOLO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

##### **CAPO I - Finalità, oggetti e regimi urbanistici della pianificazione territoriale ed urbanistica (T ed U)**

- Art. 1 - Finalità e campo di applicazione
- Art. 2 - Oggetti della PT ed U
- Art. 3 - Regimi della PT ed U
- Art. 4 - Ambiti di PT ed U

#### **TITOLO II - SOGGETTI DELLA PT E U**

##### **CAPO I – Definizione dei soggetti della PT e U**

- Art. 5 - Enti territoriali elettivi - attività di pianificazione
- Art. 6 - Altri Soggetti attivi della PT e U

##### **CAPO II – Coordinamento dei soggetti della PT ed U**

- Art. 7 - Soggetti proponenti il coordinamento.

##### **CAPO III – Gli Utenti**

- Art. 8 - Utenti e processi di pianificazione.
- Art. 9 - Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione.

#### **TITOLO III - GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE**

##### **CAPO I – Strumenti istituzionali**

- Art. 10 - La Carta Regionale dei Suoli.
- Art. 11 - Documento Preliminare.
- Art. 12 - Quadro Strutturale Regionale.
- Art. 13 - Piano Strutturale Provinciale.
- Art. 14 - Piano Strutturale Comunale.
- Art. 15 - Piano Operativo.
- Art. 16 - Regolamento Urbanistico.
- Art. 17 - Piani Attuativi.

##### **CAPO II - Strumenti non istituzionali**

- Art. 18 - Piani e Programmi complessi.

##### **CAPO III- Strutture operative della PT e U**

- Art. 19 - Progettazione e Valutazione
- Art. 20 - Attuazione e Gestione.

#### **TITOLO IV - I MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

##### **CAPO I – Continuità, ordinarietà e ciclicità della PT e U**

Art. 21 - Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale.

Art. 22 - Ciclicità ed interazione nella PT e U.

Art. 23 - Rapporto Urbanistico.

### **CAPO II - Concertazione**

Art. 24 - Modalità di concertazione.

Art. 25 - Conferenza di pianificazione.

Art. 26 - Accordo di Pianificazione.

Art. 27 - Conferenze di Localizzazione.

Art. 28 - Accordo di Localizzazione.

### **CAPO III – Modalità di valutazione**

Art. 29 - Verifica di coerenza.

Art. 30 - Verifica di compatibilità.

Art. 31 - Il ciclo della valutazione.

Art. 32 - Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU).

### **CAPO IV – Modalità della perequazione urbanistica**

Art. 33 - Finalità e contenuti della perequazione.

Art. 34 - Ambiti, Distretti Urbani e strumenti perequativi.

### **CAPO V – Modalità di formazione, approvazione, attuazione e modifica degli strumenti**

Art. 35 - Modalità di adozione e approvazione della CRS.

Art. 36 - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U- del PS e del RU.

Art. 37 - Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO).

## **REGIONE LAZIO**

---

### **Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”**

*(B.U.R.L. 30 dicembre 1999, n. 36; S. O. n. 7)*

*Modifiche e integrazioni apportate da:*

*L.R. 4 settembre 2000, n. 28 (B.U.R.L. 9 sett. 2000, n. 25; S.O. 14 sett. 2000, n. 7)*

*L.R. 10 maggio 2001, n. 10 (B.U.R.L. 19 maggio 2001, n. 14, S. O. n. 8)*

*L.R. 3 agosto 2001, n. 17 (B.U.R.L. 13 agosto 2001, n. 5)*

*L.R. 6 settembre 2001, n. 24 (B.U.R.L. 10 settembre 2001, n. 25, S. O. n. 7)*

*L.R. 16 aprile 2002, n. 8 (B.U.R.L. 20 aprile 2002, n. 11, S. O. n. 8)*

*L.R. 31 dicembre 2002, n. 44 (B.U.R.L. 10 gennaio 2003, n. 1, S.O. n. 7)*

*L.R. 17 marzo 2003, n. 8 (B.U.R.L. 29 marzo 2003, n. 9)*

*L.R. 28 aprile 2006, n. 4 (B.U.R.L. 29 aprile 2006, n. 12, S.O. n. 5)*

*L.R. 6 agosto 2007, n. 14 (B.U.R.L. 10 agosto 2007, n. 22, S.O. n. 5)*

*L.R. 28 dicembre 2007, n. 27 (B.U.R.L. 29 dicembre 2007, n. 36, S.O. n. 7)*

## **TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI**

### **CAPO I - Finalità**

Art. 1 – Scopo

Art. 2 - Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni

### **CAPO II – Principi generali e soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale**

Art. 3 - Pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 4 - Funzioni e compiti amministrativi

Art. 5 - Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale

Art. 6 - Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica

## **TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

### **CAPO I - Pianificazione territoriale regionale**

Art. 7 - Pianificazione territoriale regionale

Art. 8 - Strumenti della pianificazione territoriale regionale

Art. 9 - Contenuti del PTRG

Art. 10 - Formazione ed adozione del PTRG

Art. 11 - Aggiornamento e variazione del PTRG

Art. 12 - Piani regionali di settore

Art. 13 - Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore

Art. 14 - Particolare efficacia del PTRG

Art. 15 - Relazione sullo stato della pianificazione

Art. 16 - Comitato regionale per il territorio

Art. 17 - Sistema informativo territoriale regionale

### **CAPO II - Pianificazione territoriale provinciale**

Art. 18 - Pianificazione territoriale provinciale

- Art. 19 - Strumenti della pianificazione territoriale provinciale
- Art. 20 - Contenuti del PTPG
- Art. 20 bis - Conferenza di pianificazione
- Art. 21 - Adozione e verifica del PTPG
- Art. 22 - Aggiornamenti e variazioni del PTPG
- Art. 23 - Piani provinciali di settore
- Art. 24 - Efficacia del PTPG
- Art. 25 - Misure di salvaguardia
- Art. 26 (Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)

### **CAPO III – Pianificazione territoriale della città metropolitana di Roma**

- Art. 27 - Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma

## **TITOLO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE**

### **CAPO I – Strumenti della pianificazione urbanistica comunale e piano urbanistico comunale generale**

- Art. 28 - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale
- Art. 29 - Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali
- Art. 30 - Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche
- Art. 31 - Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche
- Art. 32 - Conferenza di pianificazione
- Art. 33 - Adozione e verifica del PUCG
- Art. 34 - Aggiornamento e variazione del PUCG
- Art. 35 - Efficacia del PUCG
- Art. 36 - Misure di salvaguardia
- Art. 37 - Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli
- Art. 38 - PUCG in forma associata

### **CAPO II – Piani urbanistici operativi comunali**

- Art. 39 - Contenuti del PUOC
- Art. 40 - Divieto di PUOC in variante
- Art. 41 - Soggetti abilitati a redigere il PUOC
- Art. 42 - Formazione ed adozione dei PUOC
- Art. 43 - Efficacia del PUOC
- Art. 44 - Contenuti e particolare efficacia dei PUOC
- Art. 45 - Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale

### **CAPO III – Attuazione della pianificazione urbanistica**

- Art. 46 - Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili
- Art. 47 - Società di trasformazione urbana
- Art. 48 - Attuazione dei PUOC mediante comparti edificatori
- Art. 49 - Accordi di programma
- Art. 50 - Decadenza dei vincoli

## **TITOLO IV - TUTELA E DISCIPLINA DELL'USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO**

### **CAPO I – Indirizzi per la redazione degli strumenti urbanistici**

- Art. 51 – Finalità

- Art. 52 - Assetto agro-forestale del territorio
- Art. 53 - Indirizzi per la redazione dei PUCG)

## **CAPO II – Edificazione in zona agricola**

- Art. 54 - Trasformazioni urbanistiche in zona agricola
- Art. 55 - Edificazione in zona agricola
- Art. 56 - Insediamenti residenziali estensivi
- Art. 57 - Piani di utilizzazione aziendale
- Art. 58 - Vincolo di inedificabilità

## **TITOLO V - TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI**

### **CAPO I - Finalità**

- Art. 59 - Finalità
- Art. 60 - Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali

### **CAPO II – Programmazione regionale**

- Art. 61 - Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **CAPO I – Disposizioni transitorie**

- Art. 62 - Primo PTRG
- Art. 63 - Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti
- Art. 63 bis - Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG
- Art. 64 - Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Roma
- Art. 65 - Termini per l'adozione dei PUCG
- Art. 65 bis - Disposizioni transitorie per le zone agricole
- Art. 66 - Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche
- Art. 66 bis - Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma
- Art. 67 - Disposizioni transitorie per il comitato

### **CAPO II – Disposizioni finali**

- Art. 68 - Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale
- Art. 69 - Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali
- Art. 70 - Criteri generali per l'adozione dei regolamenti edilizi
- Art. 71 - Regolamenti edilizi
- Art. 72 - Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni
- Art. 73 - Sportello urbanistico
- Art. 74 - Poteri sostitutivi
- Art. 75 - Collaborazione fra le strutture tecniche
- Art. 76 - Convenzioni tra enti pubblici e privati
- Art. 77 - Disposizione finale
- Art. 78 – Abrogazioni
- Art. 79 - Risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica
- Art. 80 - Dichiarazione d'urgenza

## **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

---

### **Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta"**

*(B.U. 16 aprile 1998, n. 16)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 18 giugno 1999, n. 14 ((B.U. 22 giugno 1999, n. 28)*

*L.R. 24 giugno 2002, n. 8 (B.U. 23 luglio 2002, n. 31)*

*L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 (B.U. 29 dicembre 2003, n. 55)*

*L.R. 2 luglio 2004, n. 11 (B.U. 27 luglio 2004, n. 30)*

*L.R. 9 dicembre 2004, n. 30 (B.U. 28 dicembre 2004, n. 53)*

*L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 8 febbraio 2005, n. 6)*

### **TITOLO I - PRINCIPI**

Art. 1 - Principi fondamentali

### **TITOLO II - PIANIFICAZIONE REGIONALE**

Art. 2 - Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico

Art. 3 - Impianto normativo del PTP

Art. 4 - Contenuto del PTP

Art. 5 - Varianti al PTP

Art. 6 - Riconsiderazione del PTP

Art. 7 - Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe

Art. 8 - Deroghe alle determinazioni del PTP

Art. 9 - Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa

Art. 10 - Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica

### **TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE**

Art. 11 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico

Art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG

Art. 13 - Adeguamento dei PRG

Art. 14 - Modifiche e varianti al PRG

Art. 15 - Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG

Art. 16 - Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG

Art. 17 - Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG

Art. 18 - Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore

Art. 19 - Riconsiderazione del PRG

Art. 20 - Misure di salvaguardia

Art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione

Art. 22 - Zone territoriali

Art. 23 - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza

Art. 24 - Indici urbanistici

Art. 25 - Azione delle Comunità montane

## **TITOLO IV - ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

- Art. 26 - Accordi di programma
- Art. 27- Procedura di formazione degli accordi di programma
- Art. 28 - Pubblicazione degli accordi di programma
- Art. 29 - Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale
- Art. 30 - Intesa per le opere pubbliche di interesse statale
- Art. 31 - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane
- Art. 32 - Impianti per le telecomunicazioni

## **TITOLO V - AMBITI INEDIFICABILI**

### **CAPO I – Aree boscate, zone umide e laghi, terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o slavine**

- Art. 33 - Aree boscate
- Art. 34 - Zone umide e laghi
- Art. 35 - Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso
- Art. 36 - Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni
- Art. 37 - Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso
- Art. 38 - Compiti dei Comuni

### **CAPO II – Fasce di rispetto**

- Art. 39 - Disposizioni comuni
- Art. 40 - Fasce di rispetto stradali
- Art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico
- Art. 42 - Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano
- Art. 43 - Ulteriori fasce di rispetto

## **TITOLO VI - PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI**

### **CAPO I – Progetti e programmi attuativi del PTP**

- Art. 44 - Progetti e programmi integrati
- Art. 45 - Progetti operativi integrati
- Art. 46 - Programmi integrati
- Art. 47 - Programmi di sviluppo turistico

### **CAPO II – Piani e programmi attuativi del PRG**

- Art. 48 - Piani urbanistici di dettaglio
- Art. 49 - PUD di iniziativa privata
- Art. 50 - PUD di iniziativa pubblica
- Art. 51 - Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio
- Art. 52 - Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A

## **TITOLO VII - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA**

### **CAPO I – Regolamento edilizio e Commissione edilizia**

- Art. 53 - Regolamento edilizio
- Art. 54 - Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio

- Art. 55 - Commissione edilizia
- Art. 56 - Colore e arredo urbano
- Art. 57 - Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni
- Art. 58 - Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni

#### **CAPO II – Legittimazione dell'attività edilizia**

- Art. 59 - Titoli abilitativi
- Art. 60 - Concessione edilizia
- Art. 61 - Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera
- Art. 62 - Opere dei Comuni
- Art. 63 - Certificato urbanistico

#### **CAPO III – Onerosità delle concessioni edilizie**

- Art. 64 - Contributo per il rilascio della concessione
- Art. 65 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
- Art. 66 - Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale
- Art. 67 - Edilizia convenzionata
- Art. 68 - Concessione gratuita
- Art. 69 - Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza
- Art. 70 - Versamento del contributo afferente alla concessione
- Art. 71 - Destinazione dei proventi delle concessioni
- Art. 72 - Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione

#### **CAPO IV – Destinazione d'uso**

- Art. 73 - Destinazioni d'uso e relative categorie
- Art. 74 - Mutamento della destinazione d'uso

#### **TITOLO VIII - VIGILANZA E SANZIONI**

- Art. 75 - Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie
- Art. 76 - Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza
- Art. 77 - Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali
- Art. 78 - Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali
- Art. 79 - Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione
- Art. 80 - Provvedimenti conseguenti a difformità parziali
- Art. 81 - Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Comunità montane
- Art. 82 - Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera
- Art. 83 - Annullamento della concessione
- Art. 84 - Sanatoria
- Art. 85 - Lottizzazione abusiva
- Art. 86 - Soggetti responsabili
- Art. 87 - Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi

#### **TITOLO IX - POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO**

- Art. 88 - Poteri di deroga

Art. 89 - Annullamento di provvedimenti comunali

## **TITOLO X - NORME FINALI**

Art. 90 - Disposizioni relative al piano regolatore della conca di Pila

Art. 91 - Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità

Art. 92 - Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti

Art. 93 - Pubblicità stradale

Art. 94 - Servitù militari

Art. 95 - Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione

Art. 96 - Modificazioni

Art. 97- Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica

Art. 98 - Abrogazioni

Art. 99 - Disposizioni transitorie

Art. 100 - Entrata in vigore

## **REGIONE LIGURIA**

---

### **Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 “Legge urbanistica regionale”**

*(B.U. 17 settembre 1997, n. 16)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 6 aprile 1999, n. 11 (B.U. 28 aprile 1999, n. 7)*

*(con s.m.i. ex L.R. 1 ottobre 1999, n. 31 - B.U. 27 ottobre 1999, n. 15)*

*L.R. 18 dicembre 2000, n. 44 (B.U. 20 dicembre 2000, n. 16)*

*L.R. 3 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 17 gennaio 2001, n. 1)*

*L.R. 3 maggio 2002, n. 19 (B.U. 8 maggio 2002, n. 8)*

*L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 (B.U. 12 dicembre 2007, n. 20)*

*L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 (B.U. 13 febbraio 2008, n. 1)*

*L.R. 6 giugno 2008, n. 16 (B.U. 18 giugno 2008, n. 6)*

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto della legge

Art. 2 - Principi informativi della pianificazione territoriale

Art. 3 - Pianificazione territoriale di livello regionale

Art. 4 - Pianificazione territoriale di livello provinciale

Art. 5 - Pianificazione territoriale di livello comunale

Art. 6 - Conferenze di pianificazione

Art. 7 - Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione

### **TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE**

Art. 8 - Contenuti del Piano territoriale regionale

Art. 9 - Quadro descrittivo

Art. 10 - Documento degli obiettivi

Art. 11 - Quadro strutturale

Art. 12 - Specificazioni settoriali o di ambito

Art. 13 - Efficacia del Piano territoriale regionale

Art. 14 - Procedimento di adozione del Piano territoriale regionale

Art. 15 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale

Art. 16 - Specificazione, aggiornamento, verifica, e varianti del Piano territoriale regionale

### **TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO PROVINCIALE**

Art. 17 - Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 18 - Descrizione fondativa

Art. 19 - Documento degli obiettivi

Art. 20 - Struttura del piano

Art. 21 - Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 22 - Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 23 - Aggiornamento, verifica e varianti del Piano territoriale di coordinamento provinciale

### **TITOLO IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO COMUNALE**

## **CAPO I – Struttura e contenuti del piano urbanistico comunale**

- Art. 24 - Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale
- Art. 25 - Descrizione fondativa
- Art. 26 - Documento degli obiettivi
- Art. 27 - Struttura del piano
- Art. 28 - Ambiti di conservazione e riqualificazione
- Art. 29 - Distretti di trasformazione
- Art. 30 - Norme di conformità
- Art. 31 - Norme di congruenza
- Art. 32 - Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici
- Art. 33 - Peso insediativi
- Art. 34 - Revisione degli standard urbanistici
- Art. 35 - Disciplina delle aree di produzione agricola
- Art. 36 - Territorio di presidio ambientale
- Art. 37 - Territori non insediabili

## **CAPO II – Procedimento di formazione del piano urbanistico comunale**

- Art. 38 - Progetto preliminare del Piano urbanistico comunale
- Art. 39 - Parere della Regione e della Provincia sul progetto preliminare di Piano urbanistico comunale
- Art. 40 - Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale
- Art. 41 - Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano urbanistico comunale
- Art. 42 - Misure di salvaguardia

## **CAPO III – Aggiornamento, variazione e revisione del piano urbanistico comunale**

- Art. 43 - Aggiornamento periodico del Piano urbanistico comunale
- Art. 44 - Varianti al Piano urbanistico comunale
- Art. 45 - Verifica di adeguatezza del Piano urbanistico comunale
- Art. 46 - Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale
- Art. 47 - Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

## **CAPO IV – Sviluppo operativo del piano urbanistico comunale**

- Art. 48 - Modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale
- Art. 49 - Concessione edilizia convenzionata
- Art. 50 - Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo
- Art. 51 - Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo
- Art. 52 - Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale
- Art. 53 - Margini di flessibilità dei Progetti urbanistici operativi rispetto al Piano urbanistico comunale
- Art. 54 - Efficacia del Progetto urbanistico operativo
- Art. 55 - Programma attuativo

## **CAPO V – Disposizioni comuni**

- Art. 56 - Procedure alternative

## **TITOLO V - PROCEDIMENTI SPECIALI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE**

- Art. 57 - Accordo di pianificazione
- Art. 58 - Accordo di programma
- Art. 59 - Conferenze di servizi

Art. 60 - Disposizioni comuni all'accordo di programma e alla conferenza di servizi

Art. 61 - Intese ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **CAPO I – Disposizioni finali**

Art. 62 - Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale

Art. 63 - Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7

Art. 64 - Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52

Art. 65 - Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale

Art. 66 - Città Metropolitana

Art. 67 - Disposizioni finanziarie

### **CAPO II – Disposizioni transitorie**

#### **Sezione I - Disposizioni relative al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico**

Art. 68 - Validità del Piano territoriale di coordinamento paesistico

Art. 69 - Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico

Art. 70 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa regionale)

Art. 71 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa provinciale)

Art. 72 (Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico di iniziativa comunale)

Art. 73 (Varianti apportate al Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione di accordi di programma o di intese Stato-Regione)

Art. 74 - Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico

Art. 75 - Progetti di recupero paesistico-ambientale

#### **Sezione II – Altre disposizioni transitorie**

Art. 76 - Piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 39/1984

Art. 76 bis - PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa

Art. 77 - Formazione del primo Piano territoriale regionale

Art. 78 - Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale

Art. 79 - Formazione del primo Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 80 - Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria

Art. 81 - Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente

Art. 82 - Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente

Art. 83 - Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili

Art. 84 - Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 85 - Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente

Art. 86 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni)

Art. 87 - Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici

Art. 88 - Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme

## **PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE**

---

### **Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 “Legge urbanistica provinciale”**

*(B.U. 16 settembre 1997, n. 44, suppl. n. 1)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.P. 11 agosto 1998, n. 9 (B.U. 1 ottobre 1998, n. 36, suppl. ord. n. 1)*

*L.P. 17 dicembre 1998, n. 13 (B.U. 12 gennaio 1999, n. 3, suppl. ord. n. 1)*

*L.P. 3 maggio 1999, n. 1 (B.U. 4 maggio 1999, n. 21, suppl. n. 3)*

*L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 (B.U. 29 febbraio 2000, n. 9, suppl. ord. n. 1)*

*L.P. 29 agosto 2000, n. 13 (B.U. 5 settembre 2000, n. 37, suppl. ord. n. 3)*

*L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 (B.U. 6 febbraio 2001, n. 6, suppl. n. 2)*

*LP 14 agosto 2001, n. 9 (B.U. 21 agosto 2001, n. 34, suppl. n. 3)*

*L.P. 28 dicembre 2001, n. 19 (B.U. 8 gennaio 2002, n. 2, suppl. n. 3)*

*L.P. 29 gennaio 2002, n. 1 (B.U. 12 febbraio 2002, n. 7, suppl. n. 1)*

*L.P. 26 luglio 2002, n. 11 (B.U. 6 agosto 2002, n. 33, suppl. n. 3)*

*L.P. 9 gennaio 2003, n. 1 (B.U. 10 gennaio 2003, n. 1/bis, n° straord.)*

*L.P. 31 marzo 2003, n. 5 (B.U. 15 aprile 2003, n. 15, suppl. n. 3 ???)*

*L.P. 19 maggio 2003, n. 7 (B.U. 3 giugno 2003, n. 22, suppl. n. 1)*

*L.P. 28 luglio 2003, n. 12 (B.U. 5 agosto 2003, n. 31, suppl. n. 2)*

*L.P. 8 aprile 2004, n. 1 (B.U. 20 aprile 2004, n. 16, suppl. n. 1)*

*L.P. 23 luglio 2004, n. 4 (B.U. 3 agosto 2004, n. 31, suppl. n. 1)*

*L.P. 18 novembre 2005, n. 10 (B.U. 22 novembre 2, n. 47, suppl. n. 2)*

*L.P. 5 aprile 2007, n. 2 (B.U. 17 aprile 2007, n. 16, suppl. n. 3)*

*L.P. 2 luglio 2007, n. 3 (B.U. 17 luglio 2007, n. 29, suppl. n. 1)*

*L.P. 23 luglio 2007, n. 6 (B.U. 7 agosto 2007, n. 32, suppl. n. 3)*

*LP 10 giugno 2008, n. 4 (B.U. 24 giugno 2008, n. 4, suppl. n. 2; ripubbl. B.U. 12 agosto 2008, n. 33, suppl. n. 2)*

### **CAPO I – Disposizioni generali**

Art. 1 - Norme generali

Art. 2 - Commissione urbanistica provinciale

Art. 3 - Norme comuni alle commissioni urbanistica e per l'edilizia abitativa agevolata

Art. 4 - Sopralluoghi e rilevamenti

### **CAPO II – Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale**

Art. 5 - Contenuto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

Art. 6 - Elementi del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

Art. 7 - Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni

Art. 8 - Pronuncia sulle osservazioni al piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

Art. 9 - Pubblicità ed effetti del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

Art. 10 - Revisione periodica del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale

Art. 11 - Piani di settore

Art. 12 - Pubblicazione ed approvazione del piano di settore

Art. 13 - Pubblicità ed effetti del piano di settore

### **CAPO III – Piano urbanistico comunale**

- Art. 14 - Piano urbanistico comunale e collaborazione per la sua formazione
- Art. 15 - Contenuto del piano urbanistico comunale
- Art. 16 - Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale
- Art. 17 - Allegati al piano
- Art. 18 - Efficacia del piano urbanistico comunale
- Art. 19 - Procedimento per l'approvazione del piano urbanistico comunale
- Art. 20 - Approvazione del piano urbanistico comunale da parte della Giunta provinciale
- Art. 21 - Varianti al piano urbanistico comunale
- Art. 22 - Piani urbanistici intercomunali
- Art. 22/bis - Piani delle zone di pericolo
- Art. 22/ter - Attuazione della direttiva 96/82/CE
- Art. 23 - Sostituzione della Giunta provinciale
- Art. 24 - Programmi pluriennali di attuazione
- Art. 25 - Tutela degli insiemi
- Art. 26 - Concessione di contributi o sussidi
- Art. 27 - Obblighi di convenzionamento
- Art. 28 - Salvaguardia del patrimonio abitativo
- Art. 28/bis - Deroga all'obbligo del convenzionamento
- Art. 29 - Salvaguardia della ricettività turistica
- Art. 30 - Prescrizioni di piani di attuazione
- Art. 31 - Consorzi tra comuni limitrofi
- Art. 32 - Approvazione dei piani di attuazione
- Art. 33 - Inclusione di edifici da demolire o trasformare
- Art. 34 - Piani di attuazione per piccole zone
- Art. 34/bis - Modifiche al piano di attuazione

#### **CAPO IV - Zone di espansione per l'edilizia residenziale**

- Art. 35 - Dimensione delle zone di espansione
- Art. 36 - Definizione delle zone di espansione
- Art. 37 - Piano di attuazione della zona di espansione
- Art. 38 - Contenuto del piano di attuazione
- Art. 39 - Iniziativa dei proprietari e costituzione della comunione
- Art. 40 - Convenzione con i proprietari
- Art. 40/bis - Convenzione urbanistica
- Art. 41 - Procedimento d'ufficio
- Art. 41/bis - Aumento della densità edilizia
- Art. 42 - (Effetti giuridici della notificazione del decreto della comunione dei terreni)
- Art. 43 - (Acquisizione delle aree non edificate da parte del comune)

#### **CAPO V - Zone per insediamenti produttivi**

- Art. 44 - Zone per insediamenti produttivi
- Art. 44/bis - Zone produttive con destinazione particolare
- Art. 44/ter - Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi
- Art. 44/quater - Alloggi di servizio
- Art. 45 - Insediamento delle imprese
- Art. 45/bis - (Costituzione della comunione e esecuzione della divisione materiale delle aree)
- Art. 46 - Esproprio degli immobili
- Art. 46/bis - (Acquisto di aree nel verde agricolo da parte della provincia o del comune)

- Art. 47 - Piani d'attuazione delle zone produttive
- Art. 47/bis - (Assegnazione di aree nelle zone produttive)
- Art. 47/ter - (Alienazione di terreno produttivo da parte dei proprietari)
- Art. 48 - Urbanizzazione delle zone produttive
- Art. 48/bis - (Revoca dell'assegnazione)
- Art. 48/ter - (Procedura)
- Art. 48/quater - (Responsabilità solidale in caso di costituzione di diritti reali, di godimento o diritti di obbligazione)
- Art. 48/quinqies - (Attività commerciale nelle zone per insediamenti produttivi)
- Art. 49 - Assegnazione degli immobili
- Art. 49/bis - Prezzo d'assegnazione
- Art. 49/ter - Obblighi di legge per l'assegnatario
- Art. 50 – Sanzioni
- Art. 50/bis - Revoca dell'assegnazione
- Art. 51 - Procedura contrattuale
- Art. 51/bis - Business Location Alto Adige
- Art. 51/ter - Disposizioni transitorie

#### **CAPO VI – Zone di recupero**

- Art. 52 - Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 53 - Lavori in attesa del piano di recupero
- Art. 54 - Contenuto del piano di recupero
- Art. 55 - Piani di recupero
- Art. 55/bis - Piano di riqualificazione urbanistica
- Art. 56 - Interventi di recupero e programmi pluriennali
- Art. 57 - Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 58 - Recupero mediante occupazione temporanea
- Art. 59 - Definizione degli interventi
- Art. 60 - Sistemazione temporanea di famiglie
- Art. 61 - Incaricato per il recupero
- Art. 62 - (Assunzione della progettazione)
- Art. 63 - (Recupero di case inabitabili)
- Art. 64 - (Standards minimi per il recupero)
- Art. 65 - Opere di urbanizzazione

#### **CAPO VII – Concessione edilizia**

- Art. 66 - Obbligo della concessione
- Art. 67 - Impianti di interesse provinciale
- Art. 68 - Norme per l'esecuzione di lavori pubblici
- Art. 69 - Determinazione del Sindaco sulle domande di concessione edilizia
- Art. 70 - Rilascio della concessione edilizia
- Art. 71 - Concessione in deroga
- Art. 72 - Termini di inizio e di ultimazione del lavoro e certificato di abitabilità
- Art. 73 - Contributo relativo alla concessione edilizia
- Art. 74 - Sospensione dei lavori in attesa del piano
- Art. 75 - Determinazione del contributo sul costo di costruzione
- Art. 75/bis - Destinazione d'uso di beni immobili trasferiti
- Art. 76 - Esonero dal contributo sul costo di costruzione
- Art. 77 - Adeguamento di edifici esistenti

Art. 78 - Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza

Art. 79 - Edilizia convenzionata

Art. 79/bis - Cancellazione del vincolo di cui all'articolo 79

### **CAPO VIII – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia**

Art. 80 - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

Art. 81 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con varianti essenziali

Art. 82 - Determinazione delle variazioni essenziali

Art. 83 - Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

Art. 84 - Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia

Art. 85 - Accertamento di conformità

Art. 86 - Varianti in corso d'opera

Art. 87 - Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

Art. 88 - Annullamento della concessione

Art. 89 - Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche

Art. 90 - Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori nonché del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività

Art. 91 - Riscossione

Art. 92 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici

Art. 93 - Lottizzazione

Art. 94 - Confisca dei terreni

Art. 96 - Valore venale dell'immobile

Art. 97 - Aziende erogatrici di servizi pubblici

Art. 98 - Opere interne

Art. 99 - Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione

Art. 100 - Sanzioni penali

Art. 101 - (Sanzioni a carico dei notai)

Art. 102 - (Norme relative all'azione penale)

Art. 103 - Mezzi per l'attuazione della legge

Art. 104 - Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici

Art. 105 - Ricorso popolare

Art. 106 - Intervento d'ufficio della Giunta provinciale

### **CAPO IX – Il verde agricolo, alpino e bosco**

Art. 107 - Il verde agricolo, alpino e bosco

Art. 107/bis - Interpretazione autentica

Art. 108 - Disposizioni urbanistiche riguardanti l'esercizio di attività economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola

Art. 109 - Densità fondiaria nel verde agricolo

Art. 110 - L'urbanizzazione primaria nel verde rurale

Art. 111 - Il paesaggio agrario-tradizionale

Art. 112 - Distanze dalle strade pubbliche e dalle ferrovie

Art. 113 - Albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio

Art. 114 - Previsione di spesa

### **CAPO X – Disposizioni varie**

Art. 115 - Commissione edilizia comunale

Art. 116 - Regolamenti edilizi comunali

Art. 117 - (Approvazione dei regolamenti edilizi comunali)

- Art. 118 - Oneri e vincoli non indennizzabili
- Art. 119 - Indennità agli immobili soggetti a vincolo
- Art. 120 - Sistemazione edilizia a carico dei privati - procedura coattiva
- Art. 121 - Rettifica dei confini
- Art. 122 - Limiti di progettazione per professionisti
- Art. 123 - Spazi per parcheggio
- Art. 124 - Spazi per parcheggi per edifici esistenti
- Art. 125 - Prescrizioni in Comuni sprovvisti di strumento urbanistico
- Art. 126 - Gli standards urbanistici
- Art. 127 - Interventi sugli edifici
- Art. 128 - Ampliamento degli esercizi alberghieri esistenti
- Art. 128/bis - Zona per impianti pubblici sovracomunali
- Art. 128/ter - Affitto di camere e appartamenti per ferie
- Art. 129 - Conservazione di esercizi alberghieri storici
- Art. 130 - (Reclamo alla Commissione urbanistica provinciale)
- Art. 131 - Rilascio del certificato di abitabilità
- Art. 132 - Denuncia di inizio di attività edilizia e autorizzazione
- Art. 133 - Norma transitoria
- Art. 134 - Abrogazione di norme

## **REGIONE UMBRIA**

---

### **Legge Regionale 10 aprile 1995, n. 28 “Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”**

*(B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21, suppl. n. 1)*

#### **TITOLO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA**

##### **Capo I - Principi generali**

- Art. 1 - Finalità della legge
- Art. 2 - Soggetti e strumenti
- Art. 3 - Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale

##### **Capo II – La pianificazione territoriale regionale**

- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Contenuti
- Art. 6 – Elementi
- Art. 7 - Concorso delle Province e dei Comuni alla formazione del P.U.T.
- Art. 8 - Procedimento per l'approvazione del P.U.T. e sue modificazioni
- Art. 9 – Salvaguardia
- Art. 10 – Efficacia
- Art. 11 - Attuazione del P.U.T.

##### **Capo III - La pianificazione territoriale provinciale**

- Art. 12 - Piano territoriale di coordinamento
- Art. 13 – Contenuti
- Art. 14 – Elementi
- Art. 15 - Concorso dei Comuni e delle Comunità montane alla formazione del P.T.C.P.
- Art. 15 bis - Conferenza partecipativa
- Art. 16 - Adozione ed approvazione
- Art. 17 - Durata e varianti
- Art. 18 - Efficacia ed adeguamento
- Art. 19 - Attuazione del P.T.C.P.

##### **CAPO IV – Strumenti attuativi della pianificazione territoriale e urbanistica**

- Art. 20 – Piani particolareggiati esecutivi di iniziativa regionale e provinciale
- Art. 21 – Progetti speciali territoriali di iniziativa regionale e provinciale
- Art. 22 – Sistema informativo e Osservatorio delle trasformazioni territoriali
- Art. 23 – Comitato per il territorio
- Art. 24 – Elaborati
- Art. 25 – Organizzazione

#### **TITOLO II - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 26 - Efficacia dei Piani urbanistici comprensoriali [Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 16/96]
- Art. 27 - P.R.G. – Rinvio
- Art. 28 - Abrogazioni di norme

## **REGIONE MARCHE**

---

### **Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”**

*(B.U. 6 agosto 1992, n. 68 - bis)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 29 aprile 1996, n. 16 (B.U. 9 maggio 1996, n. 32)*

*L.R. 24 febbraio 1997, n. 18 (B.U. 4 marzo 1997, n. 17)*

*L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (B.U. 26 maggio 1999, n. 54)*

*L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 (B.U. 14 ottobre 1999, n. 99)*

*L.R. 16 agosto 2001, n. 19 (B.U. 23 agosto 2001, n. 93)*

*L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (B.U. 10 marzo 2005, n. 25)*

*L.R. 16 dicembre 2005, n. 34 (B.U. 19 dicembre 2005, n. 114)*

*L.R. 12 giugno 2007, n. 6 (B.U. 21 giugno 2007, n. 55)*

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Sistema della pianificazione territoriale

Art. 3 - Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica

Art. 4 - Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi

Art. 5 - Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali

Art. 6 - Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali

Art. 7 - Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale e autorizzazione paesistica

### **TITOLO II - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

#### **Capo I - Piano paesistico ambientale regionale**

Art. 8 - Contenuti del piano paesistico ambientale regionale

Art. 9 - Elaborati del piano paesistico ambientale regionale

#### **CAPO II - Piano di inquadramento territoriale**

Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale

Art. 11 - Elaborati del piano di inquadramento territoriale

#### **CAPO III - Piani territoriali di coordinamento provinciali**

Art. 12 - Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali

#### **CAPO IV - Effetti della pianificazione sovracomunale**

Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC

#### **CAPO V - Piano regolatore generale**

Art. 14 - Strumenti urbanistici generali comunali

Art. 15 - Contenuti del piano regolatore generale

Art. 16 - Elaborati del piano regolatore generale

Art. 17 - Procedimento semplificato

Art. 18 - Calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica

Art. 19 - Zone territoriali omogenee

Art. 20 - Piano attuativo per i servizi

Art. 21 - Spazi pubblici per parco, gioco, sport ed attrezzature generali. Distanze minime

### **TITOLO III - PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

#### **CAPO I - Piano paesistico ambientale regionale**

Art. 22 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR

Art. 23 - Ulteriori disposizioni per la formazione e pubblicazione del PPAR

#### **CAPO II - Piano di inquadramento territoriale**

Art. 24 - Procedimento di formazione del PIT

#### **CAPO III - Piani territoriali di coordinamento provinciali**

Art. 25 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC

#### **CAPO IV - Piano regolatore generale**

Art. 26 - Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti

Art. 26 bis - Varianti agli strumenti urbanistici

Art. 27 - Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale

Art. 28 - Approvazione del piano regolatore generale con modifiche

Art. 29 - Restituzione

### **TITOLO IV - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI**

Art. 30 - Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi

Art. 31 - Contenuto degli strumenti urbanistici attuativi

Art. 32 - Comparti edificatori

Art. 33 - Contenuto dei piani di lottizzazione

Art. 34 - Elaborati degli strumenti urbanistici attuativi

Art. 35 - Riepilogo informativo statistico

Art. 36 - Pareri obbligatori

Art. 37 - Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica

### **TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA**

Art. 38 - Misure di salvaguardia del PPAR, del PIT e dei PTC

Art. 39 - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali

Art. 40 - Norme speciali

### **TITOLO VI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE**

Art. 41 - Funzione del PPA

Art. 42 - Validità del PPA

Art. 43 - Comuni obbligati

Art. 44 - Contenuti del PPA

Art. 45 - Elaborati tecnici

Art. 46 - Procedure

Art. 47 - Varianti al PPA ed approvazione dei programmi successivi

Art. 48 - Potere sostitutivo

Art. 49 - Notizie al pubblico

- Art. 50 – Espropriazione
- Art. 51 - Rilascio delle concessioni

## **TITOLO VII - STRUTTURE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

- Art. 52 - Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province
- Art. 53 - Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni
- Art. 54 - Comitato regionale per il territorio
- Art. 55 - Comitato provinciale per il territorio
- Art. 56 - Riunioni dei comitati
- Art. 57 - Funzioni del comitato regionale
- Art. 58 - Funzioni del comitato provinciale
- Art. 59 - Funzionamento dei comitati
- Art. 60 - Conferenza dei comitati per il territorio

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI**

- Art. 61 - Organi comunali
- Art. 62 - Pareri della soprintendenza
- Art. 63 - Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela
- Art. 64 - Piani territoriali paesistici
- Art. 65 - Rinvio a norme statali
- Art. 66 - Proventi delle sanzioni

## **TITOLO IX - CONCESSIONE EDILIZIA**

- Art. 67 - Concessione gratuita per gli imprenditori agricoli a titolo principale
- Art. 68 - Limiti alle concessioni in deroga
- Art. 69 - Mancato rilascio della concessione
- Art. 70 - Decadenza della concessione

## **TITOLO X - ONERI DI URBANIZZAZIONE**

- Art. 71 - Riduzione degli oneri di urbanizzazione
- Art. 72 - Adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione

## **TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 73 - Direttive
  - Art. 74 - Disposizione finale
  - Art. 75 - Norma transitoria
  - Art. 75 bis - Cartografia, norma transitoria
  - Art. 76 - Disposizioni finanziarie
  - Art. 77 - Abrogazione di norme
  - Art. 78 - Dichiarazione d'urgenza
- ALLEGATO 1: Elenco dei comuni esonerati dal PPA ai sensi dell'articolo 43 della presente legge

## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

### **Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale”**

*(B.U.R.A.S. 22 dicembre 1989, n. 48)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 15 gennaio 1991, n. 6 (B.U.R.A.S. 19 gennaio 1991, n. 2)*

*L.R. 1 luglio 1991, n. 20 (B.U.R.A.S. 8 luglio 1991, n. 26)*

*Legge Regionale 18 dicembre 1991, n. 37 (B.U.R.A.S. 18 dicembre 1991, n. 50)*

*L.R. 22 giugno 1992, n. 11 (B.U.R.A.S. 22 giugno 1992, n. 25)*

*L.R. 29 dicembre 1992, n. 22 (B.U.R.A.S. 30 dicembre 1992, n. 54)*

*L.R. 7 maggio 1993, n. 23 (B.U.R.A.S. 11 maggio 1993, n. 17)*

*L.R. 12 dicembre 1994, n. 36 (B.U.R.A.S. 13 dicembre 1994, n. 40)*

*L.R. 13 dicembre 1994, n. 38 (B.U.R.A.S. 13 dicembre 1994, n. 40)*

*L.R. 12 agosto 1998, n. 28 (B.U.R.A.S. 21 agosto 1998, n. 25)*

*L.R. 13 novembre 1998, n. 31 (B.U.R.A.S. 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord. n. 4)*

*L.R. 22 aprile 2002, n. 7 (B.U.R.A.S. 22 aprile 2002, n. 12, suppl. ord. n. 1)*

*L.R. 29 aprile 2003, n. 3 (B.U.R.A.S. 30 aprile 2003, n. 13, suppl. ord. n. 1)*

*L.R. 25 novembre 2004, n. 8 (B.U.R.A.S. 25 novembre 2004, n. 38)*

## **TITOLO I - FINALITA', SOGGETTI, STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Soggetti

Art. 3 - Strumenti e livelli della pianificazione territoriale

Art. 4 - Ambiti di competenza degli strumenti

## **TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE REGIONALE**

Art. 5 - Direttive e vincoli regionali, schemi di assetto territoriale

Art. 6 - Servizi per la pianificazione regionale

Art. 7 - Direttiva per i centri storici

Art. 8 - Direttiva per le zone agricole

Art. 9 - Direttiva per le aree urbane

Art. 10 - Piani territoriali paesistici: contenuti

Art. 10 bis - Piano paesaggistico regionale: tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale

Art. 11 - Piano Paesaggistico Regionale - Procedure

Art. 12 - Norme di salvaguardia

Art. 13 - Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione

Art. 14 - Procedimenti cautelari

Art. 15 - Esecuzione delle ordinanze di demolizione

## **TITOLO III - LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE**

Art. 16 - Pianificazione provinciale

Art. 17 - Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale

Art. 18 - Piano Urbanistico della Comunità Montana

#### **TITOLO IV - LA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

- Art. 19 - Contenuti del piano urbanistico comunale
- Art. 20 - Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale
- Art. 21 - Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale
- Art. 22 - Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari
- Art. 23 - Programma pluriennale di attuazione
- Art. 24 - Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione
- Art. 25 - Concessione edilizia
- Art. 26 - Esproprio delle aree
- Art. 27 - Comparto edificatorio
- Art. 28 - Accordo di programma
- Art. 28 bis - Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale
- Art. 29 - Condotta urbanistica

#### **TITOLO V - ORGANI DI CONTROLLO E CONSULTIVI**

- Art. 30 - Organi di controllo. Modifica all'articolo 23 della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62
- Art. 31 - Organi consultivi
- Art. 32 - CTRU - Composizione e funzionamento

#### **TITOLO VI – TUTELA DEL PAESAGGIO E DEI BENI AMBIENTALI**

- Art. 33 - Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio
- Art. 34 – Autorizzazioni

#### **TITOLO VII - NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI**

- Art. 35 - Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
- Art. 36 - Adempimenti dell'Amministrazione comunale

#### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 37 - Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica
- Art. 38 - Strumenti urbanistici
- Art. 39 - Abrogazione di leggi regionali
- Art. 40 - Modifica della legge regionale 11.10.1985, n. 23
- Art. 41 - Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici
- Art. 42 - Potenziamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica
- Art. 43 - Norma finanziaria
- Art. 44 - Entrata in vigore
- Allegato 1 – D. A. n. 2266/U/1983, Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della SARDEGNA
- Allegato 2 – D.P.G.R. 3 agosto 1994 ex art. 8 L.R. 45/89, n. 228, DIRETTIVE PER LE ZONE AGRICOLE

## **REGIONE MOLISE**

---

### **Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 24 “Disciplina dei Piani Territoriali Paesistico-Ambientali”**

*(B.U. 16 dicembre 1989, n. 23)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 20 marzo 1992, n. 12 (B.U. 1 aprile 1992, n. 6)*

*L.R. 12 aprile 1995, n. 14 (B.U. 15 aprile 1995, n. 8)*

*L.R. 22 settembre 1999, n. 31 (B.U. 1 ottobre 1999, n. 18)*

#### **CAPO I – Disposizioni generali**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – La pianificazione territoriale paesistico-ambientale

#### **CAPO II – Piani territoriali paesistico – ambientali di area vasta**

Art. 3 – Oggetto

Art. 4 – Contenuti

Art. 5 – Modalità della tutela e della valorizzazione

Art. 6

#### **CAPO III – Formazione, approvazione ed efficacia dei piani paesistico – ambientali di area vasta**

Art. 7 – Procedimento di formazione ed approvazione

Art. 8 – Efficacia

#### **CAPO IV - Attuazione**

Art. 9 – Attuazione

Art. 10 – Studi di compatibilità

Art. 11 – Piani paesistici esecutivi di ambito

Art. 12 – Norme transitorie

Art. 13 - Norma finanziaria

Art. 14

## **REGIONE ABRUZZO**

---

### **Legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo”**

*(B.U.R.A. 16 luglio 1983, n. 9)*

*Modifiche e integrazioni apportate da:*

*L.R. 12 aprile 1983, n. 19 (B.U.R.A. 16 luglio 1983, n. 9)*

*L.R. 9 agosto 1984, N. 56 (B.U.R.A. 24 settembre 1984, n. 18)*

*L.R. 11 aprile 1989, n. 34 (B.U.R.A. 28 aprile 1989, n. 18)*

*L.R. 24 aprile 1990, n. 47 (B.U.R.A. 6 giugno 1990, n. 15)*

*L.R. 3 aprile 1991, n. 14 (B.U.R.A. 2 maggio 1991, n. 11)*

*L.R. 5 settembre 1991, n. 59 (B.U.R.A. 20 settembre 1991 n. 28)*

*L.R. 26 febbraio 1993, n. 13 (B.U.R.A. 12 marzo 1993, n. 9)*

*L.R. 27 aprile 1995, n. 70 (B.U.R.A. 23 maggio 1995, n. 12)*

*L.R. 23 settembre 1998, n. 89 (B.U.R.A. 16 ottobre 1998, n. 25)*

*L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (B.U.R.A. 12 marzo 1999, n. 9)*

*L.R. 3 marzo 1999, n. 12 (B.U.R.A. 19 marzo 1999, n. 10)*

*L.R. 9 agosto 1999, n. 54 (B.U.R.A. 31 agosto 1999, n. 34)*

*L.R. 15 febbraio 2001, n. 5 (B.U.R.A. 9 marzo 2001, n. 6)*

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

Art. 1 - Obiettivi e finalità della legge

Art. 2 - Soggetti e livelli di pianificazione

### **TITOLO II - NORME SULLA PIANIFICAZIONE**

#### **CAPO I – Pianificazione regionale e sovracomunale**

Art. 3 - Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.). Contenuti

Art. 4 - Quadro di Riferimento Regionale. Procedimento formativo

Art. 5 - Quadro di Riferimento Regionale. Adeguamenti

Art. 6 - Piani di Settore e Progetti Speciali Territoriali

Art. 6 bis - Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali

Art. 7 - Piano Territoriale

Art. 8 - Piano Territoriale. Procedimento formativo

Art. 8 bis - Disciplina dell'accordo di programma

Art. 8 ter - Contenuti dell'accordo di programma

#### **CAPO II – Pianificazione comunale**

##### **Sezione I – Pianificazione generale**

Art. 9 - Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Contenuti

Art. 10 - Piano Regolatore Generale. Procedimento di adozione

Art. 11 - Piano Regolatore Generale. Procedimento di approvazione

Art. 12 - Piano Regolatore Esecutivo. Principi e contenuti

Art. 13 - Piano Regolatore Esecutivo. Procedimento

- Art. 14 - Piano Regolatore Esecutivo. Procedimento di approvazione
- Art. 15 – Efficacia del P.R.G. e del P.R.E. in attesa di approvazione
- Art. 16 - Regolamento Edilizio
- Art. 17 - Norme Tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali

## **Sezione II – Piani attuativi**

- Art. 18 - Piani Attuativi di iniziativa pubblica
- Art. 19 - Piani particolareggiati. Contenuti
- Art. 20 - Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica
- Art. 21 - Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali
- Art. 22 - Disciplina della lottizzazione
- Art. 23 - Piani di lottizzazione
- Art. 24 - Piani delle zone da destinare all'Edilizia di tipo Economico e Popolare
- Art. 25 - Piani delle Aree da destinare ad Attività Produttive
- Art. 26 – Comparto
- Art. 27 - Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio
- Art. 28 - Zone di Recupero del Patrimonio Urbanistico ed Edilizio esistente. Categorie di degrado
- Art. 29 - Elaborati del Piano di Recupero
- Art. 30 - Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
- Art. 30 bis - Programma integrato d'intervento
- Art. 30 ter - Programma di recupero urbano

## **TITOLO III - STRUMENTI URBANISTICI. PRINCIPI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI**

### **CAPO I – Norme attinenti il procedimento, la formazione e la regolarità degli atti**

- Art. 31 - Formazione automatica degli atti
- Art. 32 - Decorrenza dei termini
- Art. 33 - Variazione degli strumenti
- Art. 34 - Documentazione e copie
- Art. 35 - Norme sulla trasparenza amministrativa

### **CAPO II – Norme per la progettazione**

- Art. 36 – Disciplinare-tipo di progettazione

## **TITOLO IV - DISCIPLINA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEGLI ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI**

### **CAPO I – Conformazione delle strutture**

- Art. 37 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo
- Art. 38 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Composizione
- Art. 39 – Comitato per il Territorio e l'Ambiente. Compiti e attribuzioni
- Art. 40 – Sezione Pianificazione
- Art. 41 – Sezione legislativa e Vigilanza
- Art. 42 - Sezioni Urbanistiche Provinciali
- Art. 43 - Segreteria degli Organismi Consultivi
- Art. 44 - Designazione degli esperti e attribuzioni del Presidente del CRTA
- Art. 45 - Partecipazione alle sedute a titolo consultivo
- Art. 46 - Servizio Urbanistico Provinciale

Art. 47 - Incompatibilità, Astensione e Decadenza

## **CAPO II – Disciplina funzionale degli organismi consultivi**

- Art. 48 - Formazione della volontà collegiale
- Art. 49 - Calendario e articolazione dei lavori
- Art. 50 - Commissione Istruttoria
- Art. 51 – Istruttoria
- Art. 52 - Ordine del giorno delle sedute
- Art. 53 - Verbalizzazione delle sedute
- Art. 54 - Parere, efficacia e sospensione dei termini
- Art. 55 - Pubblicazione dell'attività degli organismi consultivi

## **CAPO III – Disciplina della organizzazione interna delle strutture amministrative regionali e provinciali**

Art. 56 - Servizi regionali e provinciali in materia di urbanistica ed uso del suolo

## **TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA**

- Art. 57 - Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze
- Art. 58 - Salvaguardia nei confronti di provvedimenti rilasciati
- Art. 59 - Lavori in contrasto con successive prescrizioni urbanistiche

## **TITOLO VI - NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

### **CAPO I – Concessione ed autorizzazione**

- Art. 60 - Concessione edilizia
- Art. 61 - Mappa degli asservimenti di aree
- Art. 62 - Controllo partecipativo
- Art. 63 - Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione
- Art. 64 - Deroghe degli strumenti urbanistici generali

### **CAPO II – Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)**

- Art. 65 - Dimensionamento e contenuti
- Art. 66 - Formazione ed approvazione
- Art. 67 - Effetti

## **TITOLO VII - TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI**

- Art. 68 - Principi generali ed ambito di applicazione
- Art. 69 - Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici
- Art. 70 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali
- Art. 71 - Manufatti connessi alla conduzione del fondo
- Art. 72 - Impianti produttivi nei suoli agricoli
- Art. 73 - Agriturismo
- Art. 74 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assenza di strumenti urbanistici comunali

## **TITOLO VIII - ATTRIBUZIONI DI COMPETENZA A PROVINCE E COMUNI**

- Art. 75 - Funzioni di natura urbanistica esercitate dalle Province
- Art. 76 - Delega di funzioni di natura urbanistica ed edilizia ai Comuni

## **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE**

## **CAPO I – Norme per la tutela e la trasformazione dell'ambiente**

- Art. 77 - Principi generali e norme di rinvio
- Art. 78 - Centri Storici
- Art. 79 - Tutela delle riserve boschive
- Art. 80 - Tutela delle coste
- Art. 81 - Tutela dei parchi, delle riserve e della flora
- Art. 82 - Tutela dell'ambiente insediato
- Art. 83 - Attività estrattive e di escavazione

## **CAPO II – Norme per la tutela, conservazione, trasformazione e gestione del territorio**

- Art. 84 - Principi generali
- Art. 85 - Funzionamento degli Organismi Consultivi
- Art. 86 - Prima formazione del Q.R.R.
- Art. 87 - Pianificazione di settore
- Art. 88 - Prima formazione del P.T.
- Art. 89 - Disciplina urbanistica nelle zone prive di strumenti urbanistici generali
- Art. 90 - Pianificazione attuativa
- Art. 91 - Criteri per la pianificazione comunale
- Art. 92 - Norme transitorie sull'approvazione degli strumenti urbanistici giacenti presso la Regione
- Art. 93 - Prima fase di attivazione delle Sezioni Urbanistiche Provinciali
- Art. 94 - Corredo cartografico degli strumenti urbanistici
- Art. 95 - Norma finanziaria
- Art. 96 - Finanziamenti di opere pubbliche
- Art. 97 - Norma finale

## **REGIONE PIEMONTE**

---

### **Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”**

*(B.U. 24 dicembre 1977, n. 53)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 9 gennaio 1978, n. 4 (B.U. 10 gennaio 1978, suppl al n. 2)*

*L.R. 19 dicembre 1978, n. 77 (B.U. 27 dicembre 1978, n. 53)*

*L.R. 20 maggio 1980, n. 50 (B.U. 28 maggio 1980, n. 22)*

*L.R. 11 agosto 1982, n. 17 (B.U. 25 agosto 1982, n. 34)*

*L.R. 17 ottobre 1983, n. 18 (B.U. 19 ottobre 1983, n. 42)*

*L.R. 6 dicembre 1984, n. 61 (B.U. 12 gennaio 1984, n. 50)*

*L.R. 6 dicembre 1984, n. 62 (B.U. 12 dicembre 1984, n. 50)*

*L.R. 31 gennaio 1985, n. 8 (B.U. 6 febbraio 1985, n. 6)*

*L.R. 27 febbraio 1986, n. 11 (B.U. 5 marzo 1986, n. 9)*

*L.R. 2 maggio 1986, n. 18 (B.U. 7 maggio 1986, n. 18)*

*L.R. 19 novembre 1986, n. 52 (B.U. 26 novembre 1986, n. 47)*

*L.R. 30 novembre 1987, n. 57 (B.U. 9 dicembre 1987, n. 49)*

*L.R. 31 agosto 1988, n. 41 (B.U. 7 settembre 1988, n. 36)*

*L.R. 23 gennaio 1989, n. 6 (B.U. 1 febbraio 1989, n. 5)*

*L.R. 3 aprile 1989, n. 20 (B.U. 12 aprile 1989, n. 15)*

*L.R. 27 dicembre 1991, n. 70 (B.U. 28 dicembre 1991, suppl. al n. 52)*

*L.R. 18 giugno 1992, n. 28 (B.U. 24 giugno 1992, n. 26)*

*L.R. 10 novembre 1994, n. 45 (B.U. 16 novembre 1994, n. 46)*

*L.R. 23 marzo 1995, n. 43 (B.U. 24 marzo 1995, suppl. al n. 12)*

*L.R. 9 aprile 1996, n. 18 (B.U. 17 aprile 1996, n. 16)*

*L.R. 27 maggio 1996, n. 30 (B.U. 5 giugno 1996, n. 23)*

*L.R. 4 settembre 1996, n. 72 (B.U. 11 settembre 1996, n. 37)*

*L.R. 29 luglio 1997, n. 41 (B.U. 6 agosto 1997, n. 31)*

*L.R. 7 agosto 1997, n. 48 (B.U. 13 agosto 1997, suppl. al n. 32)*

*L.R. 8 luglio 1999, n. 19 (B.U. 14 luglio 1999, n. 28)*

*L.R. 12 novembre 1999, n. 28 (B.U. 18 novembre 1999, 3° suppl. al n. 46)*

*L.R. 24 marzo 2000, n. 27 (B.U. 29 marzo 2000, 2° suppl. al n. 13)*

*L.R. 26 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 5 Febbraio 2007, n. 5)*

### **TITOLO I - NORME GENERALI**

Art. 1 - Finalità della legge

Art. 2 - Soggetti della pianificazione del territorio

Art. 3 - Strumenti e livelli di pianificazione

### **TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Art. 4 - Processo di pianificazione del territorio

Art. 5 - Contenuti del Piano Territoriale

Art. 6 - Elaborati del Piano Territoriale

- Art. 7 - Formazione e approvazione dei Piani Territoriali
- Art. 8 - Efficacia dei Piani Territoriali
- Art. 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali
- Art. 8 ter - Progetto Territoriale Operativo
- Art. 8 quater - Elaborati del Progetto Territoriale Operativo
- Art. 8 quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico
- Art. 8 sexies - Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo
- Art. 9 - Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio
- Art. 9 bis - Dissesti e calamità naturali
- Art. 9 ter - Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana
- Art. 10 - Varianti ai Piani Territoriali
- Art. 10 bis - Stato di attuazione del processo di pianificazione

### **TITOLO III - PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE**

- Art. 11 - Finalità del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale
- Art. 12 - Contenuti del Piano Regolatore Generale
- Art. 13 - Prescrizioni operative del Piano Regolatore Generale
- Art. 14 - Elaborati del Piano Regolatore Generale
- Art. 15 - Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale
- Art. 16 - Piani Regolatori intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane
- Art. 17 - Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale, comunale e intercomunale
- Art. 18 - Efficacia del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale
- Art. 19 - Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale

### **TITOLO IV - NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE O INTERCOMUNALE**

- Art. 20 - Capacità insediativa residenziale
- Art. 21 - Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale
- Art. 22 - Standards urbanistici: servizi sociali ed attrezzature di interesse generale
- Art. 23 - Densità territoriali e densità fondiari minime e massime nelle zone residenziali
- Art. 24 - Norme generali per i beni culturali ambientali
- Art. 25 - Norme per le aree destinate ad attività agricole
- Art. 26 - Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari
- Art. 27 - Fasce e zone di rispetto
- Art. 28 - Accessi a strade statali e provinciali
- Art. 29 - Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali
- Art. 30 - Zone a vincolo idrogeologico e zone boscate
- Art. 31 - Opere di interesse pubblico nelle zone soggette a vincolo

### **TITOLO IV BIS - NUOVE PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE**

- Art. 31 bis - Conferenza di pianificazione
- Art. 31 ter - Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale

### **TITOLO V - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

- Art. 32 - Strumenti urbanistici ed amministrativi per l'attuazione del Piano Regolatore Generale
- Art. 33 - Programma di attuazione comunale o intercomunale
- Art. 34 - Contenuto del programma di attuazione
- Art. 35 - Elaborati del programma di attuazione
- Art. 36 - Obbligo di formazione del programma pluriennale di attuazione P.P.A.
- Art. 37 - Approvazione ed efficacia del programma di attuazione
- Art. 37 bis - Deliberazione sul Programma operativo delle opere e degli interventi pubblici
- Art. 38 - Contenuto del Piano particolareggiato
- Art. 39 - Elaborati del Piano particolareggiato
- Art. 40 - Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato
- Art. 41 - Piano per l'edilizia economica e popolare
- Art. 41 bis - Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente
- Art. 42 - Piano delle aree per insediamenti produttivi
- Art. 43 - Piano esecutivo convenzionato e piano di recupero di libera iniziativa
- Art. 44 - Piano esecutivo convenzionato obbligatorio
- Art. 45 - Contenuto delle convenzioni relative ai piani esecutivi
- Art. 46 - Comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Esproprio ed utilizzazione degli immobili espropriati
- Art. 47 - Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche

## **TITOLO VI - CONTROLLO DELLE MODIFICAZIONI DELL'USO DEL SUOLO**

- Art. 48 - Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni di uso e utilizzazione delle risorse naturali
- Art. 48 bis (Certificato urbanistico I)
- Art. 49 - Caratteristiche e validità della concessione
- Art. 50 - Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di concessione
- Art. 51 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- Art. 52 - Definizione degli oneri di urbanizzazione e delle aliquote dei costi di costruzione. Adempimenti comunali
- Art. 53 - Convenzione-quadro regionale per la rilocalizzazione e la ristrutturazione di impianti produttivi di insediamenti commerciali e direzionali e per il riuso delle aree rese libere
- Art. 54 - Concessioni per costruzioni temporanee e campeggi
- Art. 55 - Attività estrattive, discariche, reinterri
- Art. 56 - Interventi soggetti ad autorizzazione
- Art. 57 (Abitabilità ed usabilità delle costruzioni)
- Art. 58 - Misure di salvaguardia

## **TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI**

- Art. 59 - Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo
- Art. 60 - Controllo partecipativo
- Art. 61 - Sospensione di attività compiute con inosservanza di norme e prescrizioni
- Art. 62 - Attuazione del divieto di opere
- Art. 63 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione
- Art. 64 - Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o assenza della concessione
- Art. 65 (Sanzioni amministrative per opere in parziale difformità dalla concessione)
- Art. 66 - Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione
- Art. 67 - Poteri sostitutivi e relativi oneri
- Art. 68 - Annullamento di concessione e di autorizzazione

- Art. 69 - Altre sanzioni amministrative
- Art. 70 - Procedimento per le sanzioni amministrative

## **TITOLO VIII - DELEGA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

- Art. 71 - Delega delle funzioni espropriative
- Art. 72 - Funzioni espropriative non delegate
- Art. 73 - Poteri sostitutivi

## **TITOLO IX - ORGANI TECNICI E CONSULTIVI**

- Art. 74 - Individuazione e organizzazione delle funzioni
- Art. 75 - Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica
- Art. 76 - Commissione Tecnica Urbanistica C.T.U.
- Art. 77 - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica
- Art. 77 bis - Compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta (...)
- Art. 78 - Efficacia dei pareri della Commissione Tecnica Urbanistica
- Art. 79 - Progettazione degli Strumenti Urbanistici

## **TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 80 (Prima formazione dei Piani Socio - Economici e Territoriali)
- Art. 80 bis (Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale)
- Art. 81 - Perimetrazione degli abitati
- Art. 82 (Previsioni insediative nella formazione e nell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali fino all'approvazione del primo Piano Territoriale)
- Art. 83 - Programmi pluriennali di attuazione nei Comuni non dotati di Piano Regolatore ai sensi del Titolo III. Limitazioni all'attività costruttiva per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni del Titolo III
- Art. 84 - Limitazioni della capacità insediativa nel primo e nel secondo programma di attuazione
- Art. 85 - Disciplina transitoria dell'attività costruttiva
- Art. 86 - Adeguamento dei Piani particolareggiati vigenti
- Art. 87 (Regolamenti edilizi e criteri regionali per l'edificazione)
- Art. 88 - Impianti produttivi ubicati in zone improprie
- Art. 89 (Norme transitorie per l'approvazione dei piani di sviluppo economico e sociale delle Comunità Montane fino all'approvazione dei Piani Territoriali)
- Art. 90 - Approvazione degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge
- Art. 91 - Approvazione degli Statuti dei consorzi
- Art. 91 bis - Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
- Art. 91 ter - Proroga dei termini
- Art. 91 quater - Tutela dello strato attivo del suolo coltivato
- Art. 91 quinquies - Interventi ammessi in aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione in regime transitorio
- Art. 91 sexies (Obbligo del rilascio del certificato urbanistico)
- Art. 91 septies (Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni)
- Art. 91 octies - Eliminazione delle barriere architettoniche
- Art. 92 - Disposizioni finali

## **REGIONE SICILIA**

---

### **Legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 “Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica”**

*(B.U.R.S. 30 dicembre 1978, n. 57)*

*Modifiche e integrazioni ai sensi di:*

*L.R. 10 dicembre 1980, n. 127 (B.U.R.S. 13 dicembre 1980, n. 55)*

*L.R. 30 dicembre 1980, n. 159 (B.U.R.S. 3 gennaio 1981, n. 1)*

*L.R. 18 aprile 1981, n. 70 (B.U.R.S. 24 aprile 1981, n. 20)*

*L.R. 6 maggio 1981, n. 86 (B.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23)*

*L.R. 26 marzo 1982, n. 22 (B.U.R.S. 27 marzo 1982, n. 14)*

*L.R. 19 giugno 1982, n. 55 (B.U.R.S. 26 giugno 1982, n. 28)*

*L.R. 21 agosto 1984, n. 66 (B.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36)*

*L.R. 10 agosto 1985, n. 37 (B.U.R.S. 17 agosto 1985, n. 35)*

*L.R. 30 aprile 1991, n. 15 (B.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22)*

*L.R. 31 maggio 1994, n. 17 (B.U.R.S. 8 giugno 1994, n. 28)*

*L.R. 29 settembre 1994, n. 34 (B.U.R.S. 30 settembre 1994, n. 47)*

*L.R. 21 aprile 1995, n. 40 (B.U.R.S. 26 aprile 1995, n. 22)*

*L.R. 3 maggio 2001, n. 6 (B.U.R.S. 7 maggio 2001, n. 21)*

*L.R. 26 marzo 2002, n. 2 (B.U.R.S. 27 marzo 2002, n. 14)*

*L.R. 16 aprile 2003, n. 4 (B.U.R.S. 17 aprile 2003, n. 17)*

*LR 22 dicembre 2005, n. 19 (B.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56)*

## **TITOLO I - FINALITÀ**

Art. 1 – Finalità

## **TITOLO II - STRUMENTI URBANISTICI**

### **CAPO I - Strumenti urbanistici generali**

Art. 2 - Criteri di formazione dei piani regolatori generali

Art. 3 - Pubblicazione, osservazioni e opposizioni

Art. 4 - Approvazione del piano regolatore generale

Art. 5 - Approvazione del programma di fabbricazione

Art. 6 - Termine per l'adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione

Art. 7 - Commissione comunale edilizia

Art. 8 - Varianti ai piani comprensoriali. Scioglimento delle assemblee consortili

### **Capo II - Strumenti urbanistici di attuazione**

Art. 9 - Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione

Art. 10 - Definizione di isolato

Art. 11 - Formazione dei comparti

Art. 12 - Approvazione dei piani particolareggiati

Art. 13 - Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei comuni

Art. 14 - Piani di lottizzazione – Convenzione

Art. 15 - Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

- Art. 16 - Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare
- Art. 17 - Riserva di aree
- Art. 18 - Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi

### **CAPO III - Norme comuni agli strumenti urbanistici**

- Art. 19 - Efficacia degli strumenti urbanistici. Salvaguardia
- Art. 20 - Definizione degli interventi
- Art. 21 - Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B
- Art. 22 - Interventi produttivi nel verde agricolo
- Art. 23 - Agroturismo
- Art. 24 - Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplina-tipo
- Art. 25 - Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici
- Art. 26 - Controllo sulle deliberazioni comunali
- Art. 27 - Interventi sostitutivi

### **TITOLO III - PROGRAMMI PLURIENNALI**

- Art. 28 - Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati - Durata
- Art. 29 - Contenuto del programma pluriennale di attuazione
- Art. 30 - Dimensionamento - Elaborati del programma
- Art. 31 - Formazione ed approvazione
- Art. 32 - Attuazione dei programmi pluriennali
- Art. 33 - Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali
- Art. 34 - Anticipazione di spesa per l'attuazione dei programmi pluriennali
- Art. 35 - Procedure per la concessione delle anticipazioni

### **TITOLO IV - NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

#### **CAPO I - Concessioni edilizie**

- Art. 36 - Concessione
- Art. 37 - Controllo partecipativo
- Art. 38 - Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione
- Art. 39 - Cave
- Art. 40 - Convenzione tipo o atto d'obbligo unilaterale
- Art. 41 - Oneri di urbanizzazione
- Art. 42 - Esenzioni dagli oneri
- Art. 43 - Riduzione degli oneri
- Art. 44 - Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazione
- Art. 45 - Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali

#### **CAPO II - Vigilanza e sanzioni**

- Art. 46 - Vigilanza
- Art. 47 - Sospensione dei lavori
- Art. 48 - Sigilli
- Art. 49 - Sanzioni principali
- Art. 50 - Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione
- Art. 51 - Altre sanzioni
- Art. 52 - Poteri sostitutivi della Regione
- Art. 53 - Annullamento di provvedimenti comunali

Art. 54 - Obbligo del sindaco

## **TITOLO V - CENTRI STORICI E TUTELA DELL'AMBIENTE**

Art. 55 - Centri storici

Art. 56

Art. 57 - Disposizioni di tutela particolare

## **TITOLO VI - CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA**

Art. 58 - Istituzione del consiglio regionale dell'urbanistica

Art. 59 - Composizione del consiglio regionale dell'urbanistica

## **TITOLO VII**

Artt. 60 – 67

## **TITOLO VIII - NORME VARIE, FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE**

Art. 68 - Destinazione dei proventi

Art. 69 - Norme per la pianificazione regionale

Art. 70 - Comitato tecnico–scientifico

Art. 71 - Consulenti dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

Art. 72 - Utilizzazione di dipendenti statali

Art. 73 - Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1

Art. 74 - Frazione Marina di Melilli

Art. 75 - Norma transitoria

Art. 76 - Disposizioni transitorie

Art. 77 - Copertura finanziaria

Art. 78

**QUADRO SINOTTICO DELLE LEGGI E DEGLI STRUMENTI LEGISLATIVI REGIONALI  
VIGENTI E DEI PIANI DI AREA VASTA IN ESSI PREVISTI**

**Sezione INU Umbria**

La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
- Volume 2° Documenti di Lavoro -

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

REGIONE	LEGGI REGIONALI SUL GOVERNO DEL TERRITORIO	LEGGI REGIONALI IN MATERIA PAESAGGISTICA	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
<b>GRUPPO 1_ leggi vigenti redatte dopo l'emanazione del Codice Urbani Dlgs 42/2004</b>				
<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b> <i>Prov. di Trento</i>	L.P. 05 del 04.03.2008	L.P. 22/1991	<b>Reg:</b> nessuno	<b>Reg:</b> nessuno
			<b>Prov:</b> Urbanistico Provinciale (PUP)	<b>Prov:</b> Piano Urbanistico Provinciale (PUP)
<b>FRIULI VENEZIA GIULIA</b>	L.R. 05 del 28.02.2007	L.R. 05 del 28.02.2007	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)	<b>Reg;</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)
			<b>Prov:</b> nessuno (programmi strategici)	<b>Prov:</b> nessuno
<b>LOMBARDIA</b>	L.R. 12 del 11.03.2005	L.R. 12 del 11.03.2005	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	<b>Prov:</b> nessuno
<b>TOSCANA</b>	L.R. 01 del 03.01.2005	L.R. 01 del 03.01.2005	<b>Reg:</b> Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)	<b>Reg:</b> Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
<b>CAMPANIA</b>	L.R. 16 del 22.12.2004	L.R. 16 del 22.12.2004	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
<b>VENETO</b>	L.R. 11 del 23.04.2004	L.R. 11 del 23.04.2004	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	<b>Prov:</b> nessuno

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>GRUPPO 2_ Leggi vigenti redatte dopo la Legge Costituzionale 3/2001</b>				
<b>CALABRIA</b>	L.R. 19 del 16.04.2002	L.R. 19 del 16.04.2002	<b>Reg:</b> Quadro Territoriale Regionale (QTR)	<b>Reg:</b> Quadro Territoriale Regionale (QTR)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)	<b>Prov:</b> nessuno
<b>PUGLIA</b>	L.R. 20 del 27.07.2001	L.R. 20 del 27.07.2001 LR 56/1980	<b>Reg:</b> Documento Regionale di Assetto Territoriale (DRAG)	<b>Reg:</b> Documento Regionale di Assetto Territoriale (DRAG)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)	<b>Prov:</b> nessuno
<b>GRUPPO 3_ Leggi vigenti redatte dopo la L. 142/1990</b>				
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	L.R. 20 del 24.03.2000	L.R. 20 del 24.03.2000	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)	<b>Reg:</b> Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) parte tematica del PTR
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)	<b>Prov:</b> nessuno
<b>LAZIO</b>	L.R. 38 del 22.12.1999	LR 24/1998	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale Generale (PTRG)	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
			<b>Prov:</b> Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)	<b>Prov:</b> nessuno
<b>BASILICATA</b>	L.R. 23 del 11.08.1999	L.R. 23 del 11.08.1999	<b>Reg:</b> Quadro Strutturale Regionale (QSR) Carta Regionale dei Suoli (CRS)	<b>Reg:</b> Quadro Strutturale Regionale (QSR) Carta Regionale dei Suoli (CRS)
			<b>Prov:</b>	<b>Prov:</b> nessuno
<b>VALLE D'AOSTA</b>	L.R. 11 del 06.04.1998	L.R. 11 del 06.04.1998	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Paesistico (PTP)	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Paesistico (PTP)
			<b>Prov:</b> _	<b>Prov:</b> nessuno
<b>LIGURIA</b>	L.R. 36 del 04.09.1997	L.R. 36 del 04.09.1997	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC)	<b>Prov:</b> nessuno

**Sezione INU Umbria**  
 La pianificazione d'area vasta nelle esperienze regionali  
 - Volume 2° Documenti di Lavoro -

<b>TRENTINO ALTO ADIGE</b> <i>Prov. di Bolzano</i>	L.P. 13 del 11.08.1997	L.P. 13 del 11.08.1997 L.P. 16/1970	<b>Reg:</b> Piano Provinciale di Sviluppo e di Coordinamento Territoriale (LEROP)	<b>Reg:</b> Piano Provinciale di Sviluppo e di Coordinamento Territoriale (LEROP)
			<b>Prov:</b>	<b>Prov:</b>
<b>UMBRIA</b>	L.R. 28 del 10.04.1995 L.R. 11/2005	L.R. 28 del 10.04.1995 L.R. 11/2005	<b>Reg:</b> Piano Urbanistico Territoriale (PUT)	<b>Reg:</b> -
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
<b>MARCHE</b>	L.R. 34 del 05.08.1992	L.R. 34 del 05.08.1992	<b>Reg:</b> Piano Inquadramento Territoriale (PIT)	<b>Reg:</b> Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)
			<b>Prov:</b> Piano territoriale di coordinamento (PTC)	<b>Prov:</b> nessuno
<b>GRUPPO 4_ Leggi vigenti redatte dopo il DPR 616/1977</b>				
<b>SARDEGNA</b>	L.R. 45 del 22.12.1989	L.R. 45 del 22.12.1989	<b>Reg:</b> direttive, vincoli, gli schemi di assetto territoriale	<b>Reg:</b> Piano Paesistico Regionale (PPR)
			<b>Prov:</b> Piano Urbanistico Provinciale (PUP)	<b>Prov:</b>
<b>MOLISE</b>	L.R. 24 del 01.12.1989	L.R. 24 del 01.12.1989	<b>Reg:</b> -	<b>Reg:</b> territoriale paesistico-ambientale regionale
			<b>Prov:</b> -	<b>Prov:</b> -
<b>ABRUZZO</b>	L.R. 18 del 12.04.1983	L.R. 18 del 12.04.1983	<b>Reg:</b> Quadro Regionale di Riferimento (QRR)	<b>Reg:</b> Piano Regionale Paesistico (PRP)
			<b>Prov:</b> Piano Territoriale (PT)	<b>Prov:</b> -
<b>SICILIA</b>	L.R. 28 del 29.12.1962 L.R. 71 del 27.12.1978	L.R. 17/1998	<b>Reg:</b> Piano Urbanistico Regionale (PUR)	<b>Reg:</b> Linee guida per il PTPR
			<b>Prov:</b> Piano Territoriale Provinciale	<b>Prov:</b>
<b>PIEMONTE</b>	L.R. 56 del 05.12.1977	L.R. 56 del 05.12.1977	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR)	<b>Reg:</b> Piano Territoriale Regionale (PTR); Piani paesistici d'area
			<b>Prov:</b> Piano Territoriale Provinciale (PTP)	<b>Prov:</b> :

